



CRONACHE ECONOMICHE

Sognando California...



agosti & baldi

Li hanno chiamati pionieri. Hanno eretto città, stadi e imprese monumentali. Hanno cominciato con carri di legno, e sudore di cavalli. Hanno cominciato mettendo un piede dopo l'altro verso occidente

sognando California. Hanno unito i loro oceani con nastri di ferro. Hanno cominciato con accette ed abeti, chiodi e mazze. Hanno cominciato

mettendo un chiodo dopo l'altro verso occidente sognando California. Hanno eretto città d'oro e di petrolio. Hanno cominciato con setacci picconi e tronchi cavi. Hanno cominciato setacciando torrente dopo torrente verso occidente sognando California.

Se grandi piccole imprese sono questione di uomini e di mezzi. Gente che và nella direzione che si è scelta, passo dopo passo ad ogni costo, appassionatamente.

Gente che crede in chi v. E fornisce i mezzi, non importa quali.

I carri per le migrazioni, o il servizio bancario internazionale per l'espansione. Il ferro e il legno per le ferrovie coast-to coast, o il leasing per macchine sempre più nuove ed efficienti.

I setacci per l'oro di Eldorado, o

l'apertura di credito per le industrie nascenti. I pozzi per forare la terra, o lo sconto delle fatture per finanziare la produzione.

Assi e chiodi per le capanne dei pionieri o mutui alle imprese per costruire fabbriche e palazzi.

Gente che insieme crea, conquista, espande, migliora la qualità della vita.

**CASSA DI RISPARMIO
DI TORINO**

200 Sportelli in Piemonte e Valle d'Aosta.

131

il nostro e il vostro cavallo di battaglia

La 131 mirafiori è oggi il nostro cavallo di battaglia su tutti i mercati del mondo. Poiché le automobili costano di più e si cambiano meno spesso, abbiamo puntato tutto sul miglioramento della qualità e quindi sulla maggior durata delle nostre automobili. La 131 è il tipico esempio di queste nuove Fiat costruite per durare a lungo. La superiore qualità della 131 è stata capita ed apprezzata proprio nei Paesi che più s'in-

tendono di buona qualità: in Nord America, in Svezia, in Germania e, naturalmente, in Italia dove già nel primo anno di vita ne sono state vendute circa 70.000.

La 131 mirafiori è una gamma.


Tre versioni di carrozzeria: 131 a due porte (bella come un coupé gran turismo) - 131 a quattro porte (la comoda berlina di classe europea) - 131 a cinque porte (la familiare più bella e robusta che la Fiat abbia mai fatto).

Due allestimenti: 131 normale e 131 Special.

Due motorizzazioni: un "1300" (65 CV e 150 km/h) e un "1600" (75 CV e 160 km/h).

**FIAT**

Filiali, Succursali e Concessionarie Fiat vi aspettano per farvi toccare con mano la superiore qualità della 131



Banco Ambrosiano

Sportelli:

**BOLOGNA • FIRENZE • GENOVA • MILANO • ROMA • TORINO
VENEZIA**

ABBIATEGRASSO • ALESSANDRIA • BERGAMO • BESANA • CASTEGGIO • COMO
CONCOREZZO • ERBA • FINO MORNASCO • LECCO • LUINO • MARGHERA • MON-
ZA • PAVIA • PIACENZA • PONTE CHIASSO • SEREGNO • SEVESO • VARESE
VIGEVANO

Affiliate e Collegate:

BANCA DEL GOTTARDO S.A. Lugano • **COMPENDIUM SOCIÉTÉ AN. HOL-
DING** Lussemburgo • **LA CENTRALE FINANZIARIA GENERALE S.p.A.** Mila-
no • **TORO ASSICURAZIONI S.p.A.** Torino • **BANCA CATTOLICA DEL VE-
NETO S.p.A.** Vicenza • **CREDITO VARESINO S.p.A.** Varese • **BANCA MOBI-
LIARE PIEMONTESE S.p.A.** Torino • **BANCO D'IMPERIA S.p.A.** Imperia •
BANCA PASSADORE & C. S.p.A. Genova • **BANCA ROSENBERG COLORNI
& Co. S.p.A.** Milano • **CISALPINE OVERSEAS BANK LIMITED** Nassau • **LA
CENTRALE FINANCE LIMITED** Nassau • **CENTRALFIN INTERNATIONAL S.A.**
Lussemburgo • **ULTRAFIN A.G.** Zurigo • **ULTRAFIN INTERNATIONAL COR-
PORATION** New York. • **IL PIEMONTE FINANZIARIO S.p.A.** Torino.

SEDE DI TORINO


VIA XX SETTEMBRE 37 - TELEFONO 57731

Agenzie di città

- a) Corso Racconigi 2 - telefono 779.567
- b) Corso Giulio Cesare 17 - tel. 851.332
- c) Via R. Cadorna 24 - telefono 399.696

▲ Il Banco Ambrosiano fa parte del "GRUPPO DI BANCHE INTER-ALPHA"

Pratiche di finanziamento a medio e lungo termine quale Banca partecipante
a **INTERBANCA S.p.A.** - Milano



Banco Ambrosiano

SOCIETÀ PER AZIONI FONDATA NEL 1896 - SEDE SOCIALE E DIREZIONE CENTRALE: MILANO - VIA CLERICI 2
ISCRITTA AL TRIBUNALE DI MILANO AL NUMERO 3177 - CAPITALE L. 10.000.000.000 - RISERVE L. 53.820.000.000

cronache economiche

rivista della camera
di commercio industria
artigianato e agricoltura
di torino

numero 5/6
anno 1976

Corrispondenza, manoscritti, pubblicazioni debbono essere indirizzati alla Direzione della Rivista. L'accettazione degli articoli dipende dal giudizio insindacabile della Direzione. Gli scritti firmati o siglati rispecchiano soltanto il pensiero dell'Autore e non impegnano la Direzione della Rivista né l'Amministrazione Camerale. Per le recensioni le pubblicazioni debbono essere inviate in duplice copia. È vietata la riproduzione degli articoli e delle note senza l'autorizzazione della Direzione. I manoscritti, anche se non pubblicati, non si restituiscono.

Direttore responsabile:
Giancarlo Biraghi

Vice direttore:
Franco Alunno

Redattore capo:
Bruno Cerrato

sommario

- A. Bellando**
3 Visita al Museo nazionale del cinema
* * *
- 17 L'arbitrato commerciale: un convegno a Torino
- G. Vigliano**
58 Livelli di pianificazione urbanistica nell'ambito sovracomunale
- C. Costantino**
71 L'imposta sul valore aggiunto
- G. Mamberto**
77 La nuova unità di conto europea
- E. Garibaldi**
82 Parliamo del miele
- A. Vigna**
87 Per vivere comodamente
- 91 Tra i libri
- 102 Dalle riviste

Figura in copertina:

Cartoncino-ricordo del cinematografo Lumière per l'esposizione generale italiana del 1898.

Direzione, redazione e amministrazione
10123 Torino - Palazzo degli Affari - Via S. Francesco da Paola, 24
- Tel. 57161

**CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
E UFFICIO PROVINCIALE INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO**

Sede: Palazzo degli Affari - Via S. Francesco da Paola, 24
Corrispondenza: 10123 Torino - Via S. Francesco da Paola, 24
10100 Torino - Casella Postale 413.
Telegrammi: Camcomm.
Telefoni: 57161 (10 linee).
Telex: 21247 CCIAA Torino.
C/c postale: 2/26170.
Servizio Cassa: Cassa di Risparmio di Torino.
- Sede Centrale - C/c 53.

BORSA VALORI

10123 Torino - Via San Francesco da Paola, 28.
Telegrammi: Borsa.
Telefoni: Uffici 54.77.04 - Comitato Borsa 54.77.43
- Ispettore Tesoro 54.77.03.

BORSA MERCI

10123 Torino - Via Andrea Doria, 15.
Telegrammi: Borsa Merci - Via Andrea Doria, 15.
Telefoni: 55.31.21 (5 linee).

GABINETTO CHIMICO MERCEOLOGICO

(presso la Borsa Merci) - 10123 Torino - Via Andrea Doria, 15.
Telefono: 55.35.09.

Visita al Museo nazionale del cinema

Alfonso Bellando

Per i piú, cinema vuol dire soltanto spettacolo e svago; per pochi, ed è un male che siano cosí pochi, vuol dire anche arte; per una schiera di operatori vuol dire, infine, industria e commercio, produzione e distribuzione, pubblicità e gestione dei luoghi di consumazione, una miriade di sale piú o meno accoglienti, piú o meno lussuose, dove ogni giorno ed ogni notte ronzano macchine da proiezione, si dipanano chilometri di pellicola, sciabolano, attraverso il buio, su di un telone plastificato immagini di vita e di morte, di amore e di odio, di grandezza e di miseria. Forse il successo del cinema è tutto qui, il fascino di un bagliore repentino nella tenebra, che ci pone subito in una situazione di irrealtà e, nel contempo, la presa realistica della fantasia, disarmata e immediatamente disponibile, da parte di un vortice di immagini suggestive e calzanti, estranee alla nostra persona ma non alla nostra cultura, che riescono a far dimenticare i nostri problemi, il tangibile ed il verosimile che ci caratterizzano a vantaggio e a favore di miraggi che spesso nulla hanno a che fare con la nostra vita e con la nostra realtà. (Ed allora subentra nello spettatore quel processo di identificazione di cui ci parlano gli psicologi).

Inutile negare che il cinema abbia parte nell'esperienza di ciascuno di noi: c'è gente che frequenta solo le sale parrocchiali ed altra che va solo a vedere un « genere », si tratti del « western » o del « poliziesco », ma è difficile trovare una persona che possa dire di non essere mai entrata in un cinematografo.

Eppure, basta spingersi indietro nel tempo appena di qualche decennio per non trovare memoria di questo divertimento; quelli che lo considerano adesso il solo degno di questo nome saranno portati a credere che prima la gente non si divertisse.


Come faccio, a volte, allorché

cerco una documentazione supplementare, sono ricorso alla mia vecchia collezione di giornali per avere qualche lume, sul piano cronologico. Ecco qui un foglio torinese del febbraio 1909: al teatro Regio c'è la stagione d'opera, al Carignano c'è la prosa, al Politeama Chiarella la compagnia d'operette, al Balbo c'è uno spettacolo equestre, al Gianduja (con inizio alle 20,15) rallegrano grandi e piccini le marionette torinesi; solo al teatro Vittorio Emanuele dopo le 20,45 si può assistere al cinematografo.

La situazione che emerge dal giornale ingiallito di lunedì 29 giugno 1914 (il giorno prima

Pantoscopi settecenteschi ed altri cimeli del periodo pre-cinema.





Le prime macchine fotografiche.

Francesco Ferdinando, l'arciduca ereditario d'Austria e la consorte erano stati assassinati a Sarajevo e non c'era molto da ridere) è già però diversa: gli spettacoli del giorno comprendono, al teatro Balbo, il *Kinoplastikon* ed al cinema Splendor il *Pathé Journal*, cui si affiancano « *Il Governatore* », emozionante dramma in due atti e « *I nostri figli* », commedia in due atti della Film d'arte italiana. Ingresso, centesimi 20.

Per trovare una pubblicità più diffusa delle rappresentazioni che, si direbbe, tardano ad imporsi all'attenzione popolare, devo ricorrere ad un foglio bolognese del primo dopoguerra. In un'ultima colonna c'è quasi un proclama: « Cittadini! Finalmente è giunto il gran giorno nel quale al Fulgor si inizieranno le rappresentazioni di un altro grande capolavoro cinematografico: *La Gibigianna!* L'annuncio di questo dramma dovuto alla fantasia di uno dei nostri migliori drammaturghi, Carlo Ber-

tolazzi, farà certamente piacere a quanti amano gli spettacoli improntati alla vera arte e al sentimento. Le rappresentazioni di oggi al Fulgor segneranno indubbiamente un autentico trionfo dell'arte cinematografica. Nessuno, dunque, manchi! »

I giornali del '23 riportano con un maggior rilievo e su due colonne la notizia del Primo Circuito Nazionale Superfilms ad opera della Gestione Agenzia Piemonte-Liguria. La « Stagionissima » al Politeama Chiarella ha radunato « le grandi films mondiali »; c'è di tutto: « *Segno di Zorro* » e « *Casa di Bambola* », « *Piccolo Lord Fonteroy* » con Mary Pickford ed i « *Fratelli Karamazoff* », una parodia di Max Linder dei Tre Moschettieri e « *Sua Maestà Douglas* » con il grande Fairbanks.

* * *

L'espansione edilizia che caratterizza da noi la ripresa dopo la crisi di Wall Street vede gli steccati dei cantieri tappezzati

dai primi manifesti cinematografici multicolori. Adesso, forse perché non c'è più espansione edilizia, di manifesti come quelli non se ne vedono più: ora gli annunci del film glorioso, costato miliardi, sono diventati giganteschi, assumono misure sproporzionate, coprono le mura cittadine.

È proprio entrando nel Museo nazionale del cinema che mi domando se quelle dimensioni non siano spesso inversamente proporzionali al valore del prodotto propagandato.

Poiché anche qui nel museo ci sono dei manifesti, ma non hanno niente a che vedere con lo sfarzo cartaceo che possiamo trovare fuori: sono locandine minute, gentili, composte da tipografi che avevano lavorato una notte per la prima della « *Manon Lescaut* » al Regio o per il manifesto in morte di re Umberto I.

Ma conviene forse che dica, prima di altre cose, come sorse questo museo torinese, e perché. Se fossi un campanilista ed un amico dell'esattezza numerica, direi che la storia della cinematografia si divide in due periodi di pari ampiezza: un primo quarantennio in cui il cinema nasce e cresce (con inizio da quella gelida sera del 28 dicembre 1895 in cui i fratelli Lumière nel Salon Indien del Grand Café, sul parigino Boulevard des Capucines, sbalordiscono il pubblico con la loro scoperta) ed un secondo quarantennio in cui il cinema, che già ha avuto in Torino una sua esplosione operativa, vi ritorna trionfalmente, con un suo museo insuperabile.

All'origine di questa vicenda, di questo secondo quarantennio, ci sono essenzialmente due persone: dapprima fin dal 1941, la prof. Maria Adriana Prolo, stu-

diosa di storia e di letteratura e poi, dopo il 1953, l'avv. Mario Gromo, scrittore e critico cinematografico.

In un opuscolo pubblicato, sotto gli auspici dell'Associazione della stampa subalpina, in occasione della « Mostra del cinema » allestita nella Galleria Metropolitana, dal maggio al settembre 1949, la prof. Prolo racconta che il museo nacque « come nascono le farfalle, da un bozzolo setoso di argomentazioni che mi si formò a poco a poco nella mente, in seguito ad una serie di appunti su 'Torino cinematografica prima e durante la guerra' apparsa in Bianco e Nero dell'ottobre 1938. L'evazione dai consueti studi storici era stata così divertente ed interessante, che l'idea di una 'Storia del cinema muto italiano' mi apparve come una sua logica conseguenza, anche perché tale storia non era ancora stata scritta ed i lavori preparatori per realizzarla mi apparivano, ed infatti lo furono, assai avventurosi.

« Fu allora che il progetto di un 'Museo del Cinema' da istituirsi a Torino, volteggì da cantine a soffitte, da dimenticati cassetti a polverose riviste, dal 'Balôn' a magazzini di ferravecchi, e conobbi Giovanni Pastrone (Piero Fosco) e poi l'avv. Augusto Sebastiano Ferraris (Arigo Frusta), Luigi Maggi, Charles Lépine, uno dei primi registi di Pathé, Ettore Ridoni, uno dei primi scenografi di Ambrosio, Giovanni Vitrotti, Felice Minotti, Carlo Franzeri ed attrici ed attori e tanti altri cinematografari dei 'tempi d'oro' del cinema torinese ».

* * *

Occorrevano dei fondi ed occorreva una sede. La prof. Prolo ricorda ancora le « quasi die-

cimila lire » offerte da dieci industrie; poi seguirono altri aiuti, mentre il Municipio di Torino concedeva una sala nella Mole Antonelliana che non tardò a riempirsi dei primi cimeli storico-cinematografici: macchine da presa e proiezione dei più vetusti modelli, lanterne magiche, diapositive movimentate a colori, affissi pubblicitari, fotografie, sceneggiature, documenti e pellicole.

I giornali cominciano a parlare dell'iniziativa, ma intanto è scoppiata la guerra che si fa sen-

tire, nel novembre 1942, anche con i primi bombardamenti: il materiale espositivo trova ricovero nei bassifondi della Mole.

Gli anni che seguono vedono la realizzazione di varie iniziative collaterali come la partecipazione ai primi Saloni internazionali della tecnica e l'organizzazione di mostre parziali dell'ormai ricco materiale a Milano, a Parigi, a Monaco di Baviera, a Buenos Aires.

Nel luglio 1953 il museo si costituisce in associazione culturale; tre anni dopo, per interes-

Il « Cine Parvus » di Vittorio Calcina, con la foto del suo ideatore.





André Deed in una scena di «Cretinetti facchino» - Itala Film - 1910.

Una serie di antichi grammofoni.



samento della Soprintendenza ai monumenti, l'Intendenza di finanza concede alcuni locali a pianterreno di Palazzo Chiabrese, già più volte richiesti perché i soli che, nel centro cittadino, offrissero la possibilità di una sala di proiezioni accessibile direttamente dall'esterno.

È così che il 27 settembre 1958, giorno della solenne inaugurazione, il sen. Teresio Guglielmone, presidente del museo, può esprimere, consegnandolo alla città di Torino, l'augurio che esso non sia soltanto «una raccolta di memorie, ma sia soprattutto una forza propulsiva continua dell'intelligenza umana, sulle vie del progresso e della pace».

C'è di che essere orgogliosi: quella che fu un giorno la capitale europea del cinematografo non ha dimenticato le sue glorie e crea per esse un museo che, dicono le cronache, è il quarto sorto nel mondo, dopo quelli prestigiosi di Praga, Parigi e Rochester.

Un museo, dunque, nel cuore di una città di pionieri: cosa importa se quelle prime films si erano realizzate al Ponte Trombetta o nei prati di Lucento, cosa importa se, come fu argutamente scritto, per produrre gli «Ultimi giorni di Pompei» si era «resuscitato in riva a Po la città morta, innalzato Vesuvi di cartapesta che nascondevano pacifici caminetti, e camuffato in bighe imperiali i tombarelli dei renaiuli del fiume». Volontà ed inventiva compivano prodigi.

Quelli erano infatti giorni favolosi di entusiasmi e di speranze (l'arciduca ereditario d'Austria e la consorte vivevano felici ed il buon Bartolomeo Pagano, uno scaricatore del porto di Genova, ignorava ancora che

sarebbe diventato, di lì a poco, l'idolatrato Maciste di «Cabiria»). Nelle osterie del Borgo del Fumo e del Campidoglio si faceva incetta di disoccupati e di manovali per le oscure parti di cowboy o di pretoriano; negli studios si dissertava di nuove tecniche e di nuovi ritrovati che giungevano di fuorivia. L'atmosfera di vaga improvvisazione e di acceso pionierismo non impediva che il «Cabiria» di Giovanni Pastrone, che è del 1914, conquistasse i mercati mondiali e che l'americano Georges Kleim varcasse l'oceano per venire ad offrire centocinquantamila dollari oro in cambio di quattro pellicole da girarsi a Torino.

La «Ambrosio Film», l'«Italia Film», la «Pasquali Film» si



Arturo Ambrosio (1870-1960).



Giovanni Pastrone (1883-1959).

affermarono allora, come varie altre coraggiose ditte, ed anche se fu una non interminabile sta-

gione (attori e comparse lasciarono un giorno la tenuta da centurione per la giubba grigioverde

Una scena del film «Nozze d'oro», del 1911.




ed ai produttori di films si preferirono i produttori di cannoni), pure si deve ammettere che mai come allora il nome del capoluogo subalpino era stato tanto propagandato nel mondo: le grandi case di produzione avevano filiali in America, in Africa, in Asia ed in Australia; l'assillante richiesta delle metalliche scatole di pellicola, targate Torino, pareva inesauribile.

Può stupire, ma nel 1919 su un centinaio di case di produzione italiane, 45 erano a Torino; l'industria cinematografica era la terza, in Italia, per l'entità dei capitali impiegati, però già si delineava un declino tanto per il completo disinteresse governa-



Una star degli Anni Dieci: Gigetta Morano.

La macchina da presa del regista Giovanni Pastrone.



tivo quanto per la tendenza alla riduzione dei finanziamenti. È del '19 la formazione del grande trust dell'«Unione Cinematografica Italiana» che ebbe conseguenze sostanzialmente negative; si assiste ad una ripresa dopo il '22 ma occorrerà attendere gli Anni Trenta, e soprattutto il periodo successivo alla seconda guerra mondiale per vedere affermazioni e successi che comunque nulla più avranno di torinese. La «Capitani Film» girerà qualche pellicola alla Pellerina, la «Rovere Film», opererà intensamente intorno al 1947 e poi abbandonerà, anche la FERT è scomparsa da qualche tempo.

Si dirà che le troupes continuano ad arrivare. È vero, ma arrivano sporadicamente, par avvalersi di «esterni», di scorci e di scenari che paiono essere di grand'effetto. Arrivano e ripartono in fretta. I teatri di posa non sono più qui.

* * *

Il Museo nazionale del cinema ha per scopo di raccogliere, conservare, esporre, illustrare i documenti riguardanti lo sviluppo artistico, tecnico, industriale della fotografia e della cinematografia; inoltriamoci dunque nelle sue vecchie sale, che mi appaiono, è una prima impressione, un po' cupe, un po' incolori. (Ma vedrò poi che è un'impressione errata e assai presto dissolta).

Ecco qui i primi apparecchi fotografici per ambulanti ed un patetico laboratorio fotografico a carriola, con due grosse e lignee ruote, per fotografare all'aperto. È del 1870, apparteneva alla famiglia Peyrot, di Luserna San Giovanni. Ad una parete c'è il rarissimo manifesto del «Cinématographe Lumière» (1896) ed un bozzetto originale di Lay-

marie per un manifesto di Charlie Chaplin, come dire l'alfa e l'omega del periodo «eroico» della cinematografia.

Si procede e si incontrano vetrine colme di libri, stampe e documenti su ricerche, ideazioni (e fallimenti) che sono alla base di tanti successivi progressi: una delle prime edizioni in latino (1589) della «*Magia Naturalis*» di Giovanni Battista della Porta, napoletano, l'inventore della camera oscura; il raro volume «*Joco seriorum natura et artis sive magia naturalis*» di Gaspar Schott (1661) e l'edizione del 1671 della «*Ars magna lucis et umbrae*» dell'abate Atanasio Kircher, l'inventore della lanterna magica; ed ancora, opere varie del Settecento, tra cui quelle sull'ottica e le sue applicazioni dell'abate Nollet, del Wolfius e del Gravesande.

La sala IV è una delle più attraenti. Vi si trovano gli apparecchi per gli spettacoli antecinema, realizzati mediante la visione diretta o la proiezione di immagini: sei pantoscopi settecenteschi detti «*Mondo Nuovo*», di cui uno, appartenuto ad una nobile famiglia veneta, è esemplare unico al mondo; una vetrina con prospettive del secolo XVIII ad effetti di luce diurna e notturna; quattro «*boîtes pour optiques*» e numerose prospettive a colori; lanterne magiche (tra cui una in funzione) con relative lastre dipinte a mano; tre vetrine con figurine giavanesi per teatro d'ombre; il teatrino delle ombre cinesi appartenuto al re Carlo Alberto e poi ancora incisioni, disegni, quadri, documenti e manoscritti sulle fantasmagorie.

Un'antica stampa attrae la mia curiosità: raffigura una famiglia riunita con degli amici per gu-


stare gli spettacoli della lanterna magica. C'è l'operatore, presumibilmente il padrone di casa, ci sono i bimbi sulle ginocchia delle madri, i ragazzi attenti e sorpresi, gente in piedi e seduta e c'è anche chi volta le spalle alla macchina da proiezione ed all'alone luminoso che si diffonde su di una parete.

Subito mi vengono in mente le riunioni di oggi, al ritorno dalle vacanze, quando volenti o nolenti si deve assistere ai filmetti a passo ridotto, propri od altrui. Tutto come allora, solo che oggi la lanterna non è più «magica», i segreti della tecnica non impres-

sionano più ed è facile che le critiche dei sofisticati spettatori rovinino la serata al cineasta casalingo.

Nelle sale successive si affaccia timidamente la fotografia. Così, si passa dalle vetrine dedicate a Niepce, a Daguerre, a Bayard ed a Talbot, con dagherrotipi, talbotipi ed ambrotipi ai tre esemplari del «*Polyorama Panoptique*».

Due apparecchi sono in funzione: una cassetta in legno, una lente rotonda, un soffietto. Avvicino l'occhio alla lente. Sul fondo, con effetto quasi stereoscopico, compaiono due luminose ve-



Pagine di lavorazione di «Cabiria», con un disegno dei movimenti del carrello.

dute: l'Arco di Trionfo di Parigi ed una scena agreste cinese.

Accanto ai primi testi sulla fotografia (un manuale stampato a Venezia nel 1862 da G. L. Kleffel, un altro stampato a Livorno nel 1866 da Giovan Battista Rossi) ecco una quantità di apparecchi fotografici italiani e stranieri.

Alle pareti, affettuose, ingiallite fotografie di pionieri: di Nadar, di Carjat, di Vittorio Sella, di Federico Castellani e di quel casalese geniale, Oreste Pasquarelli costruttore del « cronofotografo » un congegno originale, contemporaneo del « cinématographe » dei Lumière, con cui era riuscito a filmare una corsa cicli-



Bartolomeo Pagano nella parte di Maciste.

stica che stava transitando sul ponte della Gran Madre.

Largo spazio è dedicato alla stereoscopia. Un visore stereoscopico è inserito in un gioiello manuale; un castello medioevale in legno dipinto, con porte, finestre e merli, opera di un fotografo piemontese della seconda metà dell'Ottocento, artista oltre che fotografo.

Ciò che più impressiona è la quantità di congegni, ora rudimentali, ora altamente perfezionati, creati da persone il cui nome è totalmente ignorato ai più, che dedicarono la loro vita prima a fissare stabilmente un'immagine con mezzi meccanici, poi a farla muovere. Forse già prevedevano che qualcuno avrebbe, ben presto, pensato a colorarla ed a sonorizzarla. Mi si lasci dire che erano gente straordinaria.

La saletta Lumière ci immette nel mondo del cinema: ci sono i cimeli dei fratelli lionesi, c'è il loro primo, e raro, apparecchio. Ma ormai premono i pionieri della tecnica cinematografica: Edison, Gaumont, Pathé. Calcinà.

Vittorio Calcina, torinese, che aveva costruito il « Cine Parvus » per la riduzione della pellicola dal formato normale al formato ridotto, fu un figlio non indegno di quella Torino fine Ottocento che era un centro fotografico di importanza europea.

Agente generale per l'Italia della Società Lumière si dà da fare come pochi. Per incarico degli inesaurevoli fratelli lionesi gira l'Italia con la sua macchina e vuole filmare il Re ed il Papa. Non si sa come, ma ci riesce. A Monza, Umberto e Mar-

Foto di scena di Cabiria.




gherita di Savoia, probabilmente i primi regnanti ad apparire su uno schermo nei vari aspetti della loro vita privata, sembrano adempiere ad un dovere di informazione pubblica inusitato per i tempi; a Roma, Leone XIII si benigne di comparire in un filmato che, a distanza di quasi un secolo, si può definire eccezionale. Il buon Calcina, baffi spioventi e viso serafico, realizzava anche per noi tutte queste meraviglie.

Con ciò, non che non fosse attaccato ad iniziative concrete, produttrici di buoni redditi. Si narra che le prime proiezioni cinematografiche pubbliche in Torino siano avvenute ad opera sua e di un socio, nell'inverno 1896, in un locale dell'ex Ospedale di Carità, nella via Po.

Ma torniamo al museo, alle prime macchine da presa da 35 mm e da 16 mm europee ed americane: Phaté, Ernemann, Askania. Ackjeley, Novado; non mancano un « Mutoscope » e strani fonografi a cilindri Edison. Incombono, alle pareti, spensierati ed ingenui manifesti. Eccone uno con i prezzi degli spettacoli nel 1918: nei primi posti si pagava una lira, sulle gradinate il prezzo si riduceva a lire 0,40; il film era, in compenso, in cinque parti ed un prologo.

Le grandi Case cinematografiche torinesi hanno ovviamente un loro posto d'onore. Prodiga di pubblicità, la Società anonima Ambrosio (capitale lire 700 mila) che si definisce « Manifattura Cinematografica ».

Arturo Ambrosio era stato il comproprietario di un negozio di articoli fotografici in piazza San



Proiettore dei F.lli Serra di Torino (1918).



L'attrice Pina Menichelli: nasce il divismo.

Carlo. Presto aveva compreso i vantaggi che la nuova attività poteva offrirgli e, con la collaborazione del fotografo Roberto Omegna e del soggettista Arrigo Frusta, aveva dato vita all'« Ambrosio Film », con teatro di posa successivamente in via Napione, in via Nizza ed in via Catania. Ma gli piaceva uscire a lavorare all'aperto e ne sono la riprova « La prima corsa Susa-Moncenisio » e « Le manovre degli Alpini al Colle della Ranzola », epiche pellicole del 1904. Ambrosio è stato definito l'uomo dei 1478 films. Anche se alcuni erano del-



Omaggio agli spettatori del cinematografo « Della Borsa ».



le modeste « comiche » di poche decine di metri di pellicola e tale numero sia forse esagerato, esso dà l'idea del lavoro frenetico che si compì in un breve volger di anni.

* * *

Ed eccoci nella sala di « Cabiria ». Se si giunse al « Cabiria » il merito è anche di Carlo Rossi. Presso la sua azienda arrivò un giorno un giovane ragioniere astigiano, Giovanni Pastrone. Avrebbe dovuto fare il contabile; risultò il più grande regista italiano del cinema muto.

Ben presto la « Rossi & C. » si trasforma in « Itala Film », stella di prima grandezza nel firmamento cinematografico mondiale. Torino diventava, si può dire improvvisamente, la mecca del cinema mentre il fienile in cui sarebbe stato girato ad Hollywood il primo film era ancora e soltanto un disadorno fienile.

I tempi divengono ben presto maturi per un grande film d'arte, e fu appunto « Cabiria ». Il nome era stato inventato da Gabriele d'Annunzio cui Pastrone si era rivolto per dare lustro all'iniziativa. Il poeta trascrisse le didascalie di Giovanni Pastrone in cambio di 50 mila lire oro. Il successo, clamoroso, aprì la via a tanti prodotti minori in cui l'elemento storico si univa abbastanza felicemente al genere colossale.

La documentazione su « Cabiria » è qui decisamente straordinaria: ci sono grandi foto delle scene più suggestive, manoscritti di Gabriele d'Annunzio, scenografie buttate giù in calligrafia minuta su fogli di carta protocollo, e poi la macchina da presa

Apparecchiature dell'epoca del « muto ».

ideata ed usata da Giovanni Pastrone, dall'apparenza di una modesta scatola in legno, protetta da borchie metalliche e fornita di una cinghia di cuoio con cui poteva essere portata a tracolla.

Le ultime sale parlano un linguaggio già a noi molto più accessibile e vicino. Non ci sono solo i manifesti ed i bozzetti originali del cinema muto, con i ricordi delle prime grandi dive, Lida Borelli e Francesca Bertini, per fare i nomi più famosi, o dell'insuperato Rodolfo Valentino, c'è anche quanto le persone più giovani hanno potuto vedere pagandosi il biglietto del cinematografo: Charlie Chaplin e Dracula, Stan Laurel ed Oliver Hardy, Ridolini e Jean Gabin.

Il fascino di un passato favoloso è però totalmente dissolto, gli apparecchi da ripresa o da proiezione, normale, a colori o stereoscopica, hanno la complessità e la mole di congegni giunti agli ultimi stadi di elaborazione; le attrezzature e gli accessori per la ripresa subacquea fanno rimpiangere, nella loro stilizzata perfezione, la scatola di legno di Pastrone, sorretta dalla consueta cinghia di cuoio. Il progresso ha ucciso la poesia.

La realizzazione di una nuova sede più ampia e più confacente alle presenti esigenze resta l'obiettivo primario del museo. Si potrebbe utilizzare, dai depositi tuttora esistenti presso la Mole Antonelliana ed in Palazzo Carignano, del materiale assai importante destinato altrimenti al disfacimento o, quanto me-



Alberto Collo, il bel tenebroso del cinema muto.

no ad ulteriori danneggiamenti. Inoltre, si potrebbe razionalizzare ed ampliare ulteriormente il discorso espositivo.

Ci sono dei progetti per una sede che possa riunire nella zona occupata da quello che fu il Teatro di Torino di Renato Gualino, tanto il Museo nazionale del cinema quanto l'antica Società fotografica subalpina ed il Cineclub Piemonte.

Risulterebbe che il terreno del Teatro di Torino appartenga alla RAI, mentre quello antistante, occupato dall'ente radiotelevisivo, appartenga al Comune. Una permuta potrebbe consentire alla Città di destinare una vasta area per realizzare un complesso di più di una trentina di sale, di



Un vecchio proiettore ed esemplari di locandine.



«Cenere» di Arturo Ambrosio con Eleonora Duse e Febo Mari.

Dal «Saturnino Farandola», un film di Ambrosio del 1915.




cui dodici dedicate alla storia della fotografia e ventidue alla storia del cinema. Più in dettaglio, si attuerebbero le sezioni del pre-cinema, della storia della fotografia, del cinema muto, del cinema sonoro, del cinema straniero, e così via.

Alla domanda su come veda il presente ed il futuro della sua istituzione, il Presidente, ingegnere Mario Catella mi ha così risposto: « Il Museo Nazionale del Cinema è stato creato, conservato ed accresciuto da Adriana Prolo. Al museo, Adriana Prolo dedica la sua vita superando numerose difficoltà, ed anche amare delusioni, sempre solo pensando alle sue raccolte.

« La Prof.ssa Prolo ha bensì avuto anche qualche grande soddisfazione come ad esempio il successo ottenuto dall'ultimo congresso della 'Fédération Internationale des Archives du Film' tenutosi nel giugno 1975 a Torino, dopo quelli di New-York, Mosca, Bucarest, Londra, Lione, Ottawa. Il museo è stato riconosciuto dai partecipanti, che rappresentavano ben 60 nazioni di tutto il mondo, il più interessante per le sue uniche e preziose raccolte.

« Il museo, unico in Italia e paragonabile solo a quelli di Parigi, Vienna ed Amsterdam, meriterebbe maggiore interessamento da chi, preposto alla divulgazione della cultura, non può più pensare ai musei come a semplici luoghi di visite a cimeli, ma come centri vivi di cultura sociale.

« Infatti qualora il museo potesse usufruire, come da tempo programmato, di una sede degna con un organico sufficiente per poter mettere a disposizione del pubblico la sua biblioteca, i suoi films ed i molti documenti che



Il Museo del Cinema consente di seguire tutta l'evoluzione di una intensa ricerca scientifica e meccanica.



Una delle iniziative periodiche del museo: una recente esposizione fotografica.

giacciono ancora incassati in bui scantinati, la sua attività avrebbe modo di svolgersi come vero centro di cultura e di ricerca sulla cinematografia, specialmente per i giovani. Già attualmente il museo è meta di molti studenti che vi trovano alimento per ricerche e tesi di laurea.

« Il visitatore ha modo di considerare, da un punto di vista non comune, la storia dell'uomo: tanti sono i cimeli eccezionali che interessarono l'umanità per secoli prima ancora della scoperta del cinema. È chiaro che il problema del museo è un problema di Torino. Occorre prov-

vedere in tempo per non lasciare deperire, disperdere o trasferire altrove quanto è stato così amorevolmente raccolto da Adriana Prolo alla quale si deve così viva riconoscenza.

« La soluzione è già impostata. Mi auguro che con l'intervento delle autorità si possa al più presto giungere ad una definitiva sistemazione per il bene della nostra Torino ».

* * *

Ci sarebbe ancora da dire della biblioteca specializzata, inti-

tolata al nome di Mario Gromo (8300 volumi), della raccolta di manifesti (7000 esemplari), della cineteca (400 pellicole), della fototeca, della sala di proiezioni con 120 posti dove vengono ri-proposti films di particolare valore artistico, collegati spesso in cicli per autore o per grande interprete.

La direttrice del museo, Maria Adriana Prolo, veglia su tutto e su tutti, giudica ciò che vale e ciò che è da rifiutare, conclude acquisti in Italia ed all'estero di pezzi ormai « introvabili », pro-

muove iniziative, gode e soffre per questa sua creatura eccezionale, straordinaria, unica.

Chi approda al museo per la prima volta, chi vive di lavoro, di delusioni e di soldi, potrebbe domandarsi perché continui a farlo, dopo tanti anni, e con tanta passione. Direi che lo fa perché ama la vita, più che per quanto essa è, per ciò che la vorremmo; perché ama quella vita che uomini immaginosi hanno voluto fissare sulla lastra o sulla pellicola, quasi a prolungarla all'infinito, a renderla imperitura.

L'arbitrato commerciale: un convegno a Torino

Nel gennaio 1975 la Camera di commercio di Torino ha deliberato l'istituzione di una camera arbitrale per facilitare la soluzione delle controversie di carattere contrattuale. Al fine di divulgare al massimo l'iniziativa e dibattere i principali problemi connessi al miglior funzionamento dell'istituto, l'ente camerale torinese ha promosso e organizzato, lo scorso 18 dicembre, in stretta collaborazione con l'Unione industriale di Torino, uno specifico convegno di studio sull'arbitrato commerciale, al quale ha partecipato un folto e qualificato pubblico di giuristi e di operatori economici. La rivista « Cronache Economiche » è lieta di pubblicare il discorso di apertura tenuto dal dr. Giuseppe Salerno, al tempo Prefetto commissario straordinario della Camera di commercio di Torino, e il testo integrale di tutte e cinque le relazioni ufficiali esposte nella mattinata e dei diversi interventi e comunicazioni presentati nel pomeriggio. Presidente del convegno e moderatore del dibattito sono stati, rispettivamente, il dr. Mario Bongioannini e il dr. Piero Piccati.

Apertura dei lavori.

A nome della Camera di commercio, quale amministratore straordinario rivolgo un saluto cordiale ringraziando tutti gli intervenuti: saluto

che in modo particolare rivolgo ai docenti universitari, agli alti esponenti della magistratura, a tutti gli imprenditori economici e a quanti hanno



Flash sui lavori del convegno.

aderito a questo convegno indetto dalla Camera di commercio in collaborazione con l'Unione industriale di Torino.

Il convegno ha per oggetto l'arbitrato commerciale in tutte le sue forme, anche nei rapporti commerciali internazionali, l'arbitrato irrituale, l'arbitraggio e la perizia contrattuale.

Si tratta di istituti che hanno tutti un denominatore comune che affonda le sue radici nella volontà, delle parti o del legislatore, di avere a disposizione un mezzo rapido di giustizia.

Non per niente l'istituto sorse nel nostro paese nel secolo dodicesimo quando nelle cause civili furono introdotte le regole della procedura romano-canonica attraverso il diritto comune nel quale vi fu una commistione di elementi delle due procedure.

Esso ha sempre incontrato favore e ne incontra a maggior ragione oggi a Torino, in una città convulsa di lavoro e di interessi, in una città nella quale sono affluiti dalla guerra oltre 900 mila abitanti, tenendo conto dei comuni della cintura. Questo rapido trasformarsi della società rende ancora più necessario l'intervento e il ricorso all'istituto che dia la possibilità di una tutela rapida, non sempre assicurata dagli organi di giustizia ordinaria.

Ciò non vuol dire critica alla magistratura: vediamo l'istituto come complementare all'azione della magistratura ordinaria, la quale, specialmente nel campo penale, oggi è interessata a un compito molto vasto proprio per questo evolversi della società ed è distratta molte volte anche da quelli che dovrebbero essere i suoi compiti istituzionali.

È in tal senso che si è parlato, nell'invito, di crisi della magistratura.

L'istituto trova oggi, come voi sapete, collocazione nel codice civile nella parte dei procedimenti speciali mentre invece, nel precedente codice, era previsto dalle disposizioni preliminari: e questo mette maggiormente in evidenza la necessità oggettiva prevista dal legislatore.

Diceva il Chiovenda che non deve essere considerato un prodromo di migliore giustizia a venire ma un modo di collaborazione con l'autorità giudiziaria, e direi di collaborazione e anche di auto-tutela. Troviamo infatti in molti regolamenti o statuti di associazioni la possibilità e anzi addirittura l'obbligo di ricorrere in alcuni casi all'istituto dell'arbitrato per far sì che si possa, più che comporre, prevenire la lite.

Io non mi dilungherò sugli argomenti perché ci sono eminenti studiosi i quali tratteranno le singole questioni.

RELAZIONI

Prof. Avv. ALDO FRIGNANI • *Profili introduttivi all'arbitrato.*

È lecito chiedersi perché mai la Camera di commercio e l'Unione industriale di Torino abbiano organizzato questo convegno di studio sull'arbitrato, dopo che tanti altri convegni sul tema si sono tenuti e vengono tenuti con molta frequenza in Italia e all'estero.

Le motivazioni sono di due ordini: c'è una ragione immediata ed una mediata. Quanto alla prima, costituita dall'istituzione della camera arbitrale presso la Camera di commercio di Torino, si voleva illustrare la stessa nelle sue motivazioni, nei suoi scopi, nel suo funzionamento, a tutti gli operatori economici ed agli operatori del diritto che possono ricorrere ai servizi che la stessa offre.

La ragione mediata, o più lontana, è quella di un'illustrazione, con un taglio pratico e non astratto, dell'istituto dell'arbitrato, nelle sue varie

forme; di estendere ed approfondirne la conoscenza in un ambiente ed in una città che, nonostante l'opera mirabile del prof. Minoli, cui va il nostro riverente ricordo, si è in passato dimostrata piuttosto restia a recepire questo discorso ed a farne una pratica di vita.

In realtà questo convegno di studio vuole superare preconcetti e pregiudizi in modo da condurre ad una valutazione serena dei vantaggi e degli svantaggi dell'arbitrato, della sua convenienza sul piano economico o fiscale e comunque illustrare questa forma di — permettetemi di dire — « collaborazione attiva » delle parti stesse nel risolvere le controversie, in una parola nel « farsi giustizia ».

Al fine di consentire una più precisa comprensione di ciò che si verrà dicendo, è utile ricordare

che sotto l'espressione, polivalente, di « arbitratto » si possono ricomprendere quattro istituti diversi:

— *l'arbitrato rituale*, e cioè il ricorso, per risolvere una controversia, non ai tribunali ordinari, ma ad altri giudici o tribunali liberamente scelti, ricorso disciplinato dal codice di procedura civile agli artt. 806 e segg., che si conclude con un lodo il quale, depositato in Pretura e ottenuta l'omologazione, ha la stessa efficacia di una sentenza resa dall'autorità giudiziaria ordinaria;

— *l'arbitrato irrituale* (o libero o improprio), che è quello in cui le parti deferiscono a degli arbitri la risoluzione delle contestazioni insorte fra le stesse, senza voler conferire alla pronuncia arbitrale (lodo) l'efficacia di sentenza, ma da valere come contratto, dato l'impegno delle parti di considerare il lodo arbitrale come espressione della propria volontà;

— *arbitraggio*, mediante il quale le parti convengono di demandare ad un terzo la determinazione di prestazioni o elementi contrattuali e che dovrà procedere con equo apprezzamento (articolo 1349 c.c.);

— *perizie contrattuali*, nelle quali le parti rimettono l'accertamento e/o la valutazione quantitativa e/o qualitativa sullo stato dei luoghi e dei beni, sulla consistenza, la qualità e le condizioni o sulle prestazioni di beni o di cose, oggetto del rapporto contrattuale, a dei periti, impegnandosi a riconoscere alla determinazione peritale il valore di contratto.

Senza entrare nel merito di queste varie forme (che saranno oggetto di più ampie analisi nelle relazioni che seguiranno) diciamo subito, in via del tutto preliminare, che di attività giurisdizionale (cioè tesa a risolvere una controversia) si può parlare solo per l'arbitrato rituale e irrituale, mentre invece nel caso dell'arbitraggio e delle perizie contrattuali viene evidenziata la funzione di prevenzione di controversie più che quella di risoluzione delle stesse. Prevenzione che evidentemente, in quanto abbia successo, esclude la necessità di ricorrere poi alla giustizia ordinaria.

Partiamo da una constatazione, e cioè che la realtà economica attuale, statuale o interstatale, postula un ricorso sempre più massiccio all'arbitrato, e chiediamoci quali ne sono le ragioni.

In primo luogo va riconosciuto che le relazioni commerciali odierne sono impostate su dei rapporti a carattere continuativo (a medio e lungo termine, tanto che talvolta si parla di contratti la cui esecuzione avviene in 10/20 anni) piuttosto che su rapporti contrattuali la cui esecuzione è istantanea, cioè si esauriscono in un'unica o poche operazioni. Si pensi alla importanza di appalti, sia nazionali che internazionali, di contratti di somministrazione o forniture, a tutti i contratti per la distribuzione, ecc., la cui importanza economica e sociale è di gran lunga superiore a quella di contratti di compravendita, permuta od altro.

Questo comporta la necessità per gli operatori economici di mantenere dei buoni rapporti commerciali con le controparti per un lungo periodo di anni. La conseguenza è che ogni controversia relativa all'interpretazione ed all'esecuzione di questi contratti deve essere risolta in modo e con forme tali da non spezzare il rapporto contrattuale (che esige sempre una forte carica di fiducia e di rispetto) come sicuramente avverrebbe con il ricorso alla giustizia ordinaria, ma di garantire quella possibilità di equilibrio (anche di interessi contrapposti) che sta alla base della prosecuzione dei rapporti economici (Ferri, Bagliano e Melodia).

Oltre a questo, la necessità del ricorso all'arbitrato si evidenzia anche sotto il profilo socio-politico.

È a tutti noto che accanto ad un diritto statale, gli ambienti del commercio ed il mondo degli affari, a partire dal medioevo ad oggi, hanno elaborato ed elaborano regole proprie per la disciplina dei rapporti commerciali, tant'è che giustamente si ritiene che neppure l'unificazione dei codici (come è avvenuto in Italia) abbia superato la dicotomia sostanziale tra la materia civile e quella commerciale (la famosa *lex mercatoria*, che ha avuto periodi di vigenza veramente universale).

Bisogna riconoscere che le regole più significative per il commercio non si devono ricercare nei codici e nelle leggi dello Stato, ma in altre fonti, quali le condizioni generali di contratto, i contratti-tipo, i moduli o formulari, gli usi e consuetudini, che oggi tendono ad una uniformità non soltanto sul piano nazionale, ma addirittura sul piano internazionale (vedi il caso di certe regole per il commercio dei tessili, per la fabbricazione di materiale elettrico, per il commercio di materie prime, cereali, ecc.).

Si tratta, in altri termini, di una imponente produzione giuridica al di fuori della sfera statale e che, a prescindere dai problemi circa la rilevanza della stessa quando sia in contrasto con norme imperative dello Stato, deve venire osservata dagli ambienti commerciali, ed è sanzionata da un proprio sistema di sanzioni (interruzione dei rapporti commerciali, boicottaggio, liste nere, perdita di sconti e agevolazioni di pagamento, perdita di posizioni di privilegio o di esclusiva, ecc.).

Sul piano politico ciò è il frutto di una profonda crisi di credibilità del sistema statale, di porre il diritto e di applicarlo, che deriva, quanto al primo punto, dalla rigidità del sistema delle leggi scritte, che possono solo fotografare una certa realtà, e, pertanto, nel momento stesso del loro venire in essere, diventano obsolete e comunque spesso denunciano una insensibilità (o ignoranza, che non è mai scusabile) del legislatore per le esigenze del mondo economico e commerciale.

Quanto al secondo punto, la crisi deriva, oltre che dal cattivo funzionamento della giustizia ordinaria (per mancanza di mezzi, di uomini e di strutture) anche dall'immane compito che i magistrati sono chiamati a svolgere per adeguarsi alla realtà sempre mutevole e cangiante del mondo degli affari.

Sul piano sociologico è evidente che si tratta di un ripudio della giustizia ordinaria per quel tanto di coercitivo e meccanico che presenta, in quanto considerato come elemento imposto dall'esterno e con il quale c'è soltanto un rapporto di estraneità e di incomprendimento.

Il diritto statale è visto come qualcosa di imposto e non invece come prodotto voluto e accettato dalle parti e come atto di autodisciplina, che non è respinto da alcun operatore economico, ma sottoposto al verificarsi unicamente di due condizioni, e cioè che sia chiaro e che non sia discriminatorio.

Sul piano della struttura si devono fare le seguenti considerazioni: l'attuale organizzazione ed amministrazione della giustizia affidata ai giudici ordinari presenta le seguenti caratteristiche, tutte confliggenti con esigenze proprie del mondo degli affari:

1) *formalismo*: si pensi agli intralci, ai costi ed alle perdite di tempo che il rispetto di norme puramente formali produce sull'amministrazione

della giustizia; per non parlare delle conseguenze della nullità (comminata per inosservanza di obblighi formali), che oggi sembrano aberranti non solo sul piano penale ma anche su quello civile;

2) *preclusione nei mezzi di prova*: come è noto, si è passati dal sistema delle prove legali (frutto di procedure primitive e medioevali) ad una rigida preclusione o limitazione delle prove, con la conseguenza che talvolta si giunge a dei risultati aberranti sul piano della giustizia sostanziale, anche se ineccepibili sul piano della giustizia formale;

3) *manca di preparazione tecnica nell'organo giudicante*: come è noto il mondo dei commerci si sta sempre più tecnicizzando, il mondo delle imprese sta prendendo coscienza di sempre più numerosi interessi che interagiscono uno sull'altro, mentre il giudice rimane isolato nel suo olimpo giuridico. E pur vero che esiste la possibilità della nomina di un consulente tecnico, ma per una serie di ragioni in Italia (a differenza, per esempio, di quanto avviene in Francia o in Belgio) ciò avviene abbastanza di rado, e al giudice si richiede il dono dell'onniscienza (anche perché non ha alcun vincolo verso il responso del consulente tecnico), con il risultato che il giudice è talvolta lontano interi anni-luce dalla realtà concreta e complessa alla quale è chiamato ad applicare la norma;

4) *lungaggine della procedura*: non è necessario spendere molte parole perché è ormai un male cronico. Aggravata da norme antiquate, come quella sugli interessi legali e quelle (inesistenti) sulla condanna delle spese, che fanno del processo ordinario un giochetto posto a disposizione dei più furbi ed alla fine del quale anche la parte che ha avuto ragione ne ricava un danno « irrisarcibile ».

Orbene se alcune di queste caratteristiche sono frutto di una crisi (ci auguriamo) momentanea della giustizia ordinaria, e perciò potrebbero essere eliminate con il miglior funzionamento degli uffici, altre sono inerenti a certi dogmi cui non può rinunciare il diritto statale, anche perché difficile sarebbe giustificare la riproposizione di una separazione, a seconda che la funzione giurisdizionale si svolga in sede di rapporti puramente civili oppure in sede di rapporti commerciali. Eppure questi ultimi hanno esigenze proprie, che devono, in un modo o nell'altro, trovare soddi-

sfazione, pena l'arretramento della velocità dei commerci, pena il rallentamento del progresso tecnologico, pena il sacrificio di qualche interesse collegato all'impresa (che pure avrebbe dovuto essere tutelato) e così via.

Orbene è pur vero che l'incremento del ricorso all'arbitrato non si pone sempre come reazione alla giustizia ordinaria (Ferri); ché in tal caso non si spiegherebbe l'ampio sviluppo dell'arbitrato in un ambiente, quale quello statunitense, dove la giustizia ordinaria funziona meno peggio che in tanti altri Stati.

Vero è invece che, attraverso l'arbitrato, le parti tendono a conseguire risultati che, anche in un funzionamento migliore di quello attuale della giustizia ordinaria, la stessa non sarebbe in grado di offrire e cioè contribuire ad un ripristino dell'armonia tra le parti, assicurando la prosecuzione del rapporto.

Inoltre l'arbitrato presenta una caratteristica di importanza fondamentale per l'ambiente del commercio, cioè consente alle parti in ogni momento un ampio potere di intervento, affida loro un ruolo attivo e determinante che la giustizia ordinaria non consente, di modo che esse si sentono realmente protagoniste anche della loro stessa giustizia e non accalappiate da un meccanismo che le ingoia e le fagocita.

È chiaro che le esigenze ora esposte si realizzano al massimo grado nell'arbitrato irrituale o libero. Tuttavia, essendo lo stesso basato su un elemento volontaristico, talvolta può rivelarsi utile avere un arbitrato cui l'ordinamento statale dia la sua « benedizione », presti il suo apparato esecutivo. Naturalmente per far ciò lo Stato pone delle condizioni o garanzie (mi riferisco al controllo in sede di omologazione e di impugnazione). È quanto avviene nell'arbitrato rituale. Eppure anche in tale istituto (e nonostante le garanzie richieste) si possono trovare gli elementi che marcano la ricerca della tutela delle esigenze sopra accennate.

Ci interessa in modo particolare esaminare il ruolo attivo o di autodeterminazione o di partecipazione effettuale che le parti hanno nello svolgimento di questo procedimento.

a) *Iniziativa della procedura.* Le parti sono libere di autodeterminarsi nel ricorso al procedimento arbitrale e nella fase di instaurazione dello stesso. Quanto alla prima esse possono ricorrervi o mediante il compromesso che deve essere an-

tecedente al sorgere della controversia o mediante la clausola compromissoria che viene stipulata dopo che la controversia è già sorta (articoli 807-808 c.p.c.). L'unico limite è dato dalla necessità che l'uno o l'altra risultino da atto scritto, che le parti abbiano la capacità di compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione e che si tratti di materia che possa formare oggetto di arbitrato.

Circa quest'ultimo punto, secondo l'art. 806, ne rimangono escluse le questioni di stato e di separazione personale tra i coniugi, mentre quelle riguardanti i rapporti di lavoro sono oggi regolate dalla legge 533 sul nuovo processo del lavoro che ammette in via generale l'arbitrato rituale, pur restringendo l'area dell'arbitrato irrituale (e sulla quale non ci possiamo intrattenere data la specialità della materia).

Le parti inoltre sono libere nella individuazione della materia del contendere, cioè dell'oggetto da sottoporre a giudizio arbitrale: se una clausola sola del contratto, una sola parte del rapporto o l'intero rapporto; se solo questioni interpretative o questioni circa l'esecuzione dello stesso, ecc. Inoltre le parti sono pure libere nella scelta degli arbitri, nel determinare il loro numero, nei criteri per la scelta e la nomina e così via, con la conseguenza che esse possono garantirsi contro il rischio di nominare arbitri delle persone incompetenti, provvedendo invece alla designazione di tecnici del ramo, conoscitori del mestiere o degli usi, ecc.

b) *Il criterio di giudizio.* Il ruolo attivo delle parti si manifesta in modo rilevante anche nella individuazione del criterio di giudizio, che dovrà essere seguito dagli arbitri: si deduce infatti dall'art. 822 che le parti possono scegliere o la via del giudizio secondo diritto o la via del giudizio secondo equità. Naturalmente è in questa seconda opzione che gli imprenditori trovano la possibilità di superare quei vincoli e quelle restrizioni o imposizioni, nel fare valere le rispettive ragioni, che abbiamo sopra accennato.

c) *La funzione di protagonisti* che le parti possono assumere si rivela infine per quanto concerne lo *svolgimento della procedura*. In proposito l'art. 816 lascia la più ampia libertà, dicendo che le parti possono stabilire « le norme » che dovranno essere osservate nel procedimento.

Rientra in questo ambito la fissazione dei termini per le singole operazioni del giudizio arbi-

trale (e qui evidentemente le parti possono abbreviare a volontà i tempi, che a loro sembrano sempre lunghi, almeno quando sono in buona fede) del procedimento. Va tuttavia osservato che nella individuazione di queste norme ci sono due principi che devono essere in ogni modo garantiti: intendiamo riferirci, da un lato, al diritto di difesa e, dall'altro, al principio del contraddittorio.

Questi punti rappresentano dunque, in rapida sintesi, le manifestazioni più salienti di un nuovo rapporto fra le parti (talché si è giustamente osservato che mentre nella giustizia ordinaria è una parte che trascina in giudizio l'altra che non vorrebbe giungervi, nell'arbitrato ambedue le parti sono d'accordo nell'accedere al giudizio), nonché fra le stesse e gli arbitri, in modo che si può concludere che esse si sentono a tutti gli effetti protagoniste attive del giudizio arbitrale.

Ma per non dare un'errata impressione che l'arbitrato sia il toccasana di tutti i mali, sento l'obbligo di indicare, sempre succintamente, che cosa l'arbitrato non può fare e non può produrre.

In primo luogo non ha poteri magici nei confronti della parte che è in malafede; intendiamo riferirci a malafede nell'accettare e nel dare esecuzione alla sentenza arbitrale. In questo caso è chiaro che bisogna ricorrere a delle forme coattive, che saranno possibili solo per l'arbitrato rituale, secondo le norme previste dal c.p.c., in base alle quali, dopo un controllo del rispetto di certe garanzie fondamentali attraverso la omologazione, viene riconosciuto al lodo arbitrale il valore di sentenza.

Questo tuttavia non è possibile per l'arbitrato irrituale o per le altre forme di intervento dell'arbitro in rapporti commerciali fra le parti.

Del pari non è possibile (o meglio lo è raramente) ottenere in un giudizio arbitrale tutta la ragione, quando in punto di fatto tutta la ragione e tutto il torto non stanno da una parte sola (come avviene il più delle volte). E questo perché l'arbitro, in assenza di diversa volontà esplicita od implicita delle parti, giudica secondo equità e, potendo tenere conto di elementi di fatto o prove che sarebbero precluse nel giudizio ordinario, può evidentemente tranciare la questione, come si suol dire, nel mezzo.

Infine sarebbe errato ritenere che il giudizio arbitrale sia un'operazione non costosa. Infatti se è pur vero che in tale giudizio si possono tro-

vare correttivi alle lacune delle norme del giudizio ordinario in materia di spese, è altrettanto vero che alcune di esse non sono mai ripetibili o più spesso, soprattutto quando l'arbitro non dà tutta la ragione ad una e tutto il torto all'altra, vengono in qualche modo divise.

Abbiamo così richiamato l'attenzione, in rapida panoramica, su considerazioni che si possono ritenere preliminari a qualsiasi discorso sull'arbitrato. Le relazioni che seguiranno saranno dedicate a singoli aspetti tecnici del fenomeno e saranno fatte con specifica competenza.

Mi sia tuttavia consentito di concludere con tre considerazioni.

Quanto all'arbitrato rituale si tratta realmente di un « giudizio su misura » (Carnelutti) al quale si fa ricorso non solo perché le parti possano nominare persone particolarmente qualificate per risolvere le singole controversie, non solo per superare le lentezze, i costi, i prezzi fiscali del giudizio ordinario, ma molto di più perché « non si cerca esclusivamente la riparazione di un torto passato, ma si tende alla ricomposizione dell'ordine, dell'equilibrio di un rapporto, che può svilupparsi anche in futuro, nel quale quindi gli attuali litiganti devono continuare ad operare, e nel loro stesso interesse a cooperare. Lo si invoca per rivendicare di fronte all'autorità, alla sovranità dello Stato la sfera di libertà dei cittadini, quella sfera di autonomia nel cui ambito le parti possono agire senza in alcun modo compromettere tale sovranità » (Punzi).

Quanto alle altre forme di arbitrato, esse consentono una più ampia (direi, quasi assoluta) flessibilità, talché la figura dell'arbitro diviene sempre meno quella di un giudice, per essere quella di un paciere, un amico delle parti, uno strumento di collaborazione contrattuale, sia nel corso delle trattative (per superare i « punti morti », diceva Minoli e fu ripetuto nel « IV Congresso Internazionale sull'Arbitrato » tenutosi a Mosca nel 1972 da Bagliano e Melodia), che nel riempimento di « lacune » (come fu sottolineato nel « V Congresso Internazionale sull'Arbitrato » tenutosi a Nuova Delhi nel 1975).

Quanto alla riconquista di « una giustizia fra commercianti » amministrata da commercianti, il tecnicismo e la diversificazione sempre più spinta, da un lato, e l'esigenza di una uniformità delle norme e dell'amministrazione di tale giustizia, al di sopra delle barriere statuali (e qui

ricordiamo la notazione di Ascarelli, secondo cui il nazionalismo giuridico, culminato nelle codificazioni dell'800, ha segnato la fine dell'universalismo della *lex mercatoria*, dall'altro, ha portato alla istituzione di strutture arbitrali internazionali precostituite e preorganizzate. Ebbene se ciò è da salutare con entusiasmo per l'assicurata compe-

tenza dei giudici arbitrali e per l'adattamento delle procedure alle esigenze dei singoli settori commerciali, bisognerà in futuro guardarsi dal rendere troppo rigide ed asettiche tali strutture, per non ricreare, seppure a monte, quel diaframma di incomunicabilità che oggi avvertiamo tra giustizia ordinaria e mondo degli affari.

Avv. PAOLO EMILIO FERRERI • *La camera arbitrale di Torino.*

Poiché scopo del presente convegno è quello di avvicinare gli operatori commerciali ed industriali alle procedure arbitrali ⁽¹⁾, ho io stesso pregato il prof. Frignani di lasciare a me il compito, del tutto modesto, di illustrare brevemente la camera arbitrale, il suo statuto ed il suo regolamento, nell'ambizioso intento di rendere agli operatori presenti più chiaro lo scopo che la Camera di commercio di Torino si è prefissa nel promuovere la istituzione della camera arbitrale.

Istituzione della camera arbitrale della Camera di commercio di Torino. — Occorre qui, anzitutto, dare atto che analoga iniziativa la Camera di commercio di Torino aveva già assunto istituendo, in data 4 ottobre 1949, la « corte arbitrale permanente per la conciliazione e la risoluzione delle controversie di carattere contrattuale ». Tale istituto, il cui regolamento venne redatto da un illustre magistrato torinese, Domenico Peretti Griva, non riscosse peraltro il favore degli imprenditori e degli operatori del diritto, tanto che non consta essere mai entrato in funzione.

Nel 1958, ancora a Torino, venne istituita la « corte arbitrale presso la Borsa Merci » di ambito più ristretto e con ben limitate aspirazioni.

Su sollecitazione dello stesso Ministero della industria e commercio, il commissario straordinario alla Camera di commercio di Torino, nella persona del prefetto di Torino, Salerno, nominava una commissione di studio da lui stesso presieduta « con il compito di studiare e predisporre un progetto di statuto e di regolamento per l'istituzione camera arbitrale della Camera di commercio di Torino ».

Nel giro di poco più di due mesi la commissione, ampiamente attingendo ai testi dello statuto e del regolamento di due altre camere arbitrali, quella di Milano e quella di Novara, entrambe di recente istituzione, provvedeva alla

redazione dello statuto della camera arbitrale e del relativo regolamento nella loro attuale formulazione, subito dopo deliberata ed adottata dalla Camera di commercio di Torino.

Come ogni legge, decreto, statuto o regolamento, che si rispetti, i testi che vengono qui esaminati non sono certo esenti da vizi, contraddizioni e lacune. Hanno però il merito di contenere, almeno, all'art. 13 dello statuto, la espressa previsione della loro modificabilità.

E non è poco, almeno come confessione dei redattori dei testi della loro consapevolezza circa l'esistenza di difetti nel loro elaborato.

Questo convegno, con la partecipazione di tante qualificate persone, oltre che consentire la divulgazione dell'istituto, consentirà certamente l'adozione immediata di emendamenti preziosi per rendere più completi e più operativi i testi esaminandi.

Natura giuridica della camera arbitrale: suoi compiti e poteri. — Scendendo ora in argomento,

(1) L'avv. RENATO VECCHIONE ha scritto, in occasione del convegno di Stresa organizzato dalla Camera di commercio di Novara (in « Il Sole-24 Ore » 4-12-1973, p. 5):

« Il principale obiettivo volenterosamente perseguito dalla Camera di commercio di Novara con la lodevole iniziativa del convegno interprofessionale di Stresa era quello di chiarire, soprattutto agli operatori economici, il reale significato e la crescente utilità dell'arbitrato (sia rituale che irrituale) e di aprire, attraverso questo chiarimento, la via alla diffusione dell'arbitrato preorganizzato (dalle Camere di commercio e dalle associazioni imprenditoriali), cioè di un arbitrato capace di dare maggiori garanzie di rapidità, d'imparzialità e di efficienza.

« Ora, se questo — come a me pare — era l'oggetto dei lavori del convegno, si deve ritenere inutile, anzi al raggiungimento di tale scopo contraria, la affrettata e spesso male informata esposizione delle questioni di diritto che da anni vengono dibattute su questo tema; altrettanto inutili i ragionamenti sulla riforma, indubbiamente auspicabile, delle norme di legge che disciplinano l'arbitrato. Se, infatti, ponendosi sul tappeto tormentate questioni di diritto, si è mutato il volto di quel convegno interprofessionale, chiudendo la porta in faccia ai « non addetti ai lavori », ponendo questioni di riforma della legge, si è finito per eludere lo scopo principale del convegno che era non solo quello di avvicinare gli operatori economici agli istituti arbitrali, ma anche quello di avvicinare questi istituti agli operatori economici, chiarendone i contenuti, i limiti e la efficacia ».

è anzitutto da chiarire che cosa s'intenda per camera arbitrale.

Etimologicamente parlando camera è un luogo di incontro al chiuso ed al coperto. Il Garzanti definisce *camera* « la stanza in cui si dorme ». Tenuto conto che anche quella dei deputati è detta camera, la definizione del Garzanti può apparire anche esatta, ma è certamente irrispettosa.

Meglio quindi parlare di camera come luogo d'incontro; tali sono la camera da pranzo, quella da giuoco e, magari anche maliziosamente, quella da letto. Luogo quindi per incontri fra amici, fra persone aventi interessi comuni, fra persone aventi interessi opposti e convergenti.

Dunque giusto è parlare di camera di commercio, di camera del lavoro, di camera arbitrale.

La camera arbitrale, amministrativamente, è un ufficio dell'ente pubblico Camera di commercio⁽²⁾; essa non esercita funzioni giurisdizionali⁽³⁾, ma ha il compito principale ed essenziale di offrire, agli associati e non, un servizio arbitrale organizzato.

Pur rientrando indubbiamente la materia dell'arbitrato fra gli scopi istituzionali dell'ente⁽⁴⁾, non è certo nei poteri dell'ente Camera di commercio, e quindi nemmeno della camera arbitrale, quello di dettare, per mezzo di regolamenti, norme giuridiche vincolanti per i cittadini, o anche solo per gli associati, a disciplina di procedimenti giudiziari o arbitrali. Ciò non sta a significare tuttavia che il regolamento in esame sia improduttivo di qualsiasi effetto giuridico⁽⁵⁾, ma significa che tale effetto esso acquista solo allorché le parti volontariamente vi si sottomettano, espressamente richiamandosi al regolamento nei loro atti negoziali: esse, in altre parole, così facendo, dichiarano di volere che, in caso di controversia, la vertenza sia sottoposta agli arbitri secondo le regole stabilite da una certa Camera di commercio: nel caso specifico, quella di Torino.

Clausola compromissoria. — Tale risultato si raggiunge attraverso la formulazione di quella clausola, da inserirsi in contratto, che va sotto il nome di « clausola compromissoria ».

Avverto subito che è questo, probabilmente, il punto più delicato ed essenziale della materia in esame. E di esso tratteranno, senza dubbio, in modo esauriente gli altri relatori.

Per parte mia, mi limiterò, nell'ambito dell'argomento a me riservato, a poche, essenziali, parole di commento.

Poiché, come si è visto, l'adesione alla procedura arbitrale e l'assoggettamento delle parti al regolamento predisposto dalle Camere sono subordinati alla concorde determinazione delle parti stesse⁽⁶⁾, è evidente che del tutto inutile sarebbe, ed è, la preorganizzazione degli arbitrati se poi le parti interessate, imprenditori industriali e commerciali ed operatori del diritto, non vi ricorrono. Ed, insorta la controversia, è fin troppo chiaro che la parte, pretesa debitrice, non avrà più alcun interesse ad una giustizia semplice e veloce quale quella arbitrale e preferirà certamente le ormai irrimediabili lungaggini della procedura ordinaria.

Dunque, in sede contrattuale, quando entrambi i contraenti sono in piano di parità ed entrambi aspirano ad evitare le liti ed, in caso di liti, ad ottenere giustizia pronta, in quella sede appunto deve essere prevista ed introdotta la clausola compromissoria⁽⁷⁾.

Ed è per questo che la camera arbitrale di Torino si è, prima di ogni altra cosa, preoccupata di predisporre il testo di una clausola tipo che espressamente facesse richiamo all'arbitrato da essa preorganizzato ed al regolamento relativo.

Il testo della clausola, comunicato agli associati con lettera circolare della Camera di commercio di Torino, dice letteralmente:

« Ogni controversia sulla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, comprese quelle sulla eventuale nullità di esso e quelle relative al risarcimento dei danni per inadempimento, sarà risolta mediante l'arbitrato predisposto nel regolamento della camera arbitrale della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Torino e secondo le relative norme di procedura che integrano quelle del codice di procedura civile, regolamento e norme che i contraenti dichiarano di conoscere ».

(2) La normativa principale concernente le Camere di commercio è contenuta nel R.D. 20-9-'34 n. 2011 e nel D.L. Lgt. 21-9-'44 n. 315.

(3) La persona giuridica non ha neppure la capacità di essere arbitro: cfr. VECCHIONE, *L'arbitrato nel sistema del processo civile*, p. 269; D'ONOFRI, *Commento al c.p.c.*, vol. III, p. 441; ANDRIOLI, *Commento al c.p.c.*, vol. III, p. 546.

(4) Cfr. l'ampia previsione legislativa di cui al 1° comma dell'art. 2 del citato T.U. 2011 del 1933.

(5) Esistono una infinità di « regolamenti », non norme giuridiche, aventi rilevanza ed efficacia giuridica (regolamenti di musei, di biblioteche, di servizi pubblici e, in diritto privato, regolamenti di condominio, degli inquilini, delle associazioni riconosciute e non).

(6) Cfr. NOBILI, *L'arbitrato delle associazioni commerciali*, Padova 1957, p. 47.

(7) Cfr. FERIOLI, *Per una giustizia privata*, in « Foro Padano », 1951, III, 23).

Tale testo è stato interamente mutuato, su suggerimento dell'avv. Vecchione, dal regolamento del comitato arbitrale costituito presso l'Associazione nazionale industria meccanica varie ed affini⁽⁸⁾. Si tratta perciò di testo collaudato e certamente rispondente allo scopo.

Spetta ora agli interessati, imprenditori commerciali ed industriali, uomini d'affari ed operatori del diritto, far sì che la clausola sia costantemente inserita nei contratti: il che parrebbe già del tutto agevole almeno per quei rapporti dove si usa stipulare per moduli e formulari e dove la parte solitamente creditrice (proprietà edilizia, compagnia assicuratrice, trasportatore, ecc.) ha evidente interesse alla clausola ed effettiva possibilità d'importarla⁽⁹⁾.

Esaurito questo primo punto, si può quindi concludere con l'affermare che la camera arbitrale potrà effettivamente funzionare e prestare i suoi servizi ai consociati « solo in quanto si riesca ad operare, in sede prelitigiosa, sulle clausole contrattuali ed in quanto si assicuri il consenso di certi ambienti economici e di determinate categorie professionali »⁽¹⁰⁾.

Pregi e caratteristiche peculiari dell'arbitrato preorganizzato dalla camera arbitrale. — È, ripetiamo ancora una volta, di tutta evidenza che, pur dopo l'insorgenza della lite, le parti possono sempre concordemente adire l'arbitrato, con l'intervento o non della camera arbitrale, ma raramente ciò potrà avvenire appunto per la concreta difficoltà di indurre la parte convenuta ad aderire ad un compromesso, cui questa non ha interesse.

Tale ostacolo può essere rimosso dunque solo con l'inserimento preventivo in contratto della clausola compromissoria.

Non ogni e qualsiasi clausola compromissoria comporta però obbligo per le parti in lite di rivolgersi per l'esperimento dell'arbitrato alla camera arbitrale, libere essendo evidentemente le parti di fare ricorso all'arbitrato, rituale o irrituale, all'arbitraggio, alla perizia contrattuale, senza alcun intervento della camera arbitrale.

Sono tenute invece a rivolgersi per l'arbitrato alla camera arbitrale e ad osservarne il regolamento, solo quelle parti che si siano contrattualmente vincolate reciprocamente in tal senso o intendano, a lite insorta, provocare l'intervento della camera arbitrale⁽¹¹⁾.

Ora, non vi è dubbio che un arbitrato, rituale o non, con o senza l'intervento della camera arbi-

trale, porta ugualmente al risultato della definizione della controversia, con maggior celerità e semplicità di procedura; ma non pare difficile dimostrare che il rivolgersi ad un organismo, quale la camera arbitrale, che ha già preorganizzato mezzi e servizi per il miglior espletamento della procedura arbitrale, rappresenti una non trascurabile utilità per le parti.

« È di somma importanza rilevare che in una camera arbitrale preordinata, alla fiducia nella persona prescelta si aggiunge la garanzia di un ordinamento permanente nel quadro di un ambiente specificato e ben qualificato nel quale gli arbitri, oltre a rispondere verso la propria coscienza, devono rispondere anche verso l'ambiente, verso gli organi sociali istitutivi della camera arbitrale »⁽¹²⁾.

Nella scelta stessa dell'arbitro (unico o terzo), e perfino nella scelta degli arbitri, c.d. di « parte », il compito è per tal modo facilitato.

Il regolamento della camera arbitrale di Torino prevede infatti (art. 3) la formazione, ogni anno, di un elenco di persone particolarmente esperte in materia giuridica, economica e tecnica in genere, persone che, avendo accettato la designazione da parte della camera arbitrale sono, quanto meno, moralmente tenute all'accettazione dell'incarico, mentre proprio per l'ente che li designa e ne sorveglia l'attività, dovrebbero dare le massime garanzie di capacità e probità professionale⁽¹³⁾. Ciò non esclude affatto che le parti possano designare, *ad libitum*, quali arbitri persone di loro fiducia, neppure apparenti negli albi formati dalla camera arbitrale; solo il terzo arbitro, in tal caso, sarà scelto fra quelli elencati nell'albo della camera (art. 4).

Altro vantaggio, non certo trascurabile, è il costo del procedimento che sarà di gran lunga inferiore a quello di un processo ordinario e perfino a quello di una procedura arbitrale senza

(8) Si tratta del testo dell'art. 4 di detto regolamento. La previsione della clausola è limitata al solo arbitrato rituale, ma nulla vieta alle parti, in base alla clausola, di chiedere agli arbitri di trasformare l'arbitrato da rituale in irrituale o, addirittura, in arbitraggio e perizia contrattuale.

(9) È perfino inutile, a questo proposito, rammentare che l'art. 1341 cod. civ. condiziona l'efficacia della clausola compromissoria alla specifica approvazione per iscritto della stessa (cfr. NOBILI, *op. cit.*, p. 96 e segg.).

(10) FERIOLI, *loc. cit.*

(11) NOBILI, *op. cit.*, p. 150 e segg.

(12) BORSELLI, *Per l'istituzione di una camera arbitrale organizzata*, in « Temi Rom. », 1972, 386.

(13) Un pur limitato potere disciplinare è riservato alla camera arbitrale che ha il potere di cancellare dall'elenco arbitri, arbitratrici e periti « per gravi motivi » (cfr. art. 3, 2° comma).

intervento della camera arbitrale. Ciò « sia per gli strumenti che appresta la camera arbitrale con la sua organizzazione, sia perché in vista della frequenza degli incarichi gli arbitri devono applicare parametri di compensi più miti, e sia perché gli arbitri, espressi dall'ambiente mercantile, anche se professionisti, si spoglieranno della mentalità professionale per assumere quella di collaboratori di un servizio di generale utilità: senza contare il vantaggio di ottenere la partecipazione, quando occorra, di tecnici ed esperti, evitandosi così la necessità di costose consulenze ».

Quanto al compenso agli arbitri il regolamento stesso, del resto, si è dato carico di contenerne la misura. Recita l'art. 22 di detto regolamento:

« Gli arbitri liquidano nella decisione le spese del procedimento e gli onorari a loro dovuti, *secondo i criteri fissati dalla camera arbitrale* », non cioè *ad libitum* dell'arbitro, ma con quei criteri restrittivi, consentiti proprio, come si è detto, e dal prestigio derivante all'arbitro dall'incarico e dal suo ragionevole affidamento di una maggior frequenza di incarichi siffatti.

Aggiungasi la esistenza permanente di un ufficio di segreteria, la possibilità di una assistenza costante da parte della camera arbitrale, la preorganizzazione di tutti i servizi complementari (sale di riunione, moduli e formulari, possibilità di avvalersi di mezzi tecnici aggiornati per l'esperimento delle prove, ecc.).

Si può allora affermare che le utilità offerte dal ricorso alla camera arbitrale sono molte ed apprezzabili, ed in buona sostanza, che lo sforzo compiuto dalla Camera di commercio di Torino per l'apprestamento di questo servizio può tornare utile ai consociati, se questi, nei fatti, dimostreranno di gradirlo.

Commento al regolamento. — Non pare sia qui necessario procedere alla dettagliata disamina delle singole norme regolamentari.

Sarà sufficiente osservare che esse ricalcano, nella loro essenza, le norme di procedura del codice di rito (artt. 806-831), cui espressamente del resto si richiama il regolamento all'art. 26.

È stata introdotta qualche lieve differenza in funzione di un minore formalismo.

E così per l'avvio della procedura non si è ritenuta necessaria la notificazione della nomina dell'arbitro a mezzo ufficiale giudiziario (art. 810 c.p.c.), soddisfacendo altrettanto bene, all'obbligo della certezza della comunicazione e della in-

staurazione del contraddittorio, la comunicazione della domanda di arbitrato a mezzo lettera raccomandata (art. 8 Reg.); tanto più che tale comunicazione si deve poi reiterare dal segretario della camera agli effetti della decorrenza del termine per la designazione dell'arbitro da parte del convenuto (con termine di 30 gg. per tale designazione contro i 20 gg. concessi dal codice di rito) ⁽¹⁴⁾.

Termine più breve (15 gg. anziché i 20 del codice di rito) è concesso per la designazione del terzo arbitro sull'accordo degli arbitri designati dalle parti ⁽¹⁵⁾; trascorso inutilmente tale termine, la nomina avverrà ad opera del presidente della camera arbitrale, che è di diritto il presidente della Camera di commercio, salvo sua delega (art. 33 del Reg.). Le norme relative alla capacità degli arbitri, alla loro accettazione ed alla loro riconsunzione sono, nel regolamento, sostanzialmente conformi a quelle del codice di rito, con la sola rimozione della inutile e comunque incomprensibile limitazione per la quale il codice di procedura civile prescrive che gli arbitri debbano essere cittadini italiani (art. 812, 1° comma).

Lo svolgimento del procedimento, i termini per la decisione, le norme per la pronuncia, la deliberazione, i requisiti del lodo ed il deposito dello stesso sono regolati in modo del tutto conforme a quello previsto dal codice di rito.

Del pari è a dirsi delle norme contenute nei capi 5°, 6° e 7° concernenti gli arbitrati irrituali, gli arbitraggi e la conciliazione, norme che non trovano riscontro nel codice di rito, ma che ricalcano gli indirizzi giurisprudenziali consolidati in materia.

In sede di commissione di studio si era esaminata l'opportunità di adottare, per l'arbitrato con l'intervento della camera arbitrale, la formula apparente all'art. 8 del reg. dell'Associazione italiana dell'arbitrato, AIA, del 14-6-1965 a rog. Ghiggia, dove è stabilito che l'accettazione dell'arbitrato importa l'assunzione dell'obbligo di non procedere in via giudiziaria e di eseguire senz'altro la decisione.

Il che significava, in altre parole, consentire alle parti avanti la camera arbitrale di far luogo solo ad arbitrato irrituale.

⁽¹⁴⁾ Il regolamento della Camera di commercio di Milano e Novara prevedono un termine di 10 gg.

⁽¹⁵⁾ Il regolamento della Camera di commercio di Milano e Novara prevedono un termine di 10 gg.

Una siffatta soluzione è stata, ancor di recente ⁽¹⁶⁾, caldeggiata da uno dei compilatori del regolamento della camera arbitrale di Milano, l'avvocato Adriano Cutrera.

Non è parso opportuno né predeterminare la volontà delle parti contraenti coartandola al solo arbitrato irrituale, né escludere la impugnazione per violazione delle norme di diritto sostanziale dei lodi pronunciati in arbitrato di diritto. Se le parti contraenti preferiranno adottare siffatte limitazioni, potranno farlo, sia in sede contrattuale, all'uopo predisponendo apposita clausola, sia in sede litigiosa, in tal senso dando mandato agli arbitri ed alla camera arbitrale ⁽¹⁷⁾. Alle parti, e ad esse soltanto, è quindi lasciata la più ampia scelta.

Conclusione. — Ritengo così esaurito il compito affidatomi di esporre agli imprenditori industriali e commerciali, e cioè ai « non addetti ai lavori », gli scopi che la Camera di commercio di Torino si è prefissa nell'istituire la camera arbitrale, camera che è e vuole essere un luogo d'incontro magari fra parti in lite fra di loro, parti che hanno però sempre in comune la previsione contrattuale, esplicitata dalla clausola compromissoria, di pacificare la relazione contrattuale con-

troversa o attraverso un componimento amichevole o attraverso una soluzione arbitrata, rapida e possibilmente giusta, da raggiungersi l'uno o l'altra in quel predeterminato luogo d'incontro, che è appunto la camera arbitrale.

E posso concludere anch'io il mio dire richiamando « ancora una volta l'attenzione degli operatori commerciali e di tutti gli uomini d'affari perché entri nelle loro abitudini e nel loro costume il sistema degli arbitrati preorganizzati, preferendoli, quando è possibile, ai lunghi e costosi procedimenti giudiziali. Ciò dovrebbe meritare anche l'adesione della magistratura che vedrebbe parzialmente alleggerito il peso del lavoro dei giudici. E nulla diciamo, infine, sull'importanza del problema dal punto di vista sociale, per le conseguenze psicologiche connesse al fatto che l'adesione ad un arbitrato libero significa sempre per le parti la loro discesa in un piano di minore tensione, e la riduzione in concreto ad un tasso di minore litigiosità ».

⁽¹⁶⁾ CUTRERA, *L'arbitrato irrituale nel regolamento arbitrale della Camera di commercio di Milano*, in « Dir. e scambi internaz. », 1974, p. 202.

⁽¹⁷⁾ Non si è ritenuto neppure di introdurre il criterio adottato dal reg. della Camera di Milano per cui, nel silenzio delle parti, gli arbitri pronunciano secondo equità.

Prof. RAFFAELE NOBILI • *L'arbitrato nei contratti commerciali.*

L'arbitrato (rituale o irrituale che esso sia) è istituito alternativo rispetto al giudizio davanti all'autorità giudiziaria ordinaria per la risoluzione delle controversie nascenti da un contratto.

Come è noto, il ricorso all'arbitrato presuppone l'accordo tra le parti, che si forma sia mediante l'inserimento in un contratto della clausola compromissoria, sia con la stipulazione di un compromesso quando la controversia è già sorta.

In questa breve relazione esaminerò alcuni dei principali fattori di cui l'imprenditore dovrebbe secondo me tenere conto, al momento della stipulazione del contratto, per valutare l'opportunità di adottare la clausola compromissoria.

Devo premettere che tali fattori sono parzialmente diversi, a seconda che il contratto si riferisca all'attività dell'imprenditore in Italia, o a rapporti del commercio internazionale: di questo secondo aspetto io non mi occuperò, in quanto

esso formerà oggetto della relazione dell'avvocato Morera.

L'imprenditore, dunque, per decidere se gli convenga o meno adottare la clausola arbitrale con riferimento ad un certo contratto, dovrà anzitutto avere ben chiari i vantaggi e gli svantaggi di ordine generale, che il procedimento arbitrale (rituale o irrituale) presenta rispetto al giudizio ordinario, cioè rispetto a quello che si svolge davanti al giudice dello Stato.

Dei vantaggi e degli svantaggi dell'arbitrato, in generale, ha già detto il prof. Frignani nella sua relazione, e pertanto io mi limito ad elencarli, facendo solo qualche considerazione marginale.

Schematicamente, i vantaggi dell'arbitrato sono i seguenti:

a) possibilità di affidare la risoluzione di una controversia ad uno specialista del ramo, sia

esso un tecnico o un giurista (in realtà, il giurista non può decidere da solo, in quanto gli mancano le basi tecniche; ma anche il tecnico dovrà rivolgersi al giurista, per evitare vizi di procedura o altri difetti formali che possano essere causa di invalidità del lodo);

b) segretezza della procedura (che di fatto non esiste nel giudizio ordinario, sia perché le udienze sono pubbliche, sia perché in concreto i fascicoli processuali sono soggetti all'ispezione di chiunque lo desideri);

c) rapidità della procedura (elemento però che non deve essere sopravvalutato, in quanto — con pochissime eccezioni in casi di arbitrato irrituale — l'arbitrato si risolve in un giudizio di unica istanza, con esclusione quindi dell'appello, con tutti gli svantaggi che ciò comporta: ognuno infatti sa che l'appello consente il riesame completo della controversia, mentre tale riesame è del tutto eccezionale quando il lodo arbitrale viene impugnato davanti all'autorità giudiziaria ordinaria);

d) maggiore libertà nell'istruzione probatoria (gli arbitri infatti non sono di regola soggetti a norme di procedura, e sono svincolati dalla rigida applicazione del principio dell'onere della prova, con la conseguenza — tra l'altro — che essi possono chiedere alle parti di fornire la prova di fatti che gli arbitri stessi considerano rilevanti. Naturalmente tale loro maggiore libertà, non soggetta in pratica ad alcun controllo nemmeno in sede di impugnazione del lodo, comporta anche il rischio di errori ed abusi, rischio che diventa però trascurabile quando gli arbitri sono scelti con la dovuta cura; e, comunque, la maggior libertà degli arbitri trova una contropartita nell'assenza di ogni potere coercitivo nei confronti delle parti e dei terzi; se un testimone si rifiuta di deporre, o se una parte o un terzo si rifiutano di esibire documenti, gli arbitri possono soltanto desumerne argomento di prova);

e) mezzo di composizione amichevole della lite (si afferma infatti che l'arbitrato non è in genere considerato dalle parti come un caso di « conflitto » tra loro, ma piuttosto come lo strumento per risolvere in via amichevole i loro dissensi: esso quindi non impedisce di regola la continuazione dei rapporti d'affari tra le parti. Vorrei però precisare che ciò è vero tra imprenditori di un certo livello, e che siano interessati a

mantenere buoni rapporti in modo continuativo: lo è molto meno quando l'arbitrato si svolge con clienti o fornitori occasionali, tanto più se essi sono di moralità dubbia, in quanto in molti casi queste controparti non rifuggiranno dall'impiego di ogni mezzo idoneo a ritardare il giudizio arbitrale, o cercheranno di utilizzare in loro favore i conflitti tra competenza arbitrale e competenza del giudice ordinario, di cui parlerò più avanti).

A fronte dei fattori citati sopra, che spesso costituiscono indubbi vantaggi dell'arbitrato, vi è quasi sempre un elemento negativo: il costo della procedura.

Infatti, a differenza del giudizio ordinario, nell'arbitrato le parti (o almeno la parte soccombente) devono sostenere il costo del compenso dell'arbitro o degli arbitri.

E, di regola, quanto più elevata è la competenza professionale degli arbitri, tanto maggiori sono i loro onorari (a questo proposito, però, ricordo che spesso le camere arbitrali esercitano una benefica funzione, in quanto sono in grado di suggerire arbitri competenti e non troppo cari; poco costoso è in genere anche l'arbitrato c.d. di categoria, di cui però non mi occupo qui).

Si potrebbe per verità pensare di ridurre la spesa, ricorrendo ad un arbitro unico, anziché al solito collegio di tre arbitri: ma l'esperienza insegna che, quando vi è un collegio, la confidenza tra gli arbitri che precede la decisione molto spesso impone agli arbitri stessi un'analisi più approfondita di tutti gli aspetti della controversia, e quindi in definitiva provoca una migliore decisione.

Senza dire che solo un collegio consente di nominare come arbitri sia esperti tecnici, sia esperti giuridici, combinando così competenze diverse, ma ugualmente utili per la soluzione di molte controversie.

Per inciso, ricorderò che talvolta le parti cercano di ridurre il costo della procedura designando come arbitri i rispettivi legali, e imponendo loro — in fatto — di operare al tempo stesso come arbitri e come difensori: prassi che a mio avviso deve essere scoraggiata, in quanto il legale finisce con l'essere un cattivo difensore e un cattivo giudice, con danno anche della parte che lo ha designato.

Un'altra possibile debolezza dell'arbitrato deriva dal fatto che, per legge, non tutte le controversie possono essere risolte per arbitrato: infatti

(e limitandoci alla materia dei contratti che qui interessa) solo le controversie suscettibili di formare oggetto di transazione possono essere decise dagli arbitri, rituali o irraturali.

Ciò consente alla parte, che voglia sfuggire all'arbitrato, di rendere in pratica inoperante la clausola compromissoria: basta infatti che essa agisca davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, « inventando » una domanda relativa ad una questione non suscettibile di formare oggetto d'arbitrato (ad esempio, certe questioni di nullità del contratto), perché la stessa autorità giudiziaria — la quale ritiene che, quando esistano più questioni connesse, alcune di competenza del giudice ordinario, altre di competenza degli arbitri, tutte siano attratte nella competenza del primo — si consideri competente a decidere l'intera controversia.

L'esame fin qui compiuto consente di dare un primo consiglio all'imprenditore: il ricorso all'arbitrato può essere utilissimo, a condizione che gli arbitri siano scelti con cura (e questo è, fra tutti, l'elemento principale), che il valore del contratto giustifichi il costo del procedimento, e infine che i rapporti tra le parti siano tali, da far ragionevolmente supporre che le parti stesse abbiano entrambe interesse a collaborare al sollecito e proficuo svolgimento della procedura.

La decisione dell'imprenditore di ricorrere (o di non ricorrere) all'arbitrato può essere poi influenzata da fattori particolari al tipo di contratto o alla situazione concreta. In proposito, mi limiterò a formulare qualche esempio.

Supponiamo che in un certo caso la preoccupazione maggiore dell'imprenditore sia quella di incassare puntualmente le somme dovute dalla controparte. In tali circostanze, l'inserimento di una clausola arbitrale nel contratto può non essere opportuna. Infatti l'ordinamento giuridico attribuisce al creditore insoddisfatto il diritto di chiedere un decreto ingiuntivo per il pagamento, decreto che — almeno in certi casi — può essere dichiarato provvisoriamente esecutivo nonostante l'opposizione del debitore, e che consente l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale. Ma, quando vi è una clausola arbitrale, secondo la costante giurisprudenza il creditore conserva bensì il diritto di ottenere il decreto ingiuntivo: ma se il debitore propone opposizione, ed eccepisce l'esistenza della clausola compromissoria, il decreto deve essere

perciò solo revocato. Questo significa, evidentemente, che in pratica la stipulazione della clausola compromissoria impedisce al creditore di ricorrere a quel particolare mezzo di tutela che è il decreto ingiuntivo.

Passiamo ora ad un caso diverso, e prendiamo un contratto di licenza di un brevetto d'invenzione o di un marchio. Assai spesso le parti (probabilmente pensando alla difficoltà delle questioni che possono sorgere dal contratto stesso) si accordano per l'adozione di una clausola arbitrale: ma il ricorso indiscriminato all'arbitrato può portare a cocenti delusioni; e vediamo perché.

Supponiamo che il licenziante agisca contro il licenziatario davanti agli arbitri, chiedendo, ad esempio, il pagamento delle royalties o la risoluzione del contratto per inadempimento. Se il licenziatario vuole bloccare l'arbitrato, basta che chieda l'accertamento con efficacia di giudicato della nullità del brevetto d'invenzione o del marchio concesso in licenza: il giudizio di nullità, infatti, non può svolgersi dinanzi agli arbitri, in quanto in esso deve intervenire un organo pubblico, e cioè il pubblico ministero; di fronte alla domanda del licenziatario, perciò, gli arbitri devono sospendere il procedimento, e la causa relativa alla nullità deve essere proposta dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria; quest'ultima — competente per la questione di nullità — può poi decidere tutte le altre controversie relative al contratto di licenza, che le vengano sottoposte dalle parti (ho già detto infatti che, quando alcune controversie sono di competenza degli arbitri ed altre, connesse con le prime, dell'autorità giudiziaria, quest'ultima attrae a sé tutte le controversie).

Ma l'imprenditore accorto potrà superare queste difficoltà, e stipulare tranquillamente la clausola compromissoria, quando otterrà l'inserimento nel contratto di una clausola c.d. di non contestazione, di una clausola cioè con cui il licenziatario si obbliga a non far valere la nullità del brevetto d'invenzione o del marchio oggetto della licenza (clausola che, seppur discussa, è per ora ritenuta valida in Italia).

Un ultimo esempio. È frequente l'inserimento nello statuto di società (anche per azioni o a responsabilità limitata), di clausole arbitrali aventi per oggetto tutte le controversie tra la società e i soci. Orbene, vorrei invitare gli interessati a grande cautela in merito: infatti la giurisprudenza della Corte di Cassazione, riferendosi alle

impugnative delle deliberazioni dell'assemblea (che poi rappresentano la categoria piú importante di controversie tra la società ed i soci), ritiene che solo alcune di tali impugnative possono essere decise dagli arbitri. Ognuno vede, allora, le gravi difficoltà pratiche che inevitabilmente sorgono, in quanto ogni volta il socio deve decidere se agire davanti agli arbitri o davanti al giudice ordinario. E la società, che fosse interessata a paralizzare l'azione, avrà sempre a disposizione una comoda eccezione dilatoria: se il socio ricorrerà agli arbitri, la società affermerà la competenza del giudice ordinario; e viceversa, se l'azione sarà proposta davanti a quest'ultimo.

I casi che ho ricordato mi servono solo per ricavarne, per cosí dire, una morale: l'arbitrato non è un istituto miracoloso, che può risolvere tutti i mali della giustizia; anzi, se viene utilizzato senza adeguata consapevolezza dei suoi limiti, esso rischia di lasciare le parti con la bocca amara.

Se invece l'arbitrato viene usato con la dovuta oculatezza, esso può veramente essere strumento utilissimo per l'imprenditore accorto.

Un ultimo — ma importantissimo — fattore di scelta è rappresentato dal costo fiscale dell'arbitrato, e cioè dalle imposte gravanti sull'arbitrato rispetto a quelle che colpiscono il giudizio ordinario.

In proposito, osserva anzitutto che arbitrato rituale e giudizio ordinario sono attualmente — e sono stati in passato — soggetti allo stesso trattamento fiscale, cosicché la scelta tra l'uno e l'altro non ne è influenzata (potrei solo osservare che gli arbitri, piú del giudice ordinario, riescono spesso a conciliare le parti senza dover rendere il lodo, evitando cosí almeno il pagamento delle imposte gravanti sul lodo stesso, di cui dirò piú oltre).

Viceversa, nel passato molto spesso le parti hanno preferito l'arbitrato irrituale al giudizio ordinario proprio per il minor costo fiscale del primo (anzi, non è secondo me lontano dal vero chi afferma che l'arbitrato irrituale è sorto ed è prosperato proprio perché consentiva di risolvere la controversia con un minore onere fiscale).

Questa opinione, che è ancor oggi molto diffusa, merita a mio avviso di essere riesaminata alla luce della nuova disciplina in tema di imposta di registro e di imposta sul valore aggiunto, che vige dal 1973.

Come è noto, mentre l'arbitrato rituale conduce ad un lodo che, debitamente depositato ed omologato dal pretore, produce gli stessi effetti di una sentenza dell'autorità giudiziaria ordinaria, la decisione degli arbitri irrituali ha semplicemente efficacia contrattuale, ha cioè lo stesso valore di un contratto con cui le parti risolvono direttamente tra loro una controversia (ha cioè lo stesso valore di un contratto di transazione o di un negozio di accertamento concluso dalle parti). Ne deriva che, se la parte soccombenente non esegue spontaneamente la decisione degli arbitri irrituali, l'altra parte deve ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria per ottenere la condanna del debitore ad adempiere gli obblighi derivanti dal lodo irrituale, allo stesso modo di come dovrebbe agire per ottenere la condanna della parte che fosse inadempiente a qualsiasi altro contratto (il vantaggio dell'arbitrato irrituale consiste però in questo, che, salvo casi eccezionali, il giudice non riesamina il merito della controversia decisa dagli arbitri irrituali).

Prima dell'entrata in vigore della nuova normativa non v'è dubbio che l'arbitrato irrituale godesse di un regime fiscale di favore, essenzialmente per il motivo che nel giudizio ordinario e nell'arbitrato rituale era dovuta in ogni caso l'imposta di registro, con aliquota proporzionale (piú spesso del 2%), sull'intero valore del contratto da cui nasceva la controversia: cosicché, se un contratto aveva ad esempio un valore complessivo di 200 milioni, le parti dovevano pagare 4 milioni di imposta anche se le domande proposte agli arbitri riguardavano solo una parte delle prestazioni contrattuali (si pensi ad una somministrazione, adempiuta per nove decimi, di cui si chiedesse l'adempimento per la parte residua), o venivano accolte solo parzialmente, o erano respinte. Nell'arbitrato irrituale, invece, l'imposta di registro era dovuta solo sulla somma o sui valori che, secondo il lodo irrituale, una parte era tenuta a pagare all'altra.

Oggi però — nella stragrande maggioranza dei casi — questo inconveniente non esiste piú: di regola infatti le prestazioni nascenti dai contratti conclusi dall'imprenditore sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, e quindi scontano l'imposta di registro solo in misura fissa, e cioè col pagamento di poche migliaia di lire.

La differenza tra giudizio ordinario e arbitrato rituale da una parte, arbitrato irrituale dall'altra consiste ora in questo: la sentenza del giudice

ordinario e il lodo rituale pagano imposta proporzionale di registro, più spesso al tasso dell'1,50%; nell'arbitrato irrituale, invece, se la decisione viene spontaneamente eseguita, di fatto nessuna imposta di registro viene esatta. Ma se la parte vincente deve agire in giudizio per ottenere l'adempimento del lodo irrituale, essa deve pagare l'imposta proporzionale di registro sulla sentenza di condanna (cioè la stessa imposta che grava sul lodo). In più, forse, un'altra imposta proporzionale di registro è dovuta sulla decisione degli arbitri irrituali, considerata come elemento che completa un contratto di transazione o d'accertamento (è dubbio infatti se la transazione sia soggetta ad I.V.A., e quindi ad imposta fissa di registro; comunque, mi limito a segnalare il problema, che è certo assai complesso, agli amici tributaristi).

Qualunque sia la soluzione da dare all'ultimo quesito, certo è che il lodo irrituale non presenta più i vantaggi fiscali che gli si dovevano riconoscere in passato: cosicché c'è da domandarsi se all'imprenditore non convenga ora ricorrere all'arbitrato rituale, sapendo bensì di dover pagare in ogni caso l'imposta di registro sul lodo (che poi, nei rapporti tra le parti, può essere recuperata nei confronti della parte soccombente), ma avendo al tempo stesso la possibilità di ottenere una decisione che acquista subito efficacia di sentenza.

Ho così concluso l'esame dei fattori che l'imprenditore deve prendere in considerazione, quando è chiamato a decidere se inserire la clausola arbitrale in un contratto.

Ho già detto, e desidero ripetere, che l'arbitrato non è un toccasana, ma dà utili risultati soltanto se viene usato con ocularietà.

In questo quadro, vorrei ricordare — per finire — l'importanza che assume una buona redazione della clausola compromissoria.

Ad esempio, noi incontriamo spesso, nella pratica, clausole che affidano la soluzione di certe controversie ad « arbitri amichevoli compositori, che decideranno inappellabilmente senza formalità di procedura »: clausola che (per costante giurisprudenza) è perfettamente compatibile sia con un arbitrato rituale di equità, sia con un arbitrato irrituale. Col risultato che gli arbitri, prima di affrontare tutte le altre questioni, devono decidere quella relativa alla natura dell'arbitrato: e, tanto se optano per l'arbitrato rituale, quanto se si considerano in presenza di un arbi-

trato irrituale, inevitabilmente offrono alla parte soccombente un motivo d'impugnazione in più, con la conseguenza che al procedimento arbitrale seguiranno i lunghi giudizi d'impugnazione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria.

Altro frequente esempio di cattiva formulazione della clausola arbitrale è quello in cui agli arbitri è attribuita la competenza a risolvere soltanto le controversie relative alla « interpretazione ed esecuzione del contratto »: dalla clausola sono perciò escluse le controversie sulla validità del contratto, e forse anche quelle sulla risoluzione dello stesso per inadempimento: ecco allora che la parte, la quale volesse sottrarsi all'arbitrato, facilmente troverà una domanda non compresa nella clausola arbitrale e la proporrà al giudice ordinario; in questo modo essa potrà sottoporre allo stesso giudice anche le controversie di competenza degli arbitri, che saranno inevitabilmente connesse con la prima (ho già ricordato, infatti, che quando alcune controversie sono di competenza degli arbitri, ed altre — connesse con le prime — del giudice ordinario, quest'ultimo conosce di tutta la materia litigiosa).

Altre volte la clausola compromissoria stabilisce un modo di nomina degli arbitri, che può essere inapplicabile nel caso concreto. Si pensi alle clausole che prevedono la nomina di un collegio composto da tre arbitri, designati uno da ogni parte e il terzo dai primi due. Orbene, una clausola siffatta è spesso contenuta anche in un contratto di società e contempla non solo le controversie tra soci e società, ma anche quelle dei soci tra loro. In questo caso può benissimo accadere che in concreto la lite sorga tra più di due soci, ciascuno portatore di un diverso interesse. Le parti sono allora più di due, e la clausola non può quindi funzionare (tra parentesi, è assai più opportuno che le clausole arbitrali contenute nei contratti di società — e io, ripeto, ho dei dubbi sulla loro utilità in generale — prevedano almeno che la nomina di tutti gli arbitri sia effettuata da tutte le parti d'accordo, oppure da un terzo).

E potrei continuare. Naturalmente, avendo criticato certe clausole, mi corre l'obbligo di fornire almeno qualche indicazione sulla corretta stesura della clausola compromissoria.

Se l'arbitrato è rituale, basterà precisare chiaramente che l'arbitrato è appunto rituale; indicare il numero e il modo di nomina degli arbitri; chiarire che gli arbitri decideranno tutte le con-

troversie nascenti dal contratto. Per tutto il resto suppliranno le norme sull'arbitrato contenute nel codice di procedura civile.

L'arbitrato irrituale, invece, è disciplinato solo dalle pattuizioni delle parti (e ad esso non si applicano, nemmeno per analogia, le norme del codice di procedura civile): una buona clausola arbitrale non può perciò essere sintetica. Essa quindi non potrà limitarsi a precisare che l'arbitrato è irrituale, ad indicare il numero degli arbitri e il modo di nominarli, a stabilire a quali controversie si estenda la competenza arbitrale, ma dovrà contenere anche idonee pattuizioni per la nomina degli arbitri che non venissero designati dalle parti o dagli arbitri di parte, e per la sostituzione degli arbitri venuti a mancare; dovrà stabilire il termine per la pronuncia della deci-

sione, precisando cosa accade se lo stesso non viene osservato (vengono nominati nuovi arbitri, o si ricorre all'autorità giudiziaria?); ecc.

Sotto questo profilo utilissimo è il ricorso ad una organizzazione arbitrale e al suo regolamento, pattuendo, ad esempio, il ricorso all'arbitrato irrituale secondo il regolamento della camera arbitrale presso la Camera di commercio di Torino o secondo quello dell'Associazione italiana per l'arbitrato, le parti, con il richiamo del regolamento, fanno propria una disciplina completa e soddisfacente del procedimento arbitrale.

Anche da questo punto di vista, quindi, dobbiamo augurarci che la nuova camera arbitrale costituita presso la Camera di commercio di Torino venga utilizzata dagli imprenditori per la risoluzione arbitrale delle loro controversie.

Avv. RENZO MORERA • *L'arbitrato nei rapporti commerciali internazionali.*

Premessa. — Al fine di mettere subito in chiaro scopi, limiti e metodo di questo mio breve rapporto, desidero premettere che esso altro non dev'essere considerato che come un mero tentativo di elaborare una specie di « check list » ragionata dei principali quesiti che un operatore economico nazionale dovrebbe porsi allorché — nel corso dell'elaborazione del testo di un contratto con un soggetto di diritto straniero — giunga il momento di definire quali debbano essere gli strumenti e le modalità di risoluzione degli eventuali litigi scaturenti dal contratto stesso.

Ben lontana da me, quindi, è la pretesa di esporre, in modo sistematico, la problematica dell'arbitrato internazionale, solo intendendo, come ho testé detto, cercare di identificare e di mettere in chiaro quali dovrebbero essere i punti chiave dell'iter logico dell'operatore che si trovi ad affrontare una fattispecie concreta afferente a questa materia.

Opportunità del ricorso all'arbitrato. — Mettendoci ora nei panni, per comodità discorsiva e per rendere il più concreto possibile questo nostro discorso, di un operatore nazionale che si trovi a dover prendere decisioni *in subiecta materia*, il primo e preliminare quesito che, credo, esso dovrebbe porsi è quello di chiedersi se, nel suo

caso, sia o meno opportuno fare ricorso ad una clausola arbitrale (¹).

Non è infatti esatto, a mio avviso, quanto viene troppe volte acriticamente ripetuto e cioè che, nei rapporti internazionali, sarebbe senz'altro sempre più conveniente fare ricorso all'arbitrato che non alla giurisdizione ordinaria, italiana o straniera. Un tale orientamento non mi sembra, infatti, corretto, dato che esso tende a fissare un criterio praticamente aprioristico di preferenza che, invece, non può esistere, dovendo ogni singolo caso essere valutato e risolto alla luce della sua specifica individualità: vi sono, invero, fattispecie ove il ricorso all'arbitrato meglio assolve alla protezione dei diritti che si intende tutelare, altre nelle quali il ricorso alla magistratura ordinaria si presenta come più opportuno. Ciò, anche se, evidentemente, non può celarsi il fatto che nella maggiore parte dei casi l'istituto arbitrale si dimostra più aderente alle esigenze del commercio internazionale che non lo strumento del processo ordinario.

Criteri di scelta. — Se, quindi, in ordine al primo quesito, la regola è che... non vi è regola aprioristicamente valida per ogni caso, occorrerà

(¹) Cfr., da ultimo, BARTHÉLÉMY MERCADAL-PHILIPPE JANIN, *Les contrats de coopération inter entreprises*, Editions Juridiques Lefebvre, Paris, 1974, p. 190 ss.

allora che il nostro ideale operatore economico possa disporre di una serie di criteri idonei ad aiutarlo nelle sue scelte di specie ⁽²⁾.

Abbastanza empiricamente e sulla base dell'esperienza, credo — e sono così giunto al secondo punto della nostra « check list » — che tali criteri possano essere individuati come segue:

a) segreto: stante il carattere normalmente pubblico dei procedimenti ordinari ed il carattere riservato di quelli arbitrali — dove divulgazione di solito non c'è, per lo meno fino al momento in cui si richieda l'*exequatur* — è evidente che il ricorso all'arbitrato è consigliabile in tutti quei casi in cui le parti abbiano interesse a che l'esistenza o il contenuto sia del contratto tra loro intercorso sia della vertenza, non venga a conoscenza di terzi;

b) rapidità: si dice, ed è quasi sempre vero, che il procedimento arbitrale sia più rapido di quello ordinario. Sul punto, però al di fuori di ogni acritico apriorismo, occorrerà che gli interessati comparino i tempi mediamente richiesti, per il loro specifico caso, dalle due procedure e decidano in conformità alle loro esigenze. È noto, infatti, che — per quanto attiene alla lunghezza dei procedimenti ordinari — le situazioni mutano non solo da paese a paese ma anche nello stesso paese da città a città e che — per quanto attiene ai procedimenti arbitrali — esistono differenze a seconda del tipo di arbitrato prescelto e del paese in cui eventualmente occorrerà poi richiedere l'*exequatur*;

c) costi: anche su questo punto si dice, ed è ugualmente quasi sempre vero, che i costi del procedimento arbitrale siano per noi italiani inferiori a quelli dei procedimenti ordinari, stante la non necessità di registrazione della documentazione prodotta qualora l'arbitrato abbia luogo all'estero. Pure su questo punto, però, occorrerà evitare ogni apriorismo e valutare ogni caso nella sua specificità;

d) competenza degli arbitri: è noto che gran parte dei centri d'arbitrato utilizza per la scelta degli arbitri il sistema delle liste (panel), ovvero quello misto ove accanto alle liste fornite dal Centro esiste libertà di scelta esterna. Ciò fa sì che in tali liste siano indicati arbitri scelti fra persone che per cultura internazionale, per conoscenze linguistiche, e per specializzazione professionale, sono solitamente in grado di decidere

senza fare ricorso a consulenti tecnici e quindi con un grado di maggiore conoscenza diretta dei termini della vertenza. Questo elemento rende l'arbitrato indubbiamente più consigliabile del procedimento ordinario per certi tipi di vertenze;

e) neutralità dell'organo giudicante: anche sotto questo profilo, e specie per certi paesi, il ricorso all'arbitrato sembra da consigliare in quanto esso offre alle parti un maggior grado di tranquillità psicologica, derivante dal sapere che a giudicare non sarà un giudice del paese della controparte, bensì un elemento di per sé neutro ed alla cui nomina, in genere, ciascuna parte può partecipare;

f) conflitti di giurisdizione ed esecuzione delle sentenze: sul punto, è inutile dire che l'arbitrato si presenta nettamente avvantaggiato rispetto ai procedimenti ordinari dato che esso dà certo minore campo ai conflitti di giurisdizione e rende più agevole l'esecuzione delle sentenze nei paesi esteri.

Oltre a queste domande pregiudiziali, l'interessato dovrà poi attentamente valutare in concreto, quale sia il tipo di contratto (vi sono, come noto, vertenze non compromettibili e rapporti che possono dare luogo a non semplici problemi se sottoposti ad arbitrato: per questi ultimi si veda, ad es., l'interessante casistica portata dagli Aghina-Grimaldi nel loro rapporto « Arbitrage en matière de contrats de licence et de know-how » presentato al IV Congresso internazionale di Mosca), le dimensioni delle parti, la nazionalità e la localizzazione delle stesse.

Arbitrato « ad hoc » ed arbitrato preorganizzato. — Qualora un'attenta valutazione dei quesiti più sopra indicati, induca — e ciò avverrà, certo, nella maggior parte dei casi — a ricorrere all'istituto arbitrale, il terzo passaggio logico cui, a mio avviso, l'operatore economico dovrebbe fare capo è quello di stabilire se sia più opportuno fare ricorso ad un arbitrato « ad hoc » ovvero ad un arbitrato « preorganizzato » ⁽³⁾.

(2) Cfr. BARTHÉLÉMY MERCADAL-PHILIPPE JANIN, *op. e loc. ult. cit.*; J. ROBERT, *Arbitrage civil et commercial*, Paris, Dalloz, 1967, pp. 660; AGHINA-GRIMALDI, *Arbitrage en matière de contrats de licence et de know-how*, in *Recueil des matériaux du IVème Congrès International de l'arbitrage*, 3-6 Octobre 1972, Moscou, Ed. The URSS Chamber of Commerce.

(3) Cfr. BARTHÉLÉMY MERCADAL-PHILIPPE JANIN, *op. e loc. ult. cit.*

È inutile ricordare che si ha arbitrato « ad hoc » allorché le parti devono esse stesse definire il regime dell'arbitrato e quindi le modalità della relativa procedura, mentre si ha arbitrato « preorganizzato » allorquando le parti prevedono che i loro litigi debbano essere risolti in conformità al regolamento d'arbitrato di un dato organismo arbitrale precostituito e preorganizzato (per es., Camera di commercio internazionale, Associazione italiana per l'arbitrato, camera arbitrale presso una data Camera di commercio, ecc.).

In merito credo si possa, con tutta tranquillità, affermare che — tranne in casi particolari ove occorra adattare la procedura arbitrale a date circostanze — per le normali transazioni commerciali l'arbitrato preorganizzato è nettamente da preferire in quanto, come ben rilevato dai Mercadal-Janin:

— permette di organizzare l'arbitrato nel quadro di un regolamento prestabilito, che dispensa le parti dal provvedervi nella clausola e che le mette al riparo da eventuali dimenticanze;

— facilita la scelta delle parti stesse, proponendo normalmente loro liste di arbitri che offrono una garanzia di competenza, di imparzialità, di esperienza di pratiche commerciali internazionali, di mentalità internazionale, di cultura, vorrei dire, internazionale (si pensi, per es., al ruolo dell'arbitro allorché verbalizza le deposizioni dei testi stranieri, spesso rese nella loro lingua);

— le mette al sicuro da eventuali errori procedurali che potrebbero poi ostacolare la concessione dell'*exequatur*;

— facilita la messa in opera di una procedura coordinata, allorché più arbitrati sono suscettibili di rapportarsi allo stesso contratto, potendo aiutare a sormontare i diversi ostacoli che l'organizzazione di detti arbitrati deve vincere, quali il timore della parzialità degli arbitri, l'impiego di più lingue, le secche procedurali, ecc.;

— facilita, grazie all'autorità emanante dall'organizzazione arbitrale, l'esecuzione volontaria della sentenza da parte del soccombente;

— assicura un migliore e più rapido svolgimento della procedura grazie alla supervisione esercitata sull'attività e degli arbitri e delle parti;

— consente alle parti, in genere, di conoscere in anticipo e quanto meno con buona approssimazione, l'entità delle spese d'arbitrato.

Fonti. — Il quarto passaggio logico dell'iter in esame dovrebbe ora essere, a questo punto, l'identificazione e l'esame delle fonti di diritto più essenziali e significative⁽⁴⁾.

Apro, in merito, una breve parentesi, e me ne scuso, per segnalare due gravi inconvenienti che troppo spesso si riscontrano nella quotidiana vita d'impresa. Il primo è dato dal fatto che, troppe volte, la redazione delle clausole arbitrali resta affidata ad uffici commerciali, ad uffici vendite, ad uffici esportazione, a uffici tecnici: ad uffici cioè che non sempre padroneggiano la materia, che non sempre si rivolgono in via preventiva al proprio legale od a una delle organizzazioni esistenti (sezione italiana delle CCI, AIA, Unione industriale, Camera di commercio, ecc.), che sono spesso abituati ad un linguaggio piuttosto improprio sotto il profilo giuridico e che finiscono solitamente con l'inserire nel contratto il testo, ricopiato, di una clausola arbitrale reperita in un qualche precedente contratto. I rischi di un tale comportamento dovrebbero essere tanto evidenti da rendere inutile una loro sottolineatura. Il secondo inconveniente — forse più insidioso ancora del primo — si riscontra allorché gli uffici sopracitati non si limitano a pedissequamente ricopiare una qualche vecchia clausola, ma si procurano e utilizzano alcune delle fonti di diritto più importanti stendendo senz'altro la clausola senza però essere sufficientemente addentro a questa complessa materia e senza essere assistiti in modo adeguato. L'esame delle fonti, per chi non sia un esperto del ramo, dovrebbe invece essere fatto non già per risolvere il proprio caso e per redigere materialmente la clausola, bensì per poter sottoporre con maggiore conoscenza di causa — quindi con maggiore aderenza alla propria fattispecie — le opportune domande all'esperto od all'organizzazione che bisogna cercare di agevolare, a mezzo di adeguati quesiti, a compenetrarsi il più possibile nel caso loro sottoposto.

Ciò detto — e vorrete ancora scusare questo inciso — mi limito a segnalare la necessità che ogni azienda interessata alla materia — ed oggi tutte le aziende che commerciano, anche occa-

⁽⁴⁾ Cfr. CANSACCHI, *La deroga alla giurisdizione italiana nell'ambito della Convenzione di New York*, in « Rass. arb. », 1974, 51; RECCHIA, *La giurisprudenza italiana sulla Convenzione di New York del 1958*, *Cenni sulla giurisprudenza estera*, in « Rass. arb. », 1973, 195; *Atti della tavola rotonda sulla esecuzione delle sentenze arbitrali straniere negli USA ed in Italia*, in « Rass. arb. », 1972, 2° trim.; *Conventions multilaterales et autres instruments en matière d'arbitrage*, Associazione Italiana per l'Arbitrato, Roma, 1974.

sionalmente con l'estero sono per forza di cose interessate alla materia — prenda adeguata conoscenza — oltre che, naturalmente, del singolo regolamento d'arbitrato dell'organismo che di volta in volta andrà a prescegliere e di cui parlerò più avanti — almeno di due fonti essenziali. Alludo qui:

— da un lato alla convenzione di New York del 10-6-1958 sul riconoscimento e sull'esecuzione delle sentenze arbitrali estere (cui l'Italia ha aderito giusta legge del 19-1-1968 n. 62 e che è entrata in vigore per noi dal 1-5-1969);

— dall'altro alla convenzione europea di Ginevra del 21 aprile 1961 sull'arbitrato commerciale internazionale ed al successivo arrangement del 17 aprile 1962, ratificata dall'Italia il 3-8-1970.

Non è questa la sede per un approfondito esame di queste due fondamentali convenzioni che hanno veramente aperto una nuova era per l'arbitrato commerciale internazionale.

Sarà sufficiente qui ricordare che la convenzione di New York — rivolta a disciplinare il riconoscimento e l'esecuzione dei lodi stranieri resi nel territorio di uno Stato diverso da quello in cui l'esecuzione ed il riconoscimento vengono richiesti — ha ristretto a poche e ben delimitate ipotesi (cfr. art. 5 della Convenzione stessa) i casi in cui il giudice dello Stato ove il riconoscimento e la esecuzione sono richiesti, può rifiutarli, con ciò fornendo un decisivo contributo al raggiungimento di quel bene supremo che è, per l'operatore, la certezza del diritto. Sulla convenzione di New York si è sviluppata, in questi ultimi anni, una importante giurisprudenza nazionale che non ho tempo qui di citare ma che ogni interessato potrà utilmente consultare nelle pregevoli rassegne del prof. Recchia (v. nota 4).

Per quanto riguarda la convenzione di Ginevra, essa attiene a tutt'altro aspetto dell'istituto arbitrale e cioè all'organizzazione ed allo svolgimento del procedimento arbitrale e copre in modo particolarmente pregnante importanti esigenze del commercio fra i paesi occidentali e quelli dell'Est.

Esistono naturalmente altre convenzioni internazionali, come per es. quella di Washington del 18-3-1965 sugli investimenti, cui non faccio cenno intendendo qui limitarmi ad argomenti di più immediato interesse per la quotidiana vita dell'impresa intermedia.

Identificazione del centro d'arbitrato più idoneo al singolo caso di specie. — Quinto momento logico — e di essenziale rilievo — dovrebbe, a mio avviso, essere — una volta decisa l'adozione di un arbitrato preorganizzato ed una volta presa conoscenza della struttura propria delle due succitate convenzioni (o di quelle altre che, eventualmente, siano applicabili al proprio caso) — l'identificazione di quale sia l'organizzazione arbitrale da prescegliere ⁽⁵⁾.

In merito, ricordo come un'inchiesta effettuata tempo fa, dalla commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite abbia segnalato l'esistenza di oltre 130 centri d'arbitrato occupantisi di arbitrato internazionale. Essi si distinguono principalmente:

a) o in base alla sussistenza o meno di una speciale competenza per genere di attività, così da essere idonei a risolvere solo vertenze d'ordine tecnico o commerciale scaturenti dall'esercizio della attività stessa (è il caso, per limitarmi a qualche segnalazione, della London corn trade association, dell'Institut suédois d'arbitrage technico-industriel, ecc.);

b) o in base alla sussistenza di una competenza speciale per certi tipi di contratti (per es. Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements);

c) o in base al carattere nazionale della organizzazione (Institut néerlandais d'arbitrage, Chambre Arbitrale de Paris, Tribunal Arbitral de la Chambre de Commerce de Zurich, Commissions d'Arbitrage de commerce international des Chambres de Commerce des Pays socialistes);

d) o in base al carattere più propriamente internazionale della organizzazione (Chambre de Commerce Internationale).

Per conseguenza — ed è qui l'essenza di questo sesto momento logico che sto cercando di mettere a fuoco — l'operatore dovrà darsi carico di ottenere un'appropriata e chiara identificazione delle attitudini riconosciute all'uno od all'altro di questi centri e ciò in relazione al tipo di contratto, alla natura delle parti ed alle altre caratteristiche del suo caso di specie. I regolamenti di tali centri infatti non sono certo tutti eguali offrendo essi

(5) Cfr. IIIème Congrès International de l'Arbitrage, Coopération entre organismes d'arbitrage, UTET, Torino, 1970; LONGO, Una pubblicazione fondamentale in materia di arbitrato, in « Rass. arb. », 1966, 42.

regolamenti che possono dare una risposta diversa a punti essenziali quali, ad esempio:

— le modalità della scelta degli arbitri (sistema delle liste, libertà di scelta, sistema misto con lista e libertà di scelta di arbitri esterni);

— l'esistenza ed il ruolo di un organo amministrativo in seno al Centro di arbitrato;

— la determinazione della procedura d'arbitrato;

— il diritto applicabile al merito;

— la gestione della prova;

— la libertà per gli arbitri di giudicare le questioni di diritto o l'esistenza di un'obbligazione di farne rinvio all'a.g. ordinaria;

— il contenuto formale delle sentenze arbitrali.

Giunto a questo punto, considero terminata la check list che ho cercato di abbozzare. Dal momento, infatti, in cui l'operatore ha individuato il centro di arbitrato che più gli conviene, sorge una tematica diversa afferente, appunto, al contenuto del regolamento prescelto di carattere più specialistico che è consigliabile discutere o con il proprio esperto o con lo stesso centro. Quanti errori si potrebbero evitare con una semplice telefonata preventiva alla segreteria della sezione italiana della Camera di commercio internazionale o degli altri centri di arbitrato!

Desidero, quindi, anche perché il tempo stringe, fare solo più riferimento a due specifici procedimenti che, per la loro tipicità, possono certo interessare le imprese presenti: a quello cioè della CCI ed a quello scaturito dall'accordo del 15-10-1974 intercorso tra l'Associazione italiana per l'arbitrato e la Camera di commercio e d'industria dell'URSS, nonché fornire qualche breve cenno sugli arbitrati nei Paesi socialisti.

L'arbitrato della CCI. — Segnalo in via preferenziale questa forma di arbitrato perché trattasi dell'organizzazione che — per vocazione, per struttura e per esperienza — assolve un ruolo vorrei dire preponderante in *subiecta materia*. Basti pensare che nel periodo luglio 1972/luglio 1975 essa ha trattato ben 458 casi (di cui il 25,8% afferente contratti di vendita, il 17,1% contratti di agenzia, il 13,9% casi di proprietà industriale in senso lato, il 29% contratti di fornitura di impianti industriali, appalti, ecc., l'8,1%

casi di diritto societario, lo 0,3% altre forme di investimento, lo 0,9% casi di diritto marittimo, il 4,9% casi vari) ⁽⁶⁾.

I Paesi interessati sono stati 74, di cui 28 in Europa, 20 in Africa, 15 in Asia, 10 nelle Americhe. La Francia con 122 casi, la Repubblica federale tedesca con 103, l'Italia con 55, la Svizzera con 36 sono i paesi più largamente rappresentati nella casistica in questione. In Africa, l'Algeria ha avuto 5 casi, seguita dall'Egitto e dalla Libia con 4 ciascuna. In Asia, l'Iran, Israele ed il Giappone hanno avuto 6 casi ciascuno, il Pakistan 5, il Libano 4. In America, 71 casi sono giunti dagli USA, 4 dal Panama, 3 dal Canada. L'Australia ha avuto 2 casi.

Ciò detto, a titolo non tanto di curiosità quanto di identificazione della vocazione realmente internazionale dell'organismo, ricorderò come dal 1° giugno di quest'anno sia entrato in vigore un nuovo regolamento di arbitrato della CCI che conferma la caratteristica di arbitrato non solo « amministrato » quanto concretamente « sorvegliato » dalla corte di arbitrato dell'ente.

Nel nuovo regolamento, gli operatori dovranno porre particolare attenzione alla regolamentazione: a) dell'introduzione della procedura; b) del rifiuto opposto dalla parte convenuta; c) della scelta degli arbitri; d) della ricusazione e della sostituzione degli arbitri; e) della redazione dell'atto di missione; f) della sede dell'arbitrato e del luogo della procedura; g) del diritto applicabile al merito; h) dell'istruzione della causa; i) del lodo arbitrale; l) delle spese.

Accordo associazione italiana per l'arbitrato - Camera di commercio e industria dell'URSS. — Di particolare interesse, specie per le piccole e medie imprese italiane, è l'accordo stipulato il 15-10-1974 a Mosca tra l'Associazione italiana per l'arbitrato e la Camera di commercio e industria dell'URSS sulla clausola arbitrale, della quale è stato raccomandato l'inserimento nei contratti fra gli organismi sovietici e le persone fisiche e giuridiche italiane ⁽⁷⁾.

Tale accordo pone gli operatori italiani e gli enti commerciali sovietici sullo stesso piano, in quanto è la nazionalità del convenuto che deter-

⁽⁶⁾ Cfr. Regolamento di Conciliazione e d'Arbitrato della CCI.

⁽⁷⁾ Cfr. il testo italiano dell'accordo tra l'Associazione Italiana per l'Arbitrato e la Camera di Commercio e Industria dell'URSS, nonché l'importantissimo testo della clausola raccomandata, in « Rass. arb. », 1974, 243.

mina l'organismo arbitrale competente (e cioè: la corte di arbitrato dell'Associazione italiana per l'arbitrato ovvero, secondo la natura della controversia, la commissione di arbitrato per il commercio estero o la commissione arbitrale marittima presso la Camera di commercio e industria dell'URSS). Inoltre, la parte attrice, sia essa italiana che sovietica, può decidere che la controversia, anziché essere deferita all'organismo arbitrale del Paese della controparte, sia sottoposta ad arbitrato in conformità della convenzione europea sull'arbitrato commerciale internazionale del 21 aprile 1961 e del regolamento d'arbitrato della commissione economica per l'Europa dell'ONU del gennaio 1966.

Questo accordo costituisce il più recente mattone posto a quel complesso edificio che l'intelligenza, l'entusiasmo e la dottrina del mai abbastanza compianto prof. Minoli — che qui vorrei ricordare con commosso rimpianto a tutti i partecipanti per l'insostituibile impulso da esso dato al diffondersi, e non solo in Italia, dell'istituto arbitrale — cominciò a costruire fino dal 1963 con l'accordo di cooperazione fra la Camera di commercio estero polacca e l'Associazione italiana per l'arbitrato.

L'arbitrato socialista nel commercio est-ovest. — Nel quadro degli accresciuti rapporti commerciali con i paesi dell'Est, di sempre rilevante importanza sta confermandosi l'arbitrato commerciale internazionale dei paesi socialisti e ciò in quanto le imprese di commercio estero di quei paesi sono tenute, in linea di principio, a far prevalere, nei loro contratti con le imprese occidentali, gli istituti arbitrali del proprio paese ⁽⁸⁾.

Modello di tali arbitrati è stata la Commissione sovietica d'arbitrato per il commercio estero, in funzione sino dagli anni trenta e alla quale gli altri paesi dell'Est si sono più o meno strettamente ispirati all'atto della creazione dei propri organismi arbitrali.

Tale commissione, che possiede praticamente il monopolio delle decisioni nelle vertenze scaturite da rapporti commerciali internazionali, è caratterizzata dall'esistenza di una lista ufficiale di arbitri alla quale le parti devono fare obbligatoriamente ricorso: siffatta limitazione ha suscitato le più vivaci critiche e si può ragionevolmente ritenere che le tendenze ad essa contrarie — particolarmente vivaci — possano sfociare in un futuro non molto lontano al suo abbandono (si

noti che altri paesi dell'Est, come per es. l'Ungheria, ammettono il ricorso ad arbitri che non figurino sulla lista). Vantaggioso è, invece, il fatto che le sentenze ottenute con tali procedure sono sempre oggetto di esecuzione volontaria da parte dell'impresa dell'Est.

Sebbene quasi tutti i paesi socialisti abbiano aderito sia alla convenzione di New York del 1958, sia a quella di Ginevra del 1961, una costante che si nota nel corso delle negoziazioni che precedono la stipula delle convenzioni arbitrali è data dal tentativo del partenaire socialista di attribuire la competenza al tribunale arbitrale del proprio paese, mentre il partenaire occidentale tenta di sottrarsi a ciò.

Il regolamento d'arbitrato di Ginevra per il commercio internazionale (cosiddetto regolamento tipo) è, in merito, lo strumento che offre la maggiore possibilità di raggiungere un compromesso ragionevole fra queste due opposte esigenze, posto che detto regolamento presenta un modello pratico per l'arbitrato ad hoc, liberando le parti dalla fastidiosa incombenza della elaborazione delle regole di procedura. Tali regole tipo — che per avere efficacia vincolante devono essere, però, contrattualmente scelte dalle parti — si preoccupano soprattutto della formazione e del funzionamento del tribunale arbitrale ed attribuiscono alle Camere di commercio nazionali un ruolo particolare qualora sorgano difficoltà, intervenendo esse come « appointing authorities ». L'esperienza dimostra come nei contratti, per es., fra imprese ungheresi e polacche ed imprese occidentali il ricorso al Regolamento tipo sia sempre più diffuso.

Conclusione. — Con le riserve e le precauzioni che mi sono sforzato di mettere obiettivamente in luce, non c'è dubbio che l'istituto arbitrale costituisca oggi, e certo ancora più in futuro, il mezzo principe per dirimere le vertenze commerciali internazionali ⁽⁹⁾. Solenne riconoscimento di

⁽⁸⁾ Cfr. K. HERMANN FINK, *L'arbitrage socialiste dans le commerce Est-Ouest*, in « Droit et pratique du commerce int. », 1975, 367; FABRO, *Aspetti del sistema di arbitrato per il commercio estero esistente nell'Unione Sovietica*, in « Rass. arb. », 1969, 149; ID., *Appunti sul sistema cinese di arbitrato per il commercio estero*, ivi, 1972, 1; J. LEW, *Commercial arbitration in the Socialist Federal Republic of Yugoslavia*, ivi, 1973, 97; M. MILOSLAV STASTNY, *La Cour d'Arbitrage près la Chambre de Commerce de Tchécoslovaquie à Prague et ses décisions*, ivi, 1973, 111; H. STROHBACH, *L'arbitrato commerciale nella Repubblica Democratica Tedesca*, ivi, 1972, 129.

⁽⁹⁾ Cfr. E. MINOLI, *Sviluppi desiderabili del diritto che regola l'arbitrato concernente affari internazionali*, in « Rass. arb. », 1968, 1; ID., *Arbitrage commercial*, Utet, Torino, 1974, pp. 539.

tale verità è stato recentemente dato dall'atto finale della conferenza di Helsinki sulla sicurezza e sulla cooperazione in Europa del 1° agosto 1975, ove si è testualmente dedicato un capitolo all'arbitrato e dove gli stati partecipanti, fra cui l'Italia, hanno testualmente e solennemente affermato:

« Les Etats participants, considérant que le règlement rapide et équitable des litiges pouvant résulter des transactions commerciales en matière d'échanges de biens et de services et de contrats de coopération industrielle contribuerait à l'expansion et à la promotion du commerce et de la

coopération; considérant que l'arbitrage est un moyen approprié de régler de tels litiges; recommandant aux organismes, entreprises et firmes de leurs pays d'inclure, le cas échéant, des clauses d'arbitrage dans les contrats commerciaux et les contrats de coopération industrielle ou dans les conventions spéciales; recommandant que les dispositions d'arbitrage prévoient l'arbitrage dans le cadre d'un ensemble de règles mutuellement acceptables et permettent l'arbitrage dans un pays tiers, tout en tenant compte des accords intergouvernementaux et autres existant dans ce domaine ».

Prof. CARLO SARASSO • *Arbitrato irrituale, arbitraggio e perizia contrattuale.*

Attraverso le relazioni dei colleghi, che mi hanno preceduto, già si è acquisito un organico tratteggio della fenomenologia, sociale e giuridica, dell'arbitrato e dei problemi, che le sono coesenziali.

Il compito ora affidatomi è di riconsiderare quel settore dell'esperienza arbitrale che si esprime nel c.d. arbitrato irrituale o libero e di rimarcare i confini concettuali e rianalizzarne la disciplina, specie in una prospettiva di confronto con le categorie od istituti — collimanti od interferenti (lo si andrà, appunto, a precisare) — del c.d. arbitraggio e della c.d. perizia contrattuale.

Il tema involge questioni molteplici, talune soltanto delle quali si potranno da parte mia affrontare in questa sede. E quanto alle soluzioni, che verranno da me profilate, valga per tutte l'avvertenza ed ammissione d'un certo qual margine di opinabilità, che in esse sarà (forse od inevitabilmente) ravvisabile. Dal che, peraltro, non potrà, auspicabilmente, che scaturire uno stimolo ed approfondimento del discorso: approfondimenti, che — voglio confidare — proprio nell'odierno convegno avranno spazio ed opportunità di concretarsi.

* * *

Che l'arbitrato irrituale sia una tecnica di superamento di conflitti intersoggettivi di interessi — e, propriamente, di quei conflitti, attuali o potenziali, che nel linguaggio carneluttiano si qualificano « giuridici » per distinzione da quelli meramente « economici », implicando il dialettico

contrapporsi di una « pretesa » giuridica e di una giuridica « contestazione » — è innegabile. Ed innegabile, parimenti, è che si tratti di una tecnica alternativa a quella giudiziale e radicata su quel terreno dell'« autonomia » — non solo « privata » — che è, nel contempo, matrice di ulteriori strumenti per la composizione stragiudiziale delle liti.

Tale, invero ed in particolare, la « transazione »: contratto, con il quale le parti « pongono fine » o « prevengono » una causa « facendosi reciproche concessioni ». Tale, ancora, il « negozio (contratto) di accertamento »: con il quale le parti — per rimuovere la « incertezza » attinente ad una situazione giuridica, di cui possono disporre [ed è « incertezza » scaturente o collegata, in specie, ad una « lite » (attuale o potenziale) *inter partes*: la quale opera come diaframma rispetto alla situazione giuridica preesistente e la rende *res dubia*] — provvedono [sulla base ed alla stregua di un concorde « giudizio » (storico-normativo) in ordine alla fondatezza o meno delle rispettive pretese e contestazioni] ad una concorde verifica (*id est*: « cognizione », « accertamento ») della (reale o, comunque, ritenuta tale) situazione giuridica *inter partes* e, definita, ne precludono un'ulteriore contestabilità, rendendo vincolante per sé e aventi causa l'« accertamento » convenuto.

Dell'una — « la transazione » — è il codice civile, com'è noto, a dare una configurazione tipica, in correlazione ad una disciplina particolare (artt. 1965 ss.).

Dell'altro — « contratto di accertamento » — manca un'esplicita tipizzazione in sede codicistica, e la sua tipicità emerge piuttosto e precipuamente, se pure non in via esclusiva, a livello sociale e giurisprudenziale. Nondimeno volto qual è a realizzare interessi — in ispecie, quello della « certezza » delle situazioni — meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico (articolo 1322² c.c.), ne è ben afferribile — già per questo ed a prescindere anche da altre giustificazioni normative, di cui appresso — la positiva rilevanza. E quanto al suo trattamento giuridico, oltre che dai principi generali in materia contrattuale, esso risulta enucleabile per analogia delle norme disciplinatrici di tipi contrattuali similari: *in primis*, della transazione.

Entrambi, invero, sono mezzi di autocomposizione delle liti e, per ciò stesso, ne appare operabile, in via analogica, un accostamento anche sul piano della loro disciplina: accostamento — nei limiti consentiti dalla comune generica funzione delle due figure contrattuali — *non*, peraltro, identificazione.

Giacché è proprio della transazione — e non del contratto di accertamento — tanto l'astrarre da un « giudizio » (seppure convenzionale) sulle pretese e contestazioni reciproche in atto (e, così, da una chiarificazione, convenzionale, della situazione giuridica *inter partes*) quanto il postulare, come essenziale, l'elemento delle « reciproche concessioni », l'*aliquid datum et retentum* (e, quindi, il comporre la lite su una linea necessariamente mediana, compresa tra le rispettive posizioni iniziali di pretesa e di contestazione).

E da siffatta peculiarità non può che conseguire, parallelamente, la inapplicabilità per analogia al contratto di accertamento di quelle norme — e tra esse, l'art. 1969 (« errore di diritto ») — che proprio in esse affondano la loro *ratio*.

Il che va opportunamente sottolineato, anche ed in ispecie per i suoi riflessi in campo arbitrale irrituale.

* * *

Dell'arbitrato irrituale si è avuta emersione, anzitutto, in sede sociale, indi giurisprudenziale e, da ultimo, legislativa.

Sul piano sociale la caratterizzazione morfologica dell'arbitrato irrituale può dirsi costituita da ciò: che esso si pone come manifestazione di giustizia privata, per ministero di un terzo privato arbitro (o di terzi privati arbitri).

L'arbitrato irrituale viene concepito e praticato come un modo di risolvere la lite sulla base di un giudizio: giudizio privato, non togato; giudizio concretato attraverso quell'arbitro — privato anch'esso, non togato — cui le parti deferiscono la cognizione, decisione, risoluzione della controversia; giudizio di volta in volta ancorato alla « coscienza » dell'arbitro, alla « equità », ai principi normativi della *civitas*; giudizio vincolante tra le parti.

Sul piano giurisprudenziale la configurazione dell'arbitrato irrituale riflette sostanzialmente le indicazioni ovvero il modulo morfologico sociale: per altro, vi si introduce di frequente la sottolineatura di un intento transattivo che sarebbe coesistente al fenomeno arbitrale irrituale.

Sul piano legislativo, infine, alcuni dati — variamente dislocati — attestano testualmente all'arbitrato irrituale: e ad essi occorre, particolarmente, far capo per una sua focalizzazione *sub specie iuris*.

Vi è, intanto, l'art. 619 del codice della navigazione: il quale — prevedendo la « decisione » per ministero d'arbitri delle « cause » relative alla formazione del regolamento di contribuzione alle avarie comuni, e che tale « decisione » possa aversi al di fuori dell'arbitrato « rituale » — finisce con il considerare, per implicito, l'arbitrato irrituale, enunciandone con incisività (« decisione di cause », dice la norma) il profilo di « giudizio » che s'è visto coesistente alla delimitazione morfologica sociale dell'istituto.

Vi è, poi, una serie — particolarmente significativa — di più recenti disposizioni, dettate con specifico riferimento al campo lavoristico, ma ben suscettibili quale matrice d'una più generale delimitazione normativa del fenomeno arbitrale in esame.

Così, per ricordarne alcune: nella L. 15 luglio 1966 n. 604 (« norme sui licenziamenti individuali ») l'art. 7 prevede che, riuscito vano il tentativo di conciliazione presso l'ufficio provinciale del lavoro, le parti possono « definire » la controversia mediante « arbitrato libero »; nella L. 20 maggio 1970 n. 300 (statuto dei lavoratori) ancora l'art. 7 enuncia la possibilità di « adire un collegio di conciliazione ed arbitrato »; da ultimo, nella L. 11 agosto 1973, n. 533, l'articolo 5 fa esplicita considerazione dell'« arbitrato irrituale », lo ammette — se pure a certe condizioni — (anche) per le « controversie riguardanti i rapporti, di cui all'art. 409 c.p.c. » [*id est*, con-

troversie in materia lavoristica (in senso lato)] e — circostanza, questa, non trascurabile — estende all'arbitrato irrituale giuslavoristico il regime, di cui all'art. 2113²⁻³ c.c.

Che una tale estensione sia densa di importanza pratica, è intuibile. Ma essa presenta — a mio avviso — anche interesse e rilievo ai fini di precisare la dimensione concettuale generale dell'arbitrato irrituale nel prisma del nostro ordinamento positivo.

Giacché — mi pare — proprio il fatto che il legislatore abbia avvertito la necessità di introdurre una apposita norma (il 3° comma del cit. art. 5) per ribaltare la normativa, di cui all'articolo 2113²⁻³ c.c., all'arbitrato irrituale (giuslavoristico) e rendere, così, applicabile a quest'ultimo un regime dettato per il caso di transazione (giuslavoristica) sta ad indicare che *per il legislatore* non sussiste, a rigore, identità tipologica contenutistica fra i fenomeni negoziali della transazione e dell'arbitrato irrituale e che solo e parzialmente sul piano della disciplina sussiste ed è affermabile, *ope legis*, una equiparazione di trattamento.

* * *

Ciò posto — e passando ad esaminare più da vicino l'istituto dell'arbitrato irrituale, in sintonia con i dati, in specie normativi, innanzi evocati — è possibile, intanto, affermare che il fenomeno dell'arbitrato irrituale si delinea come una « fattispecie » complessa — costituita da una sequela di atti (in senso lato) — sfociante nell'« accertamento » negoziale (*per relationem* alla pronunzia arbitrale) di una *res* (litigiosa e, per ciò stesso) *dubia* e, quindi, nella « preclusione » di eventuali ulteriori contestazioni in ordine a quanto così definito-accertato, attraverso l'operato dell'arbitro, dalle stesse parti già contendenti.

Il discorso va sviluppato.

* * *

Si è detto che il fenomeno arbitrale irrituale consta di una sequela di atti. D'una tale catena il primo — e fondamentale — anello è il compromesso ovvero la clausola compromissoria irrituale.

Premesso — in via sommaria e per simmetria con gli enunziati, di cui agli artt. 806 e 808 c.p.c. — che « compromesso » irrituale è l'accordo fra

due o più parti di far decidere da arbitri irrituali una controversia in atto, laddove clausola compromissoria irrituale è il patto, con il quale le parti, nel contratto che stipulano od in un atto successivo, stabiliscono che le controversie nascenti dal medesimo (e, quindi, future ed eventuali) siano decise da arbitri irrituali; premesso, ancora, che della contrattualità del compromesso irrituale e della clausola compromissoria irrituale non pare doversi dubitare; va sottolineato che problematico, invece, è il definire con precisione il contenuto tipico dell'uno e dell'altra. Il punto — cui s'è già fatto cenno innanzi, con talune anticipazioni orientative — è dibattuto in dottrina; né mancano oscillazioni giurisprudenziali.

Per taluni autori, invero, e per certa giurisprudenza il contenuto del compromesso e della clausola compromissoria irrituali è quello d'una transazione: d'una transazione *per relationem* all'atto determinativo dell'arbitro.

Con la stipulazione del compromesso e della clausola compromissoria — si afferma — le parti pongono in essere una transazione, se pure lasciando in bianco l'*aliquid datum aliquid retentum*. Questo ha poi da essere calato nel compromesso, nella clausola compromissoria irrituale, dall'arbitro con il proprio lodo: ed è tale pronunzia a costituire l'elemento esterno che si giustappone al compromesso ed alla clausola compromissoria irrituali, si combina con essi e viene a precisarne il contenuto transattivo.

Non sembra, peraltro, che sia questa la più appropriata definizione del contenuto del compromesso e della clausola compromissoria irrituali. E ciò, vuoi alla luce di quella normativa innanzi ricordata, vuoi alla stregua del comune modo di « sentire » il fenomeno arbitrale irrituale sul piano sociale.

Le parti, che compromettono in arbitri irrituali una controversia, non si prefiggono tanto e solitamente di veder fissato da detti arbitri un punto intermedio tra le rispettive pretese, con necessari cedimenti dall'una o dall'altra parte, quanto piuttosto chiedono agli arbitri di pronunciarsi sulla fondatezza o meno delle contrapposte pretese e, in questo senso, di chiarire per esse la situazione controversa: assumendo le parti tale chiarimento come proprio « accertamento ».

Se così è, il compromesso irrituale — e lo stesso può dirsi per la clausola compromissoria irrituale — è essenzialmente un contratto di accertamento *per relationem* (con riferimento, con rin-

vio) a quella fonte determinativa esterna che è la pronunzia o lodo dell'arbitro o degli arbitri. E, appunto, come contratto di accertamento — non di transazione — ha da ritenersi disciplinato: con tutte le implicazioni conseguenti.

* * *

Con il compromesso e la clausola compromissoria irrituali — con questo contratto di accertamento che andrà poi a precisarsi attraverso l'atto determinativo arbitrale — le parti prefissano i criteri-base di giudizio, da adottarsi dall'arbitro o dagli arbitri. E tali criteri ben possono consistere nell'*arbitrium merum* dell'arbitro o nell'*arbitrium boni viri* oppure nello *strictum ius*.

Quest'ultimo criterio merita, però, un cenno particolare. Giacché la sua ammissibilità — deducibile, per vero, a mio avviso, anche dalle sovra citate più recenti disposizioni normative in tema di arbitrato irrituale giuslavoristico — è strettamente in funzione della qualificazione testé preferita del compromesso e della clausola compromissoria irrituali come contratti d'accertamento (*per relationem*), laddove incontra ostacoli ad una tale ammissibilità chi muove da una definizione del compromesso e della clausola compromissoria in esame come transazioni (*per relationem*).

* * *

Ancora un'annotazione: con il compromesso e con la clausola compromissoria irrituali, le parti ben possono predeterminare il *modus procedendi* in sede arbitrale. Questo è un aspetto che viene talora lasciato in ombra; ma anche tale predeterminazione di principi procedurali s'armonizza particolarmente con la delineata configurazione del compromesso e della clausola compromissoria irrituali.

* * *

Tralasciando altri aspetti del tema in esame e passando, ora, a vagliare il profilo effettuale del compromesso e della clausola compromissoria irrituali, è dato di osservare che l'uno e l'altra, di per sé, producono un primo, immediato effetto: quella « eccezione » di compromesso e di clausola compromissoria irrituali, che si traduce — a rigore e contrariamente all'avviso giurisprudenziale — non tanto in una eccezione di « incompetenza » dell'autorità giudiziaria ordinaria a conoscere della controversia oggetto di compro-

messo e/o di clausola compromissoria irrituali, quanto piuttosto in una eccezione di improponibilità-improcedibilità dell'azione volta a far valere innanzi al giudice togato le pretese in contestazione.

Al compromesso, alla clausola compromissoria irrituale segue — nella fattispecie procedimentale dell'arbitrato irrituale — la nomina dell'arbitro o degli arbitri e la correlativa accettazione. Segue e si concatena — all'uno o all'altra — cioè, un nuovo contratto: di mandato, secondo taluni; di *locatio operis*, secondo altri. E ne scaturiscono diritti-doveri in capo a contendenti-compromittenti da un lato, ed arbitro (arbitri) dall'altro.

In particolare — e fondamentale — ne consegue il dovere, per l'arbitro ovvero il collegio arbitrale, di addivenire al c.d. lodo irrituale, pronunciandosi in ordine alle pretese in contestazione delle parti contendenti-compromittenti: e ciò, sulla base dei criteri di giudizio prefissati dalle parti stesse (come s'è visto innanzi) e previa un'istruttoria — ancorché minima — nel rispetto del contraddittorio *inter partes*.

Anche quest'ultimo punto merita una sottolineatura. Per vero — e contrariamente all'asserto di certa dottrina e giurisprudenza — non può ritenersi che l'esonero dalle formalità di procedura — che spesso si legge nei contratti che istituiscono un arbitrato irrituale — importi ripudio di un minimo di contraddittorio, cioè della possibilità che le parti facciano sentire le loro ragioni e della necessità che l'arbitro ne tenga (e renda) conto; ma deve piuttosto interpretarsi — con Fazalari — come semplice esclusione di altre e onerose formalità pur desumibili dall'archetipo del processo giurisdizionale di cognizione. Il rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, quali risultano affermati nel 3° comma dell'art. 816 c.p.c., deve essere, cioè, assicurato anche nell'arbitrato irrituale.

Del resto, anche la giurisprudenza più sensibile ha qualificato la regola del contraddittorio — *l'audiatur et altera pars* — come canone generale e cogente (cfr. Cass. 8 febbraio 1964, n. 298), ed è giunta a configurarne la inserzione automatica ai sensi dell'art. 1339 c.c. (App. Bologna, 27 aprile 1962).

* * *

Quanto al lodo — che, ripetesi, dell'*iter* arbitrale irrituale costituisce il punto terminale — va detto, in particolare, che esso ha natura, non di

« negozio », bensì di « atto » giuridico di partecipazione.

La pronunzia arbitrale non è, invero, essa stessa dispositiva né costituisce, di per sé, negozio d'accertamento.

Il negozio-contratto di accertamento è solo quello dei compromittenti: laddove, con il lodo irrituale, l'arbitro o gli arbitri, pongono in essere quel dato di riferimento cui si rapportano (*per relationem*) il compromesso e la clausola compromissoria *inter partes*.

* * *

La pronunzia arbitrale rileva, dunque, quale fonte determinativa esterna dell'accertamento (*per relationem*) convenuto con il compromesso e la clausola compromissoria irrituale. E, intervenuta che sia detta pronuncia, tale accertamento si rende operativo. Ne scaturisce, pertanto, quel tipico « effetto preclusivo » che è proprio di ogni contratto di accertamento: ne consegue, quindi, la irrilevanza di ogni eventuale futura ricontestazione di quanto definito *inter partes*.

* * *

Sin qui — e molto tralasciando per ragioni di tempo in questa sede — sull'arbitrato irrituale.

Quanto all'arbitraggio, va intanto premesso che, ove si intenda questa categoria in senso lato, assai varia è la fenomenologia ad essa riconducibile.

Invero, in un'ampia accezione — e tenuto conto, tra l'altro, degli artt. 1285, 1286, 1287, 1346, 1399, 1473², 2264, 2603, 631 e 632 c.c. — è dato parlare di arbitraggio ogniqualvolta s'abbia deferimento o rimessione ad un terzo (o, sinanco, ad una delle parti interessate) della individuazione o determinazione vuoi della prestazione dedotta in un rapporto giuridico (nel suo contenuto qualitativo e quantitativo, ovvero nelle sue modalità cronologiche e topografiche) vuoi dell'oggetto del contratto ovvero del negozio testamentario o, ancora, di qualche altro elemento a profilo del contratto-negozio; deferimento all'*arbitrium merum* (del terzo) od all'*arbitrium boni viri* (del terzo od anche dell'interessato-parte) nonché — in via di estensione logica — alla « tecnica » (dettagli tecnici) (del terzo, della parte) od, ancora, allo *strictum ius*.

Volendo, peraltro, enucleare una nozione più

circoscritta di arbitraggio — come tale meglio rispondente all'esigenza di coglierne i rapporti concettuali con la categoria dell'arbitrato irrituale, sovra profilata — conviene, a mio avviso, muovere dall'art. 1349 c.c. ed affermare, schematicamente, che:

a) il fenomeno dell'arbitraggio coincide, strutturalmente, con quello del contratto (negozio) per *relationem* all'atto determinativo di un terzo (l'arbitratore);

b) tale contratto (negozio) per *relationem* può essere tanto un contratto (negozio) di 1° grado quanto un contratto (negozio) di 2° grado; la sua configurazione tipologica è varia.

Sussiste, in particolare, l'ammissibilità anche di un contratto di transazione per *relationem* all'atto determinativo dell'arbitratore: contratto che, talora, dottrina e giurisprudenza inquadrano ovvero identificano con l'arbitrato irrituale, laddove — come s'è visto innanzi — è da ritenersi che il nucleo contrattuale insito nell'arbitrato irrituale sia piuttosto costituito da un « contratto di accertamento » per *relationem* all'atto determinativo-« giudizio » dell'arbitro (arbitri).

Ne discende, a rigore, anche la necessità di rettificare — in considerazione di detta possibilità d'un arbitraggio nella transazione — l'asserto, dottrinale e giurisprudenziale, secondo il quale è estranea all'istituto dell'arbitraggio la composizione di qualsivoglia controversia « giuridica ». In realtà, è preferibile il dire che — isolato il fenomeno od istituto dell'arbitrato irrituale nel modo innanzi precisato — all'arbitraggio si riconduce vuoi la determinazione del contenuto di contratti non implicanti composizione di controversie giuridiche vuoi la determinazione (s'intende, affidata al terzo) di quel contratto di transazione che (lo si è visto innanzi) è uno strumento tipico di composizione stragiudiziale delle liti.

* * *

Un ultimo, rapidissimo cenno alla perizia contrattuale. Sono note le incertezze, dottrinali e giurisprudenziali, sulla sua nozione e, quindi, sulla sua differenziazione dall'arbitrato irrituale e/o dall'arbitraggio.

L'opinione, che pare preferibile, è che, a ben vagliare le fattispecie di volta in volta qualificate

« perizia contrattuale », se ne coglie la riconducibilità, di volta in volta, all'area tipologica o dell'arbitrato irrituale o dell'arbitraggio, quali son stati innanzi delineati. Il vero è che la cate-

goria della perizia contrattuale manca di reale autonomia: e si dissolve, di volta in volta, in quelle, sovra focalizzate, dell'arbitrato irrituale o dell'arbitraggio.

INTERVENTI E COMUNICAZIONI

Dr. MAURO FERRANTE • *L'arbitrato nei rapporti con i paesi dell'Est Europa.*

Il mio intervento riguarda in modo specifico l'arbitrato nei rapporti con i paesi dell'Est Europa.

Prima però vorrei accennare a due altri problemi: il primo riguarda gli usi, e ciò per un debito verso il prof. Frignani che mi ha chiamato in causa questa mattina parlando della *lex mercatoria*, il che mi induce ad alcune considerazioni sull'importanza degli usi nel commercio internazionale ed anche in materia di arbitrato; il secondo concerne l'effetto preventivo della clausola compromissoria.

Sappiamo quanto gli usi siano importanti a livello nazionale: ne abbiamo l'esempio più cospicuo negli usi accertati dalle Camere di commercio con la validità loro riconosciuta dalla legge; direi che nel campo internazionale l'importanza degli usi è ancora maggiore.

Abbiamo avuto negli ultimi anni uno sviluppo considerevole dell'attività della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite in questo campo: molti di loro conoscono i contratti tipo per l'esportazione e l'importazione in settori importanti, quale quello della meccanica, contratti tipo che stanno avendo un sensibile successo sia perché utilizzati nelle loro contrattazioni da numerosi operatori dei paesi europei, sia perché ad essi si ispirano organizzazioni imprenditoriali di categoria per formulare a loro volta dei contratti tipo un po' più selezionati ed adattati alle loro particolari esigenze. Tutto ciò dà vita a costanti di comportamento, che acquistano nel tempo il valore di usi.

Abbiamo altri tipi di usi che hanno una validità già riconosciuta e cioè quelli creati dalle grandi organizzazioni commerciali, in particolare da quelle inglesi ma anche da altre organizzazioni commerciali di altri paesi soprattutto nel campo dei cereali e in generale delle materie prime.

Non posso non ricordare, essendo io stesso un esponente della Camera di commercio internazionale, gli usi della CCI, in modo particolare gli Incoterms cioè le regole che definiscono i rapporti tra venditori e compratori relativamente a determinate clausole — FOB, CIF, ecc. — largamente utilizzate nelle compravendite internazionali.

Di rilevante importanza nel commercio internazionale sono poi le norme uniformi relative ai crediti documentari, sempre della CCI, che costituiscono forse lo strumento di unificazione del diritto a maggiore copertura territoriale perché le norme stesse sono adottate dalle banche di tutti i paesi del mondo, ivi compresi i paesi socialisti ad economia centralizzata, con la sola esclusione della Cina continentale.

Sotto l'aspetto dell'arbitrato commerciale merita di

essere segnalato il ruolo assegnato agli usi dalla convenzione di Ginevra del '61.

L'art. 7 di tale convenzione stabilisce che l'arbitro, nel caso di mancato accordo tra le parti, sceglie la norma di diritto internazionale di conflitto di leggi per applicare una determinata legge nazionale e *comunque* tiene conto e delle clausole contrattuali e degli usi internazionali.

E questo un riconoscimento a livello interstatale di grandissimo rilievo per l'arbitrato commerciale internazionale.

Il secondo argomento che desidero richiamare, prima di parlare dell'argomento specifico che ho chiesto di trattare, concerne il valore preventivo della clausola compromissoria.

Questa mattina quando si è parlato, e lo ha fatto in modo particolare l'avv. Morera, dell'arbitrato nel campo internazionale, ne sono state messe in luce le caratteristiche: io ne aggiungerei una ulteriore che è quella del valore preventivo della clausola compromissoria soprattutto per le medie e piccole imprese.

Facciamo l'ipotesi di una compravendita tra una ditta italiana e una ditta straniera: la ditta straniera può trovarsi in una condizione tale di potere contrattuale da ottenere che il foro competente sia localizzato nel proprio paese.

Se successivamente sopravviene una controversia tra le parti, per una contestazione sull'adempimento del contratto, e la parte italiana ritiene che i propri diritti non vengano soddisfatti, andare ad affrontare un giudizio presso un tribunale ordinario di un altro paese non è un'impresa semplice. Ciò richiederebbe un impegno di gran lunga superiore a quello che verrebbe richiesto qualora, anziché stipularsi una clausola che demandi la competenza all'autorità giudiziaria ordinaria si fosse stipulata una clausola compromissoria che demandi l'arbitrato ad una organizzazione arbitrale valida, e tale da poter dare idonee garanzie.

Non vi è necessità di spendere molte parole per illustrare le difficoltà che in molti casi si debbono superare per ottenere giustizia presso un tribunale straniero per varie ragioni: di lingua, di conoscenza delle procedure, ecc.: molto spesso la parte che è in torto assume un atteggiamento defatigatorio, cioè usa tutti i mezzi possibili per non soddisfare le giuste richieste della controparte, perché si sente di godere di una protezione che è data proprio dalle difficoltà di affrontare un giudizio ordinario nel suo paese.

Con la clausola compromissoria queste difficoltà praticamente non sussistono.

Prendiamo l'ipotesi dell'arbitrato della CCI; basta una domanda inviata a Parigi, al limite anche in lingua italiana, in quanto non è prescritto l'uso delle due lingue ufficiali della CCI inglese e francese, perché il meccanismo si metta in funzione.

Sulla funzione preventiva, vorrei ancora dire che molto spesso il semplice fatto di aver stipulato una buona clausola compromissoria consente di definire la controversia prima di arrivare al lodo.

Quale è l'esperienza della CCI al riguardo? È di questo tipo: in 27 casi su 100, la controversia viene risolta dopo l'introduzione della domanda di arbitrato prima ancora della nomina degli arbitri.

In 16 casi la controversia viene risolta dopo che gli arbitri sono stati nominati ma prima che ricevano l'incartamento.

Per un altro 16%, le controversie vengono risolte dinanzi all'arbitro prima di arrivare al lodo.

Quindi solo per il 41% di casi si arriva al lodo.

Questo mi pare molto importante e dà la misura dell'effetto della clausola compromissoria circa la possibilità di sistemare le cose in modo, diciamo, amichevole, prima di arrivare al lodo.

Entro adesso nell'argomento dell'arbitrato nei rapporti Est-Ovest.

Ricordando la « check-list » dell'avv. Morera di stamattina, c'è un punto che, per quanto riguarda l'arbitrato dei paesi dell'Est Europa, differenzia la situazione rispetto praticamente a tutti gli altri paesi.

L'avv. Morera questa mattina ci ha detto che l'operatore, quando stipula un contratto, deve operare una scelta: arbitrato sì, arbitrato no.

Coi paesi dell'Europa orientale questo discorso non ha valore, perché con le organizzazioni commerciali di quei paesi l'arbitrato si deve fare; ciò in quanto nessuna di queste organizzazioni consentirà, almeno questo secondo la mia esperienza, che ci sia nel contratto una clausola che demandi la controversia ai tribunali ordinari di un qualsiasi paese.

L'arbitrato è un normale mezzo di risoluzione delle controversie innanzitutto nell'ambito dei paesi del Comecon; cioè le imprese di stato dei paesi del Comecon, ad esempio imprese cecoslovacche in controversia con quelle polacche, non possono adire i rispettivi tribunali, ma debbono sottoporre le loro controversie ad arbitrato.

Quale arbitrato? l'arbitrato del centro arbitrale del paese del convenuto. Questa è la regola generale.

Cosa succede con le aziende dei paesi occidentali?

Ci ha detto questa mattina l'avv. Morera che praticamente le imprese di stato di quei paesi cercano d'imporre la competenza del loro centro arbitrale.

Quindi trattando con i polacchi o con i bulgari o con gli ungheresi questi cercheranno sempre, anzi ce l'hanno già nelle condizioni generali di vendita e di acquisto, di stipulare una clausola compromissoria che demandi la risoluzione delle controversie ai loro centri arbitrali.

Questa è la situazione di massima, che non è tuttavia priva di eccezioni.

In effetti, soprattutto negli ultimi anni, particolarmente quando la ditta occidentale ha un potere contrattuale che possa essere fatto valere, si è potuto ottenere che l'arbitrato, anziché a Mosca o a Bucarest, abbia luogo, ad esempio, a Stoccolma o in altra località neu-

trale tra le due parti o, meno frequentemente, nel paese occidentale del convenuto.

Come associazione italiana per l'arbitrato abbiamo preso in esame la possibilità di stipulare con i paesi dell'Est accordi per bilanciare la situazione perché certamente il fatto di essere costretti, nella maggior parte dei casi, a fare l'arbitrato presso gli organismi arbitrali di quei Paesi, pur riconoscendo che si tratta di organismi qualificati ed imparziali nel loro giudizio, non è una cosa che possa fare piacere; psicologicamente anche l'operatore si sente frustrato dal fatto di dovere andare per forza a fare l'arbitrato presso di loro; oltre a tutto si troverà di fronte a tre arbitri che, salve rare eccezioni, sono tre cittadini di quel paese.

Il primo paese col quale sono state avviate trattative è stato la Polonia per un motivo molto particolare, perché la Polonia mentre aveva aderito al protocollo di Ginevra del '23 sul riconoscimento delle clausole compromissorie, non aveva ratificato la convenzione del '27 sul riconoscimento delle sentenze arbitrali e ciò dava luogo ad una situazione di particolare precarietà negli arbitrati tra i due paesi.

L'accordo di cooperazione tra l'AIA e la Camera di commercio estero polacca è stato firmato nel '63 e ha dato i suoi frutti in quanto ci sono stati degli arbitrati risolti in un breve lasso di tempo, in media 8 mesi, che per arbitrati internazionali è un tempo molto ragionevole, e con soddisfazione delle parti.

Nel '74, dopo un lungo travaglio di parecchi anni di trattative, è stato firmato l'accordo con la Camera di commercio dell'URSS, che questa mattina è stato citato dall'avv. Morera.

Quest'accordo pone le parti in una situazione sostanzialmente equilibrata perché il luogo dell'arbitrato è deciso dalla nazionalità del convenuto, nel senso che, se è una ditta italiana ad essere convenuta, l'arbitrato si fa a cura dell'associazione italiana per l'arbitrato; se convenuta è l'organizzazione russa, l'arbitrato si fa a Mosca.

Posso informare che l'AIA ha già iniziato trattative per concludere analoghi accordi con la Germania orientale e con la Romania.

È opportuno, anche a tale riguardo, ricordare che ai fini di un buon funzionamento dell'arbitrato commerciale internazionale sono stati approntati degli strumenti multilaterali a livello interstatale.

Mi riferisco alle convenzioni multilaterali, che sono già state richiamate questa mattina, ed in particolare alla convenzione di New York '58, che è in materia lo strumento fondamentale, perché riguarda il riconoscimento e delle clausole compromissorie e delle sentenze nonché l'esecuzione delle sentenze arbitrali. È una convenzione che ha già un'ampia schiera di paesi aderenti e tra questi tutti i paesi del Comecon.

Mi sia consentito in questo momento, parlando di convenzioni arbitrali multilaterali — l'avrei potuto fare praticamente per ciascuno degli argomenti che ho qui citato — rievocare, come è stato fatto questa mattina per altre ragioni, l'opera del prof. Minoli.

Se la convenzione di New York è operante per l'Italia, gran parte del merito va attribuito all'opera del prof. Minoli. Dopo aver collaborato alla redazione della convenzione, egli si è battuto per anni perché venisse approvata dal parlamento italiano; e si è battuto soprattutto perché venisse eliminata dal disegno di legge

di ratifica la norma che manteneva ferme le disposizioni dell'art. 2 del c.p.c., ch , altrimenti la nostra partecipazione alla convenzione di New York sarebbe stata praticamente svuotata di contenuto.

Questa mattina l'avv. Morera ha richiamato l'attenzione sullo sviluppo notevole, nei rapporti economici internazionali, dei contratti di durata.

Ai tradizionali contratti di compravendita si vanno infatti sempre pi  affiancando rapporti di ordine diverso, molto pi  complessi, a media e lunga scadenza, che impegnano le parti ad un'intensa collaborazione e che spesso implicano il trasferimento di tecnologie e la prestazione del know-how.

Rapporti di questo tipo hanno particolare importanza nelle relazioni con i paesi dell'Est, dato il loro indirizzo di stipulare con i paesi industrializzati, ed anche con i paesi sottosviluppati, accordi di cooperazione economico-tecnica.

Si tratta di un campo in parte nuovo per l'arbitrato. Al congresso di Mosca del '72 il prof. Minoli lanci  la proposta di esaminare le modalit  dell'utilizzo dell'arbitrato in modo organico e razionale nelle contrattazioni

che riguardano operazioni a lunga scadenza. Il tema   stato affrontato sempre a Mosca dal dr. Bagliano e dalla dr.ssa Melodia, con una comunicazione, ed   stato poi ripreso con un ampio e approfondito rapporto del prof. Bernini nell'ultimo congresso internazionale per l'arbitrato svoltosi a Nuova Delhi nel gennaio 1975.

  un tema che ha incontrato grande interesse negli ambienti internazionali, ed anche la Camera di commercio internazionale sta esaminando la possibilit  di nuove formule che consentano di utilizzare nel modo pi  funzionale l'arbitrato in questo cos  complesso campo di attivit .

Si tratta di elaborare un nuovo tipo di strumento da mettere a disposizione degli operatori che talvolta, nei rapporti di collaborazione economica di ampia durata, possono trovarsi di fronte a difficolt  tali da mettere in pericolo la continuit  della collaborazione. L'arbitrato pu  forse offrire una via per comporre, attraverso l'intervento del terzo, i contrasti che le parti non riescono a superare da sole e ci  nell'interesse primario delle parti stesse ma anche, pi  in generale, del pacifico sviluppo dei rapporti economici internazionali.

Avv. FRANZO GRANDE STEVENS • *L'arbitrato e i brevetti.*

Stamani purtroppo non ho potuto ascoltare la relazione del prof. Nobili e non so quindi se il mio intervento si colleghi a qualche parte della sua relazione, anche se, avendo egli parlato, secondo il programma, dell'arbitrato relativamente ai contratti commerciali, immagino abbia toccato anche i contratti relativi ai brevetti, contratti ci , tipicamente, di diritto industriale.

Ora si sa che nel campo del diritto industriale, in particolare nel campo dei brevetti, lo spazio per l'arbitrato   piuttosto ridotto.   ridotto perch  il brevetto, il marchio di invenzione, di modello,   qualcosa che rientra nell'ordine pubblico, nell'ordine pubblico-economico se vogliamo, e quando si discute di validit  di brevetti sapete tutti che   necessario che nel giudizio intervenga il P.M. Quindi si   giustamente sempre insegnato che l'arbitrato non pu  aver spazio in questo campo. Perch  non   pensabile che in sede arbitrale si discuta una questione di ordine pubblico, non   pensabile che un organo statuale come   il P.M. si sottoponga, si adegui alla giurisdizione di giudici privati, quali sono appunto gli arbitri.

  proprio cos . Ma non   possibile anche in questo campo conservare o meglio aprire uno spazio all'arbitrato? Ecco in breve l'oggetto di questo mio intervento.

Per essere il pi  chiaro possibile nei confronti di coloro che sono qui e che magari non sono giuristi, e siccome per arrivare alle conclusioni occorre che siano ben evidenti i passaggi logici del ragionamento, io mi permetto di ricordare che cosa capita in genere in questo campo.

Voi sapete che quando nelle societ  ad economia avanzata un imprenditore, un inventore, ha fatto un passo avanti nella tecnica, di solito non   in grado di sfruttarlo ovunque con le sue forze e quindi il contratto tipico, il contratto pi  importante che noi abbiamo nel

campo dei brevetti   il contratto di licenza. Qualunque sia l'inquadramento che si voglia dare a questo contratto di licenza, affitto, usufrutto ecc., certo   che c'  una cessione di questa tecnologia e del relativo uso ad un altro.

Si conoscono pi  o meno quali sono le clausole-tipo di questi contratti: ci  quelle per cui di solito bisogna pagare delle percentuali al concedente, subirne i controlli, avere una contabilit  separata, e via di seguito e poi c'  anche la clausola compromissoria.

Se non che diventa un gioco da bambini far saltare questo arbitrato e l'abbiamo visto tante volte in sede professionale. Perch  il convenuto per inadempienza, se assistito abilmente, contesta la validit  del brevetto che   stato concesso; contesta la validit  del marchio, la validit  dell'invenzione dopo di che dice: « io chiedo con effetto di giudicato la decisione su questo punto », quindi fa saltare l'arbitrato che per lo meno deve essere sospeso in attesa della decisione su tale pi  importante questione pregiudiziale.

Ma non   tutto, perch  se per esempio il convenuto   una ditta italiana, se il licenziatario   italiano, aggiunge non solo questo: «   questione di ordine pubblico e quindi di arbitrato non si pu  parlare quando ci sono delle questioni connesse ».

Quindi tutte le questioni pendenti, per esempio, davanti ad un collegio arbitrale inglese si trasportano tutte davanti ad un giudice ordinario italiano. Ed   cos  che si aspettano tranquillamente i 10 anni pi  o meno occorrenti per tutti e 3 i giudizi italiani, poi si discuter  eventualmente dell'inadempienza, dei danni, ecc.

Potete immaginare la situazione del concedente in un giudizio siffatto. E allora l'arbitrato   saltato e il

concedente cerca di raccogliere quello che può perché, per quanti pareri possa chiedere, per quanto bravi possano essere i consulenti che l'assistono, sa che non c'è scampo. Questa è la situazione.

Ciò premesso, è possibile evitare tutto questo e invece lasciare lo spazio all'arbitrato, anzi aprire, rendere più importante l'arbitrato in questa branca del diritto? Ecco, a mio modo di vedere, una soluzione prospettabile.

Esiste spesso nei contratti di questo genere una clausola che si chiama clausola di non impugnazione, di non contestazione della validità del brevetto. E qui i giuristi, gli specialisti, mi hanno già capito.

Questa clausola può forse, se accompagnata da altre e ben preparata, evitare la furberia della contestazione della validità del brevetto, della sospensione dell'arbitrato e il risultato addirittura di mandarlo a monte.

Bisogna, giacché questi di solito sono rapporti internazionali, che si sappia che cosa è questa clausola, l'efficacia che si dà e quale è la sua portata nei principali sistemi.

Ora nei sistemi anglosassoni (cfr. The Terrel, Blanco White, Toulmin Jr., Fox ecc.) si ritiene che il licenziatario non possa impugnare il brevetto che ha chiesto ed ottenuto in licenza. Nei sistemi nostri, di matrice romanistica, a tutela del licenziatario viene posta la garanzia per evizione, per cui egli può sempre sostenere che il brevetto concesso non è valido.

Le due posizioni si sono leggermente avvicinate perché negli USA c'è stata qualche anno fa una famosa sentenza che ha aperto delle prospettive: il caso Lear v. Adkins del giudice della California, poi seguiti da altri i quali hanno detto che rispettivamente il licenziatario deve poter contestare il brevetto perché, se non ha avuto nulla, questo stravolge tutto il contratto. Quindi, come si vede, c'è un avvicinamento: dalla dottrina classica anglosassone e dalle sentenze si è arrivati alla nostra posizione.

D'altro canto anche noi abbiamo fatto un passo avanti nella loro direzione e abbiamo un lodo arbitrale piuttosto importante nel campo dei brevetti: un lodo

arbitrale di qualche anno fa di Milano — il collegio era presieduto dal prof. Vanzetti — che invece dice che non sempre si concede licenza di un brevetto valido ma si concede anche un brevetto per tutti quei privilegi che accompagnano questa concessione di monopolio legale, vale a dire tutte le presunzioni di legittimità, la possibilità di avere dei provvedimenti cautelari urgenti, ecc.

Come si vede le posizioni si sono avvicinate. E, per quanto riguarda la clausola di non impugnazione del brevetto, c'è un generale riconoscimento della sua validità. La si costruisca come si vuole, ad es. come un *pactum de non petendo*, certo è che la giurisprudenza italiana la ritiene valida (così il tribunale di Milano più volte, la corte d'appello di Bologna, la dottrina classica dei paesi di diritto romano). Anche i francesi Pouillet, Bry, Roubier, Plaisant, e gli italiani Bosio, Ramella, con qualche variazione anche da parte della dottrina tedesca (Kohler, Stumps, Reimer) la ritengono valida.

Allora torniamo alla contestazione da parte del licenziatario della validità del brevetto. A questo punto il collegio arbitrale può decidere se questa clausola sia valida o non sia valida. E siccome generalmente è valida non è difficile la soluzione, quindi la validità del brevetto è una questione che si accantona, che non riguarda la questione che deve decidere il collegio arbitrale.

Se a questa clausola si accompagnano delle altre, per esempio la validità del brevetto non è essenziale per la validità del contratto, delle royalties vengono pagate in gran parte per una assistenza tecnica, per il know-how, per la tecnologia concessa, dall'insieme di questo sistema di clausole viene fuori, quand'anche il brevetto fosse impugnato da terzi — perché è facilissimo per il licenziatario farlo impugnare da terze persone — che non solo non si esclude l'arbitrato nel contratto di diritto industriale di cui abbiamo parlato, ma l'influenza di una decisione negativa sulla validità del brevetto è prevista ed è molto limitata.

Questo è il piccolo segreto di bottega che io volevo confidarvi e vi ringrazio della vostra attenzione.

Prof. GIORGIO RECCHIA • *L'interpretazione della convenzione di New York del 1958 nella giurisprudenza: alcune riflessioni sul ruolo delle camere arbitrali.*

Introduzione. — La normativa italiana in tema di arbitrato estero ha subito notevoli cambiamenti, in questi ultimi anni, a seguito dell'entrata in vigore di due importanti convenzioni internazionali: la convenzione di New York del 10 giugno 1958 sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, e la convenzione europea sull'arbitrato internazionale conclusa a Ginevra il 21 aprile 1961.

L'Italia ha partecipato fattivamente all'elaborazione di queste convenzioni in tema d'arbitrato, ma l'adesione del nostro paese è stata ritardata dalla ben nota opposizione del Ministero di grazia e giustizia. Pertanto la convenzione di New York è entrata in vigore in Italia

solamente il 1° maggio 1969, quella di Ginevra del 1961, poco dopo, il 10 maggio 1970 ⁽¹⁾.

L'interpretazione giurisprudenziale della normativa convenzionale. — Nel corso di questi ultimi anni (dal 1969 ad oggi) il significato della normativa convenzionale (specie quella della convenzione di New York) ha formato oggetto di un'ampia giurisprudenza sia in

(1) MINOIA, *L'entrata in vigore della Convenzione di New York sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere*, in « Riv. dir. proc. », 1969, 542; *Atti della Tavola rotonda sull'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere negli Stati Uniti ed in Italia*, in « Rass. Arb. », 1972, n. 249.

Italia che all'estero. Infatti la convenzione di New York del 1958 è stata già presa in esame in circa 30 sentenze di diversi paesi, raccolte recentemente dal prof. Sanders⁽²⁾, in un importante lavoro in corso di pubblicazione (di queste 30 sentenze, ben 11 sono state emesse in Italia⁽³⁾).

La presenza di questa giurisprudenza in materia fa sì che, accanto all'elaborazione della dottrina, sia possibile la configurazione di varie tendenze nell'interpretazione dei tribunali. Tendenze che appaiono di particolare rilievo nel nostro paese, in quanto permettono di individuare come i mutamenti sostanziali introdotti nel nostro ordinamento siano stati accolti dalla giurisprudenza⁽⁴⁾. Inoltre, secondo un diverso profilo per così dire sopra-nazionale, lo studio di questa giurisprudenza, nei diversi paesi contraenti, offre la possibilità di porre le basi per una nuova elaborazione, secondo il metodo comparativo, che possa portare ad una interpretazione uniforme di queste convenzioni⁽⁵⁾.

Nell'esame della giurisprudenza mi limiterò alla convenzione di New York (1958), dato che la convenzione di Ginevra (1961) è stata presa in considerazione solamente in due sentenze: una in Italia e l'altra in Austria⁽⁶⁾. Troppo poco per individuare l'esistenza di « tendenze giurisprudenziali ».

In un primo momento, la giurisprudenza italiana ha sostenuto la non applicabilità della convenzione di New York a compromessi e clausole compromissorie stipulati antecedentemente all'entrata in vigore della convenzione stessa; la più recente giurisprudenza, invece, accogliendo l'interpretazione della dottrina, ammette esplicitamente l'applicabilità della convenzione indipendentemente dal momento in cui è stato stipulato il compromesso o la clausola compromissoria. Quest'ultima tendenza giurisprudenziale è confermata nella più recente sentenza in materia (corte di cassazione, sezioni unite, del 10 novembre 1973 n. 2969). Occorre ricordare, d'altra parte, che il prof. Franchi, nell'annotare questa sentenza esprime delle riserve⁽⁷⁾.

Nella giurisprudenza degli altri paesi contraenti, si notano due sentenze: la prima — emessa in Svizzera — vuole che la convenzione non sia applicabile a sentenze arbitrali straniere, rese prima dell'entrata in vigore della convenzione; nell'altra, emessa negli Stati Uniti, si è affermato che la convenzione non può essere applicata a sentenze arbitrali rese in base a clausole arbitrali, stipulate prima che la Convenzione entrasse in vigore⁽⁸⁾. Pur in presenza di diverse interpretazioni, la giurisprudenza della nostra corte suprema⁽⁹⁾ mostra di aver risolto la questione in maniera corretta; c'è quindi da augurarsi che questo punto non susciti ulteriori difficoltà.

La nazionalità delle parti. Il tribunale di Milano, nella sentenza dell'11 dicembre 1972, in causa Pezzotta Camillo c. S.p.a. CIPRA di Schmutz & Co., ha ritenuto inefficace un lodo arbitrale reso dalla Camera di commercio di Amburgo, tra due soggetti di nazionalità italiana, in quanto contrario « al principio generale dell'inderogabilità convenzionale della giurisdizione italiana ». La sentenza sembra così riproporre dottrine,

ormai superate, sulla possibilità di applicare i principi dell'ordine pubblico, al fine di richiedere l'internazionalità dei contraenti anche nell'ambito della convenzione di New York, che, come è noto, non fa menzione della nazionalità delle parti⁽¹⁰⁾.

Questa decisione del tribunale di Milano, più che per i motivi addotti, è interessante perché mostra quali siano le difficoltà per superare l'art. 2 c.p.c. D'altro canto, la giurisprudenza della corte suprema ha ripetutamente affermato come la convenzione di New York abbia posto nel nulla il divieto di cui all'art. 2 c.p.c., rendendo così ammissibile la deroga per arbitrato estero anche fra due soggetti di nazionalità italiana⁽¹¹⁾.

La forma scritta delle clausole arbitrali. L'art. 2 c.p.c. e l'art. 11 della convenzione di New York richiedono entrambi la forma scritta delle clausole arbitrali. La convenzione di New York appare però propensa ad una maggiore elasticità, rispetto alla nostra normativa di

(2) È in corso di pubblicazione, a cura del Prof. SANDERS, lo *YEARBOOK* del 1976. La pubblicazione contiene informazioni sulla nuova legislazione in materia di arbitrato estero, regolamenti di associazioni arbitrali ed una raccolta commentata della giurisprudenza in tema di arbitrato in numerosi paesi. Il volume, pubblicato in Olanda, è distribuito dall'Associazione Italiana per l'Arbitrato in Roma.

(3) Elenco cronologico della giurisprudenza italiana sulla convenzione di New York (1958):

- Corte di Cassazione, 30 aprile 1969, n. 1403;
- Corte di Cassazione (Sez. Un.), 27 febbraio 1970, n. 470;
- Tribunale di Ravenna, 15 aprile 1970;
- Corte d'Appello di Venezia, 13 luglio 1970;
- Corte di Cassazione (Sez. Un.), 13 dicembre 1971, n. 3620;
- Tribunale di Milano, 11 dicembre 1972;
- Corte d'Appello di Torino, 30 marzo 1973;
- Corte d'Appello di Bari, 30 maggio 1973;
- Corte d'Appello di Roma, 24 settembre 1973;
- Corte di Cassazione (Sez. Un.), 10 novembre 1973, n. 2969;
- Corte d'Appello di Napoli, 13 dicembre 1974.

(4) È chiaro che la nostra giurisprudenza va considerata in relazione al valore del precedente giudiziale. Di conseguenza è bene tener presenti i ben noti principi generali sulla rilevanza della decisione giurisprudenziale in Italia (a differenza degli ordinamenti di « Common Law »); cfr. sul punto TORRENTE, *Il giudice e il diritto*, in « Riv. trim. dir. proc. civ. », 1962, 1261, e per gli aspetti di diritto comparato, i numerosi studi di GORLA, tra i quali « La struttura della decisione giudiziale in diritto italiano e nella "Common Law": riflessi di tale struttura sull'interpretazione della sentenza, sui 'Reports' e sul 'Dissenting' », in « Giur. it. », 1965, I, 1, 3 (estr.).

(5) Sul punto cfr. RECCHIA, *An Italian Approach to International Conventions on Arbitration*, in « Essays in memoriam Eugenio Minoli », UTET, Torino, 1974, 393 (ed ivi bibliografia).

(6) In Italia, Cass. (Sez. Un.), 13 dicembre 1971, n. 3620, Ditta Augusto Miserocchi c. S.p.a. Paolo Agnesi, in « Foro it. », 1972, I, 1, 616 (con nota di BARONE); ed in Austria, Oberster Gerichtshof, 11 dicembre 1973, in « Oesterreichische Juristenzeitung », 1974, 355.

(7) G. FRANCHI, *Sull'applicabilità della Convenzione di New York ai patti arbitrali anteriori*, in « Giur. it. », 1975, c. 329; nota alla sentenza della Cass. (Sez. Un.), 10 novembre 1973, n. 2969, Cantiere Navale Rodriguez c. Supermar a.g.

(8) Per la giurisprudenza straniera si rinvia allo *Yearbook*, 1976, a cura del Prof. SANDERS.

(9) Sulla giurisprudenza italiana cfr. RECCHIA, *L'adeguamento dell'ordinamento interno alla Convenzione di New York in materia di arbitrato: profili giurisprudenziali*, in « Dir. scambi int. », 1973, 38.

(10) PEZZOTTA CAMILLO c. S.a.s. CIPRA di Schmutz & C., Tribunale di Milano, 11 dicembre 1972, in « Dir. scambi int. », 1972, 484.

(11) Cass. (Sez. Un.), 13 dicembre 1971, n. 3620, supra, n. 5.

diritto comune, nella determinazione del significato di « forma scritta », lì dove stabilisce che questa può risultare anche da scambi di lettere o di telegrammi.

Le maggiori difficoltà nel nostro ordinamento sono sorte in relazione all'art. 1341, secondo comma, cod. civ., che richiede la specifica approvazione per iscritto. Infatti nel caso *Miserocchi* ⁽¹²⁾ si è affermato che il generico riferimento ad un contratto tipo non è sufficiente perché si possa affermare l'esistenza di una clausola arbitrale « scritta ». In altre parole, il fatto che la Convenzione ammetta la deroga alla giurisdizione italiana, anche a mezzo telegramma, non avrebbe introdotto nell'ordinamento italiano la novità della clausola compromissoria e della deroga stipulabile per relazione generica, ovvero con mero riferimento ad un contratto tipo.

Un problema diverso è quello della clausola arbitrale che risulta da uno scambio di formulari. In questi casi occorre la restituzione del formulario debitamente firmato dalla controparte altrimenti non esiste un « accordo scritto ». Questa interpretazione, sostenuta in una recente sentenza della corte d'appello di Napoli ⁽¹³⁾, è condivisa dalla giurisprudenza svizzera. Di diverso avviso appare una decisione dei giudici di merito olandesi ⁽¹⁴⁾, ma quest'ultima tesi non trova seguito.

La giurisdizione esclusiva dell'arbitro straniero. La corte di cassazione, sez. un., nella sentenza del 27 febbraio 1970, n. 470, in causa *Louis Dreyfus Corporation of New York c. Oriana Soc. di Navigazione S.p.a.*, ha chiaramente riconosciuto che l'art. 11 n. 3 della convenzione di New York stabilisce la giurisdizione esclusiva dell'arbitro straniero, indipendentemente da ogni preventivo accordo in tal senso tra le parti. Pertanto nell'ambito della convenzione di New York non si dovrebbe più riproporre la tesi corrente che « le clausole derogatrici della giurisdizione nazionale a favore di un giudice straniero o di arbitri stranieri, ancorché valide nei singoli ordinamenti..., non siano costitutive di un potere giurisdizionale del giudice o dell'arbitro straniero esclusivo, cioè privativo o negativo del potere giurisdizionale del giudice nazionale, se non in quanto risulti che questo effetto esclusivo o privativo sia stato convenuto fra le parti, ovvero sia disposto dalla norma generale o speciale » ⁽¹⁵⁾.

Questa tendenza giurisprudenziale è stata ribadita dalla corte suprema nel caso *Rodriguez* ⁽¹⁶⁾, affermando che la convenzione di New York riconosce la giurisdizione esclusiva a favore dell'arbitro straniero, anche nei rapporti fra un cittadino italiano ed il suddito di uno stato non aderente alla convenzione.

* * *

Una recente sentenza della Corte d'Appello di Napoli ⁽¹⁷⁾ ha deciso che l'art. III della Convenzione di New York del 10 giugno 1958, secondo il quale per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali da essa contemplate, non devono essere stabilite « condizioni sensibilmente più rigorose, né spese di giustizia sensibilmente più elevate, di quelle che sono stabilite per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali », non comporta l'assimilazione della sentenza arbitrale straniera (al fine della sua esecuzione in Italia) al lodo reso in sede di arbitrato rituale ai sensi dell'articolo 822 c.p.c. ⁽¹⁸⁾.

* * *

Il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere non hanno presentato, sino ad oggi, particolari difficoltà nell'unica sentenza in materia. Infatti la corte di appello di Venezia, nella sentenza del 13 luglio 1970, in causa *Soc. GAPAC KG c. Veronese* ⁽¹⁹⁾, ha dichiarato efficace in Italia una sentenza arbitrale straniera resa da un organismo permanente di arbitrato, e cioè il tribunale arbitrale della borsa merci di Vienna. Occorre però notare che nella motivazione della sentenza non sono state recepite, in maniera completa, le modifiche introdotte dalla convenzione di New York, al fine di rendere più semplice il procedimento per richiedere l'*exequatur*, né sono stati esaminati alcuni profili molto discussi della convenzione. Pertanto non è da escludersi che presto la giurisprudenza dovrà affrontare non poche difficoltà nell'interpretazione di questa normativa convenzionale ⁽²⁰⁾.

L'opportunità di coordinare l'attività delle camere arbitrali in materia di arbitrato estero. — Questo *exkurs* della giurisprudenza italiana ed estera, evidenzia la relativa facilità con cui le sentenze arbitrali possono essere eseguite nei paesi contraenti, e quindi anche in Italia. È chiaro che questo risultato — nei limiti in cui si realizza — è altamente positivo, in quanto costituisce un fattore di decisiva importanza per favorire la diffusione dell'arbitrato commerciale internazionale. Tuttavia, è necessario notare, come questa nuova normativa richieda una particolare attenzione delle parti nel momento della stipulazione della clausola arbitrale, nella scelta della sede dell'arbitrato, ed in generale nel corso del procedimento arbitrale. Infatti, la parte che trascuri (deliberatamente o meno) di tutelare i propri interessi nelle fasi essenziali del ricorso all'arbitrato, e che risulti soccombente, ben difficilmente potrà ottenere il riesame nel merito della controversia in sede di esecuzione della sentenza arbitrale estera. Occorre, quindi, più che nel passato, che gli operatori economici siano prontamente informati sulla normativa in materia di arbitrato estero, sulla giurisprudenza esistente, sui regolamenti delle camere arbitrali, e così via, al fine di essere in grado di

⁽¹²⁾ Per il caso *Miserocchi*, cfr. supra, n. 6.

⁽¹³⁾ App. Napoli, 13 dicembre 1974, *Ditte Frey, Milota, Seitelberger c. Ditta F. Cuccaro e figli*, in « Riv. dir. int. priv. proc. », 1974, 552.

⁽¹⁴⁾ Cfr. supra, n. 8.

⁽¹⁵⁾ Cass. (Sez. Un.), 27 febbraio 1970, n. 470, *Dreyfus c. Oriana*, in « Giur. it. », 1970, I, 1, 1188 (con nota di G. FRANCHI).

⁽¹⁶⁾ Cfr. supra, n. 7.

⁽¹⁷⁾ Cfr. supra, n. 13.

⁽¹⁸⁾ Sul procedimento per riconoscere le sentenze arbitrali straniere secondo la Convenzione di New York, tesi di estremo interesse sono state prospettate al Convegno di studio su *Le Convenzioni internazionali in tema di arbitrato e il diritto italiano*. Di recente il Prof. G. GAIA, con la collaborazione dell'AIA, ha prospettato una soluzione legislativa, secondo le idee esposte al Convegno di Modena (Modena, 4 maggio 1973), pubblicata in « Arch. giur. », 1974, fasc. 1, 2.

⁽¹⁹⁾ La sentenza è stata pubblicata in « Riv. dir. int. priv. proc. », 1971, 406; ed in « Dir. scambi int. », 1971, 517.

⁽²⁰⁾ Per un esame di questi problemi cfr. BERNINI, *Osservazioni in tema di riconoscimento ed esecuzione delle sentenze arbitrali straniere in Italia*, in « Arch. giur. », 1974, 127. Sull'argomento cfr. anche le interessanti osservazioni di MIGLIAZZA, LUZZATTO, SACERDOTI, CUTRERA e MIELE espresse nel Convegno di Modena nel 1973.

difendere adeguatamente i propri interessi, anche nel corso di procedimenti arbitrali che abbiano luogo all'estero.

Questa funzione di informazione, intesa in senso lato, potrebbe essere svolta dalle camere arbitrali. In altri termini gli operatori economici dovrebbero rivolgersi alle camere arbitrali non solamente per una preferenza dell'arbitrato istituzionale rispetto all'arbitrato *ad hoc*, ma anche per ricevere informazioni, nel momento di stipulare clausole arbitrali estere, oppure di scegliere il tribunale arbitrale in altro paese...

Al momento attuale questa importante funzione di « informazione » è svolta dall'Associazione italiana per l'arbitrato⁽²¹⁾, e da alcune associazioni di categoria. Nelle altre camere arbitrali il problema è meno sentito. Manca, in ogni caso, un effettivo collegamento delle camere arbitrali con l'Associazione italiana per l'arbitrato (AIA) in questo settore così specializzato, ed in rapida evoluzione.

Tale collegamento, d'altra parte, appare auspicabile al fine di permettere a tutte le camere arbitrali — e specie a quelle di nuova istituzione — di beneficiare dell'ampia esperienza di istituzioni come l'AIA. In questo modo sarebbe possibile « informare » con prontezza ed efficienza gli operatori economici che, come si è messo in rilievo nell'esame della giurisprudenza, devono — sempre più — tutelare i propri interessi nel corso di procedimenti arbitrali all'estero.

(21) Quest'azione dell'Associazione italiana per l'arbitrato a livello internazionale è ora documentata in una recente pubblicazione, in corso di stampa, a cura di E. J. COHN, M. DOMKE, F. EISEMANN, « Institutional Arbitration in International Commerce, Rules, Facts and Figures », North-Holland Publishing Co., Olanda. La distribuzione in Italia è curata dall'AIA.

I dati raccolti in questa pubblicazione, attinenti alle più importanti camere arbitrali a livello internazionale inducono a considerare questo lavoro un'utile fonte di informazione per una migliore diffusione dell'arbitrato commerciale internazionale.

Avv. RENATO VECCHIONE • *A proposito di arbitrato libero e di arbitrato rituale.*

Signori, dirò brevemente che su quanto si è fino ad ora discusso vi sarebbero molte cose da rilevare.

Indubbiamente vi sarebbe da rilevare, per quanto è stato ricordato dal prof. Nobili, la questione veramente dolente del naufragio di arbitrati per una certa giurisprudenza sulla connessione che viene frequentemente adoperata per frustrare lo scopo del giudizio arbitrale. Avviene cioè, e io ne ho esperienza diretta, che al momento in cui, svoltosi il giudizio, un arbitrato sta per concludersi, la parte che ha ormai maturata la convinzione della propria soccombenza inizia dinanzi al giudice ordinario una causa comunque connessa e finisce per trascinare nel nulla il lodo che gli dava torto.

Questo è un problema molto serio perché è legato ad un indirizzo giurisprudenziale della corte di cassazione che io ritengo da respingere e che è da respingere secondo autorevole dottrina. Mi pare che a questo riguardo si sia espresso parecchio tempo fa in due scritti il Liebmann.

Per altro, dovrei ancora rilevare, per quanto ci ha detto in modo molto interessante l'avv. Grande Stevens che, se è vero che si può discutere innanzi agli arbitri di un contratto relativo a licenza di brevetti perché vi è la clausola con l'impegno di non imputare di nullità il brevetto, si potrebbe domandarsi se la clausola di non impugnabilità del brevetto non sia a sua volta sottratta al giudice arbitrale. Il che porta a dover distinguere se la sottrazione di queste controversie al giudizio arbitrale sia dovuta soltanto alla loro natura, e in questo caso resterebbe anche nella ipotesi data, o soltanto al necessario intervento del pubblico ministero.

Tutte cose, Signori, che ci potrebbero trattenere qui a lungo, mentre abbiamo poche ore ed io ho per la verità pochi minuti. Vengo a quello che io intendo dire.

Io penso e spero che siano ancora presenti parecchi imprenditori, operatori economici non addetti ai lavori, così come mi ricordava l'amico avv. Ferreri nella celebrazione che di me ha fatto questa mattina nel suo intervento. E nella convinzione che ciò sia, io cercherò

di esprimermi con una particolare chiarezza della quale chiedo venia ai giurisperiti.

Io voglio parlare un po' di quello che è il criterio di giudizio e di risoluzione degli arbitri rituali e degli arbitri liberi, ho detto di giudizio e di risoluzione perché intendo distinguere fra i due tipi di arbitrati che gravitano in campi completamente diversi. L'arbitrato libero gravita nel campo dei negozi, l'arbitrato rituale gravita nel campo del processo.

Ora, a questo riguardo gli operatori economici, gli imprenditori, vogliono soprattutto sapere di che si tratta.

Ed è molto più importante che sappiano come si distinguono queste due forme di arbitrato anziché sapere se la corte di cassazione qualche settimana fa ha detto una determinata cosa, visto che ciò non esclude che in futuro dica una cosa diversa.

Ora l'arbitrato rituale, secondo quello che la corte suprema insegna da moltissimo tempo, non è altro che una immagine trasportata del giudizio ordinario. Cioè le parti invece che andare da un giudice togato, dal giudice dello stato, se ne vanno da un giudice che hanno eletto loro stesse e si fanno fare lo stesso tipo di giudizio, dico lo stesso tipo di giudizio: ma a questo punto avanzo qualche riserva che amplierò più avanti.

L'arbitrato libero invece è qualche cosa di molto diverso. L'arbitrato libero ha un fondamento nel mandato: cioè, le parti, non sapendo come risolvere un loro problema e non volendo affrontare un giudizio né ordinario né arbitrale, danno mandato a persone di comune fiducia di risolvere in qualche modo la controversia. È quello che Carnelutti chiamava la *autocomposizione* della lite differenziandola dalla *eterocomposizione* della lite, che è quella che le parti vanno a chiedere ad un terzo, ad un giudice che è al di sopra di loro, mentre gli arbitri liberi non sono al di sopra di loro ma sono dei rappresentanti, sono quelli che eseguono sostanzialmente la loro volontà.

Quando abbiamo chiarito questa differenza, vediamo che non possiamo trattare del criterio di risoluzione nel-

l'arbitrato libero con lo stesso metro con cui trattiamo del criterio di giudizio nell'arbitrato rituale.

E a questo punto, per legarmi all'oggetto di questo convegno, e cioè allo statuto della Camera arbitrale della Camera di commercio di Torino, io dovrò dire subito che per quanto riguarda l'arbitrato rituale, dissenso da una norma che stabilisce che gli arbitri giudicano secondo diritto, salvo che le parti non li autorizzino a giudicare secondo equità.

La mia opinione è che la norma del c.p.c. in questione abbia travisato lo scopo effettivo per il quale le parti vanno dagli arbitri e che erroneamente, con possibilità di correzione di cui abbiamo sentito parlare stamani dall'avv. Ferreri, sia stata trasportata nel regolamento. Penso che si debba e si possa andare alla soluzione completamente opposta: che normalmente si debba dire che l'arbitrato è di equità, salvo che le parti vogliano un arbitrato secondo diritto. Questa norma è stata adottata dallo statuto della camera di arbitrato dell'associazione della media industria, ANIMA, che ha sede in Milano ma è associazione nazionale alla cui formazione ho dato un modesto apporto.

Tutto ciò è ancor poca cosa, dal momento che bisogna vedere il perché di questa mia opinione, per quale ragione noi possiamo pensare che le parti normalmente vogliano dagli arbitri un giudizio di equità e non un giudizio di diritto.

A questo riguardo la risposta s'involge di un vecchio equivoco: le parti vanno dagli arbitri perché vogliono un giudizio più rapido o perché vogliono un giudizio di persone di loro fiducia e di loro conoscenza. Non è infatti difficile dimostrare la fragilità di queste affermazioni perché assai spesso gli arbitrati non durano molto meno di un giudizio ordinario. Non solo, ma molto spesso le parti non conoscono assolutamente gli arbitri che nominano. È il caso delle clausole compromissorie nelle quali la nomina dell'arbitro è demandata ad un terzo. Va perciò da sé che queste spiegazioni non bastano. Ne occorre evidentemente un'altra che è più profonda.

È che le parti vogliono non soltanto un diverso giudice, in giacca anziché con la toga ma vogliono un diverso giudizio, svincolato da quelle che comunemente si chiamano le cabale della legge. Io sono un giurista e non ho un atteggiamento dispregiativo verso le norme giuridiche, ma so che esse molto spesso si presentano come fonte di iniquità.

Quindi, in linea di massima, penso che la regola più opportuna dovrebbe essere quella di porre come norma il giudizio di equità e come eccezione che le parti possano volere il giudizio secondo diritto.

D'altra parte se noi prendessimo un qualsiasi operatore economico e gli domandassimo qual è la sua idea sull'arbitrato e se egli creda che il giudice arbitrale per dare il suo lodo vada a leggersi attentamente il codice e interpretare secondo la giurisprudenza della corte di cassazione il terzo comma dell'art. 1892, costui indubbiamente direbbe: « Signori, se è così io vado dal giudice togato che quel tale terzo comma dell'art. 1892 per ragioni professionali indubbiamente ha studiato meglio ».

Ora, questa premessa mi aiuta ad entrare nel merito del mio intervento. Quale criterio è quello dell'arbitro libero?

Uno scrittore dell'età di mezzo, mi pare il Guicciardini, ha detto e ha scritto che l'arbitrato libero era quando le parti, dicevano all'arbitro « Fa come te pare ». Cioè mandato completo, tant'è vero che noi sappiamo che questo arbitrato libero è basato sull'*arbitrium merum*, cioè sull'arbitrio assoluto del fare, senza controllo alcuno.

Voi sapete che nel c.c. c'è la norma per la quale il terzo può fissare un termine di un contratto e che la risoluzione di questo terzo è soggetta all'impugnazione per manifesta iniquità. Ora è stato sempre negato dalla nostra dottrina che il lodo dell'arbitro libero possa essere soggetto all'impugnazione per manifesta iniquità.

E a questo punto il mio discorso sarebbe finito se non vi fosse la cosa più importante e fondamentale da dire.

Vi sono due sentenze della corte suprema che dichiarano possibile e valido l'arbitrato libero secondo diritto.

Questa mattina, per impegni professionali, non ho potuto ascoltare quello che ha detto al riguardo il prof. Sarasso. La sua cortesia mi ha consentito di saperlo dopo perché gliel'ho chiesto e mi ha detto l'impostazione, corretta se si hanno per certe le premesse; ma ad esse io debbo nettamente oppormi.

Che cosa significa arbitrato libero secondo diritto? Questi arbitri liberi sono liberi di che cosa?

Ora qui è molto difficile, molto sottile la distinzione perché che gli arbitri liberi nell'addivenire alla loro risoluzione si ispirino alle norme del diritto è una cosa che nessuno può contrastare. Ed è evidente che un arbitro libero, per quanto libero sia, quando deve giudicare in materia di compravendita per poter dire che uno ha ragione e l'altro ha torto, e determinare la soluzione della controversia non resisterà alla tentazione di andarsi ad aprire il c.c. senza averne l'obbligo, perché egli non è tenuto all'osservanza di norma alcuna, neanche a quella dell'equità, perché l'arbitrato libero non è impugnabile neppure per iniquità.

Ed allora dov'è il nodo della questione? Il nodo è nell'obbligo dell'osservanza. Lasciamo andare che gli arbitri liberi possano nella loro liberissima determinazione ispirarsi alle norme del diritto; dobbiamo vedere se essi debbono ispirarsi alle norme del diritto, perché se noi diciamo che vi è un obbligo, noi sappiamo che nel mondo del diritto alla violazione di ogni obbligo corrisponde una sanzione. Quando il giudice ordinario viola la norma del diritto, la interpreta male e non la applica, la sanzione è l'impugnazione. È la riforma della sentenza da parte del giudice di appello.

Ma quando questo arbitrato libero non è impugnabile, se non nelle forme in cui si impugnano i contratti, cioè errore, dolo, violenza, e l'arbitro libero, vincolato dall'osservanza delle norme del diritto sostanziale non le avrà applicate o le avrà applicate male, l'impugnazione non c'è e se l'impugnazione non c'è, non c'era l'obbligo e allora, tornando indietro, dobbiamo dire che quando le parti hanno detto all'arbitro cosiddetto libero di applicare le norme del diritto hanno preso fischii per fiaschi e sostanzialmente hanno voluto un arbitrato rituale, cioè hanno voluto istituire dei giudici i quali potranno emettere una pronuncia valida soltanto se la emetteranno nelle forme stabilite dal c.p.c.

A questo punto il problema si potrebbe ancora ampliare, visto che in effetti si può arrivare facilmente alla convertibilità dell'arbitrato rituale nullo in arbitrato irrituale valido perché tutte le volte che gli arbitri rituali non avranno pronunciato nel termine, non avranno depositato il lodo nel termine — e questo loro elaborato, sostanzialmente nel campo del diritto non dovrebbe servire a niente — si dirà « ma quello era un lodo libero secondo diritto » e allora acquisterà questo lodo libero una efficacia ancora maggiore perché non sarà soggetto alle impugnazioni processuali, potrà essere adoperato facilmente o come contratto o come base di un decreto di ingiunzione. Ma in queste condizioni noi creiamo una terribile confusione, alla quale evidentemente dobbiamo sottrarci.

Io vi dirò, Signori, che questa giurisprudenza molto avversata non soltanto da quel che ho fatto io, ma avversata da alcuni scrittori, come il Vasetti, come il Biamonti, è molto scarna (si tratta di un paio di sentenze, non di più e si tratta ancora di una sentenza di una corte d'appello di Genova del '59, la quale si pose il problema della impugnabilità per la violazione delle norme di diritto da parte di questi arbitri liberi, giungendo alla conclusione: « Il lodo libero sarà impugnabile per violazione delle norme di diritto solo quando questa violazione sarà una violazione particolarmente grave »).

Signori, a questo punto « *risum teneatis* », immaginate che cosa significa che un giudice di impugnazione debba dire: « se c'è una piccola sciocchezza va bene, passi, se invece è una grossa fesseria allora annulliamo il lodo ». Queste sono cose che non si dicono e non si scrivono, anche se sono state scritte e sono state dette, ma noi non siamo certamente qui per avallare tali eresie.

Avv. PIERGIORGIO SCOTTA • *L'arbitrato e la giustizia ordinaria.*

Prendere la parola dopo tanti illustri relatori, ed in particolare dopo quell'insigne cultore della materia che è l'avv. Vecchione, non è cosa da poco.

Cercherò quindi di prenderne le distanze, o meglio di rispettare le distanze, con un discorso del quale mi vorrete in parte perdonare, nel senso che dovrò allo stesso dare un taglio un po' speciale, in qualche modo ed in un certo senso (ma solo apparentemente!) « contro-corrente », rispetto, quanto meno, ai precedenti interventi.

L'istituzione di una camera arbitrale è, senza dubbio, un fatto positivo.

Tuttavia, data l'ufficialità dell'istituzione presso un organo pubblico, non posso disgiungervi una preoccupata sensazione, strettamente connessa con la constatazione del particolarissimo contesto socio-economico nel quale ci troviamo ad operare e nel quale questa iniziativa è destinata a collocarsi.

Nel suo saluto augurale il prefetto — in particolare nella seconda parte del suo saluto — ha sollecitato una particolare attenzione rispetto ai problemi dell'ordine pubblico, della prevenzione dei reati e via dicendo.

Ma la sostanza è questa, che a questa giurisprudenza, così scarna e così rara, pur essendo legata ad alcuni grossi nomi, vi è arrivata la corte suprema.

La corte suprema vi è arrivata per questo semplice motivo: « avete voluto gli arbitri, avete voluto disertare il giudice naturale e ora tenetevi ». Questo è possibile, io non lo affermo, e potrebbe anche essere una cosa giusta, dal momento che si può dire: « avete voluto risolvere e ora che avete trovato la soluzione non la volete più ».

Il problema diventa a questo punto pratico: salvate il lodo per un'altra via.

Noi viviamo, Signori, in un tempo nel quale parlare di principi, anche dei nostri principi della scienza giuridica, non è poi tanto opportuno perché la vitalità di molti principi è assai scarsa. E io posso anche ammettere che questi principi siano caducati completamente dallo svolgersi degli eventi, dal progresso, dalla civiltà, da un certo distacco che vi è tra il paese reale e il paese legale e tra il costume degli imprenditori e le leggi molto spesso antichate, sì e io sono convinto di questo, però, Signori, io parto da un concetto che sarà forse troppo rigido, dico: « aboliamo i principi quando abbiamo degli altri da sostituire ad essi, ma non andiamo per il mondo senza principio alcuno e fino a che non ne abbiamo altri seguiamo quelli che ci sono e seguiamoli soprattutto per un fatto, noi siamo qui a comunicarci delle idee per dare vitalità a questo istituto ».

Io vi ho parlato dell'arbitrato libero secondo diritto; l'arbitrato libero secondo diritto serve a far scrivere delle belle sentenze che possono servire come titolo scientifico, bellissime e interessanti, possono servire a mantenere in piedi uno o due lodi, ma servono per altro ad allontanare molti operatori, molti interessati dall'arbitrato libero e a moltiplicare all'infinito le impugnazioni.

Ebbene, io ammetto che i problemi dell'ordine pubblico debbano essere posti su di un piano di priorità e così, parimenti e consequenzialmente, tutto quanto concerne la riforma del processo penale.

Nello stesso tempo, però, non posso concepire che, a fronte di varie e molteplici azioni e manifestazioni volte a stimolare ed accelerare la riforma del processo penale, ad esse faccia riscontro l'assenza pressoché totale di iniziative per una seria ed organica riforma del processo civile.

Non mi sto a dilungare in argomento perché dovrei allora soffermarmi su quelle leggine-stralcio (o meglio: « disegno di legge Reale ») in discussione al senato le quali, evidentemente, si profilano come un momento di negatività, sia per la loro inadeguatezza (da tutti constatata), sia e soprattutto per la loro stessa natura di leggi-stralcio che, secondo esperienza, fa sì che esse rappresentino un momento di vischiosità ritardante rispetto ad una riforma definitiva.

Per nostra buona sorte, su 56.000.000 di italiani (tanti, poco più poco meno, quanti sono quelli censiti) non più di un decimo è direttamente e personalmente

interessato, come autore di reato o come vittima dello stesso, alla giustizia penale.

La maggioranza degli italiani per fortuna non avrà mai a che fare con un processo penale.

Viceversa — fra controversie di lavoro, infortunistica stradale, questioni matrimoniali, d'affitto, di piccola proprietà e via dicendo — quasi tutti gli italiani, per non dire tutti, hanno avuto e avranno per loro disgrazia la necessità di dover verificare più volte la penosa situazione in cui versa il processo civile.

Non è più presente il consigliere dirigente della pretura di Torino a confermarlo. Tuttavia penso si possa dire chiaramente che le cause di pretura rappresentano ormai una avventura senza fine.

Ai livelli superiori si parla di anni, di quinquenni, per non dire di decenni.

Vi è connessa la radicata convinzione della pratica insussistenza di una giustizia civile.

Scrisse Machiavelli (mi sia consentito richiamarlo, perché mi sembra che sia tuttora di notevole attualità) che « quegli cui hai tolto la roba ti odierà di più che se gli avessi morto il fratello ».

E vengo al dunque.

Questa essendo incontestabilmente la situazione, non vorrei che l'istituzione ufficiale, presso un organo pubblico (sotto l'egida pur sempre prefettizia sia pure in funzione commissariale), di una camera arbitrale potesse essere intesa come una forma di cedimento o di rassegnazione di fronte alla constatata irresolubilità del problema della giustizia civile nell'alveo suo proprio ed istituzionale, cioè legislativo.

Non a caso ho notato una espressione dell'illustre relatore ed amico avv. Ferreri « Ormai irrimediabili (...) lungaggini della giustizia ordinaria ».

Un'altra sua espressione mi dà un ulteriore spunto ed è la seguente: « un servizio di generale utilità ».

Inserita nel contesto del suo discorso era chiarissima. Però, isolata ed usata per se stessa, mi preoccupa.

Data, ripeto, questa ufficialità e, soprattutto, dati il particolarissimo momento anche politico e tutto un certo genere di ipersensibilità, io non vorrei che questa iniziativa potesse essere fraintesa fino a farne parte (in modo equivoco, travisato, artificioso) di una « strumentalizzazione » (per usare un termine di moda) per cui essa appaia agli occhi, dei più e dei poveretti, come una sorta di tribunale speciale dei potenti, ai più inaccessibile ed inarrivabile.

Ciò naturalmente non è e senz'altro non sarà perché, ripeto, l'istituzione di una camera arbitrale è senz'altro un fatto positivo e da approvarsi, ma — a mio sommo parere — alla condizione ben precisa e categorica che si chiarisca immediatamente ed ufficialmente, nelle più ampie forme, che essa non costituisce affatto un obiettivo raggiunto o un traguardo definitivo ma solo ed esclusivamente una prima tappa verso più ampi orizzonti, rispetto a iniziative di più largo respiro, cioè in direzione di una riforma organica del processo civile.

Sarà dunque questa iniziativa un fatto veramente e altamente positivo purché rappresenti un momento di meditazione, di sensibilizzazione e di stimolo ad un contributo effettivo, leale e concreto, nella suddetta direzione.

Concludo brevemente dicendo che, oggi come oggi (ed io credo in questa che non esito a definire una battaglia nella piena consapevolezza però dei miei modestissimi personali limiti), « il messaggio si identifica con lo strumento e chi ha lo strumento ha il messaggio », per cui mi sono già premurato di segnalare questa mia preoccupazione in altre sedi, ottenendo sentita attenzione e promesse di molti, tra l'altro ed in particolare da parte del partito che è ancora di maggioranza relativa nel paese cioè della democrazia cristiana, mediante l'assicurazione che verrà al riguardo promosso ed organizzato in Torino un importante convegno di studio nel gennaio prossimo 1976 o al massimo nel febbraio successivo.

Mi auspico la massima possibile collaborazione fra tutte le componenti — culturali, economiche, politiche e sociali — con il loro imprescindibile contributo di idee, di cultura, di studio e di esperienza.

Il tutto come atto e volto al raggiungimento di questo scopo: varare una riforma che rappresenti non già il lavoro di pochi esperti e addetti ai lavori, ma che si basi su di un ampio confronto il quale soltanto potrà condurre ad una finale convergenza che permetta l'unificazione e la fusione delle varie direttrici e motivazioni.

Parlavo poc'anzi di messaggio riportante parole altrui.

Concludo, mi sia permesso, con il richiamare parole di altri e cioè di chi, nel recente (sia pure ad altro scopo), asseriva che il messaggio, oggi come oggi, non è quello di fuggire come Enea da Troia portandosi dietro le cose più care, ma di restare a cercare fra le macerie dei villaggi disabitati quel tanto di buono che ancora c'è da mettere in salvo. E da ricostruire.

Avv. MARCO DODERO • *Opportunità di un giudice specializzato.*

La dignità, la vitalità e la stessa sopravvivenza di ogni gruppo economico, culturale e politico dipendono dalle sue forze morali ed intellettuali, dalla sua capacità di impostare e risolvere autonomamente i propri problemi e di dare il proprio fattivo contributo alla collettività: cosa particolarmente importante in questi tempi di improvvisazione e di disordine.

Nel momento in cui godiamo dell'ospitalità degli imprenditori e ci ralleghiamo dell'importante iniziativa che viene qui discussa, sarà lecito auspicare che questa ini-

ziativa non resti isolata, giacché se i commercianti e gli imprenditori — che hanno tanti meriti storici, oggi disconosciuti — riprenderanno maggiore coscienza della loro collocazione ideale, della loro essenziale funzione in seno ad una società, che è pur sempre quella che il capitalismo ha creata, liberandola dalle più varie forme di schiavitù, elevando il lavoro a dignità (in tutti i sensi) e rendendo ogni uomo di buona volontà figlio delle proprie opere, artefice del proprio destino e protagonista della vita politica, grande ne sarà il beneficio per tutti.

Gli imprenditori potranno infatti contribuire in modo essenziale a salvaguardare strutture importanti per la nostra civiltà ed a salvarci dalla prospettiva del marxismo, negatore di quei valori morali e intellettuali, che costituiscono l'essenza della nostra civiltà ed in ultima analisi della dignità umana, che esso distrugge totalmente.

Vorrei ribadire — riecheggiando quanto è stato osservato autorevolmente da più parti in questo convegno — che la creazione di una camera arbitrale torinese e la risoluzione, attraverso questo mezzo, di molti dei problemi spesso urgentissimi e delicatissimi che sorgono via via durante l'impostazione e lo svolgimento dell'attività economica, offrirà il modo di dare un prezioso contributo alla evoluzione degli istituti giuridici che li riguardano più da vicino, restituendo ad essi quella vitalità che è stata messa in pericolo attraverso la poco meditata abrogazione del codice di commercio.

È evidente che le controversie fra imprenditori non possono essere risolte attraverso un processo così lento come quello instaurato dal codice di procedura civile del 1942 e peggiorato dalla riforma del 1950. Anche perché le aule dei nostri tribunali sono affollate da un gran numero di avvocati e da un gran numero di cause che i miei colleghi non hanno ancora trovato il mezzo di evitare.

Ma anche quando si riuscirà (e non si vede come, dato che le persone che contano non si sono ancora accorte che in un processo che voglia essere realmente il mezzo per risolvere le liti, la prima udienza... e tutte le successive debbono essere in linea di principio udienze di spedizione; nel cosiddetto nuovo processo del lavoro questo assioma è stato finalmente riconosciuto: ma non si vede perché lo stesso sistema — che non è affatto nuovo — non sia stato esteso a tutte le cause civili) a superare le presenti difficoltà non si potrà non riconoscere che la creazione di un giudice specializzato non è soltanto utile quale mezzo più rapido per la decisione delle liti fra imprenditori che potrebbero trovare ugualmente soluzione davanti al giudice ordinario, se il relativo processo fosse ben organizzato; ma più ancora ed essenzialmente per la elaborazione dei principi e la soluzione dei problemi che interessano tutta la categoria.

Il giudice ordinario — che ha per lo più una informazione assai limitata e solo indiretta della complessa vita degli affari, ed è scarsamente in grado di valutare appieno tante esigenze e situazioni in costante e rapida evoluzione e non può supplire alla mancanza di una siffatta preparazione specifica ed alla mancanza di continue e dirette informazioni, ricorrendo a consulenti tecnici (anche per la natura formale del relativo procedimento) — non può svolgere egualmente bene tale compito.

La sua funzione sembra, cioè, dover essere piuttosto quella di revisore, che di elaboratore diretto dei principi e degli istituti, in via di costante formazione che interessano il mondo degli affari e ne costituiscono l'essenza. Ben venga, quindi, quella camera arbitrale, di cui abbiamo letto lo statuto e che tutti ci auguriamo riunisca presto il maggior numero di forze vive e costantemente dedite allo studio ed alla soluzione dei particolari problemi ora indicati, e soprattutto eserciti in

modo continuo e con una adeguata organizzazione tale attività.

Ma si deve evitare che esperienze negative impediscano che tutto ciò si realizzi, dimenticando (mi permetto di ribadirlo anch'io) che l'arbitrato è un mezzo che gli imprenditori hanno pur sempre avuto in qualche modo a loro disposizione, cioè ignorare le ragioni per le quali esso è stato finora tanto trascurato e potrà nuovamente esserlo.

Se colla firma di una clausola compromissoria del genere di quella che è stata qui proposta, si riuscirà ad arrivare ad una ragionevole transazione, si sarà indubbiamente raggiunto un risultato apprezzabile.

Ma non è questo lo scopo essenziale che si deve perseguire, giacché è bene che la camera arbitrale contribuisca colla sua giurisprudenza alla elaborazione degli istituti evitandone l'involuzione.

Ora, se il risultato principale del procedimento arbitrale deve concretarsi nell'emanazione di un lodo che affronti e risolva anche i problemi di carattere generale (e non rappresenti unicamente un mezzo per risolvere una particolare lite), è lecito chiedere se il procedimento arbitrale, così come è regolato dalle poche norme del codice di rito civile e da una giurisprudenza per vero non molto numerosa rappresenti uno strumento valido, o se occorra giungere al più presto ad una serie di chiarimenti ed anche a qualche riforma.

Particolarmente delicati mi paiono i problemi derivanti dal carattere dispositivo del processo arbitrale, dalla necessità (inerente a qualsiasi processo) di fissare, un bel momento, un sistema di preclusioni e di regolare meglio l'assunzione delle prove, soprattutto nel caso di arbitrato irrituale e di arbitraggio.

È urgente la necessità di definire meglio che cosa rappresenti, sotto il profilo del procedimento, l'arbitrato irrituale e l'arbitraggio.

Purtroppo i massimi processualisti italiani — e se non erro anche gli stranieri — non hanno dedicato sufficiente attenzione allo studio di questo procedimento e del lodo; il che genera notevoli difficoltà ed inconvenienti, che la giurisprudenza non ha risolto.

Ci auguriamo che nei prossimi convegni, che ci sono stati in un certo senso preannunciati, alcuni almeno dei temi più importanti siano affrontati, ad esempio quello della natura e del regime delle impugnative del lodo (rituale ed irrituale).

La nozione di « nullità » non può certo riconoscersi, essere ben chiara perché la nullità è un espediente giuridico che mira a raggiungere un dato risultato e deve essere preventivamente studiato e ritenuto utile anche sotto il profilo pratico.

Il concetto stesso della natura contrattuale della pronuncia dell'arbitratore mi pare sia poco approfondita.

Non si vede, per esempio, quali ragioni di principio o di ordine pratico possano giustificare quell'indirizzo giurisprudenziale che dalla nullità o erroneità di un capo della decisione impugnata (anche secondario e del tutto autonomo) fa derivare la « nullità » della intera pronuncia, rendendo necessario il totale riesame della controversia.

Ed altro tema sul quale forse vi è da dire ancora qualcosa è quello dei rapporti tra la competenza arbi-

trale e quella ordinaria, sotto il profilo della continenza e della connessione.

Allo stato attuale delle cose, mi pare che tra gli avvertimenti, che la camera arbitrale dovrà dare a coloro che si dispongono ad introdurre nei loro contratti la clausola compromissoria, vi è quello che essi debbono badare a scegliere con attenzione il giudice o i giudici, tenendo presente che il compito di impostare una lite — tanto per ciò che concerne la natura del diritto rivendicato, quanto per ciò che concerne i relativi presupposti di fatto — è compito delicato che non può essere affidato a chi non sappia valutare a fondo le questioni giuridiche che possono sorgere.

E che difficile è pure talvolta il compito di istruire un processo, di interpretare documenti oscuri, contraddittori, o incompleti, valutare la sussistenza e gli effetti giuridici di nullità assolute e relative, parziali o totali, risolvere questioni di legittimazione, di decadenza, preclusione e simili.

E poiché si è parlato di equità e sembra vi sia chi ha simpatia per questo genere di arbitrati vorrei anch'io dire fin d'ora una parola a questo riguardo. La nozione di equità e di giudizio di equità: il quesito se sia o meno possibile un giudizio cosiddetto di equità è stato sottoposto a revisione (come gli intervenuti ben ricordano) in occasione dell'esame di uno dei tanti progetti neo-razionalisti, coi quali — ignorando di proposito i risultati di esperienze centenarie — si è preteso introdurre una nuova forma di giudizio e un nuovo tipo di

giudice. E la conclusione è stata che il concetto di equità è un concetto equivoco e pericoloso.

Ciò deve tanto più affermarsi nel mondo degli affari nel quale si può e si deve programmare, e la certezza giuridica (nei limiti in cui essa può esistere) è un bene essenziale.

Tra le materie che gli autorevoli esperti che potranno essere interpellati vorranno esaminare, direi che importanza pratica notevolissima è quella del regime delle impugnative del lodo rituale ed irrituale.

Non si vede quali ragioni di principio o di ordine pratico possano giustificare quell'indirizzo giurisprudenziale che dalla nullità o erroneità di un capo della decisione impugnata o dalle omissioni di pronuncia su una questione autonoma e del tutto secondaria fa derivare la « nullità » della intera pronuncia, rendendo necessario il totale riesame di tutte le questioni.

Altro tema interessante è quello dei rapporti tra il processo arbitrale e quello ordinario e dell'assorbimento della competenza arbitrale in quella ordinaria per connessione.

E poiché si è parlato a lungo anche qui del processo ordinario mi sia lecito di aggiungere la mia voce a quella dei molti che ritengono che l'avvocato manca ai suoi compiti portando ogni minima e non certo difficile questione in pretura ed in tribunale. È ben ora di cambiare sistema e di collaborare anche — come pretori onorari là dove è possibile — allo smaltimento dei numerosi processi pendenti da anni.

Geom. SALVATORE MASSAGLIA • *L'arbitrato e i periti.*

Un brevissimo intervento dopo le interessanti relazioni tenute questa mattina ad un livello accademico e culturale molto elevato.

Intervengo, sia come perito appassionato dell'istituto dell'arbitramento, sia in rappresentanza della categoria dei geometri professionisti nella qualità di vice presidente del Consiglio Nazionale c/o il Ministero di grazia e giustizia, categoria che in questa materia opera di frequente specialmente nel campo immobiliare.

Nell'esercizio quotidiano della professione si constata oggi, più che nel passato, la tendenza ad adottare l'istituto dell'arbitramento, sia irrituale che rituale, piuttosto che avventurarsi in una causa davanti alla magistratura.

Cioè le parti preferiscono affrontare il giudizio di un perito o di un collegio arbitrale perché l'iter di una causa, anche semplicissima, dura oggi per anni con conseguenze deleterie agli effetti psicologici ed economici.

Anche da parte dei signori avvocati, ed i presenti ne sanno qualcosa, esiste la preferenza ad un determinato momento della causa, di definire la vertenza mediante l'ausilio dell'istituto dell'arbitramento.

Su questa materia, vorrei sottolineare alcune difficoltà che i periti incontrano nel loro operare.

Le prime difficoltà nascono nel momento in cui si deve stabilire e redigere la cosiddetta « clausola compromissoria ».

Difatti in tale sede ci si trova di fronte a due impostazioni e cioè: se la clausola compromissoria deve

tendere a dare un mandato all'arbitro unico ovvero al collegio arbitrale quale « amichevole compositore », o se invece deve prevedere un mandato simile al « contratto di accertamento ».

In punto, intendo sottolineare l'interessante intervento del prof. Sarasso, il quale ha posto brillantemente il problema senza però indicare quale delle due impostazioni è più conveniente adottare.

Appare comunque certo che è preferibile adottare l'arbitramento irrituale che ha la caratteristica di non avere formalità di procedura con un mandato come « amichevole compositore ».

In questo caso, se non erro, viene praticamente costituita una « transazione a priori » da parte delle parti.

Credo comunque che la scelta di un determinato tipo di clausola compromissoria debba essere fatta tenendo presente la natura e genesi della contestazione e la sua importanza.

Altre difficoltà si verificano quando attraverso un collegio arbitrale, che generalmente è costituito da tre arbitri, non si riesce ad avere la maggioranza nella decisione finale, e per la stesura del lodo.

In questi casi, nei quali a mio avviso ci si trova di fronte ad una piccola assemblea, il lodo diventa operante a tutti gli effetti quando sussiste il dissenso di un solo arbitro e l'assenso degli altri due, mentre si verifica una fattispecie opposta quando esiste il dissenso da parte dei due arbitri, che abbiano motivato il loro dissenso sul lodo stesso.

Comunque questa materia non è ancora sufficientemente chiara ed è opinabile da parte di alcuni giuristi.

Meriterebbe quindi un approfondimento e l'argomento potrebbe essere oggetto di un convegno da parte di questa camera arbitrale.

Vorrei ancora sottolineare l'importanza della sensibilità e preparazione professionale del perito che opera in questa delicata materia.

Per questo motivo sarebbe auspicabile che la scelta dei periti fosse operata tra i liberi professionisti, esperti nelle diverse discipline e che abbiano perlomeno dieci anni di anzianità di iscrizione all'albo professionale.

L'arbitro o perito, dovrà essere a conoscenza delle norme di procedura civile perché non è concepibile la

soluzione di una vertenza, sia pure attraverso l'arbitramento, senza il « contraddittorio » tra le parti ed i periti che li rappresentano.

A questo punto mi permetterei di chiedere all'avvocato Ferreri che ha trattato l'argomento « funzione della camera arbitrale », se esiste un collegamento tra la camera arbitrale con gli ordini e collegi professionali. Se questo rapporto non si fosse ancora instaurato, si dovrebbe porlo in atto con una certa sollecitudine, per una prima azione di sensibilizzazione e per un coordinamento in modo che gli atti della camera arbitrale possano essere portati a conoscenza degli ordini e collegi professionali.

Avv. MARCO WEIGMANN • *Necessità di un'adeguata promozione dell'istituto.*

In questi convegni è sempre un elemento di prudenza fissare l'ora di chiusura del convegno e, siccome questa ora è imminente, penso di essere telegrafico rinunciando ad alcuni rilievi che non potevano non sorgere nell'ascoltare delle relazioni così sapienti, così eleganti e istruttive per i pratici del diritto.

L'istituzione della camera arbitrale di Torino ha dato lo spunto a toccare l'argomento dell'arbitrato internazionale e l'argomento dell'arbitrato interno italiano.

A me personalmente ha interessato moltissimo la prima parte che è anche la parte in cui gli operatori si muovono con maggiore incertezza perché a problemi di procedura si aggiungono problemi anche di legge applicabile al rapporto, che diventano spessissimo insuperabili.

Per quanto concerne invece l'arbitrato italiano ci muoviamo quanto meno su una base che è implicita nel fatto stesso che gli arbitri sono dei cittadini italiani, che conoscono e praticano le nostre leggi, le nostre consuetudini commerciali. Quindi, per l'arbitrato nazionale l'ottica si sposta forse più che sulla legge applicabile, sulla bontà della procedura.

Ed è il punto su cui ci hanno richiamato parecchi relatori. Ora io su questo avrei soltanto due modestissimi suggerimenti che mi permetterei porgere a chi più in alto sta.

Il primo si ricollega più strettamente al testo delle norme che regolano la camera arbitrale presso la Camera di commercio di Torino, testo che è diverso da quello di altre camere arbitrali già istituite e che mi fa latore dell'istanza che si cerchi di raggiungere, se non il meglio, quanto meno il bene, cioè un minimo comune denominatore tra tutte queste camere che stanno sorgendo perché non vorrei poi trovarmi davanti alla prospettiva di avere per ogni provincia italiana regolamenti diversi.

Penso che sarebbe un elemento di prudenza e di saggezza cercare di concordare un testo statutario, un po' come è avvenuto a livello internazionale con la Camera di commercio internazionale di Parigi, le cui norme, per chiunque pratici un po' di arbitrato internazionale, costituiscono ormai veramente una specie di diritto mercatorio.

Il secondo rilievo e raccomandazione è di cercare, nell'ambito del possibile — si ricordava l'opera del prof. Minoli, ma ormai la creatura che egli ha creato marcia anche con sangue proprio —, di portare anche i soggetti che oggi non vedono bene il giudizio arbitrale in Italia a praticare questa forma di civile risoluzione di controversia.

E mi riferisco soprattutto agli enti pubblici.

C'è un grosso filone di arbitrati in Italia che si ricollega all'attività imprenditoriale esercitata da enti pubblici territoriali: mi riferisco in particolare alla materia delle concessioni e degli appalti pubblici.

Chiunque sfogli delle riviste di giurisprudenza sa che una gran parte degli arbitrati che si svolgono riguardano le opere pubbliche, dove gli arbitri sono stati conduttori di una giurisprudenza che si è poi riversata nelle aule giudiziarie e che costituisce, per gli operatori del settore, l'elemento precipuo tant'è che, nel campo delle opere pubbliche, la netta preferenza degli utenti va al giudice arbitrale. Oggi stiamo assistendo ad un ampliamento enorme della attività dello stato, in particolare per quanto riguarda l'edilizia pubblica. Si impostano delle concessioni per 99 (+ 99) anni, con la nuova legge per l'edilizia economico-popolare, quindi, rapporti continuativi e rapporti di durata destinati a creare indubbiamente delle frizioni tra gli enti concedenti e i concessionari imprenditori, rapporti che presuppongono uno strumento agile e solerte nel dare delle indicazioni di comportamento, nel dare una soluzione molto rapida ed efficiente ai problemi che emergono. Se fosse possibile cercare di indurre, per quanto si può, a praticare queste forme arbitrali, di spingere anche nelle camere arbitrali che si stanno costituendo questo grosso filone di arbitrati, penso che si farebbe un'opera meritoria.

E vorrei chiudere dicendo che forse l'opera più meritoria che si potrà fare è quando anche in un altro settore del diritto, che oggi è alla mercé della legge della forza, il settore del lavoro e delle contrattazioni collettive di lavoro, si possa giungere ad una camera arbitrale, ad una sorta di composizione tra gentiluomini delle controversie. Credo che veramente saremo arrivati allora ad una convivenza civile e proficua.

Oltre alle possibilità di sviluppo dell'arbitrato, è opportuno esaminare i limiti che questo trova nel nostro ordinamento: limiti che individuano l'area delle questioni compromettibili.

L'art. 806 c.p.c. stabilendo che « le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte, tranne quelle previste negli artt. 429 e 459, quelle che riguardano questioni di stato e di separazione personale tra coniugi e le altre che non possono formare oggetto di transazione » pare indicare una generica ed illimitata possibilità di compromissione. Le eccezioni in materia di controversie individuali di lavoro (429 c.p.c.) e di previdenza e assistenza obbligatorie (459 c.p.c.) sono state, con la recente normativa sul nuovo processo del lavoro, rinviate.

Tale impressione deve però essere meglio approfondita, in quanto ad un più attento esame dei risvolti della norma citata, emergono numerosi limiti alla possibilità di compromissione. In questo senso va la giurisprudenza della cassazione che reputa che le deroghe alla competenza del giudice ordinario vadano interpretate in senso restrittivo e nel dubbio debba prevalere il giudice ordinario su quello arbitrale.

Anzitutto se si accetta la tesi di chi ritiene che le norme sulla transazione debbano essere applicate direttamente e non per analogia all'arbitrato irrituale si è portati a concludere che si debbono considerare esclusi dalla possibilità di compromissione tutti i diritti sottratti alla disponibilità delle parti (art. 1966 c.c.) dalla legge o per loro natura.

Tra queste ricordiamo le controversie per cui è necessario l'intervento in causa del pubblico ministero ex art. 70 c.p.c. ed in particolare le questioni di nullità o decadenza di brevetti per invenzioni industriali.

Inoltre sono espressamente considerate dal legislatore incompromettibili le questioni relative agli « status » e quelle relative alla separazione personale tra coniugi e — aggiungeremo ora noi — allo scioglimento del matrimonio per divorzio.

Il punto merita di essere approfondito tenendo conto della nuova normativa in materia di diritto di famiglia. Potrebbe infatti porsi il problema della compromettibilità ad arbitri delle questioni relative all'indirizzo della vita familiare (ex art. 144 c.c.), oppure della compromettibilità delle questioni in materia di rapporti patrimoniali tra coniugi.

Ritengo che nel primo caso, trattandosi di un potere del coniuge che deriva da un certo « status » o « potestà » familiare, la competenza del giudice della famiglia sia esclusiva, mentre nel secondo caso osti al deferimento di una questione relativa ai rapporti patrimoniali tra coniugi al giudice arbitrale il fatto che si tratta in generale di norme inderogabili. Se mai il problema può restare aperto per le modifiche convenzionali alla comunione legale dei beni di cui all'art. 210 c.c. ed alle convenzioni tra coniugi separati relative all'assegno alimentare.

Detto questo, sulla falsariga dell'art. 806 c.p.c., restano da esaminare numerosi casi in cui il conflitto di interessi non è suscettibile di decisione e non lo è a

mezzo di un ordinario processo di cognizione. Sono tali:

- 1) i rapporti di volontaria giurisdizione;
- 2) le controversie a contenuto penale;
- 3) le controversie di competenza dell'autorità amministrativa, del giudice speciale o delle sezioni specializzate agrarie (in materia di revisione dei canoni di affitto a coltivatore diretto o di mezzadria);
- 4) i giudizi in materia esecutiva;
- 5) le questioni in materia di procedura fallimentare (ad esempio la verifica dello stato passivo);
- 6) le controversie in materia possessoria.

La dottrina si era posta a suo tempo il problema della compromettibilità delle controversie in materia di esclusione di socio. Tale problema è stato superato affermativamente ed ora anche la giurisprudenza è orientata verso l'ammissibilità del compromesso anche in tale materia ed in quella connessa relativa allo scioglimento della società.

Infine resta da toccare il tema della non compromettibilità delle questioni di nullità del contratto per illiceità della causa che l'art. 1343 c.c. individua nella contrarietà alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume⁽¹⁾.

La contrarietà alle norme inderogabili non ha dato origine ad una vasta giurisprudenza: evidentemente un patto commissorio non potrebbe essere oggetto di compromesso e così un contratto usurario⁽²⁾.

La contrarietà all'ordine pubblico solleva problemi più ampi in particolare quando si tratta della contrarietà all'ordine pubblico economico. Così le questioni relative alle coalizioni industriali, quelle relative al divieto di cartelli, al divieto di sfruttamento di posizioni dominanti, alla validità dei brevetti, al conflitto tra contenuto del singolo contratto e norme della programmazione economica⁽³⁾.

La contrarietà al buon costume pone, infine, interessanti problemi. Infatti, accanto agli esempi classici, che si sono studiati sui banchi dell'università, la giurisprudenza più recente fa emergere una nuova casistica. Così la nullità della società avente uno scopo illecito, ad esempio la tenuta di una casa da gioco; la mediazione o intermediazione di atti dovuti « iure pubblico »; la raccomandazione; la promessa del fatto discrezionale della pubblica amministrazione, ad esempio in materia edilizia, di pubblico appalto o di assunzione presso la pubblica amministrazione. Così le negoziazioni

(1) Sulla non compromettibilità delle controversie che vertono su di un oggetto o causa illecita v. ANDRIOLI V., *Commento al codice di procedura civile*, Napoli, 1964, IV, 756; SCHIZZEROTTO G., *Arbitrato improprio ed arbitraggio*, Milano, 1967, p. 95 s.

(2) Trib. Roma, 5 febbraio 1962, in « Foro Pad. », 1963, I, 492 con nota di Vecchione.

(3) Vedi l'ampia casistica in SACCO R., *Il contratto*, UTET, 1975, p. 529 ss.

di mandati sociali, di mandati e cariche politiche; le convenzioni di voto e i sindacati di voto ecc. (4).

Da questa breve analisi casistica si può trarre una conclusione: se l'arbitrato ha un'ampia area di espansione esso subisce tuttavia dei limiti. Là dove entrano in gioco interessi estranei alle parti, interessi della collettività, della tutela dell'ordinamento statale, il legislatore ha riservato la competenza esclusiva agli organi giudiziari dello stato.

La giustizia arbitrale non deve quindi venir consi-

derata una giustizia alternativa alla giustizia ordinaria, quasi una contro-giustizia, quanto piuttosto una giustizia integrativa. E in questa luce essa può essere di stimolo a che la giustizia ordinaria proceda più speditamente e, laddove è necessario, si modifichi per adeguarsi maggiormente alle esigenze della società civile.

(4) Vedi l'ampia rassegna giurisprudenziale di GAMBIGLIANI ZOCOLI L., *Negozi illeciti per contrarietà al buon costume*, in « Riv. dir. civ. », 1968, II, p. 159 ss., p. 248 ss.

Livelli di pianificazione urbanistica nell'ambito sovracomunale

Giampiero Vigliano

1. Annotazioni critiche sulla situazione urbanistica in Italia.

Le esperienze urbanistiche italiane antecedenti l'istituzione delle Regioni a statuto ordinario sono state, nella generalità, molto deludenti.

Come è mancata una politica di programmazione alla scala nazionale, nello stesso modo è mancata una politica programmata dell'assetto del territorio. In trent'anni dalla fine dell'ultima guerra le grandi città si sono sovrappopolate e le campagne spopolate in un processo di contrasti e contraddizioni che per intensità non ha precedenti storici. Che si sia fatto poco o nulla per porvi rimedio è dimostrato dallo stato del territorio: un argomento troppo logoro perché meriti più dei cenni già fatti.

Perché sia successo ciò che è successo è una domanda a cui gli analisti della situazione italiana del dopoguerra hanno ripetutamente cercato di rispondere, chiamando in causa — volta a volta — la *classe politica*, rea di omissioni e di complicità più o meno occulte; la *classe imprenditoriale*, che ha fatto man bassa dei favolosi profitti derivanti da una rendita fondiaria in incontenibile ascesa; gli *urbanisti*, colpevoli di velleitarismo politico e di continue fughe in avanti nei loro propositi pianificatori; gli *amministratori locali*, accusati di impreparazione sul piano culturale e, in più di una circostanza, di connivenza con la speculazione; l'*opinione pubblica*, scarsamente sensibile ai problemi della convivenza civile; e poi le *leggi*, giudicate inadeguate alle nuove realtà non meno dell'ordinamento amministrativo, ed il *sistema socio-economico* ed altro ancora, che più d'uno dei numerosi censori ha voluto chiarire e che è raccolto in una pubblicistica ormai vastissima.

Una cosa è certa: quando in Italia si è iniziata la ricostruzione c'era una legge urbanistica che

non era neppure tra le peggiori in Europa. Sfuggita, nell'arroventato ferragosto dell'anno di guerra 1942, alle rigide maglie della dittatura fascista, la legge n. 1150 del 17 agosto 1942 ha segnato una tappa non secondaria nel costume urbanistico dell'Italia postrisorgimentale: conquista insperata di un gruppuscolo di esperti, operanti in posizione minoritaria all'interno della « cultura » ufficiale del regime. Questa legge, inerte nel sottofondo ideologico ma interessante nei contenuti (innovatori rispetto alla precedente normativa del 1865) e nient'affatto rivoluzionaria, è stata per trent'anni largamente disattesa: dalla stragrande maggioranza dei comuni, restii ad osservarla ed a servirsene nello spirito e nella lettera dei suoi disposti, e dallo stesso Stato, la cui azione è rimasta essenzialmente ancorata all'aspetto tecnico-burocratico del controllo degli strumenti urbanistici che gli venivano presentati. Ogni tentativo di ampliare la visione dei problemi territoriali a scale che non fossero quella, limitatissima, del comune, è miseramente fallito: ne sono prova i piani regolatori intercomunali ed i piani urbanistici regionali, puntualmente naufragati prima dell'approvazione.

Per parte loro i comuni, anche i più volenterosi, hanno ridotto gli strumenti urbanistici, di cui erano dotati, a documenti per il controllo delle licenze edilizie. Non risulta che vi siano stati dei comuni che abbiano legato i propri impegni amministrativi ad una politica articolata di programmazione riferita al piano urbanistico. Soltanto negli anni più recenti questo discorso si è ravvisato di contributi scientifici e di propositi sperimentali la cui eco, peraltro, conferma l'assunto precedente: eccezioni lodevoli e confortanti ad

Il presente articolo conclude quello pubblicato nel precedente n. 11-12 1975 della rivista con il titolo: « Nuovi metodi di intervento sul territorio in seguito all'istituzione delle regioni » (n.d.r.).

un atteggiamento di disimpegno e di rinuncia che costituisce regola generale.

Le critiche sommariamente richiamate non escludono che vi sia stato in Italia un dibattito serrato sui temi ripresi nella presente memoria, protagonisti gli studiosi della disciplina, alcune frange dei partiti politici e, dal '68-'69, i sindacati dei lavoratori ed i comitati di base operanti nelle principali città. A partire dal 1970, in particolare, le discussioni si sono ulteriormente riaccese, vuoi per l'acutizzarsi di problemi alla soglia dell'irrisolubilità (inquinamenti crescenti, ripercussione a livello nazionale di disastri idrologici, crisi energetica, congestione urbana, casa), vuoi per le aspettative mosse dall'avvento delle Regioni.

Alcune leggi emanate nel 1971 (l. n. 426 sui piani commerciali; l. n. 865 sulla casa, modificante profondamente i criteri di valutazione e le procedure di esproprio delle aree; l. n. 1102 sulle Comunità Montane); gli studi e le proposte di intervento nel centro storico di Bologna, sapientemente divulgati dall'Amministrazione di questa città; una più assidua partecipazione dei mezzi d'informazione di massa ai problemi del territorio, sono serviti a suscitare l'interesse dell'opinione pubblica, a far maturare alla base una coscienza che prima stentava a manifestarsi. Certi fatti clamorosi, come l'occupazione di interi quartieri, di aree libere votate alla edificazione e di municipi, di cui sono stati protagonisti gruppi relativamente organizzati, hanno avuto il merito di scuotere molte amministrazioni di grandi città (Roma, Palermo, Torino, ecc.) costringendole ad uscire allo scoperto, e di smuovere dalle rassegnate e antiche pazienze fasce importanti di cittadini.

Non si creda, peraltro, che sia tutto oro ciò che luccica. Il risveglio di coscienza è processo appena iniziato, né si deve presumere che abbia durata breve. Per questa ragione parrebbe imprudente assestarsi sulle posizioni culturali raggiunte, in attesa di quel largo consenso che solo può garantire una più avanzata e responsabile pianificazione del territorio.

Le riforme, invocate da strati sempre più numerosi del Paese, dovrebbero costituire la risposta del potere politico ai bisogni crescenti di una società che, da più di un segno, ha dimostrato di essere pronta a partecipare di pieno diritto alla costruzione dell'Europa⁽¹⁾.

2. Potere locale e politica di piano.

Le proposte che seguono si basano su un'organizzazione dell'amministrazione locale così concepita: Regione, Comprensorio, Subcomprensorio, Comune e unità urbana.

Ognuno di tali *enti* dovrebbe godere di un proprio grado di autonomia (intesa « come libertà di concorrere a determinare i fini e come responsabilità per l'assolvimento dei compiti relativi », Cfr. F. Benvenuti, la funzione delle regioni a statuto ordinario, in « Le Regioni », AA. VV., saggi ERI, Torino, 1971) che gli consenta di operare in rapporto dialettico con l'ente a livello superiore: così la Regione nei confronti dello Stato, il Comprensorio nei confronti della Regione, il Subcomprensorio nei confronti del Comprensorio, il Comune e l'unità urbana nei confronti del Subcomprensorio.

Non è superfluo ribadire che l'organizzazione dianzi prefigurata contrasta, già nella denominazione di alcuni degli enti su cui si articola (comprensorio, subcomprensorio, unità urbana), con la lettera della carta costituzionale.

È tale l'importanza che la questione riveste sul piano del metodo e dei contenuti da richiedere alcune precisazioni, indispensabili per meglio afferrare il seguito del discorso.

Si è già avuto occasione di notare l'improprietà di una modifica, almeno nel medio periodo, di quegli articoli della Costituzione che regolano la ripartizione dello Stato per Regioni, Province e Comuni. Non è azzardato ritenere che qualsiasi proposta in tal senso incontrerebbe forti e, forse, irremovibili resistenze, da parte di tutti i partiti dell'arco democratico. Eliminare le Pro-

(1) L'Europa non è un'astrazione e meno ancora una meta futuribile: ma lo diventa nella misura in cui se ne banalizza l'idea riducendola a un'intenzionalità contrattata di esclusivo rilievo economico e lasciando inalterati i quadri istituzionali, storicamente fondati sull'esclusione di fatto dalla gestione del potere dei ceti meno abbienti.

In Italia il Paese reale ha fornito e fornisce ogni giorno, nella sua interezza, prove di maturità civile apprezzate all'estero più di quanto appaia dai resoconti della stampa nostrana. Le inquietudini della scuola, delle campagne, delle città, delle classi subalterne in genere, sono considerate — dall'osservatore non superficiale — come altrettanti segni di tensione interiore del Paese, protesa al rinnovamento, alla ricerca di valori e di metodologie atti a ridurre i dislivelli sociali e culturali e ad attivare un reale processo di avvicinamento ai paesi europei più progrediti.

È compito del politico capire le inquietudini, estrarne gli aspetti positivi e tradurli in atti normativi finalizzati al cambiamento civile: è questo l'impegno che la gente chiede a chi ha responsabilità di governo; per preparare il paese al passaggio dallo stato nazionale allo stato europeo. Ed il governo locale è un modo concreto per vivere la fase del trapasso, per fare cioè un'Europa che sia il frutto di una convinzione, di una partecipazione effettiva e non solo di una decisione verticistica.

vince e ridurre il numero dei Comuni, sia pure con il fine di aumentare l'efficienza degli enti locali, irrobustirne l'autonomia e dilatare il livello partecipativo dei cittadini, è certo impresa impopolare, troppo rischiosa per meritare la considerazione attenta dei politici. Chi, tra questi, azzardasse pronunciarsi favorevolmente troverebbe l'immediata ostilità di amici e avversari, giustamente preoccupati delle reazioni delle innumerevoli amministrazioni locali, rappresentative di quel tal pulviscolo elettorale su cui si regge, spesso, il clientelismo frantumato, ma proficuo di voti, di una fetta abbastanza grande del Paese. Soprattutto vigorosa e immanicabile sarebbe l'opposizione dei comuni minori, con il loro piccolo esercito di ventisettemila e più amministratori (2), agguerrito nella difesa ad oltranza di antiche prerogative e di un'autonomia risolvendosi, spesso, nella mera tutela di interessi di gruppi familiari o personali ma priva, in pratica, di una qualsiasi incidenza politica.

Anche le parti più provvedute, di fronte alle troppe difficoltà, si vedono quindi costrette a disarmare rinviando a tempi più maturi la risoluzione radicale del problema che, se è politico, ha tali e tanti risvolti, in termini di tradizione, nel minuto piano locale, da creargli infinite remore nelle sedi e per i motivi più diversi.

D'altronde è noto che di analogo problema soffrono quasi tutti i Paesi europei, al pari e talvolta più del nostro inflazionati dalla parcellizzazione dei Comuni, a cui i relativi quadri politici non hanno saputo finora dare risposte soddisfacenti per ridurla entro limiti ragionevoli (3). Occorre però dare atto che in alcuni Paesi (ad esempio Inghilterra, Germania) si sta lavorando seriamente per ovviare agli inconvenienti ormai macroscopici che tale frazionamento reca con sé, mentre in altri (e tra questi la Francia) si va da tempo insistendo su una politica di intercomunalità con la formazione di « groupements » di comuni, cui vengono demandati compiti di pianificazione (urbanistica, di servizi essenziali, ecc.) diversamente impossibili.

Come uscire, dunque, dal vicolo cieco entro il quale ci si va a cacciare ogni qualvolta si affronta il problema della rifondazione del potere locale? Ed è davvero tanto vincolante e insormontabile la norma costituzionale da rendere improponibile una diversa organizzazione e una più aggiornata delimitazione (di ruoli, oltre che ter-

ritoriale) degli enti locali col semplice ricorso alle leggi ordinarie?

Su codeste questioni gli apporti dottrinali di studiosi e uomini di partito sono ormai così numerosi, spesso ripetuti, sebbene senza esito, che riesce arduo coglierli con la dovuta sistematicità (4). Questa notazione non impedisce di rilevare, nell'insieme delle argomentazioni svolte pro e contro l'una o l'altra tesi, una vasta gamma di proposte e impostazioni metodologiche spesso tra loro discordanti: quanto basta per alimentare la confusione sul piano della concretezza e dare esca agli oppositori alle riforme, solitamente ancorati alle concezioni centralistiche di ottocentesca memoria.

L'entrata in funzione delle Regioni a statuto ordinario rappresenta, peraltro, un punto fermo nella realtà politica e sociale del nostro Paese, al

(2) Distribuiti in oltre 1815 Comuni con meno di mille abitanti residenti.

(3) In una delle sessioni del convegno di Salisburgo i delegati francesi, pur lamentando il gran numero di Comuni (oltre 36.000) del loro Paese, hanno ammesso che la questione non ha vie d'uscita poiché nessun politico se la sente di proporre l'eliminazione di un comune, per quanto piccola sia la sua ampiezza demografica (ed in Francia sono parecchi i comuni con pochissime decine di abitanti). Testimonianze non dissimili hanno offerto i delegati dell'Inghilterra (7500 consigli di parrocchia), della Germania (24.368 comuni), del Belgio (2600 comuni), Austria (3436 comuni). Assai meno grave è la situazione in Olanda (873 comuni), Danimarca (1350), Svezia (1000), Norvegia (466): in ognuno di codesti paesi già si è proceduto alla fusione di molti piccoli comuni (nel 1952 i comuni in Svezia erano 2500, in Norvegia 744 nel 1950) o si sta operando in tale direzione (in Olanda si conta di ridurli a circa 300 e in Danimarca a non più di 300-400).

Per più vaste informazioni sull'argomento si rinvia al rapporto di JURGEN HAHN, *I rapporti istituzionali fra i Poteri Locali, le Regioni e gli Stati nazionali in una Europa federale*, in « Comuni d'Europa », organo dell'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni d'Europa, Roma, giugno, 1970.

(4) Si vedano, tra i molti, i contributi di GIANCARLO MAZZOCCHI, *Proposte per una nuova legge comunale e provinciale* (in « Atti del Convegno regionale degli amministratori D.C. Boario Terme, 22-23-24 ottobre 1971, supplemento al n. 1/2 di Esperienze Amministrative ») e di SILVANO LABRIOLA, *Relazione di base al Convegno del P.S.I. sulle Autonomie Locali*, Firenze, 24-25 ottobre 1975 (in supplemento al n. 11 di novembre 1975 di « Il Compagno »).

Il primo di detti Autori propone « una normativa di principio » a carattere nazionale, che si limiti a « dettare i principi di garanzia e di esplicazione dell'autonomia provinciale e comunale... determinando nel contempo il contenuto funzionale di questa autonomia ». Analoga posizione si rileva nel secondo autore, che avanza la proposta di un'abrogazione della vigente legge comunale e provinciale, da sostituirsi con una *legge quadro delle autonomie locali*, contenente pochi ed essenziali principi, rinviando la disciplina particolare alla specifica legislazione regionale ».

Una citazione a sé, per l'ampiezza e l'acutezza dell'analisi, merita il volume di ENZO MODICA, *I Comunisti per le autonomie* (ed. Lega per le autonomie e i poteri locali, Roma, 1972), di cui si ricordano, in particolare, i paragrafi sul sistema delle autonomie e sui rapporti con gli enti locali (pagg. 94-98) ed il capitolo III della parte terza « Per un nuovo ordinamento delle autonomie » (pagg. 154-170).

quale neppure i detrattori e gli agnostici abituarli possono sottrarsi.

Gli statuti regionali, non meno della carta costituzionale che continuamente richiamano, si pronunciano senza ombre di ambiguità in tema di autonomie locali, partecipazione, programmazione, quasi che si sia inteso — attraverso la riconferma corale dei principi chiave della costituzione — rivolgere agli organi dello Stato l'invito perentorio a dare esecuzione alla norma contenuta nella IX disposizione transitoria e finale: « La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali ».

Orbene, se si vuol realizzare un'effettiva autonomia, una reale partecipazione e una programmazione veramente operativa, è giocoforza variare nella sostanza i modi di amministrare il governo locale, aggregando o associando i comuni in unità funzionali diversificate nelle attribuzioni, disaggregando le grandi città in unità minori dotate di poteri decisionali, specificando compiti e ruoli certi degli organismi territoriali ai vari livelli e assegnandogli entrate finanziarie proporzionate ai compiti ed ai ruoli.

È tempo, soprattutto, che a base del governo locale si ponga la *politica di piano*, quale momento qualificante dell'amministrare pubblico nella mediazione degli interessi collettivi e individuali, finalizzato a superare — in prospettiva — le infinite remore che si oppongono alla preordinazione coerente degli interventi sul territorio.

Quanto esposto deriva dalla elementare constatazione che una *politica di piano*, fondata sulla duplice esigenza di orientare continuamente l'assetto di una società così complessa (e per di più mutevole nei bisogni espressi dai gruppi sociali che la formano) qual è quella odierna, e di adeguare via via i molti elementi spaziali che a quei bisogni conseguono, non può trovare sbocchi di soluzione all'interno delle attuali istituzioni.

La tradizionale ed obsoleta gerarchia di potere, cui scelte e decisioni sono subordinate, necessita di un rivolgimento profondo, che deve avere nei rinnovati organismi dell'amministrazione locale il centro del suo esplicarsi.

La proposta di istituire un consiglio dei presidenti delle Regioni operante a latere del governo centrale (una sorta di consulta permanente con il compito primario di armonizzare e coordinare la politica nazionale con le politiche regionali) o

quella, avanzata a Firenze al Convegno del P.S.I. sulle autonomie locali ⁽⁵⁾ e ripresa a Roma, nel gennaio scorso, alla Conferenza sulla nuova legge per l'ordinamento regionale, di una *Camera delle Regioni* in sostituzione del Senato, non possono essere sottaciute. Entrambe le proposte implicano un capovolgimento di metodo nel governo della cosa pubblica, da attuarsi a tutte le scale, dalla statale alla comunale, comportano un affidamento pieno al principio democratico della partecipazione popolare, ma richiedono — nel contempo — una revisione dei criteri di governo locale, basati tra l'altro sull'efficienza non solo tecnica degli organismi che lo formano.

Questi, gli spunti critici sui quali si reggono le proposte che seguono: proposte che assegnano all'ente locale i ruoli di organo programmatico, di animatore di partecipazione, di gestore non surrettizio del territorio, evitando i vuoti e gli scompigli che la congerie di leggi vigenti, così lontane dalla lettera e dallo spirito della Costituzione repubblicana, hanno sinora denunciato.

L'aver appena sfiorato, nell'*excursus* delle competenze, materie di indubbia rilevanza nella vita delle collettività locali (ad esempio, casa, trasporti, servizi primari e secondari), per privilegiare l'aspetto della politica urbanistica, è sintomatico d'una precisa scelta di campo.

L'operare pubblico, infatti, non può né deve proseguire oltre per settori distinti come nel passato, sebbene può e deve conformarsi ad una visione globale dei problemi coinvolgendo nella formulazione dei programmi l'insieme dei settori. Di qui la politica di piano, di cui i progetti esecutivi costituiscono l'indispensabile, ma successivo, supporto. Il ragionamento vale per qualsiasi settore, fatti salvi i gradi di competenza connessi al determinato ambito spaziale ed al ruolo che il servizio sotteso dal settore deve svolgere nell'ambito stesso.

3. Schema di proposte per una politica del territorio a vari livelli di pianificazione.

3.1 - LA REGIONE.

La Regione è un ente territoriale autonomo con potestà legislative e funzioni fissate dalla Costituzione e delegate dallo Stato, con specifiche leg-

(5) Cfr. Le relazioni integrali del Convegno sulle autonomie locali, citato in nota (4), e in particolare la relazione di Nevio QUERCIO, *Problemi nuovi dell'ordinamento regionale*, pag. 18.

gi costituzionali, anche in materie diverse da quelle elencate nell'art. 117 della Costituzione stessa.

a) *Territorio di giurisdizione.*

Le quindici Regioni a statuto normale e le cinque a statuto speciale si identificano con le regioni storiche del Risorgimento o con regioni geografiche tradizionali; eccezionalmente con territori che hanno caratteristiche di etnia (Valle d'Aosta) e di posizione geografica (Trentino - Alto Adige e Friuli - Venezia Giulia) anomale rispetto al contesto nazionale. Comprendono una sola provincia (Valle d'Aosta) o più province (tutte le altre regioni) ⁽⁶⁾.

b) *L'istituto.*

La Regione realizza il decentramento politico-amministrativo dello Stato. Il Consiglio regionale, dal quale emanano l'organo esecutivo della Giunta e il Presidente che la presiede, è eletto dal popolo.

c) *I ruoli in materia di pianificazione del territorio.*

La Regione dovrebbe:

c₁ - partecipare, con lo Stato, alla determinazione degli obiettivi e delle linee della programmazione nazionale e presiedere alla sua attuazione, per le parti di competenza, nell'ambito del territorio regionale;

c₂ - provvedere alla formazione e adozione, con legge regionale, del *piano (economico) di sviluppo regionale* (le cui previsioni decennali, con specificazioni quinquennali e stralci annuali, dovrebbero essere inquadrare in ipotesi a più lungo periodo) e del *piano (urbanistico) direttore regionale* (P.D.R.), previa verifica con le previsioni di sviluppo e di assetto delle regioni, anche di nazioni finitime, confinanti. Tale verifica potrebbe aver luogo mediante incontri periodici, istituzionalizzati, tra gli organi politici e tecnici di programmazione e di pianificazione territoriale delle regioni a confine, riservandosi lo Stato di svolgere funzioni di coordinamento;

c₃ - verificare detti « piani » al termine del quinquennio di legislatura e aggiornarli all'inizio della successiva, all'atto dell'approntamento del piano di specificazione quinquennale;

c₄ - ripartire le quantificazioni di previsione per *comprensori*;

c₅ - redigere e finanziare piani e programmi di settore relativi ad opere ed impianti di interesse regionale nelle materie delegate dalla legge;

c₆ - emanare le *norme metodologiche* per la formazione dei piani di sviluppo e direttori comprensoriali e le *norme di minima* (standards urbanistici, di attrezzature ed edilizi) cui debbono attenersi gli enti comprensoriali nella redazione dei relativi piani urbanistici;

c₇ - coordinare ed approvare i piani di sviluppo e direttori comprensoriali, gli inerenti piani e programmi di attuazione, i progetti di opere ed impianti che, compresi in detti piani, sono definiti di interesse statale e regionale dai piani a livello superiore.

3.2 - IL COMPENSORIO (o Provincia - Compensorio).

Il comprensorio, o provincia-compensorio, è un Ente territoriale autonomo, con poteri e funzioni che spetta alla legge nazionale fissare e regolamentare in termini generali ed alle leggi re-

(6) Per un confronto sullo « stato » delle « Regioni » nei Paesi dell'Europa Occidentale si veda il volume « La regione italiana nella Comunità Europea », curato dall'Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni d'Europa, Roma, 1972.

Di particolare interesse è l'esperienza regionale francese, giunta ad una svolta, dopo un lungo periodo di maturazione (iniziato nel 1955 con i primi programmi ad azione regionale), con l'emanazione della legge 72-619 del 5 luglio 1972, istitutiva delle 22 Regioni in cui è stato suddiviso il territorio metropolitano. Tale legge definisce la Regione un *organismo pubblico che ha lo scopo di contribuire allo sviluppo economico e sociale del territorio di competenza*: il Consiglio Regionale previsto dalla legge è formato da delegati del Parlamento, dei Consigli Generali dei dipartimenti, dei consigli municipali e delle comunità urbane, ed è presieduto da un Prefetto di nomina governativa.

Con l'entrata in vigore della legge e l'insediamento dei Consigli Regionali (ottobre 1973), ha preso il via anche in Francia l'esperienza regionale. Ed anche in Francia, come in Italia, è esplosa la contraddizione tra potere centrale e potere regionale, restando ancorato — il primo — nella difesa dei propri tradizionali privilegi contro le giuste rivendicazioni dell'organo regionale, pur tanto più debole politicamente rispetto all'analogo organo regionale italiano.

Una panoramica, puntuale e documentata, sul più recente dibattito sulle Regioni in Francia, si trova in Urbanisme, n. 151 (1975), nella rubrica « avez-vous vu, avez-vous lu? », sotto il titolo « Régionalisation: aurore ou crépuscule? ». Tra le varie opinioni citate (di Michel Debré, Giscard d'Estaing, Alain Peyrefitte e altri), solitamente critiche nei confronti dell'istituto regionale e contrarie al sistema elettorale diretto dei Consigli, merita ricordare quella di Servan-Schreiber (da « L'Express » del 29-IX e 5-X-1975), che è la sola voce favorevole nel coro dei dissenzienti. Servan-Schreiber, nel porsi la domanda se il potere dev'essere considerato un fine a sé o non, piuttosto, una funzione, un servizio per gli altri, formula la seguente valutazione: « les français désormais le savent: la naissance d'une vie démocratique — c'est-à-dire non étatique — passe par un pouvoir régional », donde « la réforme municipale la mieux conçue tournerait court si elle ne s'appuyait sur une restructuration du pouvoir au niveau régional ».

gionali in termini specifici. Sostituisce l'istituto dell'attuale Provincia.

a) *Territorio di giurisdizione.*

La delimitazione territoriale, di competenza della Regione, che vi dovrebbe sopperire mediante gli strumenti detti in c. 2 del punto 3.1, è questione tra le più controverse.

Le Regioni che si sono a tutt'oggi cimentate per sciogliere il nodo dei comprensori hanno assunto infatti un atteggiamento assai differente l'una dall'altra, contribuendo a comporre un quadro tutt'altro che chiaro. Ne sono segno l'ottantina di comprensori previsti dalla Regione Veneta e gli appena quindici comprensori della Regione Piemonte, che è quella, tra tutte, più allineata verso una concezione comprensoriale di « *area vasta* », capace di sviluppare una politica di programma e di pianificazione territoriale in attuazione del piano di sviluppo regionale (7).

Proprio per evitare l'acutizzarsi delle confusioni, poi difficilmente eliminabili, sembra indispensabile una chiarificazione tra le Regioni maggiormente intenzionate a muoversi sulla via dei comprensori, in anticipo sulla nuova legge dei poteri locali.

In linea di principio appare auspicabile che la *dimensione del comprensorio* debba essere definita come *la minima delle possibili dimensioni atte a garantire la formazione e la gestione di un piano di sviluppo economico e sociale che realizzi il piano regionale*.

In tal senso i criteri suggeriti per il Piemonte dall'IRES, accolti sostanzialmente a suo tempo dal Comitato Regionale per la Programmazione Economica e, di fatto, dalla legge regionale sui comprensori, sono da ritenersi preferibili a quelli che si colgono da altre analoghe leggi regionali (ad esempio, Lombardia, Emilia-Romagna) (8).

Comprensori troppo piccoli o troppo grandi (ma, in genere, la propensione è maggiore verso i primi) rischiano di vanificare qualsiasi più elementare esigenza di organicità programmatica all'atto del passaggio dal piano regionale ai piani alla scala immediatamente inferiore. La dimensione del comprensorio è innanzi tutto una *dimensione economica* e, in quanto tale, non va confusa con la dimensione che solitamente si dà ai piani urbanistici, intesi come momenti di operatività del piano economico nel concreto fisico del territorio. Se tale è l'interpretazione che dev'essere data al comprensorio non v'è dubbio circa la vali-

dità delle ipotesi formulate in merito dalla Regione Piemonte, fermo restando il principio della possibile variazione dei limiti (e dell'estensione) nel tempo, da precisarsi via via con i successivi piani regionali al momento delle relative verifiche.

b) *L'istituto.*

Il comprensorio realizza il decentramento politico-amministrativo della Regione e costituisce il veicolo di partecipazione democratica alle scelte e alla gestione della politica regionale.

Allo scopo di assicurare la compartecipazione responsabile degli enti locali a tali scelte e a tale gestione, si propone che a far parte dell'organismo comprensoriale elettivo (Consiglio o Comitato comprensoriale) siano ammessi di diritto i rappresentanti, di maggioranza e di minoranza, dei sub-comprensori.

c) *I ruoli in materia di pianificazione del territorio.*

Il comprensorio dovrebbe:

c₁ - partecipare, con la Regione, alla determinazione degli obiettivi dei piani di sviluppo e direttore regionali;

c₂ - attuare i piani di sviluppo e direttore regionali mediante la formazione dei relativi piani comprensoriali;

(7) Cfr. la parte prima del presente saggio, in « *Cronache Economiche* » n. 11/12, 1975, pagg. 27 e 28.

(8) Mentre la legge della Regione Piemonte (n. 41 del 4 giugno 1975) elenca espressamente i comprensori dai nomi delle « città polo », quelle delle Regioni Emilia-Romagna e Lombardia indicano i criteri cui gli organi regionali dovranno attenersi nel delimitarli.

Alcuni di tali criteri sono molto generali, altri invece particolari. Tra i primi la Regione Emilia-Romagna individua:

1) l'esigenza di favorire il processo di riequilibrio tra le diverse zone della regione e all'interno di ognuna di esse e di comprendervi una o più aree suscettibili di uno sviluppo integrato coinvolgente settori ed attività produttive diverse;

2) la presenza di aree entro le quali si svolga, o si preveda debba svolgersi, in relazione agli obiettivi della programmazione regionale, la maggior parte dei rapporti economici, sociali e culturali della rispettiva popolazione;

3) l'opportunità di disporre di un'estensione che consenta la programmazione dello sviluppo economico e sociale dell'assetto territoriale e comunque tale da garantire l'effettiva accessibilità delle popolazioni residenti ai fondamentali servizi sociali e alle sedi della vita comunitaria.

I criteri (1) e (3) si ritrovano, espressi con parole diverse, nella legge lombarda, che ignora invece il secondo, interessante per l'appunto che vi si fa circa i rapporti sociali e culturali locali, dai quali discende l'individuazione storico-tradizionale dei gruppi umani in determinati ambiti subregionali, già posta in evidenza fin dagli anni cinquanta dalla culturale geografica italiana più attenta ai problemi della regionalità.

Criteri più particolari, presenti in ambedue le leggi, si riferiscono all'inclusione « *tout-court* » delle comunità montane e delle esistenti aggregazioni di enti locali aventi fini generali di programmazione e pianificazione.

c₃ - definire il programma di attuazione dei precedenti piani, sentiti i subcomprensori, per il quinquennio amministrativo e predisporre i piani stralcio annuali;

c₄ - al termine di ogni quinquennio amministrativo, procedere alla verifica dei piani di sviluppo e direttore comprensoriali e, all'inizio del quinquennio successivo, preparare gli aggiornamenti e le varianti eventuali, che spetta alla Regione valutare sul merito della congruità rispetto ai rispettivi strumenti regionali, ed approvare;

c₅ - coordinare ed approvare i piani regolatori subcomprensoriali, i piani quadro e particolareggiati comunali e di unità urbana, previo accertamento della loro congruenza con il piano direttore comprensoriale;

c₆ - coordinare ed approvare i piani di attuazione subcomprensoriali ed i progetti di opere ed impianti di analoga importanza, anche predisposti dai comuni;

c₇ - preordinare l'esecuzione delle attrezzature e degli impianti di interesse comprensoriale (ad esempio, scuole medie superiori, assistenza sanitaria e ospedaliera, tempo libero e cultura, strade, comunicazioni e trasporti).

3.3 - IL PIANO DIRETTORE (regionale e comprensoriale).

Si cercherà di riassumere cosa si intende per *piano direttore* prendendo come riferimento il piano territoriale di Coordinamento, disciplinato dagli articoli 5 e 6 della vigente legge urbanistica.

Il piano territoriale di coordinamento ha le seguenti caratteristiche:

— è di competenza della Regione. Può essere esteso all'intera *regione* ed ai singoli *comprensori* che la formano;

— stabilisce le direttive da seguire nel territorio considerato circa:

a) le zone da riservare a speciali destinazioni (ad esempio, parchi e riserve naturali nazionali, regionali, comprensoriali; zone a sviluppo turistico) e soggette a speciali vincoli (ad esempio, paesaggistici, archeologici) o limitazioni di legge (ad esempio, zone sottoposte e da sottoporre a tutela idrogeologica, forestale; zone militari);

b) le località da scegliere come sedi di nuovi nuclei edilizi (ad esempio, nuove città, centri di insediamento turistico) o di impianti di partico-

lare natura ed importanza (ad esempio, industriali, sportivi, universitari, portuali, aeroportuali, ferroviari, energetici, di telecomunicazioni);

c) la rete delle principali linee di comunicazioni stradali, ferroviarie, aeree, navigabili, elettriche, esistenti e in programma;

— è vincolante nei confronti dei Comuni, non dei privati. La legge non precisa le procedure per far rispettare le indicazioni del piano territoriale di coordinamento da parte dei Comuni. Dovrebbe essere facoltà della Regione variare d'ufficio i piani urbanistici comunali « in itinere » onde adeguarli al piano territoriale, procedere con propri commissari nel caso di comuni con strumenti urbanistici approvati e che non intendano uniformarli come richiesto dalla legge; una procedura, quest'ultima, che non ha avuto finora alcun seguito, né quando l'applicazione era demandata allo Stato né, a maggior ragione, da quando ad applicarla è stata chiamata la Regione ⁽⁹⁾.

I contenuti del *piano direttore* non dovrebbero discostarsi da quelli del piano territoriale di coordinamento, fatte salve: maggiori specificazioni correlabili alle diverse scale dei due tipi di piano, regionale (P.D.R.) e comprensoriale (P.D.C.); la definizione degli standards urbanistici, di attrezzature ed edilizi e delle norme metodologiche per la compilazione dei piani direttori comprensoriali (P.D.C.); la quantificazione dei fabbisogni nel medio periodo (10 ÷ 15 anni) e la formulazione del programma degli interventi della Regione e dei Comprensori per le opere e gli impianti di rispettiva pertinenza ⁽¹⁰⁾.

⁽⁹⁾ La considerazione fatta nel testo è appena attenuata dalla fresca notizia del provvedimento della Giunta della Regione Piemonte di compilare d'ufficio i piani regolatori dei comuni di Frabosa Soprana e Limone Piemonte in provincia di Cuneo e di Santa Maria Maggiore in provincia di Novara, da sedici anni obbligati a redigerli (erano compresi nel quinto elenco, approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 24 marzo 1960) ma regolarmente disattenti a quanto dovuto. La decisione della giunta regionale piemontese ha suscitato sorde reazioni e malcelato scontento in molte amministrazioni comunali, non meno colpevoli delle tre citate di persistente distrazione dagli obblighi di legge o dell'adozione di strumenti urbanistici volutamente permissivi. Per contro il cittadino medio, che ancora crede nelle leggi e nell'utilità della loro applicazione, guarda con speranza all'esemplare comportamento della Regione, nella fiducia che i fatti ricordati siano presto seguiti, se necessario, da altri ugualmente seri e responsabili volti a stroncare la criminosa e perdurante inedia di troppi amministratori di fronte agli obblighi in materia urbanistica.

⁽¹⁰⁾ I contenuti del Piano Direttore appena esposti rispondono, grosso modo, ai contenuti del Piano territoriale di coordinamento regionale di cui all'art. 4 della legge n. 265, approvata dal Consiglio regionale lombardo il 6 marzo 1975, sulla « Disciplina urbanistica del territorio regionale e misure di salvaguardia per la tutela del patrimonio naturale e paesistico ».

Sostanzialmente, il *Piano direttore regionale* (P.D.R.) traduce spazialmente le direttive fornite dal piano di sviluppo regionale, col quale è contestualmente approvato. Determina, quindi, le linee dell'assetto del territorio regionale nel lungo (25 ÷ 30 anni) e nel medio (10 ÷ 15 anni) periodo sulla base degli indirizzi di sviluppo ipotizzati dagli studi socio-economici al medesimo livello ed è corredato del piano di attuazione nel breve termine, che precisa gli interventi, e gli oneri relativi, di competenza regionale e comprensoriale.

Il documento base del P.D.R. quantifica, inoltre, per i singoli ambiti comprensoriali, la quota parte delle opere necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefigurati a livello regionale. Di qui l'interazione tra i due momenti di pianificazione (regionale e comprensoriale) e l'indispensabilità della presenza dei comprensori già nella fase della elaborazione degli obiettivi del piano regionale.

Il modello di assetto delineato dal P.D.R. dovrebbe porsi in continuo dialettico confronto con la realtà, e perciò risultare — al pari di questa — relativamente finito.

Innescato il processo di assetto desunto dal P.D.R. non sembra debbano sussistere dubbi circa l'indeterminatezza temporale del piano stesso, la cui scadenza scatta automaticamente a mano a mano che si procede nelle fasi di attuazione e si compiono le periodiche verifiche⁽¹¹⁾.

Sulla compatibilità tra il modello di assetto originariamente definito e quelli successivi, elaborati in seguito alle verifiche ed agli aggiornamenti resi necessari per adattare il piano ai bisogni insorgenti da nuove istanze economiche, sociali, culturali, v'è da osservare che in campo territoriale le modifiche delle preesistenze fisiche sono tanto più difficili quanto più elevato è il gradiente di occupazione dello spazio con opere di alto costo di impianto.

Codeste preesistenze, in genere, rappresentano veri e propri vincoli, dai quali è pressoché impossibile prescindere. Il punto sta nell'individuare i modi corretti per adeguare le preesistenze ai nuovi bisogni, senza sconvolgere *in toto* il precedente modello, e nel valutare le soglie di convenienza (economica, sociale, culturale) per conservarle o meno.

Sul Piano direttore comprensoriale (P.D.C.) valgono le considerazioni fatte per il P.D.R., con

l'avvertenza che ogni competenza, dagli studi preliminari all'adozione e, ad approvazione avvenuta, all'applicazione, è di spettanza degli organi comprensoriali e che, mutando la scala delle previsioni e degli interventi, il tipo di approccio ai problemi e alla loro risoluzione sarà maggiore di quanto non sia per il P.D.R. ⁽¹²⁾.

Il P.D.C. fornisce tutti gli elementi quantitativi previsionali, localizzativi, di utilizzazione del suolo, di vincolo, di direttive, necessari per la redazione dei piani regolatori subcomprensoriali, nei confronti dei quali agisce come strumento di riferimento vincolante.

Le norme di attuazione del P.D.R. e dei P.D.C. dovrebbero fissare, tra l'altro, le disposizioni di salvaguardia da far applicare (da parte dei comuni) e da osservare (da parte dei privati) nelle fasi di passaggio dall'un tipo di piano all'altro, onde impedire trasformazioni del territorio divergenti dagli indirizzi da essi stabiliti.

5.4 - IL SUBCOMPENSIORIO.

Il subcompensorio è la minima unità territoriale di pianificazione urbanistica.

Risulta dalla disaggregazione dei comprensori in « subaree », organizzate intorno al raggiungimento di obiettivi più limitati e circoscritti rispetto a quelli che presiedono alla costituzione

(11) Affinché la verifica periodica dei piani, qualsivoglia sia la loro scala di operatività, sia assunta come prassi costante, occorre che le amministrazioni pubbliche si dotino di strutture tecniche adeguate, capaci cioè di seguire il piano, nelle sue varie fasi, propositive e attuative, e di mantenere con sufficiente continuità i contatti con i gruppi sociali interessati. L'ipotesi di una non lontana e definitiva sottrazione della pianificazione urbanistica alla privata professionalità è da ritenersi « conditio sine qua non » per un'urbanistica diversa da quella tradizionale, fondata sul « piano cartografico » e/o « normativo ». Essenziale è il contributo che le Regioni e gli istituendi Comprensori possono offrire per dare concretezza a tale ipotesi, purché gli organi politici che li governano sappiano rendersi fedeli interpreti dei desideri e delle tendenze di partecipazione delle popolazioni locali.

(12) A puro titolo esemplificativo si suggerisce di esplicitare il modello di assetto regionale ad una scala 1:200.000 e quello comprensoriale ad una scala 1:100.000, con eventuali dettagli 1:25.000 per le parti del territorio più compromesse da strutture insediative agglomerate in espansione o che richiedano speciali specificazioni e indirizzi di localizzazione.

Il suggerimento, non casuale, deriva dalla constatazione che le uniche carte utilizzabili in Italia per fini di pianificazione urbanistica sono quelle del TCI (1:200.000) e dell'IGM (1:100.000; pochi fogli 1:50.000; 1:25.000). Di queste ultime, tuttavia, si hanno spesso edizioni vecchissime (degli anni '50 per l'1:100.000, molte degli anni '30 per l'1:25.000), faticosamente sostituite dall'IGM, che sembra perseguire una politica di non aggiornamento, in antitesi con i bisogni della collettività civile nazionale; tutto il contrario, parrebbe, da quel che va facendo da tempo l'analogo istituto (IGN) francese.

dei comprensori, ai cui organi politici spetta di individuarle previa consultazione dei Comuni che vi fanno parte ⁽¹³⁾.

Ad avviso di chi scrive il subcomprensorio non dev'essere un nuovo istituto, od ente, da sommarsi ai molti esistenti. Se così fosse concorrerebbe ad incrementare l'apparato burocratico ed i posti di comando, ma nulla aggiungerebbe di meglio e di diverso alle più volte conclamate, e disattese, esigenze di autonomia e di partecipazione degli enti locali.

Scartato questo assunto, le ipotesi possibili sul subcomprensorio si riducono alle seguenti: una associazione, o consorzio, tra comuni, oppure un unico comune formato — ove caso — dall'aggregazione dei comuni che all'atto dell'individuazione dei subcomprensori vi risultano inclusi.

In entrambe le ipotesi le città oltre una certa ampiezza demografica (dai quaranta ai cinquantamila abitanti), non conurbate con le agglomerazioni di comuni limitrofi e dotate, o dotabili, di una propria individualità economica e di servizi, costituiscono organismi a sé, per i quali è da estendersi il discorso delle *unità urbane*, quando siano identificabili ⁽¹⁴⁾.

Nella prima ipotesi l'assemblea dei soci dell'associazione o consorzio dei comuni, riunisce i delegati dei Comuni, eletti tra i membri dei rispettivi consigli comunali in proporzione alla popolazione residente (od al numero di consiglieri comunali), assicurando una congrua rappresentanza alle minoranze. Il Consiglio direttivo ed il presidente, espressi dall'assemblea, propongono alla stessa, che ha funzioni deliberanti, gli atti amministrativi di competenza.

La legge regionale in attuazione della legge cornice sui poteri locali dovrebbe precisare le attribuzioni degli organi subcomprensoriali, i criteri per la formazione dell'assemblea e l'assegnazione, da parte dei Comuni e del Comprensorio, dei fondi da utilizzare per l'assolvimento dei compiti istituzionali ⁽¹⁵⁾.

L'ipotesi esposta comporta la permanenza dei Comuni nei loro attuali confini con, al più, degli aggiustamenti territoriali volti ad elevarne l'ampiezza demografica, quando siano al di sotto di una certa soglia minima ⁽¹⁶⁾, mediante l'aggregazione con altri che tale soglia già superino, o insieme ad altri di analoga ampiezza, in modo da limitare i casi dei comuni piccolissimi, incapaci di autogestirsi per irrisorietà di bilancio, di strut-

ture organizzative e, sovente, persino di candidati residenti da presentare nelle liste elettorali ⁽¹⁷⁾.

⁽¹³⁾ La legge sui Comprensori della Regione Piemonte assegna ai Comitati Comprensoriali il compito di individuare « secondo i criteri fissati dalla Regione » le *aree subcomprensoriali*. La norma, di per sé corretta, lascia largo margine ad interpretazioni discrezionali. È pertanto auspicabile che contemporaneamente all'istituzione dei Comprensori, la Regione fornisca detti criteri, onde aiutare i Comprensori nella loro incombenza evitando applicazioni riduttive del significato normativo.

Orientativamente si indicano, tra i criteri possibili, seguenti:

a) presenza di subpoli dominanti, anche di ordine inferiore, sui quali gravitano, o possano gravitare, i comuni dell'area;

b) minima dimensione demografica fondata sulla esistenza, o sulla previsione, di subunità di servizi generali (ad esempio, scuola media inferiore, nucleo di assistenza sanitaria preventiva, nucleo di servizi amministrativi, tecnici, commerciali, culturali, ecc.). La soglia minima è da ritenersi intorno ai 6000 abitanti (scuola media inferiore di 12 classi), riducibili laddove le condizioni orografiche e di accessibilità ai nuclei dei servizi siano particolarmente difficili;

c) esistenza di ostacoli naturali (solchi fluviali, catene montagnose, ecc.) significanti come elementi di margine o di separazione fisica di ambiti territoriali diversi;

d) coincidenza con i confini comunali.

⁽¹⁴⁾ L'*unità urbana* è una parte del territorio urbanizzato nella quale abitano ed operano gruppi di cittadini che determinano, nel loro insieme, una comunità di base generatrice di problemi e di richieste partecipative a livello locale.

Scopo dell'unità urbana è di favorire la capillare partecipazione dei gruppi sociali che la formano al governo della città, sia alla scala dell'area che la delimita territorialmente, sia alla scala dell'area comunale.

Il corrispettivo meglio conosciuto di cui si hanno esperienze in materia è il *quartiere*; i comitati di quartiere, tuttavia, stante l'ordinamento della legge comunale e provinciale vigente, hanno semplici attribuzioni di consultazione, spettando le decisioni al Consiglio Comunale.

Nel sistema proposto l'unità urbana si ipotizza che abbia *poteri decisionali per quanto attiene l'interesse locale* (asili, scuole materne e dell'obbligo, centri sociali, assistenziali, ricreativi minimali, di commercio al dettaglio, spazi verdi non urbani, ecc.) e in tema di pianificazione urbanistica (piani quadro, piani particolareggiati, piani di lottizzazione, licenze edilizie) e *funzioni consultive e di controllo per i problemi a più vasta scala* (ad esempio, trasporti pubblici, assistenza sanitaria, scuola media superiore, ecc.).

L'unità urbana partecipa, per tramite di propri delegati, alla definizione degli obiettivi e delle linee della politica territoriale della città confrontandosi con gli organi rappresentativi di questa sui problemi che si riallacciano alla globalità del suo territorio e di quello circostante.

La *dimensione* dell'unità urbana non è definibile « a priori », essendo dipendente da un complesso di fattori vasto ed eterogeneo, variabile di caso in caso (ad esempio, barriere naturali, costruite, di traffico). Giova tuttavia notare che, solitamente, si tende a suddividere le grandi città in unità urbane con alto numero di abitanti, mentre si tende a frazionare le medie in unità di piccole dimensioni.

⁽¹⁵⁾ Nel caso della Regione Piemonte la legge istitutiva dei Comprensori sancisce l'obbligo del bilancio consolidati dei Comuni; analogo consolidamento dovrebbe avvenire a livello subcomprensoriale.

⁽¹⁶⁾ La soglia demografica minima che si suggerisce di adottare è riferita alla possibilità di gestire con sufficiente efficienza una scuola materna di due sezioni (30 ÷ 35 bambini) ed una scuola elementare di cinque classi (80 ÷ 100 allievi), cui corrispondono circa 1000 abitanti.

⁽¹⁷⁾ Come si è detto nella nota (2), in Italia i Comuni fino a 1000 abitanti erano 1815 al 31-XII-1972; di essi 654 avevano una popolazione inferiore a 500 ab. (con 217.226 ab., pari allo 0,4% della popolazione in Italia) e 1161 tra 501 e 1000 ab. (con 868.644 ab., pari all'1,59% della popolazione totale). In

All'obiezione che detta ipotesi presuppone la riforma della legge comunale e provinciale si può controbattere che nulla vieta il ricorso alla stessa legge, laddove prevede — all'art. 156 e seguenti — l'istituzione di consorzi tra Comuni con finalità specifiche, da indicare nello statuto che ne regola il funzionamento. Le contrastanti tesi sugli effettivi poteri del Consorzio, sostenute da qualificati esperti amministrativi, non giustificano l'aprioristica rinuncia a sperimentazioni concrete ovunque si verifichino condizioni politiche e culturali tendenzialmente favorevoli a raccogliere il consenso dei Comuni alla formazione di consorzi subcomprensoriali con potestà plurime.

In tutti i casi è da ricordare l'esperienza in atto delle Comunità Montane, dalla quale potranno desumersi, nel prossimo futuro, utili insegnamenti in materia di pubblica amministrazione locale.

Le Comunità Montane, pur con i limiti propri dell'istituto, specie per quanto concerne la pianificazione urbanistica⁽¹⁸⁾, sono un tipico esempio di autorità subcomprensoriale: riuniscono più Comuni, presenti con i loro delegati nel Consiglio di Comunità, hanno un organo esecutivo con un Presidente eletto dal Consiglio, amministrano un proprio fondo, hanno determinati poteri stabiliti nello statuto.

Le Comunità Montane traggono origine da una lunga lotta condotta dall'associazione nazionale dei comuni montani (UNCHEM) per ampliare le capacità e i diritti all'autogestione di una speciale categoria di Comuni, peraltro numerosissimi ed estesi su una vasta porzione del Paese⁽¹⁹⁾.

Le Comunità Montane sono a tutt'oggi la sola istituzione locale che attinga alla lettera e allo spirito della Costituzione; un'esperienza, quindi, che si spera venga tesaurizzata dal legislatore, estendendone l'applicazione ai subcomprensori in generale, almeno per quelle Regioni che statutariamente li prevedono. Questa soluzione, non certo ottimale, condurrebbe tuttavia ad un passo avanti nella faticosa marcia verso la nuova legge comunale e provinciale e sarebbe l'occasione per rinviare il processo di rifondazione dello Stato, appena avviato con l'istituzione delle Regioni a statuto ordinario, nella logica della rivalutazione delle autonomie locali.

La seconda ipotesi comporta invece la riunione *sic et simpliciter* degli odierni Comuni in un unico Comune: un'ipotesi di improbabile realizzazione, come si è visto allorché il discorso è caduto sui comprensori. Invero, sebbene il subcomprensorio

inserisca territori con un basso, o relativamente basso numero di Comuni, non mancherebbero le vivaci reazioni delle popolazioni locali ad una siffatta proposta, forse tecnicamente ottima ma in opposizione profonda a mentalità e principi molto radicati, soprattutto in quei Comuni che superano le dimensioni minimali cui si è addietro accennato. Per quanto si cercasse di non escludere i disciolti Comuni dal partecipare direttamente alla gestione della nuova, ampliata, unità comunale, l'autoritaria decisione cozzerebbe contro la gelosa difesa delle autonomie e sarebbe presto sbriciolata da un'ulteriore e peggiore inefficienza, causata dal rifiuto delle popolazioni locali a partecipare alla vita della nuova artificiosa comunità.

Circa le attribuzioni del subcomprensorio, si ritiene che suo compito primario sia quello di contribuire alla scelta degli indirizzi e all'attuazione

complesso, nel 22,52% dei comuni italiani risiedeva l'1,99% della popolazione del Paese.

Il problema dei piccolissimi comuni presenta punte di estrema gravità in alcune regioni, più di altre soggette (per le particolari caratteristiche orografiche, pedologiche, storiche e politiche, che hanno in passato favorito la formazione di minicomunità, spesso disgregate in più enucleazioni) a fenomeni di dispersione insediativa).

Tra queste primeggiano il Piemonte (che al 31-XII-1972 aveva 504 Comuni con meno di 1000 ab., per una popolazione complessiva di 320.356 ab., su un totale di 1209 comuni), la Lombardia (411 Comuni e 252.446 ab., su un totale di 1546 Comuni), il Trentino-Alto Adige (147 Comuni e 84.853 ab., su un totale di 340 Comuni).

E nella forza degli eventi che presto o tardi si debba porre rimedio alle insufficienze, ormai vastamente collaudate, dei piccolissimi Comuni. Fin d'ora, infatti, si deve constatare che parecchie di codeste minuscole comunità sono in via di estinzione: ma è proprio per evitare che si estinguano che occorre riconsiderare globalmente la questione, vuoi favorendo l'aggregazione vuoi rendendola obbligatoria, quando la via della persuasione non dia risultati, onde giungere ad una *politica di piano* — altrimenti impossibile — che sia garante della sopravvivenza e della rinascita dei comuni più deboli.

(18) L'art. 8 della L. n. 1102/1971 stabilisce che la « Comunità Montana... può redigere piani urbanistici, di cui si dovrà tener conto nella redazione... dei piani regolatori e dei programmi di fabbricazione che i Comuni sono tenuti ad adottare ». Questi « piani urbanistici » facoltativi, non meglio specificati dall'articolo di legge, sono stati interpretati come piani regolatori intercomunali dalla Regione Piemonte e Lazio, PTC dalle Regioni Veneto, Emilia, Lombardia, Basilicata e dalla provincia di Bolzano; la Valle d'Aosta fa cenno al piano urbanistico comprensoriale, l'Umbria ad un piano di sviluppo urbanistico. Soltanto le leggi regionali del Lazio e del Molise contemplano l'*obbligo* del piano urbanistico. L'Abruzzo, la Puglia e la Sicilia neppure riprendono la dizione della legge statale. Pur dal poco che s'è riferito risulta il pasticcio in cui le Regioni sono state invischiate da un disposto di legge significativo della scarsa attenzione prestata dal Parlamento alle questioni urbanistiche.

(19) I comuni dichiarati montani, in tutto o in parte, ai sensi della L. n. 1102/1971, sono 4021 (poco meno del 50% del totale dei comuni italiani), si estendono su una superficie di kmq 157.878 (52,4%) ed avevano una popolazione residente al censimento del 1971 di ab. 9.032.978 (16,53%).

della politica economica e sociale comprensoriale mediante la formazione, l'adozione, la gestione e l'esecuzione del Piano Regolatore Subcomprensoriale (P.R.S.).

Altro compito, conseguente al primo, è di garantire l'efficiente amministrazione di servizi pubblici elementari, quali, ad esempio, le scuole dell'obbligo (la media inferiore, ma anche, in taluni casi, la scuola elementare), l'assistenza sanitaria preventiva, l'assistenza agli anziani, gli impianti tecnologici quando sia opportuno e conveniente ordinarli a rete sul territorio subcomprensoriale.

Non meno importante è l'organizzazione e il funzionamento di taluni uffici (ad esempio, ufficio urbanistico, tecnico, di ragioneria), i cui oneri non sarebbero diversamente sopportabili dai singoli Comuni.

3.5 - IL PIANO REGOLATORE SUBCOMPENSO- RIALE.

Il piano regolatore subcomprensoriale (P.R.S.) è lo strumento che consente all'autorità subcomprensoriale di confrontare attese e bisogni emergenti dalle individue realtà locali con gli obiettivi e gli indirizzi della programmazione comprensoriale. È quindi, innanzi tutto, l'occasione per innescare il processo di verifica alla rovescia rispetto al piano di sviluppo regionale. In secondo luogo il P.R.S. formula previsioni e indicazioni, spaziali e normative, che debbono mirare all'attuazione del P.D.C., di cui precisa contenuti, modalità e tempi (o fasi) di realizzazione per un periodo decennale dalla presumibile data di approvazione dello strumento subcomprensoriale.

Il P.R.S. è il corrispettivo del Piano regolatore comunale (P.R.G.C.), esteso — quando il subcomprensorio comprenda più Comuni — a tutti i Comuni interessati. In questo caso la sua adozione, da parte del Consiglio del subcomprensorio, sostituisce l'adozione da parte dei singoli Comuni ⁽²⁰⁾.

I contenuti del P.R.S. dovrebbero formare oggetto di specificazione nella legge urbanistica regionale.

In assenza della legge urbanistica quadro dovranno essere desunti, di massima, dall'articolo 7 della legge n. 1150 del 18 agosto 1942 e succ. modif., con le integrazioni e gli adeguamenti che possono giovare a chiarire e a interpretare i vari punti in una visione dei problemi, da ognuno di essi sottesi, aderente ai tempi odierni. Anche l'ef-

ficacia del P.R.S. non potrà discostarsi da quella del P.R.G.C., che già è grande, pur che vi sia la volontà politica di farla valere. La legge urbanistica regionale potrà perfezionare notevolmente le procedure, snellendole rispetto a quelle fin qui praticate ⁽²¹⁾, e concorrere ad accrescere la fattibilità operativa dello strumento introducendo l'obbligo, ad esempio, della predisposizione dei *piani pluriennali di intervento* (preferibilmente da esaurirsi nell'arco di 4 ÷ 5 anni, con stralci annuali ancorati al bilancio finanziario), visualizzati e regolamentati in piani quadro ⁽²²⁾. Questi ultimi saranno riferiti agli ambiti territoriali cui gli inter-

⁽²⁰⁾ La proposta è ripresa dal terzo comma dell'art. 14 della citata legge urbanistica della Regione Lombardia: « Due o più Comuni contermini costituiti in Consorzio volontario, a norma del T. U. della l. c. p. 3-III-1934, n. 383, possono adottare un piano regolatore intercomunale sostitutivo a tutti gli effetti dei piani regolatori comunali. Ai fini della formazione, adozione, pubblicazione di tali piani si applicano le norme relative ai piani regolatori generali, intendendosi sostituito il Consorzio ai singoli Comuni ».

⁽²¹⁾ Un primo snellimento delle procedure si potrebbe ottenere delegando i Comprensori (o le Province) all'esame e all'approvazione degli strumenti urbanistici locali (PRS, Piani Quadro, Piani Particolareggiati, Piani di Lottizzazione). La tempestiva preordinazione degli interventi attraverso i Piani Quadro dovrebbe inoltre consentire la messa a punto dei progetti delle opere relative, da riunirsi in unico « pacchetto » oggetto di unitario atto amministrativo.

⁽²²⁾ I piani di intervento, o piani di attuazione, coordinano e programmano le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, i pubblici servizi, l'espropriazione delle aree, anche ai sensi degli artt. 26 e 27 della l. n. 865/1971, l'attuazione dell'edilizia residenziale pubblica, l'autorizzazione degli interventi insediativi ed edilizi, la formazione della rete di vendita ai sensi della l. n. 426/1971.

Il PIANO QUADRO costituisce il documento a corredo del piano di intervento. È formato da *elaborati grafici* nella scala catastale che esplicitano e precisano, per le aree interessate dagli interventi, gli indirizzi, le previsioni ed i vincoli del P. R. S. ed, in particolare:

- a) la perimetrazione delle sub-zone di intervento;
- b) gli spazi destinati a servizi e attrezzature di interesse pubblico e le relative pertinenze;
- c) le aree soggette a Piano Particolareggiato oppure a Piano Particolareggiato o a Piano di Lottizzazione;
- d) gli eventuali raggruppamenti di cellule insediative oggetto di progettazione architettonica unitaria;
- e) le cellule insediative o i raggruppamenti di cellule soggetti a vincoli o prescrizioni specifici;
- f) i nuovi allineamenti stradali e gli eventuali nuovi fili di fabbricazione;
- g) le aree a parcheggio, a livello o su più livelli;
- h) le aree e i percorsi pedonali;
- i) gli spazi a verde pubblico.

L'*elaborato normativo* specificherà la normativa generale e/o particolare per le singole subzone d'intervento, con la precisazione dei tipi di intervento prescritti od ammessi e delle relative caratteristiche.

L'*elaborato finanziario* darà conto dei costi e dei ricavi degli interventi previsti.

Piani di intervento e piani quadro sono di competenza dei singoli Comuni; il loro coordinamento di competenza del subcomprensorio.

venti previsti ineriscono e correlati, inoltre, alla disponibilità delle risorse economiche degli enti pubblici interessati ed all'analisi, per quanto possibile accurata, delle risorse e delle richieste di iniziative dell'imprenditoria privata.

Il P.R.S. dev'essere, insomma, uno *strumento di lavoro* di facile consultazione e di svelta traduzione applicativa, su cui si fonda la politica di piano legata all'assetto del territorio.

La piccola scala con la quale potrà essere rappresentato graficamente il modello territoriale progettato (1:25.000 o 1:10.000, con particolari in scala 1:5000 e/o in scala catastale) non esime dal seguire continuativamente l'attuazione e gli effetti che ne derivano sul piano spaziale, figurale, sociale, economico, culturale. Potrà conseguire l'esigenza di rivedere il modello, quindi il piano, vuoi a causa di tali effetti, se diversi da quelli previsti, vuoi per adeguarlo ad eventuali nuovi o mutati obiettivi proposti dai piani alla scala superiore, od alle sollecitazioni provenienti dalla dinamica socio-culturale locale, peraltro verificate nel quadro comprensoriale.

4. Note conclusive.

Il discorso che si è cercato di delineare nelle pagine che precedono non pretende di essere esaustivo dei problemi tratteggiati. Molto più modestamente vuol recare un contributo di idee sulla strumentazione urbanistica nell'ottica di una rifondazione delle istituzioni, che le vicende degli ultimi trent'anni hanno abbondantemente scalzato nei principî su cui si sono rette per quasi un secolo di unità del Paese.

Chiunque abbia esperienza in urbanistica sa che trattare di assetto territoriale senza dar conto dei condizionamenti istituzionali dai quali muovono, o si rendono possibili, le trasformazioni del territorio, è profondamente errato.

Se può infatti ritenersi importante, ed è importante, la riforma dell'istituto dell'esproprio, cui è intimamente connessa la riforma dei suoli, non lo è di meno quella sui poteri locali. Nell'epoca dei grandi numeri, del progresso scientifico incalzante, delle tecnologie avanzate, è abnorme che nella pubblica amministrazione si continui a giostrare con gli stessi sistemi che erano in uso nell'età delle carrozze a cavallo. I tempi, la gente, soprattutto, sono troppo diversi rispetto ad allora, ed un ritorno indietro è impensabile.

L'Italia non fa eccezione: al pari degli altri Paesi europei si trova — nell'ultimo quarto del secolo XX — a dover affrontare i grandi cambiamenti che hanno stravolto le tradizionali ed arcaiche strutture, ed a cimentarsi con l'*invenzione* di nuovi metodi, nuovi istituti, per farvi fronte e per rispondere in maniera persuasiva alle molte domande che la collettività nazionale continuamente pone.

Tali considerazioni non sono di oggi, ma la realtà regionalista, che da poco si vive, le ha rese più attuali che mai, vivacizzando le dispute, coinvolgendo la pubblica opinione, scuotendo l'inerzia dei partiti ancora ieri sordi alle richieste di cambiamento.

Inutile dire che le auspiccate riforme saranno una conquista faticosa. I vari mondi che caratterizzano tuttora l'Italia nelle sue diversità regionali, siano esse culturali e sociali, politiche ed economiche, già cospicue nel nord ma di più tra il nord ed il sud, sono un fardello che obbliga a molta cautela nell'assumere le riforme come il perno del cambiamento.

Di qui un'altra ragione delle Regioni, che potranno avere un ruolo di primissimo piano nel rilancio dell'attuazione delle norme costituzionali sulla partecipazione, sulle autonomie locali, sulla programmazione, principî guida dello stato moderno.

L'impegno che attende le Regioni nei prossimi anni, se vorranno assolvere codesto ruolo, è certamente imponente. Esse dovranno usare il massimo rigore per ridurre i margini di errore in ogni loro atto: perché ogni errore sarà un punto di vantaggio a chi le riforme non vuole. Bisognerà, soprattutto, che evitino i provvedimenti avventati, che si faccia chiarezza su ciascuno, che si bandiscano gli intrichi.

Purtroppo, però, da parecchi segni par di cogliere, insieme alle buone intenzioni, una discreta tendenza a rimescolare malamente idee e proposte, che riguardano, in particolar modo, gli aspetti territoriali. Ne è esempio il Piemonte, dove si stanno per varare i comprensori e, contemporaneamente, le unità locali di servizio: due atti qualificanti sul piano politico e della gestione del territorio, ma che possono tradursi in un momento di grave confusione se è vero, come sembra vero, che gli ambiti spaziali relativi non soltanto non coincidono tra loro nel sommarsi di ambiti minori, ma neppure con le Comunità Montane

e men che mai con gli ambiti dei distretti scolastici e delle unità sanitarie locali (sperabilmente confluenti nelle Unità Locali di servizio). Quando poi si pensi alla casualità con cui stanno per formarsi i piani regolatori intercomunali e ai piani zionali agricoli, di prossimo allestimento, si legittima pienamente il dubbio dell'appena lamentata confusione.

Ecco allora motivato il richiamo alla chiarezza e all'esigenza che le Regioni parlino un linguaggio franco, essenziale, comprensibile da tutti, badando alla sostanza delle cose, senza i soliti calcoli che indulgono a tornaconti di potere. Sarà un modo onesto di presentarsi all'appuntamento con le riforme che — si voglia o no — dovranno pur farsi.



L'imposta sul valore aggiunto

Costanza Costantino

1. Origine, natura, soggetto e oggetto dell'imposta.

L'introduzione dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), in luogo dell'imposta generale sull'entrata, forma la parte più importante della riforma nel campo delle imposte indirette (¹).

L'imposta, istituita con legge 9 ottobre 1971, n. 825, ed attuata con D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, entrò in vigore il 1° gennaio 1973. Venne modificata dalle leggi 14 agosto 1974, n. 354, e 17 agosto 1974, n. 383 e dal D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687, contenente provvedimenti integrativi e correttivi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

La trasformazione dell'imposta generale sull'entrata in imposta sul valore aggiunto ebbe luogo in ottemperanza — sia pure in ritardo di alcuni anni — a una direttiva della Comunità economica europea. Analogo provvedimento dovettero adottare gli altri paesi della Comunità che avevano imposte indirette generali diverse dall'imposta sul valore aggiunto; infatti, a parte la Francia che da tempo aveva una imposta del genere, la trasformazione avvenne in questi ultimi anni, prima in Germania, Olanda e Belgio, poi in Danimarca e in Gran Bretagna.

Si tratta, specie in Italia, di una trasformazione di enorme importanza, tanto più quando si pensi che essa riguarda oltre il quinto del gettito totale delle entrate tributarie erariali. Esistono fondati motivi per ritenere — osserva lo Scotto — che, almeno alla lunga, la trasformazione dell'imposta generale sull'entrata in imposta sul valore aggiunto, sia un indubbio progresso.

L'imposta generale sull'entrata presentava, infatti, numerosi inconvenienti, i più importanti dei quali erano:

a) le gravi e bizzarre sperequazioni nel carico I.G.E. che sopportavano i diversi consumatori a parità di somma spesa; ciò a causa del di-

verso numero di stadi attraverso i quali era passato il bene consumato, prima di venire consumabile, e il modo come il valore aggiunto complessivo era distribuito fra le successive imprese;

b) il forte e artificioso incentivo alla integrazione verticale delle imprese;

c) le difficoltà nei riguardi dell'esportazione, in quanto l'imposta generale sull'entrata, col suo sistema a cascata di cumulo del tributo, non permetteva un calcolo esatto dell'imposta che gravava sui beni esportati, e non consentiva, perciò di determinare con precisione l'ammontare del rimborso da concedere.

L'imposta sul valore aggiunto, pur essendo un tributo che, a prima vista, come l'I.G.E., si commisura al volume delle vendite di ciascuna impresa, colpisce soltanto l'incremento di valore dei beni in ogni fase produttiva o commerciale: cioè, l'aumento di valore dei beni che si avvera in ogni successivo stadio del processo produttivo. (Questo incremento di valore è appunto detto « valore aggiunto »). Detta imposta, se avuto riguardo alla sua incidenza, si può dire a stretto rigore una vera e propria imposta sui consumi o sulla spesa, considerata invece in relazione al momento in cui è esatta può essere ritenuta una imposta sui trasferimenti di merci e servizi.

La funzione economica dell'imposta sul valore

(¹) ERNESTO D'ALBERGO, *Orientamenti per una revisione del sistema tributario*, Ed. Zuffi, 1949; CESARE COSCIANI, *La riforma tributaria*, La Nuova Italia, 1950; LELLO GANGEMI, *Verso una riforma tributaria organica*, in « Giornale degli economisti », 1964; *Stato dei lavori della Commissione per lo studio della riforma tributaria*, Giuffrè, Milano, 1964; AUTORI VARI, *Studi sull'imposta sul valore aggiunto*, Milano, Giuffrè, 1968; AUTORI VARI, *Studi sull'imposta sulle vendite*, Giuffrè, Milano, 1968; GRANELLI A., *L'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto*, in « Studi urbanati », Giuffrè, Milano 1972; BANCO DI ROMA, *Atti del convegno « I.V.A. imposta europea »*, Roma, 21, 22, 23 giugno, 1972; ALDO SCOTTO, *Compendio di scienza delle finanze*, Principato editore, Milano, 1975; ANGELO AMATO, *Il nostro sistema tributario dopo la riforma*, 2ª edizione, Padova, Cedam 1975; ARMANDO GIORGETTI, *Corso di scienza delle finanze e diritto tributario*, Giuffrè, Milano, 1976.

aggiunto non è — al pari di quella dell'abolita imposta generale sull'entrata — esattamente definibile.

Grosso modo si può affermare che il legislatore, applicandola vuole, in ultima analisi, colpire il consumatore; tuttavia non lo colpisce in modo diretto, ma in modo mediato, poiché sa che il tributo che fa pagare a mano a mano che le merci e i servizi passano da un produttore all'altro fino al venditore al minuto, approssimativamente si ripercuoterà sul prezzo finale che verrà pagato dal consumatore. Dal fatto che tale imposta colpisce l'incremento di valore dei beni in ogni fase produttiva o commerciale deriva la denominazione di imposta sul valore aggiunto.

L'imposta sul valore aggiunto colpisce le *cessioni di beni e le prestazioni di servizi* effettuate nel territorio dello Stato, nell'esercizio di imprese, arti e professioni, nonché le *importazioni* di beni. Ciò costituisce il suo *oggetto*.

È necessaria una precisazione sull'ambito di applicazione del tributo. L'I.V.A. si applica:

- 1) sulle importazioni da *chiunque* effettuate;
- 2) sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi effettuate *nell'esercizio di imprese* commerciali ed agricole;
- 3) sulle prestazioni di artisti e professionisti effettuate *nei confronti di chiunque*, e quindi non solo delle imprese, come era stabilito dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, all'art. 5 ora soppresso.

Soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche o giuridiche ed enti di ogni specie, che compiano atti economici o esercitino attività economiche che danno luogo ad una cessione od importazione di beni o prestazioni di servizi imponibile a norma di legge. (Si considerano ceduti anche i beni destinati al consumo personale o familiare del soggetto e ad altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa). Sono compresi i dettaglianti. Nel caso di cessione di beni o prestazioni di servizi il soggetto passivo ha *l'obbligo di esercitare la rivalsa*, e ha l'obbligo di indicare l'imposta nella fattura.

Le eccezioni sono numerose, alcune col carattere di *esclusioni*, consentanee alla natura stessa del tributo e alla razionale delimitazione del suo oggetto, altre costituenti vere *esenzioni* determinate da considerazioni di natura varia.

Appartengono alle *esclusioni*, perché non considerate cessioni di beni o prestazioni di servizi:

- 1) i movimenti di capitale riguardanti la cessione di denaro o crediti in denaro, di immobili comprese le aree fabbricabili, di aziende, di titoli;

- 2) le cessioni di giornali quotidiani;

- 3) le cessioni a titolo di sconto, abbuono, premio od omaggio pubblicitario;

- 4) le cessioni gratuite di beni fatte ad enti pubblici e quelle fatte ad associazioni riconosciute aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio e ricerca scientifica;

- 5) le cessioni a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi.

Hanno carattere di *esenzione* (art. 10), quelle riguardanti ad esempio:

- 1) le locazioni e affitti di immobili (perché soggetti all'imposta di registro);

- 2) il servizio postale e telegrafico nazionale;

- 3) il servizio di riscossione dei tributi;

- 4) le operazioni di credito e bancarie;

- 5) le prestazioni di cura e ricovero rese da ospedali e case di cura e i trasporti con autoambulanze;

- 6) le prestazioni di trasporto pubblico urbano di persone;

- 7) i servizi di pompe funebri;

- 8) le prestazioni didattiche ed educative rese da scuole riconosciute.

2. Caratteri e pregi del tributo.

L'imposta sul valore aggiunto è quindi un'imposta *indiretta generale*; indiretta, in quanto si tratta di una imposta che colpisce le manifestazioni mediate della capacità contributiva: la spesa o valore del trasferimento; generale, perché ha un'applicazione vastissima (« cessioni di beni e di servizi ad imprese effettuate nell'esercizio di arti e professioni, importazioni da chiunque effettuate »).

Essa è inoltre: a) *monofase*, cioè grava sui beni e servizi una volta sola, perché viene applicata in ogni fase produttiva o distributiva, ma dall'imposta dovuta per ciascun periodo — vedremo in seguito il mese — viene detratta l'imposta assolta dal soggetto nello stesso periodo; b) *proporzionale*, ma con aliquote differenziate; c) *neutra* poiché, la sua incidenza sul consumatore è indipendente dal numero dei trasferimenti che intervengono nel processo di produzione e di distribuzione; d) *trasparente*, perché in ogni fase del processo produttivo se ne conosce l'onere, che è sempre uguale all'imposta applicata nella fase stessa.

L'imposta sul valore aggiunto presenta un netto miglioramento rispetto all'imposta generale sull'entrata, infatti:

- a) si ripartisce fra i diversi consumatori in modo esattamente proporzionale alle loro spese;

b) non offre alcun incentivo alla integrazione verticale delle imprese;

c) riduce notevolmente le difficoltà nei riguardi dell'esportazione e dell'importazione, in quanto il calcolo dell'imposta sul valore aggiunto, che ha gravato sul ciclo produttivo di un bene, pare più semplice che non il calcolo dell'imposta generale sull'entrata, ai fini della determinazione del rimborso o del diritto di compenso.

3. Metodi per la tassazione del valore aggiunto. La base imponibile.

La tassazione del valore aggiunto può ottenersi in due modi tecnicamente diversi, e il cui risultato è *quasi* identico:

1) deducendo, dal prezzo delle vendite di un'impresa, il valore delle materie prime, sussidiarie e dei semilavorati impiegati nella fabbricazione, e inoltre le spese per l'acquisto di macchine, beni d'investimento, ecc., e applicando l'aliquota sulla differenza (metodo della deduzione *base da base*);

2) applicando l'aliquota sull'intero valore delle merci vendute dall'impresa, ma deducendo dal tributo che così si dovrebbe pagare, il tributo già incorporato nelle materie prime e sussidiarie, nei semilavorati impiegati e nei capitali fissi da essa acquistati (metodo della deduzione *imposta da imposta*).

Il secondo metodo è meno rigoroso, ma è di più semplice applicazione, ed è quello scelto per l'imposta sul valore aggiunto dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825, sulla riforma tributaria. Infatti, il soggetto d'imposta deve soltanto addebitare ai clienti l'imposta commisurata all'intero prezzo fatturato e versare al fisco — mese per mese — la sola differenza tra:

l'imposta addebitata sui ricavi (fatture clienti); e
l'imposta assolta sui costi (fatture dei fornitori).

La *base imponibile* dell'imposta, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, è formata dal complessivo prezzo o corrispettivo pattuito, comprensivo di tutte le spese e dei tributi che ad esse si riferiscono, anche se addebitati con separato documento. Per i beni importati, la base imponibile è calcolata secondo le norme vigenti per la determinazione del valore in dogana, aumentato del-

l'ammontare dei diritti doganali, esclusa l'imposta sul valore aggiunto.

Non concorrono a formare l'imponibile: 1) gli interessi moratori; 2) gli interessi per dilazione di pagamento; 3) le somme dovute per rimborso di anticipazioni fatte; 4) le spese degli imballaggi; 5) le somme dovute a titolo di rivalsa dell'imposta sul valore aggiunto (artt. 14 e 15).

4. Accertamento, aliquote e riscossione.

L'accertamento avviene col metodo della denuncia verificata e comporta per il contribuente l'adempimento di numerosi obblighi: la tenuta dei registri obbligatori, le dichiarazioni mensili, la dichiarazione annuale.

1) I REGISTRI OBBLIGATORI.

Ai fini dei necessari controlli, il legislatore ha stabilito che i contribuenti debbano tenere alcuni registri sui quali vengono effettuate le scritturazioni relative all'imposta sul valore aggiunto. Essi sono i seguenti:

a) *Registro delle fatture* (art. 23). Su di esso il contribuente deve annotare, entro quindici giorni, le fatture emesse ai clienti, nell'ordine della loro progressiva numerazione, indicando il numero della fattura, la denominazione del cliente, l'ammontare del corrispettivo imponibile distinto per aliquota e l'ammontare dell'imposta distinto per aliquota.

Per i contribuenti minori con volume d'affari non superiore a 120 milioni, che non siano commercianti al minuto o esercenti attività assimilate, gli obblighi di fatturazione e registrazione si possono adempiere con la tenuta di un bollettario a madre e figlia (art. 32).

b) *Registro dei corrispettivi* (art. 24). Per i commercianti al minuto e gli esercenti attività assimilate (art. 22), a titolo di agevolazione, questo registro sostituisce quello delle fatture. In esso vi devono essere annotati, relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno, l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni imponibili (cioè l'importo delle vendite o degli incassi quotidiani) al lordo dell'I.V.A. e distinto per aliquote, l'ammontare globale dei corrispettivi non imponibili e l'ammontare delle operazioni esenti. L'annotazione deve essere eseguita entro il giorno

non festivo successivo a quello in cui le operazioni sono state effettuate.

c) *Registro degli acquisti* (art. 25). Su di esso il contribuente deve annotare, entro quindici giorni dal ricevimento, le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa. Devono risultare: il numero progressivo di ricevimento, la data, la denominazione del fornitore, l'ammontare del corrispettivo distinto per aliquota e, separatamente, l'ammontare dell'imposta distinto per aliquota.

I registri, a differenza delle dichiarazioni, non devono rispettare un modello. Si può usare anche un quaderno.

2) LA DICHIARAZIONE E I VERSAMENTI MENSILI.

La legge stabilisce che il soggetto passivo presenti *entro la fine di ciascun mese una dichiarazione* — redatta in conformità al modello approvato dal Ministro delle Finanze — contenente per le operazioni compiute nel corso del mese precedente tutte le indicazioni necessarie al calcolo dell'imposta dovuta e ne effettui il versamento entro la fine predetta (si ha così l'accertamento e la riscossione nella forma detta per *autotassazione*), procedendo come segue:

I.V.A. a valle o lorda	{	1) calcolo dell'importo delle vendite e delle prestazioni eseguite nel mese;
		2) aggiunta del valore degli autoconsumi estranei all'impresa e del valore dei beni ceduti senza corrispettivo;
		3) applicazione al valore complessivo ottenuto, dell'aliquota dovuta, ricavandone in tal guisa l'I.V.A. del mese;
meno		
I.V.A. a monte	{	4) sottrazione dall'I.V.A. mensile, dell'I.V.A. dovuta dal contribuente sui costi sostenuti per l'acquisizione, nel mese, di beni e di servizi relativi all'impresa, nonché dei beni e servizi non soggetti all'imposta;
uguale		
I.V.A. netta	{	5) ottenimento dell'I.V.A. da versare (o eccedenza da riportare).

Se la fattura era un documento importante vigendo l'imposta generale sull'entrata, essa lo è molto di più con l'entrata in vigore dell'imposta sul valore aggiunto. Senza la fattura il meccanismo del nuovo tributo perderebbe gran parte della sua efficacia: il venditore non potrebbe chiedere il pagamento dell'I.V.A. (mediante la « rivalsa »); il cliente non potrebbe dedurre tale I.V.A. sugli acquisti da quella che deve versare all'erario sulle proprie vendite; il fisco, infine, non potrebbe attuare quei controlli incrociati — per i vari acquirenti e i vari venditori — grazie ai quali l'imposta sul valore aggiunto deve essere uno strumento fiscale di grande efficacia.

La fattura deve essere emessa da parte del soggetto passivo per ogni cessione di beni o prestazione di servizi, in duplice esemplare, al momento di effettuazione dell'operazione; nello stesso termine uno degli esemplari deve essere consegnato o spedito all'altra parte. Le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili; per le prestazioni di servizi l'effettuazione coincide con il pagamento del corrispettivo.

3) LA DICHIARAZIONE ANNUALE.

Il contribuente deve presentare entro il mese di febbraio di ciascun anno la dichiarazione relativa all'imposta dovuta per l'anno solare precedente, redatta in conformità al modello stabilito dal Ministero delle Finanze.

Dalla dichiarazione devono risultare:

1) l'ammontare imponibile delle vendite e delle prestazioni registrate nell'anno precedente, distinto secondo l'aliquota applicabile e l'ammontare delle relative imposte;

2) l'ammontare delle operazioni non imponibili e quello delle operazioni esenti relative all'anno precedente;

3) l'ammontare degli acquisti e delle importazioni risultante dalle fatture e dalle bollette doganali registrate nell'anno precedente, distinto secondo l'aliquota applicabile, nonché l'ammontare delle relative imposte;

4) la differenza fra l'ammontare complessivo delle imposte di cui al numero 1) e quello delle imposte detraibili di cui al 3);

5) l'ammontare delle somme versate mensilmente e gli estremi delle relative quietanze.

La dichiarazione annuale deve portare allegato l'elenco dei clienti, nel quale devono risultare il nome o la denominazione, il domicilio o la residenza dei soggetti nei cui confronti sono state emesse le fatture nel corso dell'anno precedente e deve essere indicato, per ciascuno di essi, l'ammontare complessivo delle imposte addebitate e delle fatture emesse, comprese quelle relative alle operazioni non imponibili o esenti.

Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto controllano le dichiarazioni presentate e i versamenti eseguiti dai contribuenti, ne rilevano l'eventuale omissione e provvedono all'accertamento e alla riscossione delle imposte o maggiori imposte dovute. Essi possono a tal fine disporre l'accesso di impiegati dell'Amministrazione finanziaria nei locali destinati all'esercizio dell'impresa o delle attività artistiche e professionali per procedere ad ogni rilevazione ritenuta utile per l'accertamento dell'imposta e per la repressione dell'evasione.

4) LE ALIQUOTE.

L'aliquota normale dell'imposta è del 12% ⁽²⁾.

Aliquote diverse sono stabilite per molteplici generi. Precisamente si hanno:

a) un'aliquota ridotta al 6% per alleggerire l'onere fiscale sui generi di prima necessità, elencati nella tabella A. (Per beni di prima necessità si intendono i generi alimentari di comune consumo, l'acqua, il gas, l'energia elettrica per uso domestico, i pubblici spettacoli, i canoni televisivi e radiofonici, alberghi non di lusso, apparecchi per la ricerca scientifica, i libri e i periodici aventi carattere politico, sindacale, culturale, religioso o sportivo, i prodotti farmaceutici ed i saponi comuni);

b) un'aliquota maggiorata al 30% per quei prodotti destinati, di massima, a soddisfare bisogni di carattere voluttuario, elencati nella tabella B.

Per alcuni anni, tuttavia, le aliquote saranno più di tre, perché sui prodotti alimentari di prima necessità, già esenti dall'I.G.E., si applicherà l'aliquota dell'1% per gli anni 1973 e 1974 e del 3% per gli anni 1975 e 1976.

Altre riduzioni di aliquota sono contemplate per i prodotti tessili e per il settore edilizio.

Purtroppo, il D.L. 18 marzo 1976, n. 73, con gli artt. 29 e 30 ha apportato pesanti aggravii ad alcuni generi fruenti di aliquota normale, maggiorata o ridotta. Tra le variazioni più rilevanti si può ricordare l'aumento dal 12 al 18% per tutte le acqueviti di vinacce e di frutta, per i vini liquorosi e le altre preparazioni alimentari contenenti cioccolato; dal 30 al 35% per le acqueviti non derivanti da vinacce o da frutta; dal 6 al 12% per i succhi di frutta e le acque minerali.

Fuori dal settore alimentare, molto importante è l'aumento dal 12 al 18% per le autovetture fino a 2000 cc di cilindrata e dal 30 al 35% per quelle oltre i 2000 cc di cilindrata.

5. I regimi dell'imposta.

I regimi previsti dalla legge per l'imposta sul valore aggiunto sono quello normale e alcuni semplificati.

Il regime *normale* impone la tenuta di determinati libri contabili, come specificatamente esposto al par. 4.

Il regime normale richiede oltre alle dichiarazioni ed ai versamenti mensili, anche la presentazione della denuncia riepilogativa annuale, corredata della distinta nominativa del fatturato dell'anno.

Per i contribuenti si hanno i seguenti regimi semplificati:

a) *regime di imposta fissa ed esonero da adempimenti contabili*, accordato ai soggetti con volume di affari annuo non superiore a 2.000.000 di lire. L'imposta, nella misura fissa di lire 20.000, deve versarsi all'atto della presentazione della dichiarazione annuale. Non comporta obblighi di fatturazione, registrazione, né di dichiarazioni e versamenti periodici (art. 31);

b) *regime semplificato relativo alle dichiarazioni ed ai versamenti*, accordato come segue:

— volume d'affari non superiore ai 12 milioni di lire: esonero dalla dichiarazione mensile, ma obbligo della dichiarazione annuale entro il 31 gennaio e versamento contemporaneo dell'imposta corrispondente alle operazioni effettuate (articolo 33);

— volume d'affari non superiore ai 36 milioni di lire: esonero dalla dichiarazione mensile, ma dichiarazioni semestrali, entro il mese successivo a ciascun semestre, e dichiarazione annuale (art. 33);

c) *regime semplificato relativo alle dichiarazioni, ai versamenti ed anche alla fatturazione e alla registrazione*, accordato ai soggetti con volume di affari non superiore ai 120.000.000 di lire:

(2) Il progetto della Commissione di studiosi ed esperti, costituita presso il Ministero delle Finanze e i disegni di legge del 1967 e del 1969 contemplavano, invece, un'aliquota unica del 10%. L'a unicita era ritenuta condizione essenziale per rendere agevole — nella misura del possibile — il funzionamento del nuovo tributo.

esonero dalla dichiarazione mensile, ma dichiarazioni trimestrali, entro il mese successivo a ciascun trimestre. Il contribuente ha la possibilità di tenere un bollettario a madre e figlia, in luogo della fatturazione e del registro delle fatture (articolo 32);

d) regime per l'agricoltura e la pesca, come specificato all'art. 34 con ulteriori semplificazioni delle formalità su ricordate.

Da quanto abbiamo esposto è evidente che il passaggio dall'imposta generale sull'entrata all'imposta sul valore aggiunto ha comportato e comporta tuttora difficoltà tecniche rilevanti per la maggior parte delle imprese con aggravio dei costi, per tacere delle innumerevoli difficoltà di ordine pratico che si incontrano nella strutturazione concreta del tributo, allorché si deve tener conto di moltissime situazioni particolari, con conseguenti discriminazioni.



La nuova unità di conto europea

Giorgio Mamberto

Definizione e caratteristiche dell'unità di conto tradizionale.

L'art. 207 del Trattato di Roma stabilisce che il bilancio della Comunità economica europea deve essere stabilito in unità di conto (UC) ⁽¹⁾, il cui valore, secondo la definizione data dal regolamento di applicazione di tale articolo ⁽²⁾, è uguale a 0,88867088 g d'oro fino (1/35 di oncia troy).

Risulta evidente che questa definizione, che si trova per la prima volta in un regolamento del 1960 ⁽³⁾, ha un senso solo quando si consideri che essa fu elaborata vigente un sistema di cambi fissi in cui il dollaro era convertibile in oro e ciascuna moneta dichiarava il suo contenuto aureo, in termini di dollaro, al FMI.

Di conseguenza, per ottenere le parità UC/MN (monete nazionali) era sufficiente calcolare il rapporto tra peso di oro fino contenuto nell'UC e peso di oro fino dichiarato da ciascuna moneta al FMI ⁽⁴⁾. Poiché poi il contenuto aureo dell'UC era identico a quello del dollaro prima della svalutazione del maggio 1972 (e a quella dei DSP, diritti speciali di prelievo, dell'epoca), le parità tra MN/UC, riportate alla tabella 1 in vigore prima

di tale data, erano le stesse che quelle MN/\$ ed erano in pratica quelle di mercato.

Funzione dell'UC e suo campo di applicazione.

La sua funzione è duplice: da una parte accollare agli Stati membri il rischio di cambio, per impedire che un'eventuale variazione della parità monetaria effettuata unilateralmente da uno Stato membro, possa modificare le sue obbligazioni verso la CEE ⁽⁴⁾. Dall'altra, garantire l'unicità dei prezzi; ciò significa che gli importi espressi in unità di conto (prezzi, prelievi, o altro) devono essere sempre eguali tra loro anche se convertiti in monete diverse. Il che costituisce il principale fondamento della gestione di alcuni settori economici (politica agricola comune soprattutto) di competenza esclusiva della Comunità.

Fino al 1972, l'UC di bilancio si applicava praticamente a tutti i settori di intervento delle Comunità europee. Oltre che per i bilanci CEE, CECA, EURATOM (per gli stanziamenti e per l'imputazione delle entrate e delle spese), l'UC fu adottata anche per il bilancio del FES (Fondo europeo di sviluppo) e della BEI (Banca europea di investimento), per gli importi fissati dalla tariffa

TABELLA 1. — TASSO DI CONVERSIONE TRA UC DI BILANCIO E MONETE NAZIONALI

1 UC = 7,50000	DKr
= 3,62000	Hfl
= 3,62000	Hfl
= 50,—	FB
= 5,55419	FF
= 625,—	Lit
= 0,416667	List
= 0,416667	Lirl
= 3,66000	DM

⁽¹⁾ Per questo motivo tale UC è anche chiamata UC di bilancio o UC FMI.

⁽²⁾ Regolamento finanziario del 25-4-73; applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, art. 10.1. della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (GUCE) n. L 116 del 1-5-73.

⁽³⁾ Regolamento finanziario del 15-11-60, GUCE del 29-12-60.

⁽⁴⁾ Infatti, la svalutazione di una MN lascia invariato l'ammontare dell'obbligazione espresso in UC (si pensi ad un contributo finanziario dovuto da uno Stato membro) ma fa aumentare in maniera corrispondente la quantità di MN da versarsi quale corrispettivo. Tale principio, ripreso da diversi testi regolamentari, da ultimo il regolamento finanziario del 25-4-73, articolo 29, era valido fino a che le variazioni di parità venivano dichiarate al FMI ed avevano per conseguenza una ripercussione sul contenuto aureo di una moneta.

doganale comune e per la gestione della PAC (politica agricola comune), per le ammende inflitte dalla Corte di Giustizia ed in altri settori minori.

L'introduzione di diverse nozioni di UC ⁽⁵⁾.

A partire dal maggio 1971, le parità reali praticate dal mercato si sono progressivamente allontanate da quelle della tabella 1 ⁽⁶⁾. Questo in seguito all'abbandono di ogni riferimento all'oro per la definizione del valore delle monete e per il fatto che, col venir meno del sistema di cambi fissi, le monete comunitarie possono variare più o meno liberamente ⁽⁷⁾ tra di loro e rispetto alle loro precedenti parità.

È evidente che in un tale contesto non potevano più essere assicurate le funzioni per cui l'originale UC fu introdotta. Da qui la necessità per la CEE di trovare soluzioni alternative, sia pure in via provvisoria. In generale, si è ricorso all'adozione di UC diverse da quelle della tabella 1, ma anche diverse tra di loro in quanto introdotte in date differenti e, quindi, sulla base di parità diverse.

Così, nel settore più importante per la Comunità ⁽⁸⁾, la PAC, tutti i prezzi, i prelievi, ed in generale qualsiasi importo ad essa relativo, indicati in UC nella regolamentazione CEE, allorché debbano essere espressi in MN, non sono convertiti secondo le parità della tabella 1 ma secondo le parità della c.d. UC verde (perché applicabile al solo settore agricolo) che pur non essendo ancora quelle reali di mercato, ci si avvicinano assai di più di quelle della UC FMI ⁽⁹⁾.

L'ulteriore scarto esistente tra le parità verdi e quelle reali è colmato, se esiste, dagli importi compensativi monetari che, applicati sui prodotti agricoli negli scambi internazionali, dovrebbero garantire eguali prezzi minimi all'interno della CEE e eguale competitività all'esterno ⁽¹⁰⁾.

Una soluzione per qualche verso analoga, fu trovata ed applicata per la CECA e per il FES che crearono loro proprie UC, in genere basate sulle parità di mercato e che a scadenze fisse, venivano adeguate per tenere conto dei cambiamenti di parità eventualmente intervenuti nel frattempo ⁽¹¹⁾.

Soluzioni similari furono trovate anche per tutti gli altri settori ad eccezione che per il bilancio CEE i cui importi sono sempre espressi nell'UC di cui alla tabella 1 sia dal lato entrate che dal lato spese.

La nuova unità di conto europea (UCE). Definizione e struttura.

Nel tentativo di mettere ordine nella complessa materia, allo scopo di unificare nuovamente le diverse nozioni di UC, già dalla fine del 1974, la Commissione ha presentato al Consiglio, una proposta mirante a introdurre una UC di applicazione generale non più definita in riferimento all'oro ma rispetto a un « paniere » composto da tutte le monete comunitarie che vi partecipano nella proporzione indicata qui di seguito:

TABELLA 2. — PARTECIPAZIONE DELLE MONETE COMUNITARIE AL PANIERE UCE.

(valori percentuali)

DM	27.3	Lit	14.0	Flux	0.3
List	17.5	HfI	9.0	DKr	3.0
FF	19.5	FB	7.9	Lirl	1.5

Tale ponderazione è il risultato della combinazione di tre indici calcolati per ciascuno stato membro: la percentuale del suo prodotto nazionale lordo sul prodotto nazionale lordo della CEE, la percentuale del suo commercio intraeuropeo sul totale CEE e la quota appartenente a ciascuno di essi nel quadro del sistema europeo di sostegno monetario a breve termine.

Il valore iniziale del paniere UCE è stato fissato a 1,20635 \$ del 28 giugno 1974, eguale cioè al valore iniziale del paniere del nuovo DSP ⁽¹²⁾

(5) Su tale argomento vedi « Cronache Economiche », n. 11-12 del 1974, pag. 57.

(6) Al febbraio 1976, per la lira tale scarto raggiunge il 27%.

(7) A seconda che siano o no nel c.d. serpente monetario europeo.

(8) Tale settore copre il 69,3% del bilancio della Commissione per il 1976.

(9) Le parità « verdi » al febbraio 1976 sono le seguenti: 1 UC = 49,64 FB; 7,57828 DKr; 5,63317 FF; 0,565473 Lirl; 857, — Lire; 3,41874 HfI; 0,536570 List.

(10) Per una più diffusa trattazione del sistema dei prezzi agricoli e degli importi compensativi, vedi « Cronache Economiche », n. 5-6 del 1975, pag. 57.

(11) Unità di conto di questo tipo, basate, in pratica sulle parità del serpente per le monete che vi partecipano e su un valore medio rappresentativo per le altre, hanno l'inconveniente di far sopportare il peso degli eventuali aggiustamenti di parità solo sugli stati le cui monete fluttuano liberamente.

(12) Il paniere DSP è composto da 16 monete tra cui 7 comunitarie. In esso il \$ pesa per circa un terzo e le monete CEE per circa la metà. Il valore di 1,20635 \$ era anche il valore del vecchio DSP a quella data (posteriore alla svalutazione del \$) e di conseguenza anche quello della vecchia UC in termini di dollaro.

creato appunto in tale data ed ufficialmente adottato dal FMI il 1° luglio 1974. Se tale importo viene convertito in termini di monete CEE, sulla base dei coefficienti della tabella 2, e applicando i tassi di cambio impiegati dal FMI il 28 giugno 1974, la UCE può essere definita, e tale è la sua definizione ufficiale, come la somma degli importi di monete comunitarie elencati nella tabella 3.

TABELLA 3. — COMPOSIZIONE DEL PANIERE UCE
IN MONETE CEE.
(valori assoluti)

DM 0.828	Lit 109	Flux 0.14
List 0.0885	HfI 0.286	DKr 0.217
FF 1.15	FB 3.66	Lirl 0.00759

Il valore dell'UCE in una qualsiasi moneta nazionale è eguale alla somma degli importi della tabella 3 convertiti in quella moneta. Così, ad esempio, per avere in un giorno determinato il valore in lire italiane dell'UCE sarà sufficiente calcolare al tasso di cambio di quel giorno, il corrispettivo in lire di 0.828 DM, di 0.0885 List, ecc. ed addizionarli tra loro. Poiché i corsi di cambio delle singole monete variano giornalmente, ne consegue che anche il valore dell'UCE cambia tutti i giorni.

Tuttavia, per ragioni di praticità e di tempestività, il procedimento usato per determinare il valore ufficiale dell'UCE è un po' differente. In effetti, i servizi della Commissione non determinano il valore dell'UCE direttamente in ciascuna delle monete nazionali. Viene calcolato dapprima il rapporto UCE/FB sulla base dei corsi di cambio rilevati sulla piazza di Bruxelles; l'importo così ottenuto viene convertito nelle altre monete comunitarie sulla base degli stessi corsi di cambio. Il medesimo procedimento si segue per determinare il controvalore in UCE delle monete dei più importanti Stati extra CEE. In caso di chiusura del mercato di Bruxelles, si utilizzano, nell'ordine, i corsi di Londra o Francoforte.

I tassi di conversione ufficiali dell'UCE sono determinati giornalmente dalla Commissione e vengono pubblicati sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee sezione C (Comunicazioni ed Informazioni) tutti i giorni feriali.

A titolo esemplificativo nella tabella 4 sono

riportate le parità UCE in vigore a quattro date differenti.

TABELLA 4. — TASSI DI CONVERSIONE TRA UCE
E MONETE NAZIONALI

	al 28/XI/75	al 30/XII/75	al 30/I/76	al 28/II/76
FB/Flux	46,0362	46,0199	45,3450	45,2178
DM	3,05772	3,05066	2,99685	2,96403
HfI	3,13460	3,12751	3,08074	3,09064
List	0,576966	0,575033	0,569589	0,569924
DKr	7,13330	7,17451	7,12370	7,13084
FF	5,18666	5,21981	5,17488	5,18535
Lit	796,886	794,672	867,956	885,980
Lirl	0,576894	0,575249	u.q.	0,569494
\$	1,16370	1,16271	1,15558	1,15528
FS	3,11750	3,05020	3,00547	2,96355

Campo di applicazione dell'UCE.

L'introduzione dell'UCE nei diversi settori di competenza della CEE, presenta ostacoli di ordine pratico e giuridico ogni volta differenti e sovente non facilmente superabili. Si è quindi proceduto in maniera progressiva e a marzo i settori in cui l'UCE è già impiegata, sono:

a) Il FES. Per decisione del Consiglio del 21 aprile 1975 ⁽¹³⁾, dal 1° luglio 1975 le parità UCE sono utilizzate per la conversione in monete nazionali degli aiuti finanziari, espressi in UCE, concessi ai paesi firmatari della Convenzione di Lomè ⁽¹⁴⁾ sulla base dell'articolo 42, paragrafi 1 e 2 della Convenzione stessa.

È importante notare che in questo settore anche gli importi degli appalti per la realizzazione dei progetti di sviluppo sono indicati in UCE.

b) La BEI. Il 18 marzo 1975, il Consiglio dei governatori della Banca ha autorizzato quest'ultima ad utilizzare l'UCE a partire dal 30 dicembre 1974.

L'autorizzazione ha valore provvisorio fino a quando non venga ratificata dagli stati membri la modifica dello statuto della BEI, approvata il 10 luglio 1975, dai ministri delle finanze, e per la quale viene attribuita ai governatori la facoltà di

⁽¹³⁾ GUCE L 104 del 24-4-75.

⁽¹⁴⁾ Questa Convenzione lega la CEE e 46 paesi in via di sviluppo dell'Africa, dei Caraibi, e del Pacifico. Prevede alcune regole di cooperazione commerciale, industriale e finanziaria.

modificare la definizione dell'unità di conto usata dalla Banca.

La BEI tuttavia, per evitare adeguamenti troppo frequenti dei suoi conti e dei dati statistici relativi alle sue operazioni, non utilizza le parità giornaliere dell'UCE ma solo le quattro parità in vigore il 31 dicembre, il 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre, ciascuna delle quali rimane invariata per il trimestre successivo.

c) La CECA. Il regolamento 3289/75 ⁽¹⁵⁾ stabilisce che a partire dal 1° gennaio 1976, l'unità di conto da utilizzare nei settori disciplinati dal trattato CECA è l'UCE.

L'UCE non è da utilizzarsi solo per il bilancio ma anche per le obbligazioni pecuniarie intercorrenti tra CECA e privati. Queste obbligazioni sono fissate in UCE e convertite in moneta nazionale il giorno del pagamento, o dell'incasso, al tasso in vigore a quella data. Viene fatta una sola eccezione per le obbligazioni anteriori al 1° gennaio 1976, ed espresse in unità di conto per le quali rimangono validi i tassi in vigore alla data in cui tali obbligazioni sorsero.

d) Altri settori. Per alcuni è già di applicazione (prestito CEE al Portogallo), per altri vi sono proposte della Commissione al Consiglio (nelle direttive di coordinamento in materia di assicurazione), per altri ancora è già stata fissata la data di applicazione come per il finanziamento del bilancio CEE che sarà espresso in UCE a partire dal 1-1-1978. A questa data il finanziamento dovrebbe essere garantito integralmente da risorse proprie della Comunità ⁽¹⁶⁾, per conseguenza l'introduzione dell'UCE in luogo della precedente unità di conto FMI non avrà alcuna conseguenza sui versamenti complessivi degli stati membri al bilancio CEE.

Nessuna data è invece fissata per l'introduzione dell'UCE nella PAC, forse anche perché tale settore presenta le più grandi difficoltà in materia.

Considerazioni finali.

Una prima considerazione che si impone è che l'UCE è qualche cosa di più della precedente unità di conto FMI. Questa aveva solamente un ruolo contabile, mentre l'UCE ha anche un ruolo monetario assai sviluppato. Per questo, l'UCE può anche definirsi una « moneta di conto » anche se non si tratta ancora di una vera e propria

moneta europea. Mentre l'unità di conto FMI veniva utilizzata solo a livello di bilancio, ad esempio per imputarvi una spesa, l'UCE è impiegata anche nelle relazioni tra CEE e privati. Anche i mandati di pagamento emessi dalla CEE saranno, ed in parte già sono, espressi in UCE e convertiti in MN il giorno dell'incasso.

Da questa considerazione discendono due osservazioni supplementari: primo che per tutti gli importi espressi in UCE il rischio di cambio non viene mai accollato alla CEE ma alla sua controparte; secondo che l'UCE dovrà anche essere adottata dal sistema bancario poiché una buona parte degli incassi e pagamenti CEE si effettuano tramite banca. Su questo secondo punto qualche iniziativa è già stata intrapresa.

Infine, un altro aspetto positivo dell'introduzione dell'UCE è che le conseguenze della variazione di una parità monetaria non ricadono solo sullo stato a cui tale moneta appartiene, ma vengono assorbite, in parte, anche da tutti gli altri stati membri ⁽¹⁷⁾.

Qualche altra considerazione può essere fatta sulla tecnica del paniere e su alcuni inconvenienti a cui essa può dar luogo. Si tratta di un paniere fisso, cioè calcolato una volta per tutte senza possibilità di revisione ⁽¹⁸⁾. Ciò significa che i parametri che ne sono alla base, non sono più modificabili e rischiano quindi, nel lungo periodo, di diventare inattuali.

Questo inconveniente è in parte corretto dal fatto che una variazione di parità di una moneta implica automaticamente una variazione del suo peso percentuale sul paniere (tabella 2). In altri termini, se la lira viene svalutata, 109 Lit non corrisponderanno più al 14% del paniere ma a qualche cosa di meno.

Inoltre, anche se la possibilità di una revisione non è prevista sarà impossibile evitarla nel caso che uno o più stati terzi aderiscano alla CEE e, logicamente, si vogliano far partecipare al paniere UCE anche le loro monete.

L'ultimo e più grave inconveniente deriva dal

⁽¹⁵⁾ GUCE L 104 del 24-4-75.

⁽¹⁶⁾ Le risorse proprie delle Comunità europee sono i dazi doganali, i prelievi agricoli e una quota dell'IVA di ciascuno dei nove stati membri della Comunità.

⁽¹⁷⁾ Così, ad esempio, una svalutazione della Lit del 10% significa, rispetto all'UCE, una svalutazione dell'8,6%. Il restante 1,4% è assorbito dalle altre monete del paniere. Questa proporzione rispecchia la partecipazione della lira al paniere UCE (vedi tabella 2).

⁽¹⁸⁾ Una clausola di revisione esiste invece per il DSP e dovrebbe essere applicata alla fine di quest'anno.

fatto che il valore dell'UCE in termini di monete nazionali varia giornalmente. L'UCE si comporta cioè come una moneta di uno stato terzo che però non può essere usata come mezzo di pagamento.

Le diverse soluzioni proposte, ed in parte adottate, per ovviare a questo inconveniente, consistono per lo più nel considerare fisse per un certo

periodo di tempo, le parità di un giorno determinato. Così è stato fatto per la BEI e così probabilmente si farà per il bilancio CEE, per la PAC e per le esenzioni in materia di IVA. Il rischio in questo caso è quello di creare nuovamente una situazione di fatto in cui coesistono diverse sub unità di conto; situazione alla quale l'introduzione dell'UCE voleva appunto porre fine.



Parliamo del miele

Elena Garibaldi

Secondo i dati dell'Istituto centrale di statistica nel periodo gennaio-agosto 1975 sono entrati in Italia 4983 q di miele per un valore di 379 milioni di lire e nello stesso periodo l'Italia ha esportato circa 1100 quintali di prodotto per un valore di 91 milioni di lire. I paesi da cui abbiamo importato maggiormente sono stati Argentina (1710), Romania (966), Brasile (815), Germania Federale (632) mentre quelli verso cui abbiamo esportato sono stati Germania Federale (683) e Francia (182), fatto che ci indica chiaramente e che, d'altra parte, ci è stato confermato da studiosi del settore che il miele italiano raggiunge la Germania e quindi da quel Paese ritorna a noi con etichetta cambiata! Ecco un altro aspetto paradossale della nostra agricoltura. Vediamo quale è la situazione relativa al miele in Italia con particolare riferimento al Piemonte, regione che possiede, proprio nel suo capoluogo, l'unica cattedra universitaria di apicoltura esistente nel nostro Paese, diretta da uno studioso di fama internazionale, il prof. Carlo Vidano. Egli ha contatti e collegamenti capillari nel settore e abbina, insieme ai suoi collaboratori, alla ricerca scientifica anche un sapiente lavoro di divulgazione assistendo, appoggiando gli apicoltori, mantenendoli aggiornati su quanto accade in questo campo median-

te una pubblicazione specifica « l'Apicoltore moderno ».

« L'uso del miele — afferma il prof. Vidano — risale alla preistoria ed ebbe origine in più parti del vecchio mondo dove l'uomo imparò a sfruttare l'ape sottraendole l'ambito prodotto inizialmente da annidamenti in crepacci di rocce e cavità di alberi e poi da costruzioni, via via più evolute, sorte con l'apicoltura ». Esistono delle documentazioni che testimoniano come l'uomo utilizzi il miele da millenni: in Egitto esistono scene sull'estrazione del miele e la sua conservazione risalenti a 2400 anni a.C.; in Cina, Giappone e in India vi sono scritte che risalgono a oltre 2000 anni a.C.; d'altra parte assiri, babilonesi ed altri popoli lo ritennero prodigioso contro malattie della pelle, degli occhi.

Le caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche del miele variano notevolmente a seconda del tipo di nettare o di mielata da cui esso deriva; anche il colore è assai differente da un tipo all'altro, passando dal giallo chiaro al bruno intenso, tenendo conto che l'invecchiamento e le temperature elevate ne determinano l'imbrunimento. Il miele, questo prodotto della mirabile alchimia di una minuscola e altruistica creatura, l'ape, può venire distinto in due gruppi: monoflora ed eteroflora cioè ottenuto dai fiori di una sola pianta

o da più piante. In natura non esistono condizioni per la produzione di miele monoflora in senso assoluto, dato che nel raggio delle api bottinatrici di un determinato apiario sono sempre disponibili più specie in fioritura contemporaneamente. Quindi viene tradizionalmente considerato monoflora un miele il cui polline dominante supera il 45%, solitamente esso è costituito da *Calluna*, *Citrus*, *Eucalyptus*, *Helianthus*, *Lavandula*, *Salvia*, *Tilia*, *Taraxacum*.

Quanti sono gli apicoltori in Italia? Secondo i dati del censimento essi ammontano ad oltre 60 mila con un totale di 600 mila alveari e una produzione che varia da 10 a 50 kg di miele per alveare. Si calcola che in Piemonte siano concentrati più di 5000 apicoltori: si tratta molto spesso di emiliani che hanno lasciato la loro regione e posseggono aziende di tipo familiare; sono professionisti preparati e seri. Esistono due forme di apicoltura: una di tipo stanziale che è la più arretrata e una seconda di tipo nomade che è la più razionale, consente di ottenere una elevata produzione/alveare, ma richiede anche 16 ore al giorno di lavoro, unitamente ad una strumentazione e ad attrezzature raffinate, comporta nell'apicoltore una buona conoscenza di botanica apistica e di tattica nella disposizione delle famiglie. Infatti l'apicoltore in

questo caso sposta i suoi alveari in base alle diverse fioriture, lasciandoli in ogni zona per un periodo di 15-20 giorni. Così dapprima in primavera vengono portati dove vi sono i fruttiferi, quindi nei luoghi in cui si trovano la robinia e il tarassaco, successivamente in alta montagna nelle vicinanze del tiglio o del castagno e infine in pianura all'epoca in cui il ladino si trova in fiore. Ovviamente ad ogni fioritura corrisponde una smielatura e quindi un tipo di miele, dando origine ad una attività altamente redditizia che tuttavia è caratterizzata da una notevole disorganizzazione dal punto di vista commerciale, motivo per cui siamo costretti a ricorrere all'importazione. In Europa — affermano gli esperti — non esiste un'altra nazione dotata di caratteristiche ecologiche valide per l'apicoltura come l'Italia, infatti da noi c'è una flora mellifera abbondante, ma poco utilizzata, anzi sfruttata soltanto per un terzo, inoltre non esiste periodo senza fioritura.

Diamo ora uno sguardo alla vicina Francia e vediamo quanto sia diversa la situazione. Esistono in questa nazione centomila apicoltori (tra essi almeno 1500 sono professionisti); inoltre vi sono attualmente 1 milione di alveari con una densità media di circa 2 alveari/km² ed una produzione complessiva di 12 mila t di miele all'anno.

« Contrariamente a quanto accade in Italia — afferma il dottor Marletto del suddetto Istituto di apicoltura — gli apicoltori francesi sono ben organizzati per quanto riguarda la commercializzazione dei loro prodotti rappresentati oltre che dal miele anche da polline, gelatina reale, cera, peopoli e idromiele ». In



Fig. 1 - Un gruppo di alveari.

(Foto Istituto di apicoltura).

questi ultimi anni sono sorte in Francia numerose cooperative di vendita, quali, ad esempio, la Coopérative France-Miel e la Coopérative des miels du Sud-Ouest. I motivi che hanno determinato questo fenomeno sono essenzialmente due: la necessità di fronteggiare la concorrenza dei mieli stranieri e l'esigenza di adeguarsi alle nuove richieste del mercato francese, in cui stanno assumendo sempre maggior peso le grandi catene di magazzini di distribuzione. Dal punto di vista sindacale, gli apicoltori francesi sono organizzati, a livello dipartimentale, in sindacati apicoli, società di apicoltura ed in federazioni di sezioni apicole. Queste associazioni locali fanno capo a due federazioni nazionali: l'Union nationale d'apiculture française (UNAF) e le Syndicat national d'apiculture (SNA). Esistono inoltre: la Société centrale d'apiculture (SCA)

e le Syndicat des producteurs des miels de France che riunisce gli apicoltori professionisti. La regolamentazione, la ricerca e l'insegnamento in campo apicolo sono affidati al Ministero dell'agricoltura.

Un prezioso mezzo di informazione è infine rappresentato dalla stampa specializzata. Le riviste di apicoltura francesi, sia scientifiche che divulgative, sono infatti numerose ed hanno diffusione anche in campo internazionale. Il gran numero di organismi che operano in ogni settore testimonia il dinamismo e la preparazione degli apicoltori francesi. L'esito di un confronto fra la situazione apistica della Francia e quella dell'Italia appare purtroppo sfavorevole al nostro Paese. Infatti, gli apicoltori italiani, sebbene lavorino in condizioni ambientali sovente migliori, vengono a trovarsi in condizioni di netta inferiorità rispet-

to a quelli francesi soprattutto a causa delle carenze organizzative sia del settore pubblico che del settore privato. « In Italia — come affermano Ricciardelli e Oddo dell'Università di Perugia — non esiste una legislazione che regoli, sotto il profilo della qualità, il commercio del miele (controllo di denominazione, origine e composizione). Il consumo e la produzione nazionale non sono in alcun modo protetti e potenziati, mentre, d'altro canto, le attuali disposizioni sull'importazione del prodotto non tutelano sufficientemente il consumatore ».

Il Consiglio della CEE ha emanato, nel luglio 1974, una direttiva comunitaria per la commercializzazione del miele, che copia sostanzialmente la norma regionale sul miele varata nel 1969 dalla Commissione codex alimentarius FAO e dell'OMS. Gli stati membri devono conformarsi ad esso entro un anno, ed entro i successivi due anni la legislazione deve essere applicata alle partite immesse in commercio. Tale direttiva protegge es-

senzialmente il consumatore, indicando i requisiti fondamentali che il prodotto deve possedere: definisce infatti il concetto di miele e stabilisce quali sono le diverse varietà che possono essere commercializzate (a seconda dell'origine e del metodo di estrazione), nonché le norme per il controllo della sua composizione e delle sue caratteristiche. Non si tratta però di un vero e proprio regolamento di mercato, e lascia quindi i produttori « in balia di un mercato instabile, controllato da gruppi monopolistici ed influenzato da fattori che non tengono in alcun conto i problemi della produzione ».

Una legislazione più efficace è in vigore in Germania, dove il miele viene molto apprezzato (se ne consuma in media 1 kg pro capite l'anno, contro le poche decine di grammi consumate in Italia). In questo Paese, a tutela del consumatore, sono stati creati appositi centri di controllo, che analizzano chimicamente e microscopicamente i mieli, sia nazionali che di importazione. Inoltre, per tradizione, il consu-

matore tedesco si orienta di preferenza verso i mieli nazionali (in particolare miele di Calluna) che considera migliori; questa accentuata richiesta determina sul mercato un aumento del prezzo di tale prodotto rispetto a quello di importazione, e ciò favorisce evidentemente i prodotti locali.

Secondo una indagine effettuata da Ricciardelli e dalla Oddo risulta che in Italia al consumatore medio è offerta una scelta alquanto limitata di miele: infatti nei supermercati e nei negozi non specializzati si trovano pochissime varietà di miele, fra le più commerciali, e per lo più senza denominazioni particolari o specificazioni relative all'origine botanica. Addirittura in taluni supermercati e in molti negozi di alimentari tale prodotto non esiste affatto.

Questo rispecchia evidentemente il fatto che in Italia il miele, nonostante le sue indiscutibili proprietà nutritive non viene molto apprezzato, e in particolare che manca un gusto più evoluto e raffinato per questo prodotto, contrariamente a quanto avviene in molti altri paesi. Probabilmente la maggior parte dei consumatori ignora che esistono diversi tipi di miele con diverse caratteristiche organolettiche, e non va quindi alla ricerca del prodotto più confacente alle sue particolari esigenze e ai suoi gusti.

Chi desidera disporre di una scelta maggiore deve rivolgersi al negozio specializzato, dove è disponibile, un numero molto più elevato di varietà però quasi esclusivamente di importazione.

Circa i prezzi ci si trova davanti ad una estrema variabilità: si passa da un minimo di




Fig. 2 - Una famiglia di api.

(Foto Istituto di apicoltura).

1500 L/kg ad un massimo di 6550 L/kg. Anche le confezioni dei mieli italiani non sono molto accurate; spesso si tratta di contenitori di plastica o di cartone paraffinato in luogo di quelli di vetro, più igienici ed eleganti. Risulta che il 100% dei mieli stranieri è confezionato nel vetro contro solo il 40% di quelli italiani.

L'ape riveste poi un importante compito in campo agronomico compiendo un prezioso servizio di impollinazione su colture frutticole, orticole, industriali e foraggere la cui produzione di frutti e semi non può essere assicurata senza la presenza di insetti impollinatori. Tanto per fare un esempio si può dire che la fruttificazione anomala nella fragola, la comparsa di frutti malformati e bitorzoluti, che maturano irregolarmente dipende frequentemente dalla carenza di insetti impollinatori. L'ape assicura la fruttificazione regolare della fragola attraverso 15-20 visite per fiore. Il meccanismo dell'impollinazione è facilitato dal fatto che la bottinatrice per suggerire il nettare, che è secreto da nettari disposti ad anello intorno al ricettacolo, porta ogni volta, con zampe e peluria dell'addome, polline sugli stigmi. L'impiego dell'ape nell'impollinazione della fragola avviene sia all'aperto sia in ambienti protetti: serre e tunnels. In tutti i casi, per conseguire risultati soddisfacenti, particolari accorgimenti si rendono necessari. La fragolicoltura in serra ed in tunnel comporta naturalmente la soluzione di problemi apicoli molto più impegnativi di quelli della fragolicoltura in campo aperto.

Nella coltura protetta gli aspetti ecologici negativi per l'ape



Fig. 3 - Ape su un fiore di girasole (*Helianthus annuus*) - Reagle (Torino).

(Foto Istituto di apicoltura).

sono notevoli: impossibilità di voli normali per carenza di spazio, attrazione verso le pareti per effetto della luce solare, condizioni termiche ed idriche sovente sfavorevoli. Le colonie di api subiscono pesanti perdite in serre e in tunnels soprattutto nei primi giorni di attività.

Per quanto concerne il servizio d'impollinazione in serra, che di solito avviene in periodi in cui è necessario il riscaldamento, la postazione dell'alveare deve essere scelta con oculatezza. La sistemazione dell'alveare può avere luogo anche nell'interno della serra, dove però le api sono costrette a subire ininterrottamente inevitabili condizioni ambientali avverse. Disponendo

invece l'alveare esternamente contro la parete della serra e dotandolo di due aperture, una per l'interno e una per l'esterno, alle api viene offerta la possibilità di regolare meglio le esigenze idriche e termiche della colonia e di compiere anche voli verso l'esterno, quando la temperatura li consente.

Anche per la fragolicoltura in tunnel è preferibile disporre l'alveare esternamente. Nella fattispecie l'ape entra in attività quando la copertura del tunnel viene sollevata lateralmente per l'arieggiamento. Siccome le aperture sono relativamente basse, l'ape, visitati i fiori, tende ad alzarsi per uscire e, attratta dalla luminosità esterna, urta contro

le pareti trasparenti, rimanendo sovente vittima della patina d'acqua di condensazione. Nel periodo iniziale molte api soccombono anche perché restano intrappolate nel tunnel durante la notte. Dopo alcuni giorni, però, la situazione migliora, sia perché l'acqua di condensazione sulle pareti scompare sia perché i voli delle api avvengono in sincronia con l'arco di tempo dell'apertura del tunnel.

In pieno campo la sistemazione degli alveari deve essere in armonia con la estensione della coltura, tenendo presente che le api, se la fioritura è abbondante, tendono ad operare maggiormente entro un raggio di m 200 e che per ogni ettaro di superficie occorrono 4-6 alveari. L'avvio del servizio d'impollinazione non deve avvenire prima dell'inizio della fioritura della fragola, allo scopo di non indurre le api a esplorare e utilizzare fioriture diverse e distanti, perfino 2-3 km,

dall'alveare. La presenza di fioriture di altre specie di piante, sia coltivate che spontanee, nell'ambito della coltura od in prossimità della medesima è generalmente causa di rimarchevoli insuccessi; occorre pertanto evitare che le api bottinatrici abbiano l'opportunità di raggiungere facilmente fiori più invoglianti di quelli di fragola, il cui nettare non è fra i più attrattivi.

Nel campo della frutticoltura in Piemonte è nel Saluzzese che l'ape riveste una grande importanza: infatti l'apicoltore fornisce le famiglie di api disponendo in genere due alveari per ettaro che aumentano nel caso delle piante a fioritura più ricca (ciliegi rispetto al melo, piante vecchie rispetto a quelle giovani) e, a sua volta, il frutticoltore cura le famiglie e paga un contributo all'apicoltore.

Naturalmente occorre che non vengano mai applicati insetticidi tossici a fiore aperto, mentre pro-

prio in Piemonte sono stati segnalati spopolamenti di apiari causati da antiparassitari. È questo uno degli aspetti più importanti sul quale è necessario fare riflettere bene agricoltori e frutticoltori ad evitare che l'impiego irrazionale di prodotti pericolosi per l'ape causi la morte di questa amica dell'uomo.

Merita ancora segnalare quanto ha auspicato uno studioso canadese ad un recente congresso sostenendo la necessità, per i paesi in via di sviluppo e quindi poveri di risorse alimentari, di un'apicoltura razionale in grado di assicurare un'adeguata impollinazione alle colture e nello stesso modo dia nutrimento e reddito agli abitanti di quelle regioni. A tale scopo potrebbero venire utilizzate le zone aride non altrimenti sfruttabili in cui crescono bene le acacie che forniscono grandi quantità di ottimo miele anche in condizioni di prolungata siccità.



Per vivere comodamente

Alberto Vigna

Il XIII Salone internazionale delle arti domestiche — il nome ufficiale è stato sintetizzato in Expocasa '76 — ha richiamato a Torino Esposizioni dal 26 marzo al 6 aprile oltre 300.000 visitatori. La rassegna che è tra le più vaste d'Europa ha presentato 800 espositori di 21 paesi e ha messo in rilievo l'importanza di questo settore industriale. Anche se l'intero arco della produzione ha risentito in misura notevole della crisi edilizia e della caduta della domanda interna, l'industria italiana del mobile sia pur con quote di incremento più modeste che in passato può attendersi un ulteriore sviluppo oltre la media.

Secondo le previsioni degli economisti l'incremento della domanda di mobili fino al 1980 è concordemente prevista nella cifra del 4%. La percentuale delle spese private per mobili e arredamenti dovrebbe salire dall'1,96% al 2,80% del reddito medio individuale. Insomma gli economisti ritengono che mobili e arredamento conserveranno nel prossimo futuro un alto potere di gradimento per i consumatori. Indagini di mercato hanno stabilito che le maggiori richieste si avranno in fatto di stanze da letto, stanze per ragazzi e giovani, mobili imbottiti, mobili di piccole dimensioni da ingresso e da soggiorno e mobili in tubolari di acciaio.

Le esportazioni di mobili italiani che al principio degli anni '50 assommavano a pochi miliardi di lire, nel 1975 hanno raggiunto i 300 miliardi. Il notevole incremento è stato determinato dall'affermazione del design italiano come linea accettata a livello internazionale. Le nostre maggiori esportazioni di mobili sono avviate verso la Germania federale e la Francia; seguono la Svizzera, il Belgio e l'Olanda ed anche gli Stati Uniti si stanno rivelando un importante sbocco per il valore, nel 1974, di 18 miliardi di lire. L'esportazione di mobili italiani in Libia ha superato i 13 miliardi annui. Queste cifre confermano che l'export

italiano di mobili ha imboccato la strada giusta.

Malgrado il 1975 sia stato un anno difficile per l'economia italiana, rispetto al 1974 l'esportazione di mobili ha avuto un incremento reale del 20% e un incremento in valore del 28,9%. Anche l'azione promozionale svolta dall'Istituto per il commercio estero (ICE) è stata di molto aiuto, affiancatrice della buona volontà con cui sono state impiegate le risorse umane.

La bellezza e la varietà dei mobili presentati nel Salone torinese hanno richiamato i visitatori non soltanto italiani, ma anche stranieri. Nelle giornate di Expocasa le ditte hanno av-



I mobili di stile rustico e di linea ottocentesca, sovente realizzati in legno «massello» sono ora molto di moda.



Mobili, quadri ed oggetti di antiquariato destano sempre l'attenzione del pubblico; sono ammirati, desiderati ma il più delle volte lontani dalle possibilità di acquisto a causa del prezzo.

viato un vasto giro di trattative economiche destinate ad alimentare nel corso di mesi la produzione.

L'industria nazionale dei mobili negli anni si è molto ammodernata con nuovi vasti impianti produttivi; in tal modo è stato possibile rispondere prontamente a tutte le richieste e ai nuovi orientamenti in fatto di arredamento. Anche se la struttura dell'industria mobiliaria è composta in prevalenza da unità di dimensioni contenute è stato possibile, con l'adozione di macchinari di elevata elasticità di impiego, anticipare la possibilità di aderenza ai nuovi gusti e alle esigenze della casa moderna che essenzialmente è intesa a realizzare una maggiore comodità di vita.

A Expocasa chiunque si presentasse con problemi di arredamento poteva trovare la soluzione adatta; erano esposti mobili moderni od in stile, accessori per la casa di città e di campagna e il visitatore trovava motivi di interesse dall'antiquariato agli apparecchi radio TV, dagli arredi da giardino alle proposte

abitative che interpretavano tutte le tendenze dell'ambientazione.

Si conoscono le esigenze della casa di oggi. Architetti e designers devono impegnare la fantasia dato che in molti casi è necessario trovare intelligenti soluzioni in pochi metri quadrati da sfruttare. L'articolazione degli spazi tuttavia può fare anche di un piccolo ambiente un luogo accogliente, fornito di tutto il necessario.

In apertura della mostra una prima curiosità: la sedia a misura di individuo. Erano cento sedie realizzate in materia plastica, ideate da grandi nomi, tutte nate a « dimensione umana » con un attento studio perché fossero confortevoli. Come fare ad avere una sedia veramente adatta alla conformazione? I calcolatori vengono in soccorso: basta dar loro le proprie misure, la propria scheda personale e il calcolatore subito può dare il disegno esatto di una sedia che non soltanto è comoda, ma che garantisce una corretta impostazione muscolare ed ossea di chi la usa.

Un padiglione molto frequentato e apprezzato è stato quello che conteneva proposte abitative complete e un consultorio di arredamento. In un mondo che domina l'individuo prepotentemente, l'uomo deve poter disporre di un luogo gradevole, di un rifugio intimo, di una cornice accogliente fatta a sua misura. Il buon gusto non è privilegio di pochi, ma se molto si può fare da soli per quanto riguarda disposizione mobili, tappezzerie ecc. più difficili sono i problemi connessi allo sviluppo architettonico dei vari ambienti. Nelle case moderne i costruttori hanno già pensato a dare un taglio attuale agli interni. Nelle vecchie costruzioni invece è necessario sovente affidarsi ai consigli di un tecnico di provata esperienza. In molti casi si ottengono risultati sorprendenti: tutto l'insieme acquista non soltanto un volto nuovo, ma diviene molto più funzionale. Per questi motivi il « consultorio », ove un gruppo di architetti e arredatori erano a disposizione del pubblico, ha avuto tanto successo. Essi offrivano consigli, suggerimenti, idee in merito a tutti i problemi riguardanti l'arredamento, la struttura, l'articolazione degli alloggi.

Il grande Salone centrale offriva risposte a tante domande; vi si trovavano mobili diversissimi per stile e funzione: dai tavoli alle credenze, dagli armadi ai letti, dai cassettoni alle librerie. Mobili realizzati con ricchezza di sculture e ornati o con linearità e semplicità, mobili in metallo o in plastica od anche in sughero e vimini. Fra le curiosità i mobili cosiddetti « poveri », in legno naturale, rivestiti in tela di sacco o in tessuto jeans ed anche mobili di stile marinaro decorati con reti e cordami.

Nella casa moderna la cucina acquista sempre maggiore importanza. È un angolo di pace per la famiglia non più il luogo ove soltanto si preparano i cibi, ma risponde alle funzioni del tinello, in taluni casi anche del soggiorno, dove tutti dopo una giornata di lavoro e di tensione hanno modo di ritemperarsi e di godere degli affetti domestici.

Il settore delle cucine in Italia comprende 250 ditte e dà lavoro a 16 mila persone. Come ha detto recentemente il presidente del gruppo fabbricanti mobili da cucina, dottor Gianni Patriarca, questo ambiente « rivaluta sempre più la sua funzione di riunire e intrattenere l'unità familiare. Ecco quindi che nasce l'esigenza di creare cucine sempre meglio rispondenti a precisi requisiti ».

Come sempre l'antiquariato offre le suggestioni di oggetti di valore artistico che hanno vissuto attraverso i tempi proprio per la loro validità. Quest'anno si potevano ammirare alcune collezioni di eccezione, come quella presentata dalla Cooperativa antiquari d'Italia che ha portato da Milano una ricchissima raccolta di porcellane « Compagnia delle Indie » e che ha decorato il suo stand con un preziosissimo tessuto a fiori di origine genovese: un « lampasso » rarissimo anche in rapporto all'abbondanza del metraggio. Notevoli due quadri di Nicola Guardi nei quali è possibile rintracciare qualche tocco del più illustre Francesco Guardi, fratello dell'autore. L'antiquariato torinese ha esposto una serie di mobili, mobiletti, scrivanie e specchi, oggetti di gran pregio ed anche, da parte di una nota ditta specializzata, pendoli ed orologi veri pezzi da museo di notevole valore e

di sicura autenticità. Le signore facevano anche sosta dinnanzi alle vetrine che contenevano gioielli antichi e moderni, anelli, spille e bracciali, collane, orecchini; alcuni preziosissimi, altri invece, per così dire, venduti a peso a un prezzo quanto mai conveniente.

Nel settore dei casalinghi tante nuove proposte: posaterie, coltellerie, porcellane, oggetti di cristallo adatti sia a una casa giovane sia a quella tradizionale. Nelle posaterie, cristallerie merita segnalare che l'esportazione risulta circa il doppio dell'importazione.

Gli elettrodomestici, grandi o piccoli che siano vengono in aiuto della massaia e caratterizzano la cucina moderna. Oltre il frigorifero, oggi è molto richiesto il congelatore-freezer nel quale possono essere riposte per lungo periodo provviste alimentari che, acquistate all'ingrosso, consentono di realizzare considerevoli risparmi.

Un intero settore della mostra era dedicato ai mobili per giar-

dini e terrazze e all'esterno del palazzo si trovavano case prefabbricate di rapida realizzazione e che tuttavia danno sicuro affidamento per solidità e durata. Quasi tutte queste case sono fornite anche di ampie terrazze per aggiungere spazi godibili nell'estate e nelle mezze stagioni e per i giochi dei bimbi. Le caratteristiche di abitabilità sono tali da renderle adatte anche a soggiorni prolungati.

La stanza da bagno acquista sempre maggiore importanza; le sue dotazioni hanno la bellissima linea tipica degli apparecchi moderni, lavabi, vasche, doccie ecc. ispirati a criteri di praticità con formati adatti a tutti gli spazi. Sensibile la tendenza al comodissimo doppio lavabo.

Le piastrelle murali o per pavimento offrono nuovi colori e disegni, coordinati o per contrasto, conferenti all'ambiente un aspetto di particolare eleganza.

Novità di quest'anno nei saloni, la trasformazione del corridoio un tempo percorso dal « tapis-roulant »; è stata ricavata una




Dalla demolizione di vecchie navi si ricavano oggetti ed arredi molto apprezzati nelle ambientazioni delle case moderne al mare ed anche in città.

galleria ospitante diversi stands di quadri e libri. Si giungeva così al V padiglione che chiudeva la Mostra con lo « shopping center ». Un settore presentava esclusivamente generi alimentari e vini; non soltanto prodotti italiani — la nostra pasta, le fettuccine, i salami, i formaggi, le odorose porchette arrostiti ecc. — ma anche prodotti stranieri come il riso indonesiano, la semola

di grano duro per fare il couscous, le lenticchie rosse del Madagascar o i filetti di pescecane, la piovra condita, la carne di balena ed altre ancor meno invitantanti stranezze.

Nella mostra-mercato si trovavano anche tante cose utili per rendere più comoda la vita nelle tende, oggetti casalinghi a prezzi competitivi, generi di abbigliamento, prodotti di artigianato

provenienti dall'Oriente, dalla Cina e dall'Africa e tante altre curiosità che facevano dell'ultimo padiglione della mostra una interessante sosta conclusiva riassumendo i termini di un discorso tutto svolto attorno alla casa. In essa trascorriamo almeno metà della nostra vita. È giusto quindi che si cerchi di renderla sempre più bella, comoda e confortevole.



PRESENTATI DAGLI AUTORI

S. LOMBARDINI, *Concorrenza, monopolio e sviluppo economico* - Vol. di 14 x 21,5 cm, pp. 461 - Franco Angeli Editore, Milano, 1976 - L. 4.000.

Il problema delle forme di mercato sta ritornando di attualità negli studi concernenti le economie capitalistiche e si impone nelle discussioni sui sistemi di pianificazione in quelle collettivistiche.

Questa monografia, che riassume una prima parte delle ricerche svolte — grazie ad un incarico dell'Isvet — dal 1965 ad oggi, tratta essenzialmente dei problemi delle imprese monopolistiche nel sistema capitalistico. Il problema di fondo concerne gli effetti della grande impresa non concorrenziale nello sviluppo dell'economia.

Nella monografia che ho pubblicato nel 1953 e in alcuni studi apparsi negli anni successivi — che sono richiamati per quanto ritengo tuttora valido — ho sottolineato le tendenze al ristagno conseguenti all'affermarsi di complessi monopolistici. In questi studi ho considerato anche una delle caratteristiche delle economie non concorrenziali: la formazione di microcosmi in grado di svilupparsi per il manifestarsi di fattori specifici sufficientemente autonomi rispetto a quelli che caratterizzano direttamente lo sviluppo del sistema. Mentre questa linea si è appalesata valida (successivamente la Penrose e il Marris hanno sviluppato indirizzi analoghi), la connessione monopolio-ristagno è apparsa di validità non generale. Ed invero le esperienze che avevo sotto l'occhio, quando ho scritto la monografia del 1953, era l'esperienza corporativa italiana e quella americana del decennio prebellico. Non mi sembra però che la linea di sviluppo aperta dal contributo del Marris consenta di interpretare adeguatamente le relazioni tra la grande impresa e il sistema economico. Una valida analisi di tali problemi è ostacolata dalla applicazione di schemi meccanici (in particolare dalla limitazione dello studio ai processi di crescita a saggio costante). La presente monografia intende sottolineare l'influenza che il sistema in quanto unità — che si caratterizza per il livello di sviluppo delle forze produttive — esercita sul *modus operandi* della impresa e l'influenza che a sua volta l'impresa esercita sullo sviluppo delle forze produttive e sull'evoluzione del sistema stesso. Si tratta di una impostazione che si inquadra nelle moderne concezioni strutturalistiche la cui applicazione ai problemi economici è ostacolata peraltro dagli strumenti ancora inadeguati di cui disponiamo.

Nei primi tre capitoli una rassegna storica delle teorie della concorrenza, del monopolio e dell'oligopolio permette di mettere a fuoco i problemi che saranno trattati nei capitoli successivi: il lettore interessato solo alla parte sistematica potrà iniziare la lettura del capitolo quarto.

L'analisi sviluppata in questa monografia non ha solo finalità teoretiche: essa intende anche fornire il contesto nel

quale studiare gli strumenti (soprattutto legislativi) con cui si afferma di voler controllare l'attività delle imprese monopolistiche nei sistemi capitalistici.

R. ZANELETTI, *Economia mista e inflazione* - Vol. di 17 x 24 cm, pp. 499 - Giuffrè Editore, Milano, 1976 - L. 12.000.

La sistematica tendenza ascendente del livello generale dei prezzi rilevata in tutti i paesi ad economia mista dalla fine della seconda guerra mondiale ad oggi dimostra che questo tipo di sistema economico ha un intrinseco contenuto inflazionistico: mutuando, come ha fatto il Massè, dalla terminologia keynesiana, potremmo dire che esso è caratterizzato da una propensione permanente all'inflazione. Tale fenomeno, cioè, sembra essere una costante, ossia una componente strutturale di detto tipo di sistema economico. Questa tesi trova ormai un largo consenso fra gli studiosi, anche se varie sono le motivazioni all'uopo prospettate.

Secondo il Travaglini, premesso che l'inflazione «germoglia e serpeggia nella duplice forma di aumento dei prezzi come conseguenza dell'eccesso della domanda sull'offerta, e di un aumento dei prezzi come conseguenza dell'aumento dei costi, dovuto ad un aumento dei redditi (o salari, o profitti, o ambedue) in eccesso all'aumento di produttività», tale fenomeno deve essere al «comune, generale desiderio di accrescere il ritmo del movimento economico, e di operare a tale fine». In base a questa interpretazione lo squilibrio inflazionistico sarebbe congenito allo sviluppo economico desiderato e perseguito dalle economie miste attraverso l'impiego dei molteplici strumenti di politica-economica esaminati in precedenza.

Per Sylos Labini «una certa pressione inflazionistica è ineliminabile, in quanto è connaturata alla struttura stessa delle moderne società industriali. Questa struttura è essenzialmente il risultato di un processo di concentrazione delle imprese (il quale, a sua volta, ha radici tecnologiche) e di un correlativo processo di rafforzamento delle organizzazioni sindacali. In ultima analisi, cioè, la pressione inflazionistica fa capo alla capacità che hanno oramai le grandi imprese di amministrare la produzione per regolare i prezzi ed alla capacità delle grandi organizzazioni sindacali d'influire sui salari». Si potrebbe aggiungere che in alcuni paesi ad economia mista, e tipicamente il nostro, le organizzazioni sindacali dei lavoratori hanno ormai acquisito la capacità d'influire non soltanto sul costo del lavoro ma anche sulla produttività (attraverso la regolamentazione e il controllo dei ritmi e dei turni di lavoro) e si predispongono ad esercitare un'influenza diretta anche su altre grandezze macroeconomiche come l'investimento. Comunque, in questa ottica la caratterizzazione strutturale dell'inflazione viene ritrovata nelle imperfezioni dei mercati dei beni e dei

fattori produttivi che consentono ai correlativi operatori una autonomia funzionale non necessariamente sintonizzata con gli obiettivi ed i vincoli della pubblica amministrazione.

Aujac ed altri studiosi francesi, nel sottolineare l'aspetto sociologico del fenomeno inflazionistico, fanno risalire la natura strutturale dell'inflazione al comportamento di gruppo. Premesso che dati certi «legami monetari», e cioè un certo sistema di ripartizione del reddito nazionale fra i diversi gruppi sociali, questi possono adottare in rapporto a tali legami due ordini di comportamento, ossia un comportamento di adattamento ed un comportamento di rifiuto o di rottura, la scuola francese sostiene che nella misura in cui qualche gruppo sociale adotta sistematicamente un comportamento di rottura, l'inflazione è inevitabile. E in effetti la lotta fra i gruppi sociali per la redistribuzione del reddito nazionale è ormai divenuta un connotato tipico delle economie miste: anzi, in questi ultimi anni tale lotta ha travalicato i confini nazionali dando origine, con l'azione intrapresa dai paesi produttori di petrolio, ad una lotta per la redistribuzione del reddito a livello internazionale fra paesi tecnologicamente maturi (o già entrati nello stadio del grande consumo di massa) e paesi che si trovano nello stadio del decollo.

Quest'ultima considerazione si ricollega ad una quarta interpretazione della natura strutturale dell'inflazione. Nella misura in cui un sistema economico abbraccia, necessariamente o per decisione politico-economica, il principio dell'economia aperta, e cioè il libero movimento internazionale dei beni e dei fattori produttivi, condiziona in parte la propria evoluzione e la connessa possibilità di regolamentazione alle vicende del resto del mondo. Il principio dell'economia aperta arreca indubbi vantaggi in termini di incentivazione della domanda globale di beni e servizi e, quindi, del reddito e dell'occupazione nazionali; di acquisizione di progresso tecnico attraverso l'afflusso di capitali esteri e di know-how; di spinta al rinnovo ed alla competizione, ma implica un costo in termini di generazione e diffusione di pressioni inflazionistiche. L'influenza suddetta è confermata non solo dall'evoluzione dei paesi ad economia mista ma anche dall'evoluzione di quei paesi ad economia pianificata che, ad un certo momento, hanno ritenuto di superare l'orientamento rigidamente autarchico in funzione di una sia pur controllata libertà di intercambio commerciale con il resto del mondo.

Come spesso accade nell'analisi dei fenomeni economici, le varie interpretazioni sopra riportate non si escludono a vicenda, ma piuttosto si integrano. Il germe dell'inflazione può ritrovarsi nella struttura e nel comportamento dei fondamentali protagonisti delle economie miste.

E. J. MISHAN, *Il costo dello sviluppo* - Vol. di 13,5 x 21,5 cm, pp. XVII-240 - Franco Angeli Editore, Milano, 1976 - L. 3.000.

Il contenuto di questo volume può suddividersi in tre parti. La parte I contiene una critica dell'atteggiamento consueto verso gli eventi economici ed il modo in cui questi atteggiamenti, contrabbandati per acume economico, impongono drastiche limitazioni politiche alle opportunità che si presentano ad un paese ricco come la Gran Bretagna. La parte II inizia il lettore al concetto di diseconomie esterne, un concetto essenziale per qualsiasi valutazione dei crescenti effetti di traboccamento dell'industria moderna e dei suoi prodotti sul benessere della società nel suo complesso. Gli ultimi capitoli di questa sezione si occupano prevalentemente dei criteri di massima in base ai quali gli interessi della società possono venir salvaguardati e la sua gamma di

scelte ampliata. La parte III tenta una sortita nel campo di quei costi dello sviluppo industriale che non si prestano a un'analisi formalizzata ma che tuttavia costituiscono una parte essenziale delle cose da farsi in ogni indagine sul valore dello sviluppo economico.

Le tre ampie digressioni (sulla bilancia dei pagamenti, sul problema dei trasporti e sugli effetti non misurabili dello sviluppo economico) richiedono qualche parola di chiarimento. Un'opera più completa le avrebbe, probabilmente, inserite nella struttura fondamentale della tesi. La loro materia non è meno significativa di quella del testo principale e, quindi, non meno legata al tema generale concernente i costi sociali dello sviluppo economico. Ma in un saggio così polemico mi è sembrato opportuno concentrare l'attenzione del lettore non specializzato sul più saliente difetto di funzionamento della nostra economia, benché fortunatamente sia un difetto cui ci è possibile porre rimedio. Tralasciando, durante una prima attenta lettura, le digressioni, la mente del lettore riceverà verosimilmente una più chiara impressione del tema principale. Benché ritenga che le digressioni rinforzino la tesi fondamentale, è del tutto possibile che taluni lettori approvino le argomentazioni del testo principale, pur avanzando riserve su qualcuna delle digressioni. Le tre appendici, d'altra parte, aggiungono ben poco al volume. La prima, sulla possibilità che vi sia disoccupazione tecnologica, è palesemente indirizzata contro l'elementare errore di ritenere inesistente un tale «animale». Le altre due sono destinate a convincere gli economisti della validità di alcune affermazioni contenute nel testo e che possono, a prima vista, apparire insolite.

Qualche parola di spiegazione è dovuta al lettore per quelle che possono sembrare le manchevolezze di questo volume. In primo luogo, benché abbia tentato di districare talune conclusioni difficoltose che si incontrano in qualsiasi trattazione del criterio di fissazione del prezzo in base al costo marginale e degli «effetti esterni», vi è ben poco, tra le argomentazioni analitiche contenute nei capitoli della parte III, che meriti la qualifica di contributo alla conoscenza. Come altrove indicato, lo scopo di quei capitoli è, anzitutto, quello di rendere familiare un certo modo di pensare relativamente ai problemi economici che potrebbe servire ad elevare il livello dei pubblici dibattiti. In secondo luogo, come rammenterò al lettore nell'introduzione e nel capitolo conclusivo, in questo saggio non è stato compiuto alcun tentativo di presentare un quadro bilanciante dei guadagni e delle perdite sociali derivanti dallo sviluppo economico nei paesi ricchi. Mi sono sforzato di svelare solo alcune delle più importanti connessioni tra lo sviluppo economico ed il benessere sociale, soprattutto quelle che sono mal valutate e frequentemente trascurate dal cittadino. Non ho neppure inibizioni nel divulgare la mia costernazione per quanto sta accadendo intorno a noi, dal momento che il libro non viene presentato come un'opera di dottrina ma piuttosto come un manuale per i tempi correnti. Questi obiettivi limitati permettono di spiegare una terza apparente deficienza: la palese mancanza di documentazione. (...)

Quanto alla documentazione di casi correnti di esorbitanti costi sociali, in una esposizione di principi gli esempi vengono scelti anzitutto in base alla luce che gettano sui principi. Benché sarebbe stato possibile soffermarsi su qualche studio recente per illustrare la rilevanza di taluni particolari effetti di traboccamento (come gli scarichi nei fiumi) attribuisco un'importanza di gran lunga preminente alla formazione di una pubblica consapevolezza circa la natura ed i modi in cui questi potrebbero venir inseriti nei calcoli economici. (...)

Per finire, taluni lettori potrebbero lamentare la mancanza di precise proposte o, peggio, la mancanza di proposte politicamente realizzabili. Ma in un'epoca nella quale le convenienze della vita civile sono quotidianamente assa-

lite dalle esigenze di un rapido sviluppo economico, le proposte dettagliate sono secondarie rispetto a ciò che ritengo debba essere il compito fondamentale: quello di convincere la gente della necessità di cambiare radicalmente il suo consueto modo di considerare gli eventi economici.

F. CESARINI, *Struttura finanziaria, sistema creditizio e allocazione delle risorse in Italia* - Vol. di 14,5 x 21 cm, pp. 68 - Il Mulino, Bologna, 1976 - L. 1.500.

Il problema di maggior rilievo — appunto, perché condiziona in radice il funzionamento del mercato finanziario considerato nella sua globalità — è indubbiamente costituito dall'altezza dei saldi finanziari dei grandi settori del sistema economico e, in certa misura, dalla così netta contrapposizione tra avanzi (delle «famiglie» e, in alcuni periodi, del settore «estero») e disavanzi (della «Pubblica amministrazione» e delle «imprese»). Ogni eventuale ridimensionamento di tali saldi — che andrebbe peraltro perseguito in modo da non comprimere l'accumulazione di capitale e da non frustrare il perseguimento degli obiettivi di lungo periodo che il sistema socio-economico si assegna — avrebbe l'effetto di alleggerire la portata dei flussi finanziari che occorre siano oggetto di intermediazione e di migliorare, di riflesso, le condizioni generali in cui l'intermediazione stessa si svolge. (...)

Come concausa delle difficoltà che un ordinato funzionamento del mercato finanziario oggi incontra va annoverata la profonda, e tendenzialmente crescente, divaricazione tra scelte del settore famiglie quanto alle modalità di impiego del proprio risparmio finanziario e preferenze della Pubblica amministrazione e delle imprese per quanto riguarda le forme tecniche del finanziamento esterno per queste ultime, il problema del reperimento del capitale di rischio — troppo a lungo ignorato dalle imprese medesime, dagli intermediari e dalle autorità di governo — ha finito con il diventare particolarmente difficile negli ultimi tempi, anche per il contemporaneo verificarsi di tendenze recessive di notevoli proporzioni e durata e di un rincrudimento della crisi in cui da anni si dibatte il mercato azionario.

Il nostro sistema finanziario è formalmente articolato in una pluralità di intermediari, ma, in ultima analisi, come si è cercato di rilevare a più riprese, trova il suo principale punto di appoggio nelle aziende di credito e nei depositi da esse raccolti; nella sostanza, esso appare quindi istituzionalmente piuttosto gracile, sprovvisto come è di organismi che si caratterizzino per una sufficiente autonomia di gestione e per collaudati strumenti di raccolta di danaro a lungo termine presso i risparmiatori, quali esistono in altri paesi industrializzati.

Nelle condizioni attuali il sistema finanziario è sottoposto, per forza di cose, ad uno sforzo di intensità eccezionale a sostenere il quale, come si è visto sono chiamate in causa, in misura piuttosto rilevante, le autorità monetarie. (...)

Il problema della doppia intermediazione, che si è cercato di illustrare e, per quanto possibile, quantificare è in un certo senso il risultato delle difficoltà incontrate nel processo di trasferimento delle risorse dai settori in avanzo ai settori in disavanzo ed è, sul piano tecnico, correlato in certa misura alla dilatazione intervenuta nel mercato obbligazionario, la quale, a sua volta, ne ostacola il corretto funzionamento.

Doppia intermediazione ed accresciuto ricorso alla emissione di titoli a reddito fisso — è bene chiarire — non possono dunque essere considerati, come talora semplicisticamente si afferma, aspetti in sé negativi del nostro sistema

finanziario; è in virtù di essi, in definitiva, che il sistema finanziario ha potuto assicurare — e continua, bene o male, ad assicurare — il volume complessivo di finanziamenti richiesti dal sistema economico, ed in forme abbastanza vicine a quelle da esso desiderate. Non si può tuttavia non richiamare che ogni passaggio di intermediazione finanziaria comporta un costo, che si ripercuote in definitiva sugli utilizzatori finali dei mezzi finanziari, siano essi le imprese o la Pubblica amministrazione. (...)

L'accorciamento dei circuiti e, di conseguenza, la riduzione dell'attuale notevole dimensione della cosiddetta «sovrastruttura finanziaria» possono essere perseguiti, oltre che con l'intervento di nuovi intermediari autonomi e specializzati, attraverso un allargamento ed un maggiore utilizzo degli strumenti finanziari — specie a medio-lungo termine e rappresentativi di capitale di rischio — che collegano direttamente famiglie e settori debitori.

AUTORI VARI, *La crisi zootecnica. Elementi per una politica del settore* - Vol. di 14 x 22 cm, pp. 83 - ISPE - Franco Angeli Editore, Milano, 1976 - L. 2.200.

Il costante ampliamento del divario tra il volume delle produzioni zootecniche e quello dei relativi consumi ha determinato, negli ultimi anni, un peggioramento del nostro grado di auto-provvigionamento di tale entità da costituire un elemento critico dello squilibrio della nostra bilancia commerciale, con effetti rilevanti sulla attuale tensione inflazionistica e, prima ancora, sulla condotta e sulla scelta della stessa impresa zootecnica nazionale.

L'entità raggiunta dai vari scompensi ha indotto ad elaborare, sia in sede pubblica che in sede privata, dei programmi di intervento. Tali programmi sono stati tuttavia impostati in funzione e nei limiti delle competenze specifiche delle sedi in cui sono stati elaborati.

In relazione a tale diversità di impostazione, il ministro del bilancio e della programmazione economica, nella sua qualità di presidente dell'Istituto di studi per la programmazione economica, ha richiamato l'esigenza che l'Ispe stesso curasse lo svolgimento di uno studio volto a definire il quadro generale entro il quale possano essere ordinati gli obiettivi di una politica zootecnica atta a garantire allo stesso tempo un più soddisfacente grado di autoapprovvigionamento, un contenimento della spinta inflazionistica indotta dallo squilibrio tra domanda e offerta di prodotti zootecnici e una più efficiente utilizzazione delle risorse.

Nell'intento di corrispondere a questa esigenza è stato redatto il presente rapporto nel quale è stata svolta, innanzitutto, un'analisi sintetica della domanda e dell'offerta dei principali prodotti zootecnici. Sulla base di tale analisi — e dopo aver constatato che i vari programmi predisposti sono incentrati sull'obiettivo di aumentare la produzione di carne, soprattutto bovina — è stato rilevato che gli incrementi concretamente conseguibili mediante gli strumenti previsti dai programmi stessi non possono essere ritenuti sufficienti — in mancanza di interventi sulla domanda — per attenuare gli squilibri in atto.

Nel tentativo di definire le linee di una strategia di politica zootecnica utili per una programmazione nazionale e regionale e, comunque, orientative per le iniziative che verranno via via presentate, ci si è attenuti al fondamentale principio che la domanda e l'offerta di prodotti zootecnici non costituiscono problemi distinti, ma sono aspetti complementari, e tra loro inscindibili, di un solo problema unitario. Di conseguenza, la correzione degli squilibri esistenti non può essere efficacemente perseguita se non mediante un'azione, appunto unitaria, volta a conferire — con inter-

venti che si condizionano reciprocamente — un più razionale assetto a tutte le componenti sia dell'offerta che della domanda dei prodotti zootecnici.

Per fornire concrete indicazioni sulla strategia ipotizzabile in applicazione di tale principio, sono state formulate proposte che riguardano gli obiettivi e si richiamano alle azioni giudicate idonee per pervenire ad una più confacente struttura sia della domanda che dell'offerta delle carni bovine, delle carni suine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Con ciò, dato anche lo scopo limitato di indicare un modello e non di proporre un programma si è ritenuto, anche per esigenze di tempestività, di poter escludere dagli argomenti trattati nel rapporto i problemi concernenti alcuni importanti prodotti zootecnici (come quelli avicoli e quelli ovini) per incentrare l'analisi su quei prodotti (carni bovine, carni suine, latte e lattiero-caseari) il cui ruolo nella struttura della domanda e dell'offerta è determinante nella formazione di più accettabili equilibri.

Del resto, è solo in una prospettiva globale, che abbracci tutte le componenti del settore, che possono essere rilevati gli elementi sui quali esercitare opportune azioni atte a far sì che, nella costante preoccupazione di garantire alla popolazione una dieta adeguata e in costante miglioramento, si determinino tra domanda e offerta rapporti più funzionali di quelli attualmente intercorrenti. Ed è in tale prospettiva che si legittima la proposta contenuta nel presente rapporto di una consistente riduzione dei consumi di carne bovina, in quanto questa riduzione risulterebbe compensata da un adeguato incremento dei consumi di carne suina e di prodotti lattiero-caseari e, naturalmente, degli altri tipi di carne non considerati.

LUIGI PENATI, *Guida alle ricerche di marketing industriale* - Vol. di 14 x 22 cm, pp. 431 - Franco Angeli Editore, Milano, 1976 - L. 12.000.

Il favore incontrato dal mio volume *Il marketing industriale*, comparso nel 1969 e ripresentato in seconda edizione, aggiornata e ampliata, all'inizio del 1974, come *Manuale di marketing industriale*, mi ha spronato sulla strada della realizzazione di un vecchio progetto: raccogliere tutto il materiale di cui disponevo per dare corpo a un nuovo testo sulle ricerche di marketing industriale. Ritenevo infatti che le esperienze aziendali da me vissute fossero per larga parte d'interesse sia dell'uomo d'azienda, sia dello studioso.

Ecco oggi compiuta l'opera. Essa ripete, nella quasi totalità, la formula sperimentata col volume sul marketing industriale, proponendo al lettore non tanto teorie, principi e modelli generalizzati, quanto esempi pratici e casi concreti. Ognuno potrà ritrovare nelle pagine che seguono qualcosa della propria vita quotidiana, assieme, me lo auguro, a idee e suggerimenti per lui nuovi, così da ricavarne un valido ausilio per il suo operare.

Nella stesura del testo ho avuto presente soprattutto le aziende. Il libro è, quindi, principalmente rivolto agli operatori economici e ai loro collaboratori impegnati in direzioni e servizi marketing. Essi noteranno come abbia accolto un'accezione molto lata di ricerche di marketing, arrivando a farle coincidere con il concetto di sistema informativo di marketing. Del resto, proprio in questa luce, le ricerche di marketing per i beni industriali trovano giustificazione e stimolo, appunto quale flusso informativo continuo, coordinato e interpretato da un centro informativo aziendale.

In via indiretta, il testo risulta interessante e utile anche per esperti e studenti. I primi, perché meglio potranno accostarsi alle difformi realtà aziendali, dopo di averne ricavata

una rappresentazione concreta; gli altri, in quanto sapranno in anticipo qual genere di problematica li attenderà al compimento del loro curriculum di preparazione.

Ho strutturato il volume in tre grandi sezioni. La prima, corrispondente alla prima parte, richiama sinteticamente le nozioni fondamentali delle ricerche di marketing, pur con qualche accenno al campo industriale. La seconda, individuabile ancora con una parte specifica — la seconda appunto —, introduce nel vivo del discorso sui prodotti destinati all'industria, sottolineando soprattutto le differenze sussistenti tra le ricerche condotte per i prodotti di consumo e quelle aventi per oggetto i beni industriali.

Esaurita l'esposizione del « come », i capitoli successivi (dal 13° in avanti) presentano i vari aspetti del « cosa ». In complesso, le esemplificazioni proposte alla lettura e alla consultazione sono una ventina, raggruppate in sette parti, per argomento (prodotto, mercato, organizzazione produttiva e commerciale, vendite, clienti, pubblicità, costi di marketing).

Mi preme far notare che i dati sui quali s'imperniano gli esempi riportati sono, per buona parte, superati, riferendosi a qualche anno addietro. Come dati in sé e per sé hanno, pertanto, valore meramente storico. In qualche caso potranno addirittura fare sorridere, per la loro lontananza dalla realtà odierna. Ma anche in ciò, a mio parere, si riscontra l'utilità della fatica compiuta: si richiama, cioè, l'attenzione sull'opportunità di agire si sempre *secundum alligata et probata*, ma di mantenere vivo, in ogni occasione, qualche salutare dubbio sull'incertezza degli eventi futuri, non dimenticando che sulla scorta delle ricerche di marketing è dato prevedere, non predire quanto accadrà nei tempi a venire.

Devo pure dissuadere coloro i quali volessero indagare a fondo in merito all'identità di Comega, Simege, Sidermec, Rovani, Coprema, Idromec e di tutte le altre aziende che cito nel testo, dal ricercarne i nomi sulle *Pagine gialle*, per il semplice motivo che si tratta di denominazioni fittizie. Ciò non vale, evidentemente, per i grandi complessi nazionali e internazionali pure citati.

FRANCESCO GALGANO, *Associazioni non riconosciute e comitati (artt. 36-42)* - Vol. di 18 x 25 cm, pp. XII-374 - Zanichelli, Bologna - Il Foro italiano, Roma, 1976 - L. 9.800.

Le poche e scarse norme che il codice civile dedica alle associazioni non riconosciute e ai comitati hanno richiesto, ancor più che un commento, un'opera di vera e propria integrazione della regolamentazione legislativa, che è del tutto inadeguata di fronte all'enorme risalto sociale che il fenomeno associativo ha assunto nel nostro Paese e alla imponente casistica giurisprudenziale che esso ha sollevato.

A quest'opera di integrazione l'autore si è accinto, con il rigore di metodo e la limpidezza del dettato che caratterizzano la sua produzione scientifica, utilizzando ogni opportuno strumento e, in particolare, i principi costituzionali in materia di informazioni sociali e di libertà di associazione (che spesso hanno comportato un vero e proprio ribaltamento della prospettiva adottata dal legislatore del '42) i consolidati orientamenti giurisprudenziali, favorevoli ad una applicazione analogica (e talvolta ad una applicazione diretta) delle norme legislativamente formulate per le associazioni riconosciute, le tendenze storicamente manifestate, infine, dalle forze sociali che agiscono nella forma giuridica dell'associazione non riconosciuta.

La prima edizione dell'opera, apparsa nel '67, ha esercitato un influsso notevole sugli studi come sulla pratica

giurisprudenziale in argomento. Questa seconda edizione è più che un semplice aggiornamento: in essa sono considerati i più recenti, e spesso significativi, sviluppi del fenomeno associativo, come ad esempio in materia sindacale, e i molteplici nuovi problemi che la casistica giurisprudenziale ha in questi anni portato alla ribalta; il tutto mediante un'organica rielaborazione della materia e una attenta revisione dell'intero testo.

ARRIVATI NELLA BIBLIOTECA CAMERALE

Camere di commercio italiane ed estere.

CCIAA - ALESSANDRIA - *5° Censimento Generale dell'Industria e del Commercio - Dati rettificati* - Suppl. n. 3 alla Rassegna Economica n. 4 - Alessandria, 1975 - pagg. 72 - s.i.p.

CCIAA - AREZZO - *Raccolta provinciale degli usi* - 1975 - Arezzo, 1976 - pagg. 210 - s.i.p.

CCIAA - ASTI - *Raccolta provinciale degli usi* - 1975 - Asti, 1976 - pagg. 344 - s.i.p.

CCIAA - AVELLINO - *L'andamento economico della provincia di Avellino nel 1975* - Avellino, marzo 1976 - pagg. 65 - s.i.p.

CCIAA - AVELLINO - *La nuova disciplina del commercio - Note illustrative e di coordinamento* - Quaderno n. 5 - Avellino, 1976 - pagg. 259 - s.i.p.

CCIAA - BOLOGNA - *Pubblicazioni periodiche conservate presso la Biblioteca camerale* - Bologna, 1976 - pagg. 127 - s.i.p.

CCIAA - BOLOGNA - CENTRO STUDI SUL COMMERCIO - *La nuova disciplina - Atti ufficiali del Convegno Nazionale* - Bologna, 20 novembre 1975 - pagg. 95 - s.i.p.

CCIAA - BRESCIA - *Raccolta provinciale degli usi* - 1975 - Brescia, 1976 - pagg. 304 - s.i.p.

CCIAA - BRESCIA - *Compendio statistico bresciano 1975* - Brescia, febbraio 1976 - pagg. 495 - s.i.p.

CCIAA - MANTOVA - *Raccolta provinciale degli usi* - 1975 - Mantova, 1976 - pagg. 291 - L. 2.500.

CCIAA - MILANO - *Gli scambi commerciali con l'estero - Accordi commerciali* - 1976, vol. II - Milano, 1976 - L. 10.000.

CCIAA - NOVARA - *Le aziende operatrici con l'estero in Provincia di Novara* - Novara, 1976 - pagg. 90 - s.i.p.

CCIAA - PAVIA - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA - *I prezzi d'imperio delle specialità medicinali - Atti del Convegno di Pavia del 23 gennaio 1976* - Cedam - Padova, 1976 - pagg. 245 - s.i.p.

CCIAA - PIACENZA - UFFICIO PREZZI - *Medie mensili ed annuali dei prezzi all'ingrosso accertati alla Borsa Merci e rilevati sulla piazza di Piacenza nell'anno 1975* - Piacenza, maggio 1976 - pagg. 15 - s.i.p.

CCIAA - PISTOIA - *Anno 1975: Note sull'economia provinciale e sulle sue prospettive* - Serie Documenti n. 1 - Pistoia, febbraio 1976 - pagg. 53 - s.i.p.

CCIAA - PORDENONE - *1969-1975 - Sette anni di attività* - Pordenone, 1975 - pagg. 127 - s.i.p.

CCIAA - RAVENNA - *Problemi e prospettive del Porto di Ravenna - Atti dell'incontro in occasione della visita del Sottosegretario della Marina Mercantile On. Avv. Gianuario Carta* - Suppl. al n. 10 del Bollettino Economico - Ravenna, ottobre 1975 - pagg. 28 - s.i.p.

CCIAA - TARANTO - *L'Arsenale M.M. di Taranto* - Suppl. al n. 3 - Anno IV di «Produttività ionica» - Coll. dei Documenti n. 12 - Taranto, marzo 1975 - pagg. 215 - s.i.p.

CCIAA - VERCELLI - *Raccolta provinciale degli usi - Revisione anno 1975* - Vercelli, 1976 - pagg. 349 - s.i.p.

UNIONE ITALIANA DELLE CCIAA - *Statistiche provinciali valutarie* - Gennaio-settembre 1975 - Roma, 16 febbraio 1976 - pagg. 10 - s.i.p.

UNIONE ITALIANA DELLE CCIAA - *La politica industriale italiana: obiettivi e strumenti* - Atti del Convegno nazionale tenutosi a Roma il 13 e 14 marzo 1975 - Roma, 1975 - pagg. 286 - s.i.p.

INDIS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA DISTRIBUZIONE - UNIONE IT. DELLE CCIAA - *Le affiliazioni commerciali nei vari Paesi della CEE e le prospettive in Italia (Franchising)* - Pubblic. n. 23 - Roma, dicembre 1974 - pagg. 138 - s.i.p.

TAGLIACARNE GUGLIELMO - *Il reddito prodotto nelle province italiane nel 1974* - Unione Italiana delle CCIAA - Quaderni di «Sintesi Economica» n. 5 - Franco Angeli Editore - Milano, 1975 - pagg. 149 - L. 4.500.

ASSOCIAZIONE REGIONALE DELLE CCIAA DEL LAZIO - CENTRO DI STUDI E DI RICERCHE ECONOMICO-SOCIALI - *Relazione sulla situaz. economica del Lazio nel 1974* - Roma, febbraio 1976 - pagg. 92 - s.i.p.

UNIONE REGIONALE CAMERE DI COMMERCIO DELLE MARCHE - *La struttura del commercio nelle Marche: distribuzione spaziale, densità e aree di gravitazione* - Ancona, 1975 - pagg. 109 - s.i.p.

ITALO-ARAB CHAMBER OF COMMERCE - *Commercial Directory - Italian Exporting Firms - Arab Importing Firms* - Roma, 1975 - pagg. 468 - s.i.p.

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS - DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS - *Le commerce extérieur de la Région Parisienne - Année 1974* - Paris, 1975 - pagg. 40 - s.i.p.

Pubblicazioni statistiche.

ISTAT - *Annuario di statistiche sanitarie* - Vol. XVIII - Ediz. 1973 - Roma, 1975 - pagg. 534 - L. 12.000.

ISTAT - *2° Censimento generale dell'agricoltura* - 25-10-1970 - Vol. VII: *Atti del censimento* - Roma, 1975 - pagg. 291 - L. 7.000.

ISTAT - *Tendenze evolutive della mortalità infantile in Italia* - Annali di statistica - Serie VIII - Vol. 29 - Roma, 1975 - pagg. 342 - L. 8.000.

ISTAT - *11° Censimento generale della popolazione* - 24-10-1971 - Vol. III: *Popolazione delle frazioni geografiche e delle località abitate dei comuni* - Italia: *Dati riassuntivi* - Roma, 1975 - pagg. 41 + cartogrammi - L. 1.200.

ISTAT - *Il prodotto lordo e gli investimenti delle imprese industriali nel 1973* - *Risultati nazionali e regionali* - Suppl. al Bollettino mensile di statistica - Anno 1975 - n. 13 - Roma, 1975 - pagg. 52 - L. 1.600.

- ISTAT - 5° Censimento generale dell'industria e del commercio - 25-10-1971 - Vol. II: Dati sulle caratteristiche strutturali delle imprese e delle unità locali - Fascicoli regionali: Abruzzi, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Puglia, Toscana, Umbria, Veneto, Piemonte - L. 1.500 (prezzo unit.).
- ISTAT - Statistica annuale del commercio con l'estero - Volume XXX - Ediz. 1973 - Tomo secondo: Merci per Paesi - Roma, 1975 - pagg. 1323 - L. 18.000.
- ISTAT - L'influenza del tipo di Comune sulla struttura della popolazione attiva in base ai dati dei censimenti del 1961 - 1971 - Suppl. al Bollettino mensile di Statistica - Anno 1975 - n. 14 - Roma, 1976 - pagg. 47 - L. 2.000.
- ISTAT - Annuario di statistiche giudiziarie - Vol. XXII - 1973 - Roma, 1975 - pagg. 364 - L. 9.000.
- ISTAT - Annuario statistico del commercio interno - Vol. XVII - 1974 - Roma, 1975 - pagg. 509 - L. 12.000.
- UNRAE - UNIONE RAPPRESENTANTI AUTOVEICOLI ESTERI - ROMA - L'auto estera in Italia - 1975 - Roma, 1976 - pagine 154 - s.i.p.
- RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA - Gli abbonamenti alla radiodiffusione nel 1975 - ERI - Torino, marzo 1976 - pagg. 231 - s.i.p.
- AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO - Statistiche sulle vendite ed i consumi dei tabacchi e dei sali - Anno 1974 - Roma, s. a. - pagg. 366 - s.i.p.
- ANFIA - Industria automobilistica mondiale nel 1975 - Quaderno n. 66 - Torino, marzo 1976 - pagg. 76 - s.i.p.
- IASM - Fatturato dipendenti e costo del lavoro in aziende meridionali 1974 - Documenti sul Mezzogiorno n. 3 - Roma, 1976 - pagg. 29 + tabelle - s.i.p.
- IASM - Iniziative industriali a partecipazione estera nel Mezzogiorno - Documenti sul Mezzogiorno n. 2 - Roma, 1976 - pagg. 124 - s.i.p.
- ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO - Esportazione ortofrutticola italiana - Quinquennio 1970-74 - Roma, 1975 - pagg. 201 - s.i.p.
- ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO - SERVIZIO ECONOMICO AGRARIO - Gli agrumi - Indagine ICE sulla produzione ed il commercio nel mondo - Roma, 1975 - pagg. 366 - s.i.p.
- BANCO DI SICILIA - La congiuntura nel '75 - Roma, gennaio 1976 - pagg. 448 - s.i.p.
- FERROVIE DELLO STATO - DIREZIONE GENERALE - Relazione annuale 1974 - Annuario statistico 1974 - Roma, 1976 - pagg. 289-192 - s.i.p.
- ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI ITALIANE - Note sull'andamento economico italiano dell'anno 1975 - Roma, febbraio 1976 - pagg. 339 - s.i.p.
- INEA - Annuario dell'agricoltura italiana - Vol. XXVIII: 1974 - INEA - Roma, 1975 - pagg. 365 - L. 12.000.
- ANCE - L'industria delle costruzioni nel 1974 - Roma, 1975 - pagg. 114 - s.i.p.
- MEDIOBANCA (a cura) - LORASCHI GIAN CARLO - La Finanza Pubblica - Stato - Amministrazioni Autonome - Enti Portuali - Enti di Previdenza (1968-1972) - Appendici - Tip. Capriolo Ottavio - Milano, 1974 - pagg. 289-308 - s.i.p.
- Organizzazioni internazionali.**
- BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL - Annuaire des statistiques du travail 1975 - Genève, 1975 - pagg. 865 - F.sv. 95.
- COMUNITÀ EUROPEE - COMMISSIONE - Rapporto sull'evoluzione della situazione sociale nelle Comunità nel 1975 - Bruxelles-Lussemburgo, aprile 1976 - pagg. 236 - L. 3.650.
- FAO - Annuaire statistique des pêches - 1974 - Voll. 38 e 39 - Roma, 1975 - pagg. 378-329 - s.i.p.
- FAO - Evaluation de certains additifs alimentaires - Dix-neuvième rapport du Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires - Genève, 14-23 avril 1975 - Roma, 1975 - pagg. 24 - F. 11,75.
- OCDE - Classification des systèmes d'enseignement - Volume récapitulatif - Paris, 1975 - pagg. 55 - F. 12.
- OCDE - Ajustement en vue des échanges - Etudes des problèmes et politique d'ajustement industriel - Paris, 1975 - pagg. 323 - F. 45.
- OCDE - Indicateurs économiques à court terme pour les industries manufacturières - Paris, 1975 - pagg. 115 - F. 15.
- OCDE - Les aéroports et l'environnement - Paris, 1975 - page 315 - F. 40.
- OCDE - Structures and sources of national accounts in Germany - Paris, 1975 - pagg. 92 - \$ 3.50.
- OCDE - Examen des politiques agricoles - Rapport général - Paris, 1975 - pagg. 110 - F. 24.
- OCDE - Le transfer international de matériel de micro-enseignement pour la formation des maîtres - Paris, 1975 - pagg. 94 - F. 17.
- OCDE - POCHIN EDWARD E. - Estimation de l'exposition de la population aux rayonnements résultant de la production d'énergie nucléaire et provenant d'autres sources - Paris, 1976 - pagg. 58 - F. 14.
- OCDE - Ajustement des systèmes d'impôt sur le revenu des personnes physiques en fonction de l'inflation - Paris, 1976 - pagg. 79 - F. 15.
- OCDE - Politique de main-d'œuvre en Australie - Serie: Examens de la politique de main-d'œuvre et de la politique sociale n. 16 - Paris, 1975 - pagg. 162 - F. 26.
- OCDE - L'industrie du ciment - Statistiques 1974 - Tendance 1975 - Paris, 1975 - pagg. 31 - F. 12.
- OCDE - L'industrie des pâtes et papiers 1974-1975 - Paris, 1976 - pagg. 100 + tav. statistiche - F. 40.
- OCDE - L'industrie des métaux non ferreux 1974 - Paris, 1976 - pagg. 78 - F. 22.
- OCDE - Politiques nationales de l'information scientifique et technique: Irlande - Paris, 1974 - pagg. 81 - F. 12.
- OCDE - Situation actuelle du congé-éducation - Paris, 1976 - pagg. 253 - F. 34.
- NAZIONI UNITE - DIPARTIMENTO AFFARI ECONOMICI E SOCIALI - Le imprese multinazionali - Franco Angeli Editore - Milano, 1976 - pagg. 273 - L. 5.500.
- NATIONS UNIES - Bulletin annuel de statistiques de l'acier pour l'Europe - 1974 - New York, 1975 - pagg. 93 - \$ 5.00.
- UNITED NATIONS - Statistics of world trade in steel 1974 - New York, 1975 - pagg. 74 - \$ 4.00.

- UNITED NATIONS - *Marketing management and strategy for the developing world* - New York, 1975 - pagg. 45 - \$ 2.00.
- UNITED NATIONS - *Problems of meeting peak electricity demands: a general study* - New York, 1973 - pagg. 150 - \$ 6.00.
- UNITED NATIONS - *Proceedings of the fourth symposium on the development of petroleum resources of Asia and the Far East* - Mineral resources development series - n. 41 (Volume 11) - New York, 1973 - pagg. 270 - \$ 10.00.
- UNITED NATIONS - *Proceedings of the seminar of petroleum legislation with particular reference to offshore operations* - Mineral resources development series n. 40 - New York, 1973 - pagg. 154 - \$ 4.00.
- UNITED NATIONS - *Economic Commission of Latin America - Report on its fifteenth session (23 to 30 march 1973) - Economic and social council - Official records: Fifty-Fifth session - Supplement n. 8 - Volume II* - New York, 1973 - pagg. 167 - \$ 5.00.
- UNITED NATIONS - *Advisory committee on the application of science and technology to development - Tenth report - April 1973 - Economic and social council - Official Records: Fifty-Fifth session - Supplement n. 6* - New York, 1973 - pagg. 23 - \$ 1.50.
- UNITED NATIONS - *Economic Commission for Europe - Annual report (1 may 1971-28 april '72) - Economic and Social Council - Official records: Fifty-third Session - Supplement n. 5* - New York, 1972 - pagg. 147 + Annexes - \$ 5.00.
- UNITED NATIONS - *Towards a system of social and demographic statistics* - New York, 1975 - pagg. 187 - \$ 9.00.
- UNITED NATIONS - *The reverse transfer of technology* - New York, 1975 - pagg. 13 - \$ 1.50.
- UNITED NATIONS - *Review of maritime transport, 1972-1973* - New York, 1975 - pagg. 146 - \$ 8.00.
- NATIONS UNIES - *Bulletin de statistiques du commerce mondial des produits des industries mécaniques et électriques 1973* - New York, 1975 - pagg. 349 - \$ 14.00.
- UNITED NATIONS - *Industrial fairs and developing countries* - New York, 1975 - pagg. 30 - \$ 2.00.
- UNITED NATIONS - *The role of the patent system in the transfer of technology to developing countries* - New York, 1975 - pagg. 69 - \$ 4.00.
- UNITED NATIONS - *Role and place of engineering industries in national and world economies - 2 vol.* - New York, 1974 - pagg. 188-133 - \$ 12.00.
- UNITED NATIONS - *Handbook of population and housing census methods - Part IV: Survey of population and housing census experience, 1955-1964* - New York, 1974 - pagg. 95 - \$ 5.00.
- NATIONS UNIES - *Annuaire statistique 1974* - New York, 1975 - \$ 38.
- Annuari e guide commerciali - Cataloghi di fiere e mostre.**
- BOTTIN INTERNATIONAL - *International Business Register - 1976* - Ed. Société Didot-Bottin - Paris, 1976 - pagg. 2676 - s.i.p.
- Bottin Europe 1976* - Société Didot-Bottin - Paris, 1976 - pagine 2297 - s.i.p.
- Kompass Holland* - 11 editie 1975-76 - 2 voll. - Kompass Nederland, 1976 - pagg. 1212-1631 - L. 25.000.
- Kompass France* - Répertoire Général de la production Française - 42ème édition 1975-76 - 3 voll. - Paris, 1976 - 3 voll. - pagg. varia - L. 45.000.
- Kompass Norge* - 7. utgave 1976 - 2 voll. - Kompass Norge, 1976 - pagg. 1220-1075 - L. 25.000.
- Kompass Österreich* - 106ª edizione - 2 voll. - Industrie, pagg. 2480 - Dienstleistungen und Behörden, pagg. 855 - Wien, 1975 - L. 25.000.
- Kompass Belgium-Luxembourg* - 14ème édition 1976-77 - 2 voll. - Kompass Belgium, 1976 - pagg. 1036-1420 - L. 25.000.
- The UK Industriale Expansion Handbook 1976-77* - The Regionale Reference Press - Altrincham, Cheshire, 1976 - pagg. 124 - s.i.p.
- Herold Export-Adressbuch von Österreich - Austrian Export Directory - 1976-77* - Wien, 1976 - pagg. 191 - s.i.p.
- SEIBT DR. ARTUR - *Seibt - Industriekatalog - Din - 24 ausgabe 1975-76* - München, 1976 - pagg. varie - DM. 60.
- Registro indirizzi telegrafici d'Italia - Edizione 1975-76* - Edinter - Edizioni internazionali - Rep. San Marino, 1975 - pagg. 486 - s.i.p.
- AMMA - *Catalogo merceologico 1976* - Torino, 1976 - pagine 265 - s.i.p.
- Elenco telefonico del Mercato Comune* - Ed. SODEMAC - Luxembourg, 1976 - pagg. 1087 - L. 54.000.
- Kelly's Manufacturers and Merchants Directory 1975-76* - 2 vol. - 89th edition - Kelly's Directories Ltd. Kingston upon Thames, 1975 - pagg. 3192 - L. 22.000.
- ENTE AUTONOMO FIERA DI MILANO - *Catalogo Ufficiale Fiera di Milano - 14-23 Aprile 1976* - Milano, aprile 1976 - pagg. 1505 - s.i.p.
- Catalogo ufficiale delle invenzioni e novità tecniche presentate alla 54ª Fiera Campionaria di Milano - 1976* - Editrice Fiere e Mostre - Milano, 1976 - pagg. 155 - s.i.p.
- FIERA DI MILANO - *Rassegna dell'Ente autonomo Fiera 1976* - Milano, 1976 - pagg. 176 - s.i.p.
- EIMA - ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DELLE INDUSTRIE DI MACCHINE PER L'AGRICOLTURA - *Bologna 19-23 novembre 1975 - Guida del visitatore* - Bologna, 1975 - pagg. 167 - s.i.p.
- CENTRO MODA PER IL MEDITERRANEO - *4ª Rassegna dell'Abbigliamento Italiano - Bari, 11-14 marzo 1976* - Bari, 1976 - pagg. 52 - s.i.p.
- AGREMCE - *Agrupación de exportadores metalúrgicos del Centro de España* - Madrid, 1975 - pagg. 12 + All. pagg. 38 - s.i.p.
- CONFEZIONATORI CHIANTI CLASSICO GALLO NERO - *Catalogo confezionatori associati al Consorzio vino Chianti classico gallo nero - 1976* - Firenze, 1976 - pagg. varie - s.i.p.
- AGRITURIST - ASSOCIAZ. NAZ. AGRICOLTURA E TURISMO - *Guida Agriturist* - Roma, 1973 - pagg. 79 - s.i.p.
- Annuario 75-76 - Casse Rurali ed Artigiane* - Edizioni Ecra - Roma, 1976 - pagg. 429 - s.i.p.

Pubblicazioni varie.

- LEVI SANDRI - LIONELLO R. - *Codice delle Leggi sul Lavoro* 3ª Ediz. - *Prima appendice - Aggiornamento al 30 giugno 1975* - Giuffrè Editore - Milano, 1975 - pagg. 369 - L. 4800.
- CREDITO FONDARIO S.p.A. - *Costruire ed abitare - Aspetti, problemi e prospettive* - Vol. III - Roma, 1975 - pagg. 419 - s.i.p.
- TORRENTE - PESCATORE - RUPERTO (a cura) - *Codice Civile - Annotato con la Giurisprudenza della Corte Costituzionale, della Cassazione e delle Magistrature Superiori* - Dr. A. Giuffrè Editore - Milano, 1973 - pagg. 2977 - L. 25.000.
- LATTANZI GIUSEPPE (a cura) - *I Codici Penali con la Costituzione e leggi varie* - Dr. A. Giuffrè Editore - Milano, 1974 - pagg. 2285 - L. 20.000.
- TOURING CLUB ITALIANO - *Torino e Valle d'Aosta* - Guida d'Italia - 2ª Edizione - Milano, 1975 - pagg. 407 - L. 6800.
- RICOSSA SERGIO - *Demografia e occupazione - Estratto dal volume « Il Piemonte che cambia »* - Associazione Piemonte Italia - Torino, 1976 - pagg. 39 - s.i.p.
- DANDRI GUIDO - *It. Urb. S. e Lig. Urb. S. - Una simulazione giocata dello sviluppo urbano italiano - Un'applicazione alla situazione ligure* - Quaderni CRESME, n. 24 - Roma, 1976 - pagg. 36 - s.i.p.
- IASM - ISTITUTO PER L'ASSISTENZA ALLO SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO - *L'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-80* - Documenti sul Mezzogiorno, n. 1 - Roma, 15 gennaio 1976 - pagg. 43 - s.i.p.
- CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - *Rapporto n. 1 « La problematica geologica relativa alle gallerie e suggerimenti per una normativa in merito del Gruppo di lavoro: Geologia applicata ai problemi delle gallerie »* - Padova, 1975 - pagg. 60 - s.i.p.
- CNEL - CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO - *IX Rapporto sulla situazione sociale del Paese predisposto dal CENSIS* - Roma, 1975 - pagg. 349 - s.i.p.
- TOURING CLUB ITALIANO - *Nuova Guida Rapida - Italia centrale parte II* - Milano, 1975 - pagg. 224 - s.i.p.
- AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ALESSANDRIA - CEDRES - *Primo rapporto sulla formazione professionale in Prov. di Alessandria* - Quaderno n. 89 - Alessandria, gennaio 1976 - pagg. 62 - s.i.p.
- GARIO GIUSEPPE - CITTÀ DI CASALE MONFERRATO - *Analisi dello sviluppo demografico 1950-1974* - Casale Monferrato, ottobre 1975 - pagg. 37 - s.i.p.
- UMA - UNIVERSITÀ DI MILANO - ISTITUTO DI MECCANICA AGRARIA - *Organizzazione del lavoro e meccanizzazione delle operazioni di sfalcio, fienagione, raccolta e carico di foraggi di prato* - Quaderni UMA, n. 2 - Roma, 1975 - pagg. 59 - s.i.p.
- AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CUNEO - *Realizzazioni ed iniziative - 1971 - Consuntivo della attività svolta nel quinquennio 1971-1975* - Cuneo, 1975 - pagg. 32 - s.i.p.
- AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CUNEO - *Relazione all'Assessorato alla Programmazione per la Conferenza Provinciale sulla piccola e media industria e l'artigianato* - Quaderno n. 3 - Cuneo, 1972 - pagg. 133 - s.i.p.
- AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CUNEO - *I collegamenti ferroviari in Provincia di Cuneo* - Quaderno n. 6 - Cuneo, 1973 - pagg. 65 - s.i.p.
- AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CUNEO - *Inventario delle risorse idriche della provincia di Cuneo - Parte 1ª: Le sorgenti della Valle Stura di Demonte* - Quaderno n. 8 - Cuneo, 1973 - pagg. 97 - s.i.p.
- AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CUNEO - *L'istruzione professionale in agricoltura nella provincia di Cuneo* - Quaderno n. 9 - Cuneo, 1974 - pagg. 90 - s.i.p.
- AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CUNEO - *Gli inquinamenti idrici in provincia di Cuneo - Parte introduttiva* - Quaderno n. 10 - Cuneo, 1974 - pagg. 97 - s.i.p.
- MARRAFFA DECIO - *Guida pratica per l'osservanza della disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili - Aggiornata con lo schema del regolamento di esecuzione* - NIG Editrice - Milano, 1976 - pagg. 56 - L. 2800.
- MANSFIELD EDWIN - *Microeconomia* - Testi per l'Università - Collez. di testi e di studi - Economia - Ed. Il Mulino - Bologna, 1975 - pagg. 578 - L. 6000.
- TROVATO MARIO - *Matematica per le applicazioni finanziarie - Vol II: Valutazione delle prestazioni in operazioni certe e aleatorie* - Etas Libri - Milano, 1975 - pagg. 273 - L. 8500.
- WOOTTON GRAHAM - *I gruppi di interesse* - Ed. Il Mulino - Bologna, 1975 - pagg. 203 - L. 4400.
- ROMAGNOLI UMBERTO - MARIUCCI LUIGI - TREU TIZIANO - RICCIARDI MARIO - *Lo sciopero - Dalla Costituzione all'autodisciplina* - Ed. Il Mulino - Bologna, 1975 - pagg. 123 - L. 1500.
- MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO - UFFICIO STUDI E PROGRAMMAZIONE - *La bilancia dei pagamenti e l'andamento del turismo italiano nel 1975* - Quaderni della Rassegna di turismo, spettacolo, sport, n. 9 - Roma, 1975 - pagg. 212 - s.i.p.
- TOURING CLUB ITALIANO - *Qui Berlino* - Grandi città del mondo - TCI - Milano, 1975 - pagg. 64 + illustrazioni - s.i.p.
- EFMD - *Changing organisations and the role of management development* - 3rd Annual conference - Proceedings - Turin, 19-22/5/1974 - s.i.t., 1975 - pagg. 243 - s.i.p.
- ISFOL - *Informatica per operatori di formazione professionale* - Quaderni di formazione ISFOL n. 22 - Roma, dicembre 1975 - pagg. 233 - s.i.p.
- CENTRO DI STUDI SUI PROBLEMI PORTUALI - *Memoria sui problemi e sulle prospettive di una riforma organica dell'ordinamento portuale* - Roma, settembre 1975 - pagg. 18 - s.i.p.
- CIABATTONI AMOS (a cura) - *Il sistema moda* - Editoriale Valentino - Torino, 1976 - pagg. 227 - L. 5000.
- MEDIO CREDITO REGIONALE LOMBARDO - *Il credito a medio termine alle piccole e medie imprese industriali in Gran Bretagna, Olanda, Lussemburgo, Germania, Norvegia, Danimarca* - Coll. « Studi e Ricerche », n. 2 - Milano 1975 - pagg. 314 - s.i.p.
- AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ALESSANDRIA - CEDRES - BELTRAME CARLO - *Il turismo in provincia di Alessandria* - Quaderno n. 88 - Alessandria, novembre 1975 - pagg. 85 - s.i.p.
- SOCIETÀ FINANZIARIA FIERE DI BOLOGNA S.p.A. - *Bologna 1965 - Bologna 1975 - La Finanziaria Fiere per lo sviluppo della città* - Bologna, 1976 - pagg. 109 + All. - s.i.p.

- SVIMEZ - *Comunità montane e sviluppo economico* - Coll. Francesco Giordani - Giuffrè Editore - Milano, 1975 - pagg. 184 - L. 3500.
- SVIMEZ - MARCIANI GIOVANNI ENRICO - *La situazione delle utilizzazioni idriche nel Mezzogiorno* - Giuffrè Editore - Milano, 1975 - pagg. 97 - L. 2200.
- SVIMEZ - *Infrastrutture di trasporto e sviluppo del Mezzogiorno* - Coll. di « Monografie » - Giuffrè Editore - Milano, 1975 - pagg. 80 - L. 2000.
- SVIMEZ - PALMERIO GIOVANNI - VALIANI ROLANDO - *Gli strumenti di controllo dell'economia a breve termine* - Coll. di « Monografie » - Giuffrè Editore - Milano, 1975 - pagine 250 - L. 4800.
- SVIMEZ - CAFIERO SALVATORE - *La pianificazione regionale in Basilicata - Analisi di documenti e di proposte* - Coll. « Francesco Giordani » - Giuffrè Editore - Milano, 1975 - pagg. 67 - L. 1500.
- MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI - DIREZ. GEN. EMIGRAZIONE E AFFARI SOCIALI - *Aspetti e problemi dell'emigrazione italiana all'estero nel 1974 - Relaz. per il 1974* - Roma, 1975 - pagg. 461 - s.i.p.
- CENTRO DI STUDI SUI PROBLEMI PORTUALI - CSPP - GENOVA - *I rapporti delle Commissioni Rochdale e Devlin nel quadro degli sviluppi della politica portuale inglese* - Serie Documenti e Ricerche n. 3 - Genova, luglio 1968 - pagine 302 - s.i.p.
- CENTRO DI STUDI SUI PROBLEMI PORTUALI - CSPP - GENOVA - *Progresso tecnologico e opere marittime - Strutture in acciaio* - Serie Documenti e Ricerche n. 14 - Genova, ottobre 1974 - pagg. 114 - s.i.p.
- AUTORI VARI - *L'autogestione in Italia - Realtà e funzione della cooperazione* - Coll. Movimento Operaio n. 21 - De Donato Editore - Bari, 1975 - pagg. 346 - L. 4500.
- MAURY RENÉ - CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCE LOMBARDE - MILANO - *La Società dell'inflazione* - Coll. Internazionale di saggi monetari, creditizi e bancari n. 31 - Milano, 1975 - pagg. 223 - s.i.p.
- ISFOL - ISTITUTO PER LO SVILUPPO DELLA FORMAZ. PROFESSIONALE DEI LAVORATORI - *Francia, formazione professionale continua* - Quaderni di formazione Isfol n. 24 - Roma, febbraio 1976 - pagg. 101 - s.i.p.
- AUTORI VARI - *Industrializzazione per programmi - Strumenti e procedure per la definizione dei sistemi di edilizia abitativa* - RDB - Piacenza, 1975 - pagg. 482 - s.i.p.
- ANIPLA - ASSOCIAZ. NAZ. ITALIANA PER L'AUTOMAZIONE - *Convegno Nazionale 1975* - Torino, 27-28-29 novembre - Ed. Levrotto & Bella - Torino, novembre 1975 - s.i.p.
- BIANCO DI SAINT-JORIOZ CARLO - ISTITUTO PER LA STORIA DEL RISORGIMENTO ITALIANO - *Ai militari italiani (1833)* - Torino, 1975 - pagg. 83 - s.i.p.
- DEL GAUDIO ITALO - CESVITEC - *Il controllo della qualità nelle piccole aziende* - Napoli, 1975 - pagg. 158 - s.i.p.
- TOTARO LUIGI - CESVITEC - *Il sistema di certificazione della CEE* - Napoli, 1975 - pagg. 77 - s.i.p.
- CAVALLARI MURAT AUGUSTO - ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO - *Tra Serra d'Ivrea Orco e Po* - Torino, 1976 - pagg. 478 - s.i.p.
- CAVALLARI MURAT AUGUSTO - ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO - *Antologia monumentale di Chieri* - Torino, 1970 - pagg. 191 - s.i.p.
- CAVALLARI MURAT AUGUSTO - ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO - *Lungo la Stura di Lanzo* - Torino, 1972 - pagg. 346 - s.i.p.
- MINISTERO DELLE FINANZE - DIREZ. GEN. DELLE IMPOSTE DIRETTE - *Imposte sul reddito - Prontuario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente - Vol. IV - Ritenute per periodo di paga - Ritenute ai fini del conguaglio annuale - Dal 1° gennaio 1976* - Roma, 1975 - pagg. 385 - s.i.p.
- CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA - *Prima legislatura* - Numero monografico di « Calabria » - Maggio-giugno 1975 - Reggio Calabria, 1975 - pagg. 151 - s.i.p.
- BERTOGLIO FRANCO - REGIONE PIEMONTE - *Cinquant'anni di politica montana* - Documenti della Regione Piemonte n. 5 - Torino, maggio 1975 - pagg. 291 - s.i.p.
- LAFFER ARTHUR B. - *Private short-term capital flows* - Marcel Dekker Inc. - New York, 1975 - pagg. 150 - \$ 16.50.
- CEME - ROMA - *Come commerciare con l'Iran* - Coll. di Studi e Documentazione - Roma, s.a. - pagg. 20 - s.i.p.
- Distribuzione moderna, occupazione e prezzi. Il caso del Veneto* - Documenti La Rinascente n. 3 - Milano, novembre 1975 - pagg. 34 - s.i.p.
- CALLIPO CARMELO - *Aspetti giuridici delle acque minerali* - Relazione al Congresso Internaz. sulla batteriologia delle acque minerali - Roma, 1-3 luglio 1975 - Nistri-Lischi Editori - Pisa, 1975 - pagg. 31 - s.i.p.
- ZIANTONI VIOLENZIO - *Lo Stato delle autonomie per un Paese democratico - XXV Assemblea Generale delle Province - Roma, 29-30-31 gennaio 1976* - Roma, 1976 - pagg. 25 - s.i.p.
- ZIANTONI VIOLENZIO - *Dalle regioni in poi* - Unione delle Province d'Italia - Roma, 1976 - pagg. 251 - s.i.p.
- CEDRES - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ALESSANDRIA - BELTRAME CARLO (a cura) - *Rapporto sullo stato dell'economia provinciale all'inizio dell'autunno* - Alessandria, settembre 1975 - pagg. 62 - s.i.p.
- REGIONE PIEMONTE - ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE - *L'agricoltura piemontese in cifre* - Serie Monografie n. 1 - Torino, 1975 - pagg. 45 - s.i.p.
- SPERONI DONATO - *Il romanzo della Confindustria - Dal 1910 al 1975* - « Uomini e Potere » n. 2 - Sugar-Co Edizioni - Milano, 1975 - pagg. 208 - L. 2.800.
- ORTOMERCATO S.p.A. - *I mercati all'ingrosso in una moderna struttura commerciale* - Milano, dicembre 1974 - pagg. 99 - s.i.p.
- AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI DI BRESCIA - AZIENDA ELETTRICA MUNICIPALE DI MILANO - *La sfida energetica: per una risposta globale* - Quaderni di Sintesi n. 1 - Parte prima: *Dalla Conferenza mondiale dell'energia ai problemi italiani* - pagg. 217 - Parte seconda: pagg. 546 - Brescia, 1975 - s.i.p.
- AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI DI BRESCIA - *La sfida energetica: per una risposta globale* - Quaderni di Sintesi n. 2 - *Tecniche e strategia per un uso razionale dell'energia* - Brescia, dicembre 1975 - pagg. 308 - s.i.p.
- CRESME - *La politica delle Regioni nella gestione del territorio* - Quaderno n. 24 - Roma, 1976 - pagg. 332 - s.i.p.
- BANCA COMMERCIALE ITALIANA - CONFALONIERI ANTONIO - *Banca e Industria in Italia: 1894/1906 - Vol. II - Il sistema bancario tra due crisi* - Milano, 1975 - pagg. 515 - s.i.p.

- MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI - *Relazione programmatica* - 1976 - Roma, 1976 - pagg. 402 - s.i.p.
- FORMEZ - CENTRO DI FORMAZIONE E STUDI PER IL MEZZOGIORNO - *La delega delle funzioni agli Enti locali* - Quaderni Regionali n. 1 - Napoli, 1974 - pagg. 179 - s.i.p.
- FORMEZ - *La consulenza alla gestione dell'impresa agricola - Problemi organizzativi e metodologici - Relazioni tenute al Seminario di studio «Consulenza alla gestione»* - Quaderni Regionali n. 7 - Napoli, 1975 - pagg. 230 - s.i.p.
- UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO - *Annali della Facoltà di Medicina Veterinaria di Torino* - Vol. XXII - 1975 - Torino, 1976 - pagg. 381 - s.i.p.
- SALVATI MICHELE - *Sviluppo economico, domanda di lavoro e strutture dell'occupazione* - Quaderni della « Rivista di economia e politica industriale » n. 1 - Società Editrice Il Mulino - Bologna, 1976 - pagg. 83 - L. 2.000.
- CHANDLER ALFRED D. JR. - *Strategia e strutture: storia della grande impresa americana* - Coll. La società industriale n. 35 - Franco Angeli Editore - Milano, 1976 - pagg. 520 - L. 14.000.
- LANGE OSCAR - *Scienza economica e trasformazione sociale* - Scritti di economia e sociologia - III - Franco Angeli Editore - Milano, 1975 - pagg. 204 - L. 5.000.
- BARBATO BERGAMINI MARIA - *La dimensione delle aziende di credito - Scelte strategiche nel processo di espansione* - Coll. a cura del Laboratorio di economia d'azienda e di ragioneria dall'Università di Venezia n. 4 - Franco Angeli Editore - Milano, 1975 - pagg. 280 - L. 6.000.
- GASPARINI GIOVANNI - *Tecnologia, ambiente e struttura - Temi e modelli per una sociologia dell'organizzazione* - Coll. di Sociologia Industriale n. 2, 3 - Franco Angeli Editore - Milano, 1975 - pagg. 242 - L. 5.000.
- LANGE OSCAR - *Teoria Marxista, economia politica e socialismo* - Scritti di economia e sociologia - I - Franco Angeli Editore - Milano, 1975 - pagg. 253 - L. 7.000.
- LANGE OSCAR - *Modelli economico-matematici, econometria, statistica* - Scritti di economia e sociologia - II - Franco Angeli Editore - Milano, 1975 - pagg. 224 - L. 6.000.
- PATERSON J. H. - *Introduzione alla geografia economica* - Coll. Geografia e Società n. 4 - Franco Angeli Editore - Milano 1976 - pagg. 314 - L. 6.000.
- FUÀ GIORGIO (a cura) - *Il «modellaccio» - Modello dell'economia italiana elaborato dal gruppo di Ancona* - Vol. I e II - Franco Angeli Editore - Milano, 1976 - pagg. 153-280 - L. 4.800-8.000.
- CENTRO DI RICERCA E DOCUMENTAZIONE LUIGI EINAUDI - ZANONE VALERIO - *Il liberalismo moderno* - Torino, luglio 1972 - pagg. 78 - s.i.p.
- CENTRO DI RICERCA E DOCUMENTAZIONE LUIGI EINAUDI - CHIABERGE RICCARDO - *Sindacati e organismi di fabbrica in Italia (1943-1973)* - Torino, marzo 1974 - pagg. 111 - s.i.p.
- CENTRO DI RICERCA E DOCUMENTAZIONE LUIGI EINAUDI - ZANNONI PAOLO - *I Sindacati come attori politici - Alcuni indicatori per una ricerca sul comportamento politico dei sindacati italiani* - Torino, febbraio 1975 - pagg. 33 - L. 1.500.
- CENTRO DI RICERCA E DOCUMENTAZIONE LUIGI EINAUDI - NARDI ANGELO - *Note sulla politica economica regionale nella Comunità Economica Europea* - Torino, febbraio 1975 - pagg. 48 - L. 1.500.
- CENTRO DI RICERCA E DOCUMENTAZIONE LUIGI EINAUDI - GRECO NICO - *Il costo dello sciopero* - Torino, febbraio 1975 - pagg. 105 - s.i.p.
- CENTRO DI RICERCA E DOCUMENTAZIONE LUIGI EINAUDI - *Le principali società piemontesi* - Torino, luglio 1975 - pagg. 6 + tabelle - s.i.p.
- CENTRO DI RICERCA E DOCUMENTAZIONE LUIGI EINAUDI - ORSINI ENRICO - *Sviluppo economico, decentramento e diversificazione in Piemonte* - Torino, aprile 1975 - pagine 81 - s.i.p.
- BATTISTELLI DANILO - *Produzione internazionale e commercio estero italiano* - Editoriale Valentino - Torino, dicembre 1975 - pagg. 149 - L. 3.500.
- CREMONESE MASSIMO - *Radiografia della media industria italiana* - Editoriale Valentino - Torino, settembre 1975 - pagg. 222 - L. 10.000.
- NICOLINI GIOVANNA - *Appunti di matematica generale* - Edizioni Stampatori - Torino, 1975 - pagg. 24 - s.i.p.
- Raccolta ufficiale delle Sentenze e Ordinanze della Corte Costituzionale - Volume XLIII* - 1975 - Roma, 1975 - pagine 813 - L. 7.000.
- ENTE NAZIONALE PER LA CELLULOSA E LA CARTA - *Politica programmata delle materie prime per il settore cartario - Primo incontro nazionale degli operatori del settore* - Milano, 19 novembre '75 - Roma, 1975 - pagg. 110 - s.i.p.
- FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE DI TORINO - *Materiali per il Convegno sulla Facoltà e l'organizzazione della didattica - Censimento degli studenti 1974* - Torino, 21 febbraio 1976 - pagg. 155 - s.i.p.
- AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CUNEO - *Indagine sulla funzionalità dei servizi radiotelevisivi nelle Comunità montane della Provincia di Cuneo* - Cuneo, gennaio 1976 - pagg. 28 - s.i.p.
- AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CUNEO - *Inventario delle risorse idriche della Provincia di Cuneo - Parte II: Le sorgenti della Valle Corsaglia* - Cuneo, novembre 1975 - pagg. 62 - s.i.p.
- Guida di gestione 1976* - Agenzia Industriale Italiana - Torino, 1976 - pagg. 171 - L. 10.000.
- BONELL MICHAEL JOACHIM - *Le regole oggettive del commercio internazionale - Clausole tipiche e condizioni generali* - Giuffrè Editore - Milano, 1976 - pagg. 314 - L. 6.500.
- COCIVERA BENEDETTO - *La nuova disciplina del contenzioso tributario* - Giuffrè Editore - Milano, 1976 - 2ª ediz. riveduta e aggiornata - pagg. 658 - L. 12.000.
- BRUNNER KARL - *Inflazione, moneta e struttura fiscale* - Saggi brevi di economia, a cura della Banca Comm. Italiana n. 2 - Giuffrè Editore - Milano, 1976 - pagg. 110 - L. 2.800.
- PAJARDI PIERO - *Manuale di diritto fallimentare* - Giuffrè Editore - Milano, 1976 (2ª edizione) - pagg. 1071 - L. 20.000.
- CASSERÀ ENZO - *Codice completo della casa e del condominio commentato e con le sentenze della Suprema Corte di Cassazione* - De Vecchi Editore - Milano, 1974 - pagg. 639 - L. 8.500.
- SCOGNAMIGLIO RENATO - *Codice di diritto del lavoro annotato con la giurisprudenza* - Vol. III: *Pubblico impiego* - Tomi 2 - Zanichelli - Bologna, 1975 - pagg. 3352 - L. 48.000.

- MENGER CARL - *Principi di economia politica* - Classici dell'economia n. 9 - Ed. UTET - Torino, 1976 - pagg. 467 - L. 12.000.
- AMADUZZI ALDO - *I bilanci di esercizio delle imprese* - Edizioni UTET - Torino, 1976 - pagg. 234 - L. 9.000.
- LEIJONHUFVUD AXEL - *L'economia keynesiana e l'economia di Keynes - Indagine di teoria monetaria* - Ed. UTET - Torino, 1976 - pagg. 444 - L. 14.000.
- AYMONINO CARLO - *Il significato delle città* - Saggi tascabili Laterza n. 20 - Laterza - Bari, 1975 - pagg. 311 - L. 2.500.
- AUTORI VARI - *La questione metalmeccanica* - Feltrinelli Editore - Milano, 1976 - pagg. 191 - L. 2.500.
- BOOKCHIN MURRAY - *I limiti della città* - Coll. I nuovi testi n. 94 - Feltrinelli Editore - Milano, 1975 - pagg. 153 - L. 2.000.
- PERLINGIERI PIETRO - *Modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento* - Commentario del Codice Civile a cura di A. Scialoja e G. Branca - Libro quarto: Obbligazioni art. 1230-1259 - Zanichelli - Bologna / Il Foro Italiano - Roma, 1975 - pagg. 608 - L. 14.200.
- DE ROCCHI STORAI TINA - *Le manifestazioni fieristiche in Italia - Indagine geografico-economica con un'introduzione generale sulle fiere* - Memorie dell'Istituto di geografia economica dell'Università di Firenze n. 2 - Firenze, 1974 - pagg. 344 - s.i.p.
- BANCA D'ITALIA - *Econometric research in european central Banks* - Special issue of the «Contributi alla ricerca economica» - Roma, 1975 - pagg. 569 - s.i.p.
- ANGELERI GIANFRANCO - MARIOTTI BIANCHI UMBERTO - *I cento anni della vecchia Termini* - Edizione della Banca Naz. delle Comunicazioni - Roma, 1974 - pagg. 125 + illustrazioni - s.i.p.
- PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - *1ª Conferenza provinciale su: «Il commercio trentino: analisi di una situazione e linee di intervento in materia di piani commerciali»* - Trento, 9-10 ottobre 1975 - Trento, 1976 - pagg. 165 - s.i.p.
- CARBONERI NINO - *Antologia artistica del Monregalese* - Istituto Bancario San Paolo di Torino, 1971 - pagg. 153 - s.i.p.
- Congresso Internazionale: «L'uomo e il rumore» - Torino, 7-10 giugno 1975 - Atti - Edizioni Minerva Medica - Torino, 1975 - pagg. 446 - s.i.p.
- BANCA D'ITALIA - SERVIZIO STUDI - *Contributi alla ricerca economica n. 5* - Roma, dicembre 1975 - pagg. 226 - s.i.p.
- BELTRAME CARLO - *Il settore vitivinicolo e le cantine sociali della provincia di Alessandria* - Quaderno n. 87 - Amministrazione prov. di Alessandria - CEDRES - Alessandria, novembre 1975 - pagg. 94 - s.i.p.
- CEASCO - CENTRO ASSISTENZA SCOLASTICA - TORINO - *Il genitore negli organi collegiali* - Quaderno n. 1 - Torino, 1975 - pagg. 54 - s.i.p.
- ISTITUTO PER LA CONTABILITÀ NAZIONALE - *Atti del 3º Convegno di contabilità nazionale - Roma, 14-15 giugno 1974* - Roma, 1976 - pagg. 761 - L. 20.000.
- CIDAS - *Conoscenza per la libertà - Atti del 2º Congresso Internazionale per la difesa della cultura - Nice, 27-29 settembre 1974* - Torino, 1975 - pagg. 352 - s.i.p.
- ASSOCIAZIONE ITALIANA INDUSTRIALI ABBIGLIAMENTO - *Abbigliamento '74 - Relazione del Presidente all'Assemblea Generale sui problemi del settore e sull'attività dell'associazione* - Milano, 22-5-1975 - Documentazione sull'industria dell'abbigliamento n. 1 - Milano, 1975 - pagg. 166 - s.i.p.
- BANCO DI SARDEGNA - *Sviluppo economico ed evoluzione finanziaria nel Mezzogiorno* - Atti del Seminario - Sassari, 27-30 ottobre 1973 - Collana «I dibattiti» n. 2 - Sassari, 1975 - pagg. 360 - s.i.p.
- ISTITUTO ITALO-LATINO AMERICANO - *La legislazione doganale dei Paesi dell'America Latina* - Collana Studi n. 2 - s.l., 1976 - pagg. 295 - ciclostilate - s.i.p.

Economia politica - Economia applicata - Problemi economici generali.

HICKS JOHN - Dove sbaglia il monetarismo - *L'Industria* n. 5-6 - Milano, secondo semestre 1975 - pagg. 211-218.

McCLAM WARREN D. - Inflation, Recession and the Burden of Private Debt - *Quarterly Review* / *Banca Nazionale del Lavoro* n. 113 - Rome, June 1975 - pagg. 145-171.

McLEOD A. N. - The Essential Conditions for International Economic Stability - *Quarterly Review* / *Banca Nazionale del Lavoro* n. 113 - Rome, June 1975 - pagg. 173-186.

LENTI LIBERO - Cause e conseguenze dell'inflazione - *Le compere di San Giorgio* n. 4 - Genova, ottobre, novembre, dicembre 1975 - pagg. 9-12.

AUTORI VARI - Révision de la théorie de l'équilibre général - *Economie appliquée* n. 4 - Tome XXVIII - Genève, 1975 - pagg. 609-760.

VACIAGO GIACOMO - La crisi dell'economia Keynesiana - *Moneta e credito* / *Banca Nazionale del Lavoro* n. 109 - Roma, 1° trimestre 1975 - pagg. 30-44.

DEL MONTE CARLO - L'aggiustamento della bilancia dei pagamenti italiana nel breve periodo - Un commento - *Moneta e credito* / *Banca Nazionale del Lavoro* n. 109 - Roma, 1° trimestre 1975 - pagg. 81-94.

MODIGLIANI F. - TARANTELLI E. - The consumption function in a developing economy and the Italian experience - *The American Economic Review* n. 5 - Menasha, Wisconsin, December 1975 - pagg. 825-842.

Numero spécial « Inflation » - *Economie et statistique* n. 77 - Paris, avril 1976 - pagg. 90.

PUCCI ANTONELLO - Investimenti, salari e profitti in un modello di crescita - *Studi economici* n. 1 - Napoli, 1976 - pagg. 5-33.

GRASSINI MAURIZIO - La curva di Phillips: modello teorico e correlato empirico - *Studi economici* n. 1 - Napoli, 1976 - pagg. 137-168.

Politica economica - Programmazione - Congiuntura.

COLOMBO EMILIO - Prospettive dell'economia italiana - *Studi economici e sociali* fasc. IV - Pisa, ottobre-dicembre 1975 - pagg. 271-275.

MENEGAZZI GUIDO - Il modello fondamentale dello sviluppo economico-sociale nazionale - *Studi economici e sociali* fasc. IV - Pisa, ottobre-dicembre 1975 - pagg. 277-303.

LIZZERI GIANCARLO - L'intervento pubblico nel settore tessile - *Realtà economica* / *CCIAA di Milano* n. 9-10 - Milano, settembre-ottobre 1975 - pagg. 52-58.

AUTORI VARI - Dossier sulla crisi economica italiana - *Economia pubblica* n. 2-3 - Milano, febbraio-marzo 1976 - pagg. 59-97.

FERRER-PACCES F. M. - Il compromesso economico - *L'impresa* n. 1 - Torino, 1976 - pagg. 17-24.

BRUNO VINCENZO - Aspetti dell'economia italiana, dal 1951 al 1972, visti attraverso l'analisi delle componenti principali - *Rassegna economica* / *Banco di Napoli* n. 5 - Napoli, settembre-ottobre 1976 - pagg. 1117-1138.

Convegno CEEP « La situazione economica torinese ». Sintesi dei principali interventi - *Edilizia* n. 9 - Torino, 15 maggio 1976 - pagg. 8-11.

ANDREOTTI GIULIO - Problemi dell'economia italiana - *Studi economici e sociali* n. 1-2 - Pisa, gennaio-giugno 1976 - pagg. 19-22.

Economia internazionale.

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS - Les conjonctures américaine et allemande au début du printemps 1976 - *Lettre mensuelle de conjoncture* n. 178 - Paris, avril 1976.

L'evoluzione economica del Venezuela nel 1975 - *Notiziario commerciale* / *CCIAA di Milano* n. 6 - Milano, 31 marzo 1976 - pagg. 585-592.

DRUCKER PETER F. - Le tournant de la politique économique du Japon - *Chroniques d'actualité* n. 9 - Paris, 15 mai 1976 - pagg. 333-338.

Brasile. Relazione sulla missione operatori italiani del settore dei metalli non ferrosi (21 novembre-2 dicembre 1975) - *Informazioni per il commercio estero* / *ICE* n. 18 - Roma, 5 maggio 1976 - pagg. 15 (Inserito).

Francia. Commercio con l'estero e scambi con l'Italia - *Notiziario commerciale* / *CCIAA di Milano* n. 9 - Milano, 15 maggio 1976 - pagg. 923-936.

Notizie su Cuba. *Notiziario commerciale* / *CCIAA di Milano* n. 9 - Milano, 15 maggio 1976 - pagg. 937-942.

Programma di sviluppo della RDT per gli anni dal 1976 al 1980 - *Notiziario commerciale* / *CCIAA di Milano* n. 7 - Milano, 15 aprile 1976 - pagg. 695-696.

Statistica - Demografia - Distribuzione dei redditi.

Panorama statistico del fenomeno della disoccupazione giovanile - *Piacenza economica* / CCIAA di Piacenza n. 1 - Piacenza, 15 aprile 1976 - pagg. 52-53.

DE VECCHI NICOLÒ - Mutamenti nei modi di spesa e nella struttura produttiva e variazioni nella distribuzione dei profitti tra i settori. I risultati di una analisi delle interdipendenze settoriali - *Studi economici* n. 1 - Napoli, 1976 - pagg. 115-136.

Caratteri demografici dei flussi migratori - *Quindicinale di note e commenti* CENSIS n. 244 - Roma, 15 marzo 1976 - pagg. 149-152.

Organizzazione e tecnica aziendale - Produttività - Imprese multinazionali.

GROS-PIETRO GIANNI - ZANETTI GIOVANNI - Il sistema delle imprese di fronte al cambiamento (settore tessile) - *Realità economica* / CCIAA di Milano n. 9-10 - Milano, settembre-ottobre 1975 - pagg. 27-51.

WOOD GEOFF - I caratteri della piccola impresa - *Problemi di gestione Formez* n. 5-6 - Napoli, maggio-giugno 1975 - pagg. 77-85.

GUTHRIE R. R. - Emergente il ruolo della gestione del personale - *Problemi di gestione Formez* n. 7-8 - Napoli, luglio-agosto 1975 - pagg. 17-25.

REDDIN W. J. - Efficacia manageriale: come definirla, come misurarla - *L'impresa* n. 1 - Torino, 1976 - pagg. 25-36.

CRAVIOGLIO ANTONIO A. - Il controllo degli oneri finanziari - *L'impresa* n. 1 - Torino, 1976 - pagg. 37-40.

GROS-PIETRO G. M. - Riduzione dei costi di produzione attraverso un ricupero di produttività - *L'impresa* n. 1 - Torino, 1976 - pagg. 47-51.

CANZIANI ARNALDO - Gli effetti del processo inflazionistico sulle combinazioni economico-finanziarie delle imprese industriali - *Il risparmio* n. 12 - Milano, dicembre 1975 - pagg. 1787-1843.

DEL PUNTA VENIERO - Può sopravvivere l'impresa? - *Le competere di San Giorgio* n. 4 - Genova, ottobre, novembre, dicembre 1975 - pagg. 5-8.

CILLERAI LUCIANO - Profilo gestionale delle aziende multinazionali - *Rivista italiana di ragioneria e di economia aziendale* n. 3 - Roma, marzo 1976 - pagg. 96-105.

Pubblica amministrazione - Enti pubblici - Camere di commercio - Regioni.

EVANGELISTI CESARE - Ristrutturazione delle Camere di Commercio e completamento della normativa sull'ordinamento regionale - *Bologna economica* / CCIAA Bologna n. 7 - Bologna, aprile 1976 - pagg. 1-2.

GESSA CARLO - Ordinamento regionale e riforma della Pubblica Amministrazione - *Produttività ionica* / CCIAA Taranto n. 1-2 - Taranto, gennaio-febbraio 1976 - pagg. 15-26.

GAETA AGOSTINO - L'ordinamento tributario delle Regioni di diritto comune - *Diritto e pratica tributaria* n. 6 - Padova, novembre-dicembre 1975 - pagg. 1358-1364.

BORGONOVÌ ELIO - I bilanci preventivi degli enti pubblici - *Economia pubblica* n. 1 - Milano, gennaio 1976 - pagine 3-13.

Enti ed organizzazioni internazionali - Problemi economici delle Comunità europee.

AMATUCCI ANDREA - L'adattamento del sistema finanziario italiano agli atti delle istituzioni della CEE - *Diritto e pratica tributaria* n. 6 - Padova, novembre-dicembre 1975 - pagg. 1281-1333.

RIFFLET R. - Prospective de la politique de l'emploi dans les Communautés européennes - *Revue internationale du travail* vol. 113, n. 2 - Genève, mars-avril 1976 - pagine 149-169.

FALCONE FRANCA - Effetti dell'integrazione economica europea sulla struttura delle esportazioni italiane - *Rassegna economica* / Banco di Napoli n. 5 - Napoli, settembre-ottobre 1976 - pagg. 1139-1166.

TRIFFIN ROBERT - La Communauté face au désordre monétaire mondial - *Moneta e credito* / Banca Nazionale del Lavoro n. 109 - Roma, 1° trimestre 1975 - pagg. 3-29.

Fonti energetiche - Energia nucleare.

FABBRI GIULIO - Consumi di energia elettrica in Italia - *Bollettino economico* / CCIAA Ravenna n. 12 - Ravenna, dicembre 1975 - pagg. 1113-1116.

NEBBIA GIORGIO - Alla ricerca di una contabilità energetica - *Rassegna economica* / Banco di Napoli n. 6 - Napoli, novembre-dicembre 1975 - pagg. 1367-1383.

O'DELL PETER R. - Energia per l'Europa di domani - *Mercurio* n. 5 - Milano, maggio 1976 - pagg. 1-6.

Economia agraria - Agricoltura - Foreste - Problemi montani - Zootecnia.

DESANA PAOLO - Vini del Piemonte - *Il coltivatore e giornale vinicolo italiano* n. 1-2 - Casale Monferrato, gennaio-febbraio 1976 - pagg. 10-19.

BORZINI G. - UGOLINI A. - OSSERVATORIO PER LE MALATTIE DELLE PIANTE - La difesa fitosanitaria del vigneto - Supplemento a *Il Coltivatore e giornale vinicolo italiano* n. 1-2 - Casale Monferrato, gennaio-febbraio 1976 - pagine 14.

UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO IAA - Convegno nazionale sui problemi della floricoltura e del vivaismo. Roma, 16-17 gennaio 1976 - *Terra d'Otranto* n. 1-2 - Lecce, gennaio-febbraio 1976 - pagg. 3-104.

TAGLIACARNE GUGLIELMO - La dinamica territoriale dell'attività agricola dal 1951 al 1974 - *Mondo economico* n. 16 - Milano, 24 aprile 1976 - pagg. 14-16.

Problemi e prospettive dell'agricoltura piemontese. Tavola rotonda - *Notizie della regione Piemonte* n. 3 - Torino, marzo 1976 - pagg. 2-8.

PREVOSTO MICHELE / ISTITUTO DI SPERIMENTAZIONE PER LA PIOPPICOLTURA, CASALE MONFERRATO - L'economia del pino nel quadro del problema del legno in Italia - *Cellulosa e carta* n. 3 - Roma, marzo 1976 - pagg. 3-16.

PICCAROLO PIETRO - Significato e validità degli studi sull'organizzazione del lavoro meccanizzato in agricoltura - *Macchine & motori agricoli* n. 4 - Bologna, aprile 1976 - pagg. 49-55.

GOIDANICH G. - STUPAZZONI G. - FOSCHI S. - La difesa delle colture agrarie - *L'Italia agricola* n. 2 - Roma, febbraio 1976 - pagg. 17-28.

NIEDERBACHER A. - Quanti, quali e come sono i vini a denominazione d'origine controllata - *Enotria* n. 17 - Milano, 3 maggio 1976 - pagg. 11-26.

Problemi dell'industria - Materie prime.

PORTA PIER LUIGI - Tendenze di lungo periodo nel settore siderurgico - *L'Industria* n. 5-6 - Milano, secondo semestre 1975 - pagg. 267-284.

RIVOLTA FRANCO - Il commercio internazionale di prodotti tessili - *Realtà economica / CCIAA di Milano* n. 9-10 - Milano, settembre-ottobre 1975 - pagg. 7-16.

RANCI PIPPO - Struttura e congiuntura nel settore tessile italiano - *Realtà economica / CCIAA di Milano* n. 9-10 - Milano, settembre-ottobre 1975 - pagg. 17-26.

LIZZERI GIANCARLO - L'intervento pubblico nel settore tessile - *Realtà economica / CCIAA di Milano* n. 9-10 - Milano, settembre-ottobre 1975 - pagg. 52-58.

CASSA DI RISPARMIO DI TORINO / UFFICIO STUDI - Il settore macchine utensili in Piemonte - *Note sulla congiuntura economica del Piemonte e della Valle d'Aosta* n. 68 - Torino, febbraio 1976 - pagg. 1-9.

FORNARI BRUNO - Costo del lavoro, investimenti e produttività nell'industria cotoniera italiana - *Industria cotoniera* n. 6 - Milano, novembre-dicembre 1975 - pagg. 347-349.

Il consumo delle fibre tessili nel mondo - *Industria cotoniera* n. 1 - Milano, gennaio-febbraio 1976 - pagg. 17-18.

FORNARI BRUNO - Ristrutturazione e rivalutazione delle industrie cotoniere italiane - *Industria cotoniera* n. 1 - Milano, gennaio-febbraio 1976 - pagg. 19-22.

AUTORI VARI - Tessili al bivio - *Mondo economico* n. 17 - Milano, 30 aprile 1976 - pagg. 26 (rapporto mese).

SILVANI MARCO - SIRACUSANO BRUNO - Settore alimentare: proposte operative - *Mondo economico* n. 16 - Milano, 24 aprile 1976 - pagg. 18-22.

FORESTIER JEAN - Une industrie aéronautique indépendante: un luxe pour l'Europe de demain? - *Transports* n. 210 - Paris, mars 1976 - pagg. 79-86.

PECO FRANCO - I problemi della siderurgia italiana nel campo delle materie prime - *Mondo economico* n. 18 - Milano, 8 maggio 1976 - pagg. 22-24.

BELTRAMI OTTORINO - L'industria italiana dell'informatica. Relazione al simposio FAST, Milano, 11-13 maggio 1976 - *Mondo economico* n. 20 - Milano, 22 maggio 1976 - pagg. 41-43.

PIRO RAFFAELE - Industria: settori in crisi. Le macchine utensili - *Dimensione democratica* n. 2 - Torino, 20 febbraio 1976 - pagg. 19-21.

L'evoluzione della domanda e del consumo di gomma dal 1975 al 1990. Il rapporto della Commissione ad hoc dell'IRSG (prima parte) - *L'industria della gomma* n. 3 - Milano, marzo 1976 - pagg. 30-35.

Artigianato - Piccola industria.

WOOD GEOFF - I caratteri della piccola impresa - *Problemi di gestione Formez* n. 5-6 - Napoli, maggio-giugno 1975 - pagg. 77-85.

Problemi del commercio - Tecnica commerciale - Consumi - Prezzi.

Il consumo delle fibre tessili nel mondo - *Industria cotoniera* n. 1 - Milano, gennaio-febbraio 1976 - pagg. 17-18.

BERTA MARIA ROSA - Caratteristiche e problematiche evolutive dei cash-and-carry all'ingrosso - *L'impresa* n. 1 - Torino, 1976 - pagg. 66-68.

RAMOLINI ALESSANDRO - Mutamenti del sistema distributivo e piani comunali di sviluppo commerciale - *L'impresa* n. 1 - Torino 1976 - pagg. 69-70.

PASSARO MARCELLO - I centri commerciali all'ingrosso - *Rassegna economica / Banco di Napoli* n. 6 - Napoli, novembre-dicembre 1975 - pagg. 1397-1408.

CAMMARATA ITALO - PERFETTI FRANCO - Un grossista su misura per il piccolo bottegaio (il cash and carry) - *Espansione* n. 7 - Milano, aprile 76 - pagg. 66-71.

La convenienza dei supermercati in una ricerca dell'Università di Pisa - *Notizie per la stampa - Associaz. ital. Grande Distribuzione* n. 57 - Milano, 26 marzo 1976 - pagg. 3-16.

Gli orari dei negozi nei paesi della CEE - *L'Ufficio moderno* n. 2 - Milano, febbraio 1976 - pagg. 206-208.

Commercio con l'estero - Bilancia dei pagamenti - Problemi doganali.

RIVOLTA FRANCO - Il commercio internazionale di prodotti tessili - *Realtà economica / CCIAA di Milano* n. 9-10 - Milano, settembre-ottobre 1975 - pagg. 7-16.

ICE - ISTITUTO NAZIONALE COMMERCIO ESTERO - Aspetti merceologico-geografici nei nostri scambi 1975 - *Informazioni per il Commercio estero* n. 14 - Roma, aprile 1976 - pagine 502-503.

FALCONE FRANCA - Effetti dell'integrazione economica europea sulla struttura delle esportazioni italiane - *Rassegna economica / Banco di Napoli* n. 5 - Napoli, settembre-ottobre 1976 - pagg. 1139-1166.

DEL MONTE CARLO - L'aggiustamento della bilancia dei pagamenti italiana nel breve periodo - Un commento - *Moneta e credito / Banca Nazionale del Lavoro* n. 109 - Roma, 1° trimestre 1975 - pagg. 81-94.

FORNARI BRUNO - Gli scambi lanieri e tessili con i paesi del Comecon (1) - *Laniera* n. 4 - Vicenza, aprile 1976 - pagine 269-277.

Commercio estero del Regno Unito e scambi con l'Italia nel 1975 - *Notiziario commerciale / CCIAA di Milano* n. 7 - Milano, 15 aprile 1976 - pagg. 687-694.

Francia. Commercio con l'estero e scambi con l'Italia - *Notiziario commerciale / CCIAA di Milano* n. 9 - Milano, 15 maggio 1976 - pagg. 923-936.

Brasile. Relazione sulla missione operatori italiani del settore dei metalli non ferrosi (21 novembre-2 dicembre 1975) - *Informazioni per il commercio estero* / ICE n. 18 - Roma, 5 maggio 1976 - pagg. 15 (inserto).

Pubblicità - Ricerche di mercato.

KOTLER PHILIP - Il marketing in un'era di scarsità - *Problemi di gestione Formez* n. 5-6 - Napoli, maggio-giugno 1975 - pagg. 49-76.

ETZEL M. J. - IVANCEVICH J. M. - La direzione per obiettivi nel marketing - *Problemi di gestione Formez* n. 7-8 - Napoli, luglio-agosto 1975 - pagg. 27-48.

DI GIORGIO SPYROS VINICIO - La funzione marketing, oggi - *L'Ufficio moderno* n. 2 - Milano, febbraio 1976 - pagine 199-201.

Trasporti e comunicazioni - Viabilità - Navigazione interna - Porti - Trafori - Telecomunicazioni.

BORRUSO GIACOMO - Produttività delle Ferrovie dello Stato tra il 1967 e il 1973 - *Ingegneria ferroviaria* n. 2 - Milano, febbraio 1976 - pagg. 15-24.

CIRILLO MARIO - Evoluzione del traffico viaggiatori e dei mezzi di trasporto nelle ferrovie negli ultimi 30 anni e tendenze per l'avvenire - *Ingegneria ferroviaria* n. 2 - Milano, febbraio 1976 - pagg. 25-29.

AUTORI VARI - Trasporti. Fascicolo monografico - *Orizzonti Economici* / CCIAA di Napoli n. 3 - Napoli, febbraio 1976.

MOLINO DOMENICO - Iniziative e programmi delle ferrovie italiane nel campo delle alte velocità - *L'Universo* n. 1 - Firenze, gennaio-febbraio 1976 - pagg. 9-44.

SALMI AZELIO - La riapertura del Canale di Suez e le prospettive per i trasporti marittimi nel bacino del Mediterraneo - *L'Universo* n. 1 - Firenze, gennaio-febbraio 1976 - pagg. 45-72.

AUTORI VARI - Fascicolo dedicato al trasporto collettivo - *Sipra* n. 6 - Torino, novembre-dicembre 1975.

BAUMGARTNER J. P. - Les chemins de fer dans l'économie mondiale - *Transports* n. 209 - Paris, février 1976 - pagine 46-51.

Turismo - Sport - Manifestazioni - Tempo libero.

GALLO FRANCO - Aspetti fiscali del turismo (con particolare riguardo alla autonomia tributaria degli enti locali turistici) - *Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze* n. 4 - Milano, dicembre 1975 - pagg. 582-613.

BELTRAME CARLO - Il turismo in provincia di Alessandria: caratteristiche e dimensioni del fenomeno, rapporti con l'agricoltura - *Il coltivatore e giornale viticolo italiano* n. 1-2 - Casale Monferrato, gennaio-febbraio 1976 - pagine 20-24.

MARTELLO MARIO - Turismo come tempo libero e salute dell'uomo - *Savona economica* n. 4 - Savona, aprile 1976 - pagg. 190-196.

MANFREDI MANFREDO - Turismo come scelta politica - *Savona economica* n. 4 - Savona, aprile 1976 - pagg. 197-200.

AUTORI VARI - Turismo 1976 - *Mondo economico* n. 21-22 - Milano, 29 maggio - 5 giugno 1976 - pagg. 26 (rapporto-mese).

Credito - Risparmio - Problemi monetari - Investimenti e finanziamenti - Borse - Assicurazioni.

MOTAIS DE NARBONNE GUY - VERNIMMEN PIERRE - I caratteri specifici della banca e i metodi moderni di gestione - *Il risparmio* n. 12 - Milano, dicembre 1975 - pagg. 1861-1878.

PAGLIAZZI PAOLO - Aspetti evolutivi dell'attività bancaria in relazione ai presupposti concreti delle norme sulla disciplina del risparmio e del credito - *Rassegna economica / Banco di Napoli* n. 5 - Napoli, settembre-ottobre 1975 - pagg. 1091-1099.

TRIFFIN ROBERT - La Communauté face au désordre monétaire mondial - *Moneta e credito / Banca Nazionale del Lavoro* n. 109 - Roma, 1° trimestre 1975 - pagg. 3-29.

GIORGETTI GIORGIO ALBERTO - I punti deboli del settore assicurativo - *Mondo economico* n. 18 - Milano, 8 maggio 1976 - pagg. 26-28.

Numéro spécial « Inflation » - *Economie et Statistique* n. 77 - Paris, avril 1976 - pagg. 90.

Bilancio dello Stato - Finanza pubblica - Imposte e tributi.

GALLO FRANCO - Aspetti fiscali del turismo (con particolare riguardo alla autonomia tributaria degli enti locali turistici) - *Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze* n. 4 - Milano, dicembre 1975 - pagg. 582-613.

AMATUCCI ANDREA - L'adattamento del sistema finanziario italiano agli atti delle istituzioni della CEE - *Diritto e pratica tributaria* n. 6 - Padova, novembre-dicembre 1975 - pagg. 1281-1333.

GAETA AGOSTINO - L'ordinamento tributario delle Regioni di diritto comune - *Diritto e pratica tributaria* n. 6 - Padova, novembre-dicembre 1975 - pagg. 1358-1364.

BORGONOVÌ ELIO - I bilanci preventivi degli enti pubblici - *Economia pubblica* n. 1 - Milano, gennaio 1976 - pagine 3-13.

Problemi sociali e del lavoro - Migrazioni - Istruzione professionale e tecnica.

COLASANTI GIUSEPPE - Sulla disoccupazione intellettuale e giovanile - *Politica ed economia* n. 1 - Roma, gennaio-febbraio 1976 - pagg. 11-18.

Panorama statistico del fenomeno della disoccupazione giovanile - *Piacenza economica / CCIAA di Piacenza* n. 1 - Piacenza, 15 aprile 1976 - pagg. 52-53.

La disoccupazione giovanile - *Italia regioni* n. 3 - Roma, marzo 1976 - pagg. 32-37.

SCHREGLE JOHANNES - La participation des travailleurs aux décisions dans l'entreprise - *Revue internationale du travail* vol. 113, n. 1 - Genève, janvier-février 1976 - pagg. 1-16.

RIFFLET R. - Prospective de la politique de l'emploi dans les Communautés européennes - *Revue internationale du travail* vol. 113, n. 2 - Genève, mars-avril 1976 - pagine 149-169.

Il movimento migratorio verso l'estero dal 1964 al 1973 - *Quindicinale di note e commenti* / CENSIS n. 243 - Roma, 1° marzo 1976 - pagg. 135-138.

AMARI ANNA MARIA - Les grèves en Italie - *Chroniques d'actualité* n. 7 - Paris, 15 avril 1976 - pagg. 277-285.

STELLA LUCIANO - Come gestire la mobilità del lavoro - *Mondo economico* n. 19 - Milano, 15 maggio 1976 - pagine 17-20.

MIRA GIUSEPPE - Educazione e occupazione nella Comunità Europea - *Studi economici e sociali* n. 1-2 - Pisa, gennaio-giugno 1976 - pagg. 47-55.

Istruzione - Biblioteche - Documentazione - Informazione.

GOZZER GIOVANNI (a cura) - Alla ricerca del tempo sprecato: l'istruzione secondaria superiore - *Biblioteca della libertà* n. 59 - Torino, novembre-dicembre 1975 - pagg. 1-180.

GARDINO STEFANO - La scuola secondaria di fronte al mutamento sociale. Prospettive attuali dell'innovazione scolastica: la « partecipazione » e « l'orientamento » - *Istruzione tecnica professionale e realizzazioni* n. 1 - Torino, 1976 - pagg. 1-56.

MIRA GIUSEPPE - Educazione e occupazione nella Comunità Europea - *Studi economici e sociali* n. 1-2 - Pisa, gennaio-giugno 1976 - pagg. 47-55.

MAIOR ALTANI (a cura di) - Indagine sulla lettura - *Tempo libero* n. 5 - Roma, maggio 1976 - pagg. 15-22.

D'ALESSANDRIS TERESI RITA - La stampa periodica nel 1974 - *Cellulosa e carta* n. 4 - Roma, aprile 1976 - pagg. 3-12.

Le attività extramoenia dell'Università nel settore dell'informazione e della documentazione - *Quindicinale di note e commenti* CENSIS n. 244 - Roma, 15 marzo 1976 - pagine 153-160.

Architettura - Edilizia - Urbanistica.

Interventi nel centro storico a Torino: proposta di programma della Giunta - *Edilizia* n. 7 - Torino, aprile 1976 - pagg. 3-4.

Il mercato delle locazioni sull'edilizia abitativa - *Quindicinale di note e commenti* CENSIS n. 243 - Roma, 1° marzo 1976 - pagg. 123-126.

Tendenze del settore edilizio - *Quindicinale di note e commenti* CENSIS n. 244 - Roma, 15 marzo 1976 - pagg. 161-171.

Ricerca scientifica - Tecnologia - Automazione - Inquinamento - Problemi idrici.

GADDO P. P. - CORAZZARI F. - GIACOMELLI L. - Rilevamento della qualità dell'aria di Torino negli anni 1971-1974 - *ATA* n. 4 - Torino, aprile 1976 - pagg. 154-166.

Sviluppo economico regionale - Problemi torinesi - Triangolo industriale.

Interventi nel centro storico a Torino: proposta di programma della Giunta - *Edilizia* n. 7 - Torino, aprile 1976 - pagg. 3-4.

COMINOTTI RUGGERO - Strategia dello sviluppo economico e dell'assetto territoriale in Piemonte - *I mesi / Istituto S. Paolo, Torino* n. 1 - Torino, gennaio-febbraio 1976 - pagg. 10-12.

GATTI BEPPE - Il Piemonte di fronte al suo futuro. Prime indicazioni e commenti sul piano di sviluppo regionale - *Rassegna economica della provincia di Alessandria* n. 1 - Alessandria, 1976 - pagg. 7-11.

Problemi e prospettive dell'agricoltura piemontese. Tavola rotonda - *Notizie della Regione Piemonte* n. 3 - Torino, marzo 1976 - pagg. 2-8.

Convegno CEEP « La situazione economica torinese ». Sintesi dei principali interventi - *Edilizia* n. 9 - Torino, 15 maggio 1976 - pagg. 8-11.

Banco di Sicilia

Istituto di Credito di Diritto Pubblico
Presidenza e Amministrazione Centrale in Palermo
Patrimonio: L. 150.815.294.287

Sedi e Succursali:

Acireale	Gela	Roma
Agrigento	Genova	S. Agata Militello
Alicamo	Lentini	Sciacca
Ancona	Marsala	Siracusa
Bologna	Messina	Termini Imerese
Callagirone	Mestre	Torino
Callianissetta	Milano	Trapani
Catania	Palermo	Trieste
Enna	Perugia	Venezia
Firenze	Pordenone	Verona
	Ragusa	Vittoria

250 Agenzie in tutta Italia



Uffici di rappresentanza a Bruxelles,
Copenaghen, Francoforte sul Meno, Londra, New York, Parigi e Zurigo

Sezioni speciali per il:
Credito Agrario e Peschereccio, Credito Minerario, Credito Industriale,
Credito Fondiario, Finanziamento Opere Pubbliche.

Tutti i servizi di Banca, Borsa e Cambio

ECONOMIA

MONTANA

Il mensile
tecnico-economico-
politico-informativo
a diffusione nazionale
sui problemi
della montagna

Direttore:
ALDO LAVEZZINI

È LA RIVISTA DI CHI AMA LA MONTAGNA

■ Miglioramento dei prati-pascoli ■ Allevamento del bestiame bovino in forma associativa ■ Incremento dell'allevamento ovino, equino, avicunicolo con moderni criteri di razionalità ed economicità ■ Cooperazione nell'attività di trasformazione dei prodotti lattiero-caseari ■ Incoraggiare la viticoltura nei terreni acclivi ■ Olivicoltura ■ Sistemazione idrogeologica dei terreni montani ■ Accorpamento delle piccole proprietà in grandi e medie unità poderali ■ Rimboschimenti dei terreni abbandonati dall'agricoltura ■ Incrementare il turismo in montagna ■ Migliorare le attrezzature alberghiere nelle zone montane ■ Rendere più rispondenti alla realtà di oggi tutte le infrastrutture esistenti e crearne delle nuove ■ Spingere al massimo la motorizzazione e la meccanizzazione ■ Elevare il tenore di vita del montanaro allo stesso livello della popolazione del piano ■ Conservare in montagna la VITA se si vuole assicurare l'incolumità del piano.

Questi sono i principali problemi che tratta

ECONOMIA

MONTANA


edito dalla S.E.P.A.

43100 Parma - Via Gaetano Callani, 20
ABBONAMENTO ANNUO L. 10.000

L'abbonamento
cumulativo
con il mensile
è di L. 16.000
anziché 18.000

ARBORICOLTURA
PIOPPIKULTURA
DA LEGNO

pensateci bene



l'Annuario Politecnico Italiano

**è tempestività
tutta la produzione italiana
sempre sulla scrivania
degli operatori economici
di tutto il mondo**

20121 MILANO - VIA SILVIO PELLICO 12 - TELEFONO 874658 - 874566

È IN VENDITA L'ULTIMA EDIZIONE A LIRE 40.000 FRANCO ITALIA

L'ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI **I.N.A.**

attuale gestore del **FONDO INDENNITÀ IMPIEGATI**, porta a conoscenza che per rispondere alle numerose richieste di chiarimenti che gli pervengono, relative al problema dell'accantonamento delle indennità di anzianità, ha istituito presso l'Agenzia Gener. di Torino, **via Roma, 101, tel. 46.902-3-4-5**

un'apposita Segreteria: "**Informazioni Indennità Impiegati**" che è a completa disposizione delle Aziende interessate.

IMPERMEABILIZZA

Letti piani e curvi

TEL. 690.568

VIA MAROCHETTI 6
10126 - TORINO

GAY **ASFALTI**
di Dott. Ing. V. BLASI

ZANINO & C. s.a.s. CASA DELLA FLUORESCENTE

10125 TORINO - Via Principe Tommaso, 55 - Tel. 655.294 - 650.400

Lampade fluorescenti - Reattori - Armature industriali - Armature industriali e stradali - Lampadari e diffusori per uffici, locali pubblici, scuole, negozi ecc.

*Il più vasto assortimento
unico del genere in Torino*

BANCA D'AMERICA E D'ITALIA

SOCIETÀ PER AZIONI - Capitale versato e riserve Lit. 13.170.000.000

SEDE SOCIALE E DIREZIONE GENERALE, MILANO

AFFILIATA DELLA

Fondata da

A. P. GIANNINI

Bank of America
NATIONAL BUREAU OF ASSOCIATION

TUTTE LE OPERAZIONI DI BANCA

IN TORINO

Sede: VIA ARCIVESCOVADO n. 7

Agenzia A: VIA GARIBALDI n. 44 ANG. CORSO VALDOCCO

Agenzia B: CORSO VITTORIO EMANUELE n. 25

Agenzia C: VIA DI NANNI ANGOLO VIA VALDIERI n. 4

Agenzia D: C. GIULIO CESARE ANG. C. TARANTO (P. DERNA)

S.I.L.E.A.

SOCIETÀ
ITALIANA
LAVORAZIONE
ESTRATTI
AROMATICI

10141 TORINO - LARGO BARDONECCHIA 175 - TELEFONO 793.008

- ★ ESTRATTI NATURALI
 - ★ ESSENZE
 - ★ OLII ESSENZIALI
 - ★ COLORI INNOCUI
- per industrie dolciarie
e conserviere;
per pasticcerie,
gelaterie;
per fabbriche di liquori
sciroppi, vermouth
e acque gassate

SOCIETÀ PER AZIONI

TALCO E GRAFITE

VAL CHISONE

10064 PINEROLO - PIAZZA GARIBOLDI 25 - TEL. 71214

talco e grafite d'ogni qualità
elettrodi in grafite naturale
per forni elettrici
materiali isolanti in isolantite
e talco ceramico per elettrotecnica

DITTA DOTT.

MARIO DE LA PIERRE

DI PIETRO DE LA PIERRE

FORNITURE COMPLETE
PER LABORATORI
DI CHIMICA INDUSTRIALE
BIOLOGICI, BROMATOLOGICI
BATTERIOLOGICI, CLINICI

10126 TORINO
Corso Dante, 50/A
(ang. via T. Grossi)
635.547/638.473

CATELLA

fratelli

- MARMI
 - PIETRE DECORATIVE
 - CAVE PROPRIE
 - SEGHERIE
 - LAVORAZIONE
 - ESPORTAZIONE
 - UFFICIO TECNICO
- 10123 TORINO
VIA MONTEVECCHIO 27
☎ 545.720 / 537.720



10128 TORINO
CORSO VITTORIO EMANUELE 96
TELEF. 543.552

manifattura **BLANCATO** torino
SPECIALITÀ
BIANCHERIA
MASCHILE

- ☐ fabrique spécialisée dans les
confections de luxe
pour hommes
- ☐ maison de confiance
- ☐ exportation dans tous
les pays
- ☐ specialists
in the manufacture
of men's high class
shirts and underwear
- ☐ exportation throughout
the world



COSTRUZIONI
RIPARAZIONI
APPLICAZIONI
ELETTRO-
MECCANICHE

CONTROLLO REGOLAZIONE AUTOMATISMI ELETTRONICI

- avvolgimenti, dinamo, motori, trasformatori ● macchinario
elettrico ● impianti elettrici automatici a distanza ● regolazione
elettronica dell'umidità, temperatura, livelli, pressioni ● impianti
industriali alta e bassa tensione ● installazione e montaggio
quadri elettronici ● forni elettrici industriali A F ● pirometri
elettronici ● termostati elettronici ● teleruttori

10153 TORINO - VIA REGGIO 19

TELEFONO 851.646

L'IMPRESA

Rivista di Scienze e Tecniche Manageriali

Fondata da F. M. FERRER-PACCES

Finanza e Management - Numero speciale 2-3/1976 dedicato a Ferrer-Paccès

La congiuntura manageriale continua a volgere alla finanza. Gli aspetti finanziari dell'amministrazione delle imprese fanno sempre premio sugli altri aspetti della vita aziendale. Spesso ne deriva addirittura un predominio della funzione finanziaria sulle altre funzioni aziendali. Con lo stesso rischio di settorialità che qualche anno fa si corse dando il predominio aziendale alla funzione di marketing.

L'obiettivo rilievo congiunturale e strutturale, aziendale e culturale, dei temi finanziari si riflette sull'indice di questo fascicolo, con gli articoli di B. Fog (Prezzi di trasferimento nelle società multinazionali), G. Zanetti (Variabili finanziarie e decisioni d'investimento in capitale fisso a livello d'impresa), E. Filippi (Il nodo dell'indebitamento delle imprese), N. Dellepiane (Problemi di misura della dipendenza da capitale ad onere prioritario e della leva finanziaria), G. Rota (Passato e futuro dell'inflazione) e A. Cravioglio (L'inflazione e la problematica fiscale).

Con H. Mintzberg Paccès analizza la natura del lavoro manageriale; W. J. Reddin esamina ciò che rende efficace un dirigente e G. M. Gros-Pietro lo sviluppo industriale e le nuove forme di organizzazione del lavoro.

Due aspetti del momento evolutivo della distribuzione commerciale sono analizzati da G. Berruti e M. R. Berta.

Curve di esperienza e strategie industriali, un saggio di G. Hinterhuber, e l'intervista come tecnica aziendale e strumento decisionale (G. Cocco) chiudono il numero.

«L'Impresa» si pubblica dal 1959; la rivista affianca e completa l'opera di formazione manageriale attuata dall'ISTMAN.

Abbonamenti 1976: un anno L. 20.000. Due anni L. 35.000. Un fascicolo L. 4000. C/c. postale N. 2/44971 intestato a L'Impresa Edizioni s.r.l. - 10131 Torino - Corso Fiume 11 - Tel. (011) 658.936.



VINCENZO BONA TORINO

Nello scrivere agli inserzionisti si prega di citare "Cronache economiche" • En écrivant aux annonceurs prière de citer "Cronache economiche" • When writing to advertisers please mention "Cronache economiche" • Wenn sie an die Annonceure schreiben, beziehen sie sich bitte auf "Cronache economiche"

Prezzo di vendita { un numero L. 750
numero doppio L. 1500
estero 50% in più

Abbonamento { annuale L. 6000
estero L. 9000

Direzione - Redazione e Amministrazione
10123 TORINO - PALAZZO DEGLI AFFARI
Via S. Francesco da Paola, 24 - Telef. 57161
Aut. del Trib. di Torino in data 25-3-1949 - N. 430
Corrispondenza: 10100 Torino - Casella postale 413

Vers. sul c.c.p. Torino n. 2/26170
Sped. in abbonamento (4° Gruppo)

Inserzioni presso gli Uffici di
Amministrazione della Rivista.